

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CORSO DI DOTTORATO INDUSTRIALE IN INTERSECTORAL INNOVATION –

DOTTORATO INTERSETTORIALE PER L'INNOVAZIONE

XXXVIII ciclo

Area Scienze giuridiche, economiche e politiche sociali

DIPARTIMENTO DI AFFERENZA DELLA DOTTORANDA

Dipartimento di Scienze Giuridiche 'Cesare Beccaria'

TESI DI DOTTORATO DI RICERCA

IL CANONE DELLA RIDUCIBILITÀ ALLA PROVA DEI FATTI: CRITICITÀ PERSISTENTI NEL MECCANISMO DI LEGITTIMAZIONE DELLA PENA PERPETUA

Settore scientifico disciplinare: DIRITTO PENALE (IUS/17)

TUTOR: Prof.ssa Angela Della Bella

CO-TUTOR: Prof. Gian Luigi Gatta

COORDINATORE DEL CORSO DI DOTTORATO: Prof. Ernesto Damiani

DOTTORANDA: Dott.ssa Gaia Filocamo

Matricola: R14035

ORCID n. 0000-0003-3946-6513

Tesi redatta con il contributo finanziario dell'Unione europea - Next Generation EU

CUP n. G43C22002510006

A.A. 2024-2025

«Ricordatevi che la pena non è
la passionale e smodata vendetta dei privati»

Aldo Moro si rivolge agli studenti dell'Università di Roma,
nella sua lezione dal titolo «*La funzione della pena*», 1976.

ABSTRACT (ita)

La tesi indaga la compatibilità della pena dell'ergastolo con i principi costituzionali e convenzionali che governano la funzione della pena, concentrandosi sul canone della riducibilità quale condizione strutturale di legittimazione dell'istituto nel sistema italiano. Muovendo dall'analisi del quadro normativo e dei fondamenti costituzionali della pena, il lavoro ricostruisce la progressiva emersione della riducibilità quale criterio necessario per evitare che la perpetuità della sanzione si traduca in mera neutralizzazione del condannato. Il cuore dell'indagine è rappresentato dalla verifica dell'effettività della liberazione condizionale, attraverso l'esame dei dati statistici relativi alle concessioni dell'istituto ai detenuti condannati all'ergastolo, da cui emerge un significativo divario tra previsione normativa e concreta attuazione esecutiva. Tale scarto, se non colmato, rischia di svuotare di contenuto la finalità rieducativa, configurando l'ergastolo come pena priva di reale prospettiva di fine. L'analisi si estende poi al regime dell'ergastolo ostativo, evidenziando come, nonostante la riforma introdotta dalla l. n. 199/2022, la riducibilità resti nella prassi evenienza eccezionale e condizionata, soprattutto per la forma di ergastolo che riguarda la maggior parte dei condannati a pena perpetua. La tesi sostiene, in conclusione, la necessità di una riforma della liberazione condizionale che, mediante verifiche periodiche e sostanziali della trasformazione della persona, restituisca coerenza tra modello costituzionale e realtà dell'esecuzione penale.

ABSTRACT (eng)

The dissertation examines the compatibility of life imprisonment with the constitutional and conventional principles governing the function of punishment in the Italian legal system, focusing in particular on the principle of reducibility as a structural condition for the legitimacy of life sentences. Starting from an analysis of the normative framework and the constitutional foundations of punishment, the work traces the emergence of reducibility as an essential criterion to prevent life imprisonment from degenerating into mere incapacitation. The core of the study lies in assessing the actual effectiveness of parole (liberazione condizionale) through an examination of statistical data concerning its application to life-sentenced prisoners, which highlights a significant divergence between the formal legal structure and its concrete implementation. This discrepancy risks emptying the rehabilitative function of its substantive meaning, turning life imprisonment into a sentence devoid of any real prospect of release. The analysis then turns to “ergastolo ostativo”, showing how, despite the reform introduced by Law no. 199/2022, reducibility remains, in practice, a residual and conditional outcome. The thesis argues that a reform of the parole mechanism is necessary, introducing periodic and substantive judicial assessments of the prisoner’s personal transformation, in order to restore coherence between the constitutional model of punishment and the actual dynamics of its execution.

INDICE

INTRODUZIONE.....	12
CAPITOLO I.....	17
LA DIFFICILE CONVIVENZA DELL'ERGASTOLO CON I PRINCIPI.....	17
SULLA PENA E SUL TRATTAMENTO PENITENZIARIO	17
1. La problematica tensione con i principi costituzionali... (segue)	18
1.1. Finalità rieducativa della pena.	20
1.2. Umanità della pena.	27
1.3. Uguaglianza, colpevolezza e proporzionalità in relazione al carattere di pena fissa.	32
2. (segue) ... e con i principi sovranazionali.....	37
2.1. Articolo 3 CEDU.	39
2.2. Articolo 7 CEDU.	44
3. Ordinamento penitenziario ed organizzazione penitenziaria.....	47
3.1. Disciplina esecutiva dell'ergastolo dal Codice Zanardelli al Codice Rocco.	47
3.2. I principi di individualizzazione e progressione trattamentale nella legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario.	50
3.2.1. In particolare, la disciplina della pena perpetua nel rinnovato quadro di principi in materia penitenziaria.	54
3.3. Ergastolo e criticità nell'organizzazione penitenziaria.	57
4. L'ergastolo ostativo ed i principi sulla pena e sull'ordinamento penitenziario: tensione o incompatibilità? Rinvio.....	60
CAPITOLO II	63
IL CANONE DELLA RIDUCIBILITÀ:	63
CONDICIO SINE QUA NON DI UNA PENA PERPETUA LEGITTIMA	63
1. Riducibilità de iure... (segue)	64

2. La prospettiva dinamico-esecutiva delle Corti	65
2.1. <i>Giurisprudenza della Corte Edu</i>	67
2.1.1. Le prime pronunce in tema di pena perpetua e articolo 3 CEDU.....	67
2.1.2. Il volto convenzionale della pena perpetua: il caso Vinter e altri c. Regno Unito..	76
2.1.3. La Corte Edu sull'ergastolo ostativo: la sentenza Viola c. Italia. Rinvio.....	87
2.2. <i>Giurisprudenza nazionale</i>	88
2.2.1. Il punto di partenza dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in tema di ergastolo.....	94
2.2.2. La collaterale erosione del carattere di perpetuità dell'ergastolo quale conseguenza della progressiva valorizzazione della finalità rieducativa delle pene.....	101
3. (segue) ... e riducibilità <i>de facto</i>: la liberazione condizionale <i>ex art. 176 c.p.</i>	114
3.1. <i>Il cuore del problema (e della trattazione): i dati che smentiscono un pregiudizio</i>	119
4. Uno sguardo comparatistico	128
4.1. <i>La pena perpetua in Spagna nel contesto del trattamento penitenziario per gradi</i>	128
4.2. <i>Uno sguardo all'ordinamento britannico: come influisce un long-term imprisonment sulla qualità e l'effettività del trattamento?</i>	144
CAPITOLO III	150
LA RIDUCIBILITÀ NEGATA:	150
RIFLESSIONI SULLA PARABOLA DELL'ERGASTOLO OSTATIVO	150
1. Da tensione a rottura: evoluzione della disciplina di cui all'articolo 4-bis ord. penit.	151
1.1. <i>Il problematico contemperamento tra le esigenze in gioco. Criticità intrinseche della disciplina di cui all'articolo 4-bis ord. penit.</i>	162
2. Regime ostativo, trattamento rieducativo e diritto alla speranza: l'ergastolo ostativo.	169
3. Un caso di assenza di trattamento: cenni sulla <i>ratio</i> e l'evoluzione del regime 41-bis ord. penit.	175

3.1. I contenuti e le criticità del regime del “carcere duro”	183
3.1.1. Il F.I.E.S. in Spagna.....	187
4. I contorni dell’ergastolo ostativo a seguito dei più incisivi interventi giurisprudenziali.	196
4.1. Giurisprudenza della Corte Edu.	196
4.1.1. L’eco della sentenza <i>Viola c. Italia</i>	212
4.2. Giurisprudenza nazionale.	216
4.2.1. Sviluppi a seguito della pronuncia della Consulta: dall’ordinanza n. 97/2021 alla legge n. 199/2022 di conversione, con modifiche, del d.l. n. 162/2022.....	230
CONCLUSIONI	253
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	271

INTRODUZIONE

Ragioni ed obiettivi di un ulteriore studio sull'ergastolo

La pena perpetua, nella sua potenziale idoneità a protrarsi sino alla fine dell'esistenza del condannato, sollecita una riflessione particolarmente significativa sui limiti e sulle condizioni di legittimazione dell'esercizio della potestà punitiva nel moderno Stato costituzionale. La previsione dell'ergastolo come pena fissa e priva di un termine finale certo, se valutata alla luce dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, pone infatti l'esigenza di verificare se e in quale misura sia possibile conciliare una sanzione tendenzialmente indefinita con il fine della rieducazione, che costituisce parametro inderogabile nella definizione del volto costituzionale della pena. Tale tensione non è riconducibile ad un dilemma esclusivamente teorico, ma investe direttamente la dimensione applicativa dell'esecuzione penale, coinvolgendo la concreta possibilità di trasformazione della persona detenuta e la costruzione di un percorso trattamentale che ne valorizzi l'evoluzione nel tempo.

Il primo capitolo del lavoro, dunque, muove dall'analisi della natura dell'ergastolo nel quadro dei principi costituzionali. La pena perpetua, in quanto pena fissa, tende a sottrarre al giudice la possibilità di modulare la risposta sanzionatoria in relazione alle peculiarità del fatto e della personalità dell'autore, ponendosi così in tensione con i principi di colpevolezza, proporzionalità e uguaglianza sostanziale. La rigidità strutturale dell'ergastolo, soprattutto, incide sulla giustificazione stessa della pena come istituto orientato alla rieducazione del condannato ed al suo reinserimento sociale, poiché la prospettiva di un tempo detentivo indefinito rischia di

privare il percorso rieducativo della sua funzione orientativa, traducendolo in una esperienza meramente custodiale.

Nonostante i tentativi del legislatore e della riforma penitenziaria del 1975 di integrare la pena perpetua nel modello trattamentale fondato sulla progressività e sull'individualizzazione, permane una difficoltà intrinseca nell'allineare l'ergastolo ai principi che regolano l'esecuzione della pena.

All'interno di tale quadro, il secondo capitolo affronta il nodo centrale della ricerca, relativo alla definizione del canone della riducibilità quale condizione strutturale di legittimità della pena perpetua. La possibilità che l'ergastolo si trasformi, in esito al percorso esecutivo, in pena temporalmente finita costituisce elemento decisivo per la sua compatibilità con i principi costituzionali e convenzionali. La riducibilità non si configura come beneficio premiale, bensì come requisito essenziale della pena stessa. L'istituto della liberazione condizionale rappresenta, in questa prospettiva, lo strumento attraverso il quale la pena perpetua è chiamata a trasfigurarsi, sul piano dinamico-esecutivo, da pena tendenzialmente indefinita a pena suscettibile di apporre un limite al potere punitivo dello Stato liberale. Tuttavia, secondo l'insegnamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, per verificare se tale trasformazione sia effettivamente riscontrabile nella prassi, non è sufficiente richiamare la previsione normativa dell'istituto: occorre misurare la riducibilità *de facto*. L'analisi dei dati reperiti nel corso del lavoro di ricerca, con il contributo del DAP, con riferimento specifico ai provvedimenti di concessione della liberazione condizionale ai condannati all'ergastolo riveste, pertanto, rilievo decisivo, in quanto consente di apprezzare la distanza tra norma astratta e concreto funzionamento del meccanismo di legittimazione della pena perpetua. Se la trasformazione in pena temporanea costituisce esito

statisticamente raro, si rende necessario interrogarsi sui motivi di una disapplicazione *de facto* e, forse, del significato sistematico stesso della pena perpetua nel quadro di un ordinamento costituzionale liberal-garantistico.

La comparazione con altri ordinamenti contribuisce ad affinare tale valutazione. In particolare, un primo periodo di ricerca è stato dedicato allo studio dell'ordinamento spagnolo, grazie all'ospitalità presso l'Università Rey Juan Carlos di Madrid, mentre in un secondo momento si è potuto trascorrere un ulteriore periodo di ricerca presso l'Università di Cambridge e, in particolare, presso il suo *Institute of Criminology*. Lo studio dell'ordinamento spagnolo ha permesso di approfondire le soluzioni adottate in tema di pena perpetua e di meccanismi di revisione penitenziaria in un contesto di *civil law* affine al nostro, seppur non sovrapponibile. Esso mostra come l'idea di progressione non sia un principio astratto ma un dispositivo operativo, che scandisce il percorso del condannato e rende verificabile e valutabile l'evoluzione della sua personalità. I meccanismi di rivalutazione periodica mostrano come il legislatore spagnolo abbia inteso strutturare un equilibrio dinamico tra esigenze di sicurezza e possibilità di reinserimento. Pur tra rilevanti criticità, il modello spagnolo offre un esempio di come la riducibilità sia concepita come componente fisiologica della pena e non come evenienza accidentale.

L'analisi del sistema anglosassone, invece, condotta nell'ambito di un sistema di *common law* e con la peculiarità data da una prospettiva criminologica, frutto del confronto con alcune delle personalità più di spicco nella dottrina inglese sul tema, ha reso possibile un'indagine critica sulle logiche sottese alle pene *sine die* e sulle garanzie minime richieste per la compatibilità convenzionale della pena a vita.

Il terzo capitolo, infine, concentra l'attenzione sulla disciplina dell'ergastolo ostativo, che costituisce la declinazione più complessa e problematica dell'istituto, anche per la sua vasta applicazione, riguardando il 68% dei condannati a pena perpetua. Tale regime comporta che l'accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale non sia fondato unicamente sulla valutazione del percorso trattamentale, ma che sia invece subordinato alla verifica dell'insussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e, per lungo tempo, alla collaborazione con la giustizia. L'intervento normativo operato dal d.l. n. 162 del 2022, convertito nella l. n. 199 del 2022, ha introdotto una diversa via di accesso ai benefici per i detenuti non collaboranti, fondata su un onere probatorio rafforzato relativo al venir meno della pericolosità sociale e delle connessioni con il contesto criminale di riferimento. Tale riforma, pur rappresentando un significativo tentativo di adeguare la disciplina ai principi costituzionali, non elide le criticità derivanti dalla particolare struttura dell'istituto, poiché l'accertamento richiesto rimane particolarmente gravoso e la possibilità di fruizione dei benefici continua a configurarsi come evenienza residuale.

Nel suo complesso, il lavoro si propone di verificare la tenuta del meccanismo di legittimazione dell'ergastolo alla prova della sua effettività applicativa. La compatibilità della pena perpetua con il modello costituzionale non può essere stabilita esclusivamente sul piano astratto della previsione normativa, ma deve essere misurata osservando se il sistema consenta realmente percorsi rieducativi idonei a condurre alla liberazione. Se la riducibilità rimane eventuale o eccezionale, diviene necessario interrogarsi nuovamente sulla collocazione sistematica della pena perpetua e sui limiti entro i quali essa possa continuare a trovare giustificazione nell'ambito dello Stato costituzionale di diritto.

CAPITOLO I

LA DIFFICILE CONVIVENZA DELL'ERGASTOLO CON I PRINCIPI

SULLA PENA E SUL TRATTAMENTO PENITENZIARIO

SOMMARIO: 1. La problematica tensione con i principi costituzionali... (segue) – 1.1. Finalità rieducativa della pena. – 1.2. Umanità della pena. – 1.3. Uguaglianza, colpevolezza e proporzionalità in relazione al carattere di pena fissa. – 2. (segue) ... e con i principi sovranazionali. – 2.1. Articolo 3 CEDU. – 2.2. Articolo 7 CEDU. – 3. Ordinamento penitenziario ed organizzazione penitenziaria. – 3.1. Disciplina esecutiva dell'ergastolo dal Codice Zanardelli al Codice Rocco. – 3.2. I principi di individualizzazione e progressione trattamentale nella legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario. – 3.2.1. In particolare, la disciplina della pena perpetua nel rinnovato quadro di principi in materia penitenziaria. – 3.3. Ergastolo e criticità nell'organizzazione penitenziaria. – 4. L'ergastolo ostativo ed i principi sulla pena e sull'ordinamento penitenziario: tensione o incompatibilità? Rinvio.

1. La problematica tensione con i principi costituzionali... (segue)

La previsione di una pena perpetua che, per sua natura, si caratterizza per il suo essere indefinitamente proiettata nel futuro e priva di un termine certo, presta il fianco inevitabilmente a dubbi di ontologica incompatibilità con l'idea di pena quale strumento di recupero del condannato. L'obiettivo, sancito dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, dovrebbe infatti necessariamente presupporre la possibilità che il reinserimento sociale, mediante la prospettiva della liberazione del condannato, sia concreta.

Nel suo nucleo concettuale di pena che negherebbe in radice detta prospettiva, l'ergastolo avanza la pretesa di una cristallizzazione dell'identità del condannato in un atto del passato, non contemplando la possibilità del cambiamento personale o, quantomeno, non riconoscendo a quest'ultimo l'idoneità ad influire sulle sorti del condannato. La pena così pensata è inderogabilmente chiusa ed assoluta, impermeabile allo scorrere del tempo ed al divenire dell'individuo. La connotazione esclusiva e necessaria di pena perpetua, icasticamente compendiata nell'articolo 22 del codice penale, si pone quale barriera testuale invalicabile¹.

In ciò, a ben vedere, si realizza la frizione con i fondamentali principi in materia di sanzione penale: dignità, umanità, uguaglianza sostanziale, proporzionalità e rieducazione. Si tratta delle coordinate che hanno guidato il giudizio con cui la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell'uomo hanno sempre salvato l'ergastolo, legittimo finché riducibile e, pertanto,

¹ Cfr. DELLA BELLA A., *Art. 22 – Ergastolo*, in Dolcini E. – Gatta G.L. (a cura di), *Codice penale commentato*, Wolters Kluwer, 2025.

destinato a negare la propria stessa natura di pena perpetua ai fini della sua ammissibilità nel contesto del moderno costituzionalismo². Quest'ultimo, fondato sulla concezione tipica del garantismo liberale di un potere *per se* limitato (*a fortiori* con riguardo al potere punitivo), quale linfa vitale del diritto costituzionale e penale, non può ammettere una pena intrinsecamente ed inevitabilmente priva di qualsiasi limite certo³.

Sarebbe evidentemente inaccettabile una pena siffatta, edittalmente *sine die* e fatalmente incompatibile con l'essenza del costituzionalismo liberale, tra i cui corollari si rinviene quello per cui la sanzione inflitta in risposta all'illecito, per essere conforme al principio di umanità, deve sempre essere sproporzionata per difetto rispetto al suo oggetto⁴.

Da qui, pertanto, la necessità della costruzione dinamica della legittimità costituzionale della pena perpetua, che, nella sua fase esecutiva, grazie all'istituto della liberazione condizionale, di cui all'articolo 176 del codice penale, trasfigura in pena temporanea. Ciò che ne risulta è una normativa che rinnega sé stessa – affermando e rifiutando, al contempo, due

² Vd. *infra*, cap. II. In proposito, può vedersi R. BARTOLI, *Tipologia e misura delle pene nella giurisprudenza costituzionale*, in *Diritto costituzionale*, 2, 2025, pp. 93 e ss., in cui l'autore fa riferimento, in proposito, al "paradosso" insito nel far salva una pena in astratto perpetua, poiché può non esserlo in concreto. Un paradosso che viene rafforzato dalla circostanza per cui, proprio in concreto, vi è la possibilità che effettivamente perpetua tale pena lo sia, così da riproporre nuovamente profili di illegittimità in astratto.

³ D. GALLIANI, *Una introduzione alle forme e criticità della pena perpetua*, in C. Danusso – E. Dolcini – D. Galliani – F. Palazzo – A. Pugiotto – M. Ruotolo, *Ergastolo e diritto alla speranza. Forme e criticità del "fine pena mai"*, Giappichelli Editore, Torino, 2024, pp. XX e ss.

⁴ Cfr. A. PUGIOTTO, *Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi)*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2014, p. 7.

opposti principi – e che, nondimeno, fallisce nel tentativo di assimilare giuridicamente l'inassimilabile: a voler ben vedere, invero, il divario tra pena perpetua e pena temporanea è insuperabile anche nella dimensione dinamica cui si è fatto cenno. La possibilità di apporre un termine finale all'ergastolo, mediante accesso alla liberazione condizionale, non è altro che una circostanza eventuale, non idonea a far venir meno il carattere di perpetuità di tale pena, nonché precaria, poiché indissolubilmente legata alla condizione che sussistano e permangano i presupposti che ne consentono la concessione, anche nei cinque anni di libertà vigilata che seguono⁵.

Perciò, posto che il “diritto alla speranza” potrebbe non concretizzarsi mai e, come si avrà modo di dire nel prosieguo, si dimostra comunque relativamente esiguo il numero di casi in cui la pena perpetua trasfigura effettivamente in pena temporanea⁶, pare opportuno soffermarsi ancora sulle ragioni che inducono a ripensare criticamente la collocazione di una pena edittale *sine die* nel contesto del moderno Stato costituzionale.

1.1. Finalità rieducativa della pena.

Come sopra descritta la tensione con i principi costituzionali, fondamento del nostro Stato democratico di diritto, possono evidenziarsi più nello specifico le frizioni che, sotto diversi profili, rendono dubbia la

⁵ Cfr. A. PUGIOTTO, *Una quaestio sulla pena dell'ergastolo*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2013, p. 20.

⁶ Vd. *infra*, cap. II.

compatibilità dell'ergastolo con il volto costituzionale del moderno garantismo liberale. Anzitutto, con il finalismo rieducativo cui tutte le pene devono essere inderogabilmente preordinate⁷.

È nota l'origine etimologica della nostra pena perpetua, che, richiamando il verbo greco *εργάζομαι*, lavorare, è esplicativa di ciò che, nel diritto romano, con il termine *ergastulum* (il greco “*ἐργαστήριον*”) si indicava il luogo di lavoro forzato dove i più indomiti schiavi venivano tenuti, in catene, dai loro proprietari⁸.

Per diversi secoli a seguire, non ve n'è più traccia.

È nell'ordinamento ecclesiastico della Chiesa medievale che all'ergastolo, per la prima volta utilizzato nel senso che gli viene oggi attribuito, alludendo alla pena carceraria connotata da perpetuità, veniva attribuito il fine di realizzare il recupero del condannato peccatore, risparmiandogli la vita e salvandone l'animo corrotto. Strumenti essenziali per

⁷ Articolo 27, terzo comma, della Costituzione, ove si prescrive che le pene “devono tendere alla rieducazione del condannato”. Per un approfondimento sul finalismo rieducativo, sullo sfondo di una critica alla tesi della polifunzionalità della pena – ritenuta “compromissoria” –, necessario riferimento deve farsi a G. FIANDACA, *Commento all'art. 27 comma 3°*, in G. Branca–A. Pizzorusso (a cura di), *Commentario della Costituzione (art. 27-28)*, Bologna-Roma, 1991, pp. 222 e ss. Per un'interpretazione massimamente focalizzata sulla centralità e rilevanza della rieducazione, nel contesto della teoria generale del reato, si veda F. BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in F. Bricola, *Scritti di diritto penale*, vol. I, tomo I, 1997, pp. 539 e ss.; nonché, E. DOLCINI, *Le funzioni della pena nel pensiero di Bricola*, in *Sistema penale*, 2024, pp. 171 ss., in cui, in modo originale ed efficace, si riporta il pensiero di Bricola a proposito di finalismo rieducativo della pena. Ancora, può vedersi l'opera di L. MONACO, *Prospettive dell'idea dello “scopo” nella teoria della pena*, Jovene, Napoli, 1984.

⁸ I. MEREU, *Note sulle origini della pena dell'ergastolo*, in *Dei delitti e delle pene*, II, 1992, pp. 95 e ss.

il raggiungimento dello scopo erano le sofferenze dell'isolamento e la speranza del perdono, che avrebbero consentito il suo pentimento⁹.

In seguito, anche quando il ricorso alla pena perpetua quale strumento afflittivo intermedio tra pena capitale e pena temporanea iniziava a farsi strada nei tribunali laici¹⁰, alla mera finalità di afflizione direttamente perseguita si intravedeva aggiungersi la possibilità del ravvedimento. Piegando la volontà del condannato, attraverso l'efficace strumento dell'isolamento e delle correlate ed ulteriori sofferenze, poteva accadere che, in certi casi, la pena perpetua meritasse di essere interrotta con la concessione della grazia, provvedimento di clemenza rimesso alla discrezionalità della competente autorità.

Perché la pena perpetua giunga a svolgere, per la prima volta, il ruolo di surrogato della pena capitale, deve attendersi il 1889, quando, con il codice Zanardelli, recependo alcune delle principali istanze della Scuola Classica – tra cui, anzitutto, l'abolizione della pena di morte¹¹ – l'ergastolo assumeva la

⁹ Cfr. *Ibidem*. Tra le fonti del diritto canonico che vi fanno riferimento, canoni del Concilio di Toledo del 675 e del Concilio di Trebur dell'895.

¹⁰ Cfr. ASCHIERI A., *Ergastolo*, in *Il Digesto Italiano*, X, Utet, Torino, 1895, pp. 516 e ss.: nel 1786 il Granduca Pietro Leopoldo di Toscana promulgava in Toscana la "Leopoldina", una riforma innovativa del diritto penale, con la quale veniva abolita la pena di morte, sostituita dalla pena perpetua; altre forme di pene perpetue comparivano altresì nel codice francese, art. 7 su lavori forzati e deportazione (1810); codice belga, art. 7 su lavori forzati e detenzione (1867); codice germanico, par. 14 sulla reclusione (1871); codice spagnolo, art. 26 su catena perpetua, reclusione perpetua e relegazione perpetua (1870).

¹¹ Cfr. F. CARRARA, *Contro la pena di morte*, Ipsoa, Milano, 2001, in cui l'autore, che difende le ragioni della pena perpetua, combatte una strenua lotta contro la pena capitale, poiché pena che per eccellenza sancisce l'impunità del colpevole, essendo volta ad affliggerne il corpo in luogo dell'anima, unica vera responsabile del crimine commesso.

funzione di massima pena prevista dall'ordinamento¹². La conquista illuminista, tuttavia, aveva vita breve, poiché destinata alla retrocessione dei valori liberali in favore del portato totalitarista dei regimi dittatoriali giunti al potere.

Il codice Rocco del 1930, frutto della riforma del diritto penale in senso repressivo, avviata nel 1925, reintroduceva la pena di morte e, al contempo, riformava parzialmente il regime del carcere a vita, in particolare sopprimendo la modalità esecutiva della segregazione cellulare continua. Se ne era constatata, invero, l'inutilità rispetto alla possibilità di qualsiasi ravvedimento critico rispetto al proprio agito criminale, riducendosi a strumento di mero abbruttimento psicofisico del detenuto¹³.

La considerazione per l'ergastolo, come la diffusione della sua applicazione, trovava un significativo aumento con il graduale disuso della pena di morte, culminato nella sua abolizione con d.lg.lt. n. 224 del 1944 per la

¹² In particolare, la pena perpetua era comminata per delitti contro la personalità dello Stato e contro la vita e ne veniva escluso il minore: in particolare, tra i Delitti contro la sicurezza dello Stato, possono menzionarsi l'attentato contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato (art. 104) e le cospirazioni dirette a promuovere ostilità o guerre contro lo Stato italiano ovvero a favorire le operazioni militari di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, qualora l'intento fosse raggiunto (art. 106); tra i Delitti contro i poteri dello Stato, invece, era punito con l'ergastolo l'attentato alla vita, alla libertà o all'integrità del Re, della Regina, del Principe ereditario o del Reggente durante la reggenza (art. 117). Quanto, poi, ai Delitti contro la persona, veniva punito col carcere a vita chi avesse cagionato la morte di una persona in presenza di una circostanza aggravante (art. 364) tra quelle di cui all'art. 366 (aggravante teleologica, premeditazione, crudeltà, incendio, inondazione, sommersione o altro delitto contro l'incolumità pubblica) o la morte del padre, della madre o del figlio.

¹³ Così spiegava la scelta del Governo il Ministro Rocco, in sede di Relazione al Re sul nuovo Codice penale.

generalità dei reati previsti dal codice penale e, in seguito, con la l. n. 589 del 1994 per le residue ipotesi afferenti al codice penale militare e le leggi militari di guerra.

Quando, nel 1948, veniva promulgata la Carta costituzionale, il principio secondo il quale “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”, introdotto all’articolo 27, terzo comma, portava con sé il sollevarsi di un largo movimento di opinione pubblica che lo riteneva irrimediabilmente inconciliabile con il mantenimento dell’ergastolo. Quest’ultimo, invero, in quanto pena restrittiva della libertà personale, per definizione, “a carattere eliminativo”¹⁴ del reo dalla vita sociale, si pone in contrasto con il fine di riabilitazione del reo, nel senso del suo reinserimento nel consorzio civile.

Eppure, le ragioni che ne giustificano fin da allora il mantenimento permangono immutate: una volta abolita la pena di morte, quella perpetua non poteva essere soppressa, poiché divenuta necessaria maggiore sanzione per le più gravi manifestazioni di criminalità, nonché strumento di insostituibile efficacia intimidativa esercitata dalla privazione perpetua della libertà¹⁵. Basta, del resto, volgere lo sguardo ai lavori preparatori dell’Assemblea costituente e, in particolare, all’operato della c.d. Commissione dei 75, in seno alla quale, tra le due opposte tesi rispetto all’ammissibilità della pena perpetua nel nuovo ordito costituzionale, finiva per prevalere quella che

¹⁴ T. PEDIO, *Ergastolo. B) Diritto penale*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XV, Giuffrè, Milano, 1966, pp. 225 e ss.

¹⁵ Cfr. *Ibidem*.

ne riteneva essenziale il mantenimento proprio in considerazione del concomitante ripudio della pena capitale¹⁶.

A sostegno della legittimità della pena perpetua così congegnata, necessariamente vi è la teoria che della pena medesima propugna la polifunzionalità¹⁷. Tant'è che, nello sforzo di conciliare diversi scopi da attribuirsi alla pena – dei quali taluni fra loro inconciliabili¹⁸ –, i sostenitori della teoria polifunzionale al contempo frenavano le spinte più progressiste di chi voleva l'abolizione dell'ergastolo¹⁹. Invero, se la concezione retributiva della pena è tale per cui quest'ultima è *per se* legittimata, lo stesso non può dirsi delle teorie preventive, che in quanto relativo-funzionalistiche, ai fini della legittimazione della pena richiedono che questa si traduca in un risultato che può prender forma tanto nella diminuzione dei reati commessi dalla generalità dei consociati, quanto in quella dell'assenza di recidiva del singolo.

Rimandando al prosieguo della trattazione per il necessario approfondimento sul punto²⁰, può qui solo accennarsi come sulla pietra

¹⁶ Cfr. A. MANNA, *Ergastolo, ergastolo ostativo, CEDU e Costituzione: cronaca di un dialogo mai interrotto, ma pieno di asperità*, in *Archivio penale*, 3, 2021, pp. 6 ss.

¹⁷ Sulla necessaria interdipendenza tra legittimazione dell'ergastolo e concezione polifunzionale della pena, cfr. R. BARTOLI, *Tipologia e misura delle pene nella giurisprudenza costituzionale*, cit. Per una ricostruzione della teoria della polifunzionalità della pena, invece, può vedersi D. GALLIANI, *Dalla polifunzionalità alla proporzionalità. La Corte costituzionale e gli scopi della pena*, in *Sistema penale*, 2023, pp. 6 e ss.

¹⁸ A proposito dell'incompatibilità, in particolare, tra finalità rieducativa ed immutabilità della pena propria della concezione retributiva della stessa, cfr. L. EUSEBI, *La pena in crisi*, Morcelliana, 1990; nonché, A. MANNA, *Ergastolo, ergastolo ostativo, CEDU e Costituzione: cronaca di un dialogo mai interrotto, ma pieno di asperità*, cit., p. 5.

¹⁹ Vd. G. FIANDACA, *Commento all'art. 27 comma 3°*, cit.

²⁰ Vd. *infra*, cap. II.

angolare del finalismo rieducativo delle pene si sia districata la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nel giudicare la compatibilità tra ergastolo e volto costituzionale dello Stato moderno, per la sempre viva esigenza di contemperare gli interessi in gioco²¹. La pena immodificabilmente perpetua, infatti, quale pena *usque ad mortem*, si porrebbe in posizione di conflitto genetico e logicamente insanabile con il volto costituzionale del nostro Stato, che fonda la legittimità della pena sulla sua necessaria ed imprescindibile preordinazione alla rieducazione del condannato²². Una rieducazione che deve esplicarsi al di fuori del carcere, poiché volta a ripristinare la pacifica convivenza tra il condannato ed il consorzio dei cittadini da cui, conseguentemente, può essere escluso solo per un periodo di tempo determinato ed espressamente funzionale al suo reinserimento²³.

²¹ Cfr. MENGHINI A., *La rieducazione nella fase esecutiva: percorsi giurisprudenziali e realtà carceraria*, in (a cura di) Menghini A. – Mattevi E., *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale*, Atti del Convegno (21-22 gennaio 2022), Università di Trento, 2022, pp. 146 ss.

²² Come si avrà modo di dire più nel dettaglio *infra*, cap. II, la Corte costituzionale già con la sentenza n. 313 del 1990, discostandosi dalla giurisprudenza in materia passata in rassegna e sino a quel momento volta alla valorizzazione della polifunzionalità della pena, si pronunciava sancendo che, se la finalizzazione fosse orientata verso i caratteri propugnati dai sostenitori della teoria polifunzionale – ossia, essenzialmente, dissuasione, prevenzione e difesa sociale – «si correrebbe il rischio di strumentalizzare l'individuo per fini generali di politica criminale (prevenzione generale) o di privilegiare la soddisfazione di bisogni collettivi di stabilità e sicurezza (difesa sociale), sacrificando il singolo attraverso l'esemplarità della sanzione».

²³ Cfr. E. DOLCINI, *La pena detentiva perpetua nell'ordinamento italiano. Appunti e riflessioni*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2018, pp. 24 e ss.

1.2. Umanità della pena.

Il conflitto tra pena perpetua e principio di umanità della sanzione penale, invece, non è congenito. Come già accennato, la ragione all'origine dell'*iter* che ha poi portato all'affermazione dell'ergastolo quale surrogato della pena capitale, voluto dai canonisti del XIII secolo, era proprio la necessità di un'alternativa alla *poena sanguinis*, ritenuta eccessiva ove pronunciata da un giudice ecclesiastico. Mentre, infatti, i civilisti dell'epoca tenevano fede all'insegnamento giustiniano per il quale il carcere era, com'è noto, mero luogo di custodia²⁴, i canonisti iniziavano a far circolare l'idea del carcere a vita quale soluzione "doppiamente umanitaria"²⁵. Appropriandosi di un istituto nato per scopi differenti, i canonisti si facevano promotori di una giustizia diversa, non più la "mera carneficina"²⁶ della pena capitale, ma l'offerta di una vita di riflessione, indotta dall'isolamento, e di vicinanza a Dio, tramite il pentimento²⁷.

²⁴ Prima di divenire forma assolutamente dominante di sanzione penale, dall'Ottocento in poi, il carcere svolgeva la funzione, per lo più, di luogo di detenzione e di custodia temporanea, nell'attesa che la persona fosse interrogata, torturata o sottoposta ad esecuzione della pena; un vero e proprio "deposito" di persone a qualunque titolo "devianti". Cfr. L. GARLATI, *Sepolti vivi. Il carcere al tempo delle Pratiche criminali: riti antichi per funzioni nuove*, in *Diritto penale contemporaneo*, 4, 2017, p. 23.

²⁵ Cfr. D. GALLIANI, *Una introduzione alle forme e criticità della pena perpetua*, cit., p. XXVIII.

²⁶ Si fa così riferimento al pensiero di Andrea Alciato, uno dei più importanti giuristi del tempo, citato *Ivi*, p. XXVII.

²⁷ Cfr. L. GARLATI, *Sepolti vivi. Il carcere al tempo delle Pratiche criminali*, cit., p. 23.

Il giudice ecclesiastico non poteva condannare al carcere perpetuo i laici, se non per eresia. Ma tanto era bastato affinché i civilisti del brocardo latino “*carceres ius civile invenit ad custodiam, non autem ad poenam*” mutassero il proprio sentire. Se dapprincipio si era opposto un certo rifiuto al surrogato dell'estremo supplizio voluto dai canonisti, nel tempo l'influenza di quei principi innovativi si faceva strada, inarrestabile e sempre più evidente, nelle pagine dei *doctores* del tempo anche con riferimento al sistema punitivo dei laici²⁸.

Chiarita l'origine del carcere a vita quale pena suprema, umana e “dolce”²⁹, se considerato come reazione moderata alla ferocia sanzionatoria fino al XVIII secolo invalsa³⁰, prima di soffermarsi sul concetto di umanità della pena ed il rapporto con il carattere di perpetuità della stessa, si rende

²⁸ Ciò emerge chiaramente nelle *Pratiche criminali*, osservatorio privilegiato per comprendere il ruolo del carcere nel sistema sanzionatorio tra Cinque e Seicento. Per un approfondimento sul punto, L. GARLATI, *Per una storia del processo penale: le Pratiche criminali*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 2016.

²⁹ Così vuol farsi riferimento all'ideale di “dolcezza delle pene” centrale nell'opera di Beccaria, il quale, nondimeno, caldeggiando l'abolizione della pena di morte e la sua sostituzione con la pena perpetua, per la maggiore utilità politica e sociale di quest'ultima, non mancava di sottolinearne la più subdola carica afflittiva: “non il terribile ma passeggero spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che divenuto bestia da servizio, ricompensa con le sue fatiche quella società che ha offeso, che è il freno più terribile contro i delitti”, così in C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, a cura di F. Venturi, Mondadori, 2003.

³⁰ Com'è noto, nel medioevo e in età moderna erano considerate pene per eccellenza la pena di morte (pensata per svolgere funzioni intimidatorie, preventive ed utilitaristiche), le punizioni corporali (marchi a fuoco, mutilazioni, fustigazioni), le pene pecuniarie, il bando, l'esilio, la galera o trireme, inflitte con una grande varietà di modalità. Cfr. L. GARLATI, *Sepolti vivi. Il carcere al tempo delle Pratiche criminali*, cit., pp. 14 e ss.

necessaria una precisazione. Nell'*iter* che ha condotto la pena perpetua a sostituirsi a quella capitale, pena per eccellenza, un ruolo fondamentale nell'accoglimento di tale rivoluzionario surrogato era stato svolto dalla particolare connotazione afflittiva che la restrizione in carcere veniva naturalmente ad assumere. Se per un verso, infatti, il carcere quale luogo di custodia non poteva recare con sé ulteriore carica afflittiva, che non fosse quella strettamente necessaria ad assicurare la persona alla giustizia, per altro verso non avrebbe potuto accettarsi la rinuncia a togliere la vita al condannato, in favore di una detenzione perpetua, senza che quest'ultima portasse ad una certa quantità di afflizione espiativa per lo stesso³¹. Si giungeva a parlare, in proposito, di *sepoltura vivorum*, nel XVI secolo. Il carcere era un luogo di orrore³², per la sporcizia, il buio e l'isolamento; purché idoneo ad impedire la

³¹ Cfr. A. ASCHIERI, *Ergastolo*, cit. L'autore della voce enciclopedica fa riferimento ai codici che, abolendo la pena capitale, necessariamente si trovavano ad accogliere una pena surrogata che presentasse il fondamentale carattere della perpetuità, ma non solo. Riportando la Relazione Villa svolta innanzi alla Camera sull'ultimo progetto del cod. ital., nel 1887, si legge che la connotazione di pena perpetua era considerata irrinunciabile al fine di "mantenere vigorosa la tutela dell'ordine pubblico" e che per "colmare il vuoto che si farebbe con l'abolizione della pena di morte, è necessario porre a capo della scala punitiva una sanzione, che, senza troncata l'esistenza del condannato, gli infligga una tremenda espiazione e valga ad assicurare per sempre la società da nuovi attentati per parte di chi si mostrò indegno del civile consorzio".

³² I "murati vivi" che vi venivano confinati erano sottoposti ad una pena che, come rilevava John Stuart Mill nel 1868 all'atto di rivolgersi al Parlamento inglese con un discorso contrario all'abrogazione della pena di morte, era di una crudeltà imparagonabile con il breve dolore di una morte rapida.

fuga, qualsiasi luogo poteva essere adattato a svolgere tale funzione, spesso trattandosi di sotterranei, privi di spazio, luce ed aria³³.

Su tali premesse, può procedersi con qualche riflessione sulla eventuale configurabilità di una pena perpetua che non consista in trattamenti contrari al senso di umanità in violazione del canone costituzionale di cui all'articolo 27, terzo comma. Detto principio è posto a presidio di ogni situazione in cui vi sia manifestazione del monopolio statale della forza, cosicché, tramite la clausola di salvaguardia ivi operante, sia sempre garantito il limite all'esercizio del potere punitivo dello Stato, che, come si è già avuto modo di dire, è fondamento dei moderni ordinamenti costituzionali.

Il principio di umanità della pena opera, con specifico riferimento all'ergastolo, su un duplice piano: quello delle modalità esecutive della pena perpetua, rispetto alle quali, essenzialmente, si rende necessario l'accertamento della quantità di afflizione espiativa, affinché quest'ultima non superi il limite fissato dall'elaborazione giurisprudenziale sul principio stesso di cui agli articoli 3 CEDU e 27, terzo comma, Cost.³⁴; e sul piano riconducibile alla intrinseca disumanità della pena perpetua, in quanto priva di riducibilità e, dunque, incompatibile con l'irrinunciabile diritto alla speranza, come sviluppato nella giurisprudenza della Corte Edu e della Corte costituzionale³⁵.

Ma il principio di umanità della pena deve essere considerato anche nella sua necessaria interconnessione con il finalismo rieducativo della pena.

³³ Per approfondire il punto, si rinvia ancora a L. GARLATI, *Sepolti vivi. Il carcere al tempo delle Pratiche criminali*, cit., pp. 17 e ss.

³⁴ Vd. *infra*, parr. 3.2. e ss.

³⁵ Sul punto ci si soffermerà diffusamente *infra*, cap. II.

Tale “inscindibile implicazione reciproca”³⁶ è condizione essenziale perché possa realizzarsi una proficua risocializzazione del condannato rieducato: invero, «solo l’adeguato riconoscimento e la tutela dei diritti soggettivi, pre-dati rispetto alla loro ulteriore funzionalizzazione al trattamento rieducativo, crea le condizioni oggettive di contesto e soggettive, legate alla maturazione di un valido e libero consenso in capo al condannato», affinché si giunga al raggiungimento dell’anzidetto obiettivo³⁷.

Nel contesto di un’indagine sulla pena perpetua, volta a rilevarne criticità e possibili letture costituzionalmente conformi, il riferimento al canone costituzionale del principio di umanità del trattamento sanzionatorio dimostra, per un verso, il pregio della tipologia di fonte normativa che lo enuclea. Per altro verso, tuttavia, deve riconoscersi il rischio insito nel voler ricondurre al canone di umanità una pena *sine die*: una tale impostazione non consente di porsi in modo critico nei confronti della pena perpetua *per se*, come sancita nelle cornici edittali predisposte dal legislatore, poiché trae origine dalla volontà di mantenerla, seppure rendendola più umana.

Ma se è vero tutto quanto detto fino a questo punto, in relazione al fondamento dei moderni Stati costituzionali ed all’idea primigenia del garantismo liberale, per cui il potere – ed il potere punitivo *a fortiori* – dev’essere limitato, non pare potersi delineare una versione “più umana” di una pena che per sua stessa natura è priva di un limite siffatto.

³⁶ Così in A. MENGHINI, *Carcere e Costituzione. Garanzie, principio rieducativo e tutela dei diritti dei detenuti*, Università degli Studi di Trento, 2022, p. 426.

³⁷ *Ibid.*

Posto che «il diritto penale è la conseguenza dell'impossibile innocenza dell'esistere»³⁸, manca di potersi definire propriamente diritto se lo stesso non è limitato ed un potere non limitato è un potere incostituzionale.

1.3. Uguaglianza, colpevolezza e proporzionalità in relazione al carattere di pena fissa.

Strettamente interconnessa con la frizione anzidetta tra pena perpetua e principi di umanità e rieducazione in materia di sanzione penale è la tensione che sussiste tra ergastolo e principi costituzionali traditi dal carattere di pena fissa che connota il primo³⁹.

La mancanza di previsione di un minimo ed un massimo di pena detentiva, preferendo la comminatoria di una pena indefettibilmente *sine die*, trova giustificazione in due pretesi fondamenti della pena: la retribuzione e la deterrenza rispetto a delitti della più elevata gravità⁴⁰.

Com'è noto, la concezione tradizionale del sistema della giustizia penale e della legittimazione della pena si fondava sul paradigma retributivo. La retribuzione, in questo senso, non è proporzione nella risposta all'illecito,

³⁸ Si tratta di un'evocativa citazione di Elvio Fassone, riportata in D. GALLIANI, *Una introduzione alle forme e criticità della pena perpetua*, cit., p. XXVI.

³⁹ Sul profilo di illegittimità costituzionale dell'ergastolo legato al suo carattere di pena fissa, cfr., *ex multis*, R. BARTOLI, *Tipologia e misura delle pene nella giurisprudenza costituzionale*, cit., p. 96.

⁴⁰ F. CARNELUTTI, *La pena dell'ergastolo è costituzionale?*, in *Rivista di diritto processuale*, 1956, pp. 3 e ss.

ma “reazione simmetrica a un fatto del passato con finalità intrinseca di castigo, la quale si spiega da sé in modo automatico, e solo in un momento successivo di riflessione si corregge in modo proporzionalistico aderendo a una visione che appaia razionale”⁴¹.

Perciò, come già si è argomentato, la pena perpetua, manifestazione delle suddette finalità, pare intuitivamente incompatibile con l’idea di una sanzione penale inflitta nell’intento di rieducare e risocializzare il reo. E si dimostra altresì difficilmente conciliabile con il principio di umanità della pena, proprio per il connotato di esemplarità che la contraddistingue e che, al fine di scoraggiare l’agire criminale dei consociati, si serve dell’individuo quale mezzo per un determinato scopo che valica i confini di ciò che lo riguarda⁴². In ciò, ad essere vulnerata è l’intangibilità della dignità della persona, privata indeterminatamente della propria libertà, con violazione di quel principio di

⁴¹ M. DONINI, *Pena agita e pena subita. Il modello del delitto riparato*, scritto dedicato agli *Studi in onore di Lucio Monaco*, in *Questione giustizia*, 2020, p. 2.

⁴² Cfr. F. CARNELUTTI, *La pena dell’ergastolo è costituzionale?*, cit., p. 3, ove l’Autore scrive che “l’ergastolo è figlio della concezione retributiva e intimidativa della pena. L’incompatibilità tra ergastolo e rieducazione è intuitiva. Chi sostiene l’ergastolo non pensa né punto né poco alla rieducazione del condannato ma soltanto a farlo soffrire quanto egli ha fatto soffrire; e a spaventare, con tale sofferenza, chi possa essere tentato di commettere un delitto simile a quello che egli ha commesso”. E prosegue rilevando come il principio retributivo risponda ad una altissima esigenza di giustizia, la quale è però tanto alta da eccedere “le povere risorse del giudizio umano”. Conclude, quindi, con la constatazione per cui “uno si manda in galera per tutta la vita, non per rieducarlo né perché vi sia proporzione tra il *malum passionis* e il *malum actionis*, ma per dare un esempio agli altri. Questo può chiamarsi un trattamento umano?”.

kantiana memoria per cui il singolo è assunto “sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo”⁴³.

Tale retribuzione non misurabile si traduce, con feroce esemplarità, in una violazione del principio di uguaglianza, anzitutto, di colpevolezza e di proporzionalità, che devono informare la pena.

Le diverse tipologie di pene perpetue⁴⁴, le quali presumono *a priori* l’incorreggibilità del reo e sono, per ciò, irremissibili, risultano inevitabilmente ineguali per le differenti età dei condannati ai quali vengono applicate, con una maggiore afflittività rispetto al condannato di giovane età rispetto ad altro di età più avanzata⁴⁵. L’afflittività del momento esecutivo verrà ad essere

⁴³ I. KANT, *Fondazione della metafisica dei costumi*, Laterza, 1997. Prima ancora, il principio illuministico poteva trovarsi nel pensiero di Locke, che formulava l’idea di persona quale fine e Stato come strumento, fondamento del paradigma contrattualistico dello Stato di diritto.

⁴⁴ Cfr. ASCHIERI A., *Ergastolo*, cit.: nel 1786 il Granduca Pietro Leopoldo di Toscana aboliva la pena di morte, sostituita dalla pena perpetua; altre forme di pene perpetue comparivano altresì nel codice francese, art. 7 su lavori forzati e deportazione (1810); codice belga, art. 7 su lavori forzati e detenzione (1867); codice germanico, par. 14 sulla reclusione (1871); codice spagnolo, art. 26 su catena perpetua, reclusione perpetua e relegazione perpetua (1870).

⁴⁵ Può vedersi in proposito L. FERRAJOLI, *Ergastolo e diritti fondamentali*, in *Dei delitti e delle pene*, 2, 1992, pp. 79-87, che nell’occasione rimanda al pensiero dei penalisti della scuola classica; nonché A. PUGIOTTO, *Una quaestio sulla pena dell’ergastolo*, cit., p. 14. Quest’ultimo, predisponendo una controargomentazione per l’ipotizzabile replica, si premura di sottolineare come non valga a rendere meno vera la denunciata incompatibilità con il principio di uguaglianza la circostanza per cui qualsiasi pena, indipendentemente dall’età del condannato potrebbe dar luogo a differenze di questo genere. Invero, quando la pena corrisponde ad una misura predeterminata nel tempo (come accade per tutte le pene, eccettuato l’ergastolo), il massimo edittale per la tassa previsto funge da limite invalicabile di sofferenza inflitta per tutti ed in maniera eguale.

determinata non dalla concreta gravità del fatto commesso, bensì dalla imprevedibile durata della vita del condannato.

Ma il profilo di contrasto con il principio di uguaglianza, nella sua veste sostanziale, viene in rilievo con ancor maggiore decisione rispetto alla fissità ed all'automatismo che con la previsione di cui all'articolo 22 c.p. entrano in gioco. Invero, la comminatoria di pena fissa sottrae al giudice la possibilità di graduare la risposta sanzionatoria sulla base delle circostanze di fatto che, di volta in volta, rendono quest'ultimo meritevole di un trattamento più o meno severo, a seconda della maggiore o minore gravità dello stesso e della pericolosità sociale del suo autore.

Contravvenendo al principio di giurisdizionalità delle pene, l'ergastolo manca dell'equità che dovrebbe contraddistinguere il giudizio penale e che si esplica, di regola, nell'individuazione e nella comprensione degli specifici connotati del singolo fatto di reato. La previsione legale astratta e predeterminata del fatto tipico delittuoso punito con l'ergastolo svuota la giurisdizione di uno dei suoi momenti fondamentali, impedendo al giudice di riconoscere, tramite lo spostamento tra un minimo ed un massimo edittale, la differente riprovevolezza del singolare ed irripetibile fatto concreto⁴⁶.

Vanificata l'anzidetta dimensione essenziale del potere giurisdizionale, volta ad adeguare il trattamento sanzionatorio a quelle che, di volta in volta, si pongono quali specifiche necessità rispetto alla funzione cui la pena è preordinata, a risultare vulnerato è altresì il principio di colpevolezza. La personalità della responsabilità penale, come sancita dall'articolo 27, primo

⁴⁶ Cfr. L. FERRAJOLI, *Ergastolo e diritti fondamentali*, cit., pp. 79 e ss.

comma, della Costituzione collide, infatti, con l'impossibilità di procedere a commisurazione della pena sulla base di una valutazione individualizzata⁴⁷.

Ciò che, in ultima istanza, ne risulta è una risposta sanzionatoria stridente con il canone di proporzionalità della pena⁴⁸, sebbene non manchi, tuttavia, chi parrebbe all'opposto sostenere l'idea che non sia necessariamente sproporzionata la risposta sanzionatoria rappresentata dalla pena perpetua, rispetto a «fattispecie fortemente selettive, che selezionano fatti equiparabili al massimo livello di disvalore»⁴⁹.

Come si avrà modo di approfondire ulteriormente nel prosieguo del lavoro⁵⁰, nella recente giurisprudenza costituzionale si è avuto modo di assistere al consolidarsi del suddetto canone ermeneutico quale strumento essenziale del vaglio di legittimità costituzionale. Dando conferma della necessaria e strettissima interconnessione tra tutti i summenzionati principi in materia di sanzione penale, la Consulta sancisce la necessità della proporzionalità della pena tendente alla rieducazione e così "suggella l'inestricabile dinamica che lega tutto in termini di individualizzazione"⁵¹. Del resto, la proporzione, che deve consistere nell'adeguamento della risposta punitiva al caso concreto, è, a giudizio della Corte, essenziale a rendere

⁴⁷ Cfr. A. PUGIOTTO, *Una quaestio sulla pena dell'ergastolo*, cit., p. 14.

⁴⁸ Cfr. L. FERRAJOLI, *Ergastolo e diritti fondamentali*, cit., pp. 79 e ss.

⁴⁹ Così può leggersi in D. PULITANÒ, *La misura delle pene, fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali*, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2017.

⁵⁰ Vd. *infra*, cap. II.

⁵¹ D. GALLIANI, *Dalla polifunzionalità alla proporzionalità. La Corte costituzionale e gli scopi della pena*, cit., p. 17, ove l'Autore così fa riferimento alla recente sentenza della Corte, n. 94 del 2023, a proposito della illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza della lieve entità del fatto rispetto alla recidiva reiterata, divieto che conduceva alla indefettibilità della pena perpetua.

effettivamente personale la responsabilità penale, solo così potendosi aspirare a conseguire il fine rieducativo⁵². Ne consegue che le pene fisse, essendo intrinsecamente ostative alla commisurazione della risposta sanzionatoria alle esigenze del caso concreto, non paiono in armonia con il volto costituzionale del sistema penale⁵³.

2. (segue) ... e con i principi sovranazionali.

Come emerso, lo statuto della pena delineato dalla nostra Costituzione dà vita ad un sistema di tutele articolato e sofisticato, pacificamente ineguagliato da quello predisposto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella quale non si rinviene, anzitutto, alcun referente teleologico testualmente vincolante per il fine della pena.

Le ragioni a fondamento della scelta di uno *standard* che può definirsi minimo di tutela offerto dalla CEDU sono da rinvenirsi, com'è intuibile, nella necessità che questo possa essere rappresentativo e ricomprensivo di un

⁵² Il riferimento è a quanto sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 50 del 1980. Così si esprimeva la Consulta, giudicando sulla questione di legittimità costituzionale sollevata con plurime ordinanze di rimessione, relativa alla pena fissa di 800.000 lire, oltre a quindici giorni di arresto, comminata per gli autotrasportatori che circolavano con carichi eccedenti di oltre trenta quintali il limite consentito.

⁵³ Cfr. A. MANNA, *Sull'illegittimità delle pene accessorie fisse. L'art. 2641 del codice civile*, in *Giur. Cost.*, 1980, pp. 910 e ss., in cui necessariamente vengono svolte considerazioni generali sulle pene principali fisse, oltre che sull'oggetto specifico dell'indagine, concentrandosi in particolar modo sul contrasto tra le stesse e gli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

numero cospicuo di Stati sovrani, tutti dotati di proprie differenti tradizioni giuridiche e basi valoriali, senza che ciò possa, ovviamente, interferire con norme nazionali eventualmente più garantiste⁵⁴.

In particolare, tra i membri del Consiglio d'Europa, sono la maggior parte degli ordinamenti giuridici quelli che ospitano la possibilità di condanna al carcere a vita. Per lo più, nondimeno, prevedono meccanismi perché su tale decisione possa tornarsi decorsi determinati periodi di tempo, sancendo eventualmente la fine della pena *sine die*, che diviene, così, "riducibile", nella terminologia utilizzata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo⁵⁵.

⁵⁴ Principio sancito dall'articolo 53 della Convenzione.

⁵⁵ Sul tema, centrale rispetto all'intera trattazione, ci si concentrerà nel capitolo II, al quale si rimanda per il relativo approfondimento. Ad ogni modo, può qui anticiparsi qualche dato in proposito, come riportati in E. DOLCINI, *Fine pena: 31/12/9999. Il punto sulla questione ergastolo*, in *Sistema penale*, 2021, p. 15: il minimo di pena che è necessario espiare prima di poter aspirare a vedersi "ridotta" la pena è ampiamente variabile da un Paese all'altro, rinvenendosi un minimo di dodici anni in Danimarca, Finlandia, Svezia e Cipro. Sono solo tre gli Stati in cui si richiede un limite che supera i ventisei anni richiesti dal nostro ordinamento: l'Estonia richiede siano decorsi almeno trent'anni; mentre Francia ed Ungheria fissano, per talune gravi tipologie di reato, il minimo di pena, rispettivamente, in trenta e quarant'anni. Nessun meccanismo di revisione giurisdizionale della pena perpetua è previsto, invece, in Islanda, Lituania, Malta, Paesi Bassi e Ucraina, ove la possibilità di essere rimesso in libertà per il condannato al carcere a vita è rimessa esclusivamente al potere di grazia che, a seconda dei casi, è di natura ministeriale, presidenziale o reale. Infine, disconoscono pene perpetue Portogallo, Norvegia (ove, tuttavia, è previsto un meccanismo che consente la privazione della libertà personale oltre il termine dei ventuno anni stabiliti come massimo di pena detentiva per i casi in cui il giudice ritenga la pericolosità sociale del condannato ancora elevata), Serbia, Montenegro, Croazia, Bosnia-Erzegovina, San Marino e Andorra; in questi ultimi Stati la massima sanzione

Ad ogni modo, la pena perpetua, perché risulti convenzionalmente legittima, deve rispondere a criteri meno stringenti rispetto a quanto richiesto perché se ne possa sancire la legittimità costituzionale. E proprio su questa fondamentale differenza ha potuto prender forma la copiosa elaborazione giurisprudenziale che, in tempi relativamente recenti, ha vagliato la compatibilità tra reclusione *sine die* e principi cardine dell'ordinamento giuridico europeo per la salvaguardia dei diritti umani.

2.1. Articolo 3 CEDU.

Rinviando ad una più dettagliata ed approfondita analisi della richiamata giurisprudenza europea⁵⁶, ci si vuole in questa sede concentrare su quello che è il parametro convenzionale cui viene principalmente ricondotta la questione della compatibilità tra pena perpetua e CEDU⁵⁷.

Ad esser chiamato in causa è, necessariamente, l'articolo 3, che sancisce il divieto di sottoposizione a tortura e a pene o trattamenti inumani o degradanti. Nell'interpretazione che i giudici di Strasburgo ne danno, la

penale comminabile ha una durata che va dai venti (Portogallo) ai quarantacinque anni (Bosnia-Erzegovina).

⁵⁶ Vd. *infra*, cap. II.

⁵⁷ Cfr. E. DOLCINI, *Fine pena: 31/12/9999. Il punto sulla questione ergastolo*, cit.; P. BERNARDONI, *Ancora in tema di ergastolo e art. 3 CEDU: la Corte di Strasburgo pone un limite al margine di apprezzamento degli Stati?*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2016; A. PUGIOTTO, *Una quaestio sulla pena dell'ergastolo*, cit., p. 11; F. VIGANÒ, *Ergastolo senza speranza di liberazione condizionale e art. 3 CEDU: (poche) luci e (molte) ombre in due recenti sentenze della Corte di Strasburgo*, in *AIC*, 2012.

norma detta i criteri cui deve adeguarsi la pena, perché possa ritenersi legittimamente comminata, inflitta ed eseguita. Distinguendo tra forme di trattamento punitivo connotate da decrescente gravità, l'articolo 3 appresta una protezione assoluta da un duplice punto di vista: per un verso, infatti, il divieto ivi contenuto è insuscettibile di deroga alcuna, non potendo soccombere neanche in caso di guerra o pericolo pubblico per la nazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 15 CEDU; per altro verso, nemmeno esigenze nascenti dalla lotta al terrorismo od alla criminalità organizzata, che rendono necessaria una pronta ed efficace tutela della collettività, hanno il potere di consentire deroghe al sancito divieto⁵⁸.

Si tratta della norma convenzionale di riferimento per la tutela psicofisica dell'individuo, da cui derivano, oltre ad obblighi negativi – ossia di astensione da condotte che integrano quanto forma oggetto di divieto – altresì obblighi positivi, nella misura in cui ciascuno Stato è tenuto ad intervenire accordando una efficace protezione al singolo nei confronti di tortura e pene o trattamenti inumani o degradanti. E ciò, tanto nel caso in cui il soggetto sia vittima di condotte siffatte perpetrate da privati, quanto nel caso in cui tali condotte siano poste in essere dalle autorità statali preposte al controllo sul soggetto che si trovi in stato di custodia di qualunque natura.

Ma venendo al contenuto delle condotte vietate, anzitutto, è necessario specificare che, perché il disposto dell'articolo 3 ne risulti violato, queste devono raggiungere un certo grado di lesività rispetto al bene giuridico

⁵⁸ Cfr. A. COLELLA, *La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU)*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2011, pp. 221-222.

dell'integrità fisica tutelato⁵⁹. Tale soglia minima di gravità necessita di essere individuata caso per caso, guardando alle circostanze oggettive del fatto (quali, ad esempio, la durata della condotta e la sua oggettiva gravità) ed alle qualità soggettive di colui che ne è stato vittima (età, sesso, condizioni psicologiche e così via).

In particolare, la norma convenzionale bandisce, anzitutto, ogni tipo di tortura. A tale concetto è riconducibile qualsiasi atto volto ad infliggere acute sofferenze, fisiche o psichiche ad un soggetto con la specifica finalità di restituirgli una certa misura del male commesso, estorcergli informazioni od ammissioni di responsabilità, intimidirlo od esercitare nei suoi confronti una pressione volta a raggiungere un qualche scopo. Si caratterizza, invece, per un minor grado di afflittività il trattamento inumano, che può ravvisarsi ove siano cagionate sofferenze di una certa gravità – comunque inferiore a quella che connota la tortura – di tipo fisico o psicologica, anche non necessariamente inferte in modo intenzionale dall'autore delle sofferenze medesime. Infine, la pena o trattamento degradante appare connotarsi per una sofferenza di natura prettamente emotiva, riconducibile, essenzialmente, all'umiliazione della vittima⁶⁰.

A tale elaborazione, per lo più dottrinale⁶¹, dei criteri per discernere l'una dall'altra condotta, nondimeno, deve affiancarsi la considerazione per

⁵⁹ Sul punto, si avrà modo di passare in rassegna ed approfondire le argomentazioni svolte dalla giurisprudenza europea, a proposito dell'interpretazione che di tale limite minimo si dà, *infra*, cap. II.

⁶⁰ Cfr. A. COLELLA, *La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU)*, cit., p. 224.

⁶¹ In proposito, può vedersi D.J. HARRIS – M. O' BOYLE – C. WARBRICK, *Law of the European Convention on Human Rights*, Oxford, 2009.

una giurisprudenza europea che di quegli stessi criteri fornisce un'interpretazione, anzitutto, tendenziale. Ciò per diverse ragioni, tra le quali, prima fra tutte, la circostanza per cui nella pratica si dimostra alquanto difficile tracciare l'incerto confine tra ciò che induce a classificare un trattamento come inumano e ciò che può invece definirsi degradante. Tant'è che, spesse volte, la Corte si ritrova a riferirsi a determinate condotte tramite l'endiadi "trattamenti inumani e degradanti". Altrettanto problematica si rivela la prassi classificatoria in merito alle condotte di tortura, rispetto alle quali – seppur connotate dalla necessaria rilevante gravità oggettiva – è mancante l'aspetto soggettivo dello scopo specifico perseguito dall'autore delle stesse. Altre volte, i giudici di Strasburgo, evitando di operare alcuna distinzione, si limitano ad accertare genericamente la violazione dell'articolo 3 CEDU. Infine, non può trascurarsi l'aspetto evolutivo e, pertanto, mutevole dei concetti cui la norma convenzionale rimanda, i quali necessariamente sono influenzati dal comune sentire del momento storico in cui se ne richiede l'applicazione.

Tutto ciò premesso – e senza troppo voler anticipare di ciò che più approfonditamente potrà esser trattato in sede di analisi della relativa produzione giurisprudenziale⁶² – l'articolo 3 CEDU, che vieta, come si è detto, tortura e trattamenti inumani e degradanti, oppone altresì il divieto specifico di sottoposizione dell'individuo a pene che a tortura e trattamenti suddetti risultano assimilabili. Le modalità esecutive in cui la sanzione penale viene a declinarsi, che si tratti della natura o durata della pena inflitta o delle condizioni nelle quali viene eseguita, nella recente giurisprudenza europea

⁶² Vd. *infra*, cap. II.

hanno dato adito a pronunce con cui si è ravvisata la violazione del divieto in commento⁶³.

Com'è ormai noto, con riferimento alla possibilità di legittima convivenza tra pena perpetua e divieto di pene inumane o degradanti, la Corte di Strasburgo ritiene di per sé non incompatibili la norma convenzionale *de qua* e la previsione di pene di durata indefinita, purché tale indeterminatezza non si traduca in perpetuità connotata da insuperabile assolutezza.

Si avrà modo di tornare diffusamente sul punto, che costituisce il cuore della trattazione⁶⁴, ma si vuole qui anticipare in estrema sintesi ciò che, a livello europeo, si richiede perché possa escludersi una incompatibilità tra ergastolo e divieto di trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell'articolo 3 CEDU.

La condizione perché ciò avvenga è triplice: deve sussistere, anzitutto, la necessaria proporzione tra pena perpetua e reato commesso. In secondo luogo, la sua esecuzione non può protrarsi fino al punto in cui risulti esaurita la funzione che poteva inizialmente giustificare l'inflizione, guardando agli

⁶³ Come riportato in A. COLELLA, *La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU)*, cit., pp. 236 e ss., il contrasto con l'articolo 3 può derivare dalle condizioni in cui ha luogo la detenzione, così come dai particolari regimi carcerari a cui il detenuto è sottoposto, oltre che dalla durata della pena. Si tornerà sul punto *infra*, par. 3, ma può qui accennarsi come, rispetto alle condizioni detentive, sia comunque necessario che, perché sia riconosciuta la violazione di detta norma, la sofferenza denunciata dal ricorrente sia tale da eccedere la quantità di afflizione che, per sua natura, è connaturata a qualsiasi forma di privazione della libertà personale.

⁶⁴ Vd. *infra*, cap. II.

scopi legittimamente ascrivibili alla pena medesima⁶⁵. Infine, è imprescindibile che sussista per il condannato la possibilità, *de facto* e *de iure*, di apporre un termine alla pena *sine die*.

2.2. Articolo 7 CEDU.

Il summenzionato ultimo criterio essenziale per la positiva valutazione circa la legittimità della pena perpetua, a ben vedere, consente di fissare, in un certo senso, un minimo edittale di pena anche per il condannato all'ergastolo, stabilito nel nostro ordinamento in ventisei anni di reclusione, ai sensi dell'articolo 176 c.p. Solo una volta decorso tale periodo di tempo, infatti, il condannato a pena perpetua può aspirare ad essere ammesso al meccanismo che, nelle forme della liberazione condizionale, consente quella riducibilità *de iure* e *de facto*⁶⁶ richiesta dalla Corte Edu.

Nondimeno, come hanno avuto l'occasione di constatare i giudici di Strasburgo⁶⁷, vi sono altri aspetti in relazione ai quali paiono profilarsi dubbi

⁶⁵ Tali scopi, nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo che si analizzerà *infra*, cap. II, sono riconducibili alle funzioni di retribuzione, prevenzione generale, difesa sociale e risocializzazione del reo.

⁶⁶ Sul punto si avrà modo di soffermarsi nel capitolo seguente, nell'intenzione ultima di riflettere sull'effettività di tale istituto, *de facto*, perché possa eventualmente ripensarsene la disciplina, *de iure*.

⁶⁷ Se ne dirà *infra*, cap. II, in seno all'analisi della produzione giurisprudenziale europea, ma può qui già anticiparsi il riferimento a Grande Camera, *Kafkaris* c. Cipro, 12 febbraio 2008, parr. 145 e ss.

di legittimità. L'assenza di previsione di un massimo di pena edittale – diverso dalla imponderabile aspettativa di vita del condannato – nella sua indeterminatezza, parrebbe stridere con il principio di stretta legalità, quello del *nulla poena sine lege*, che nell'ordinamento europeo viene sancito dall'articolo 7 CEDU⁶⁸.

Il principio compendiato nella richiamata norma convenzionale assolve pacificamente ad una funzione che è quantomeno duplice⁶⁹. Anzitutto, il canone richiamato offre la garanzia di una ragionevole prevedibilità delle conseguenze cui si espone il trasgressore del precetto penale, così consentendogli di effettuare “libere scelte d'azione”⁷⁰, nonché, ove già sia instaurato a suo carico un procedimento penale, la possibilità di formulare ragionevoli ipotesi sanzionatorie e sulla base di queste le più efficaci strategie difensive.

Com'è noto, però, esso svolge pure la fondamentale funzione di roccaforte dell'individuo contro possibili abusi da parte del potere

⁶⁸ È un profilo di censura che può ritrovarsi in A. PUGIOTTO, *Una quaestio sulla pena dell'ergastolo*, cit., p. 23, ove l'autore, richiamando il *leading case* Grande Camera, *Kafkaris c. Cipro*, 12 febbraio 2008, parr. 145 e ss., prospetta la violazione dell'articolo 117, comma 1, Cost., «nella parte in cui obbliga il legislatore statale a rispettare (anche) gli obblighi internazionali pattizi. Qui entra in gioco, quale norma interposta integrativa del parametro costituzionale [...], l'art. 7 CEDU la cui violazione, sotto il profilo del *nulla poena sine lege*, è stata già ravvisata dalla Corte EDU riguardo al regime dell'ergastolo, quando la fase della sua esecuzione condiziona a tal punto la commisurazione giurisdizionale della pena da non renderne prevedibile la durata e le modalità di esecuzione».

⁶⁹ Si consenta il rimando, sul punto, a G. FILOCAMO, *Modifiche alla normativa penitenziaria e regime detentivo dei condannati per reati ostativi: nota a margine di un'interessante sentenza della Cassazione*, in *Sistema penale*, 2025.

⁷⁰ Si tratta di un principio sancito anche da Corte cost., sentenza n. 364 del 1988.

legislativo⁷¹. Allora, l'apposizione di un limite, prefissato e quindi preventivabile dall'autore del fatto di reato, all'esplicarsi del potere punitivo dello Stato diviene imprescindibile requisito per il legittimo esercizio dello stesso nel contesto del garantismo liberale, come già si è detto⁷², qui rinvenendosi il fondamento del concetto di stato di diritto.

Se, però, la commisurazione giurisdizionale della pena è rimessa all'andamento della fase di esecuzione della medesima, dovendosi accertare il sicuro ravvedimento del condannato perché possa essergli concessa la liberazione condizionale, la durata massima non può che rimanere del tutto imprevedibile. Pertanto, mentre in ogni altra ipotesi quest'ultima è rigorosamente predeterminata, nel caso di condanna all'ergastolo la durata massima della pena finisce per dipendere non dalla oggettiva gravità del fatto di reato e dalla responsabilità personale del condannato, «ma esclusivamente dal grado di rieducazione del reo, avvalorato da un giudice che esercita la propria discrezionalità secondo schemi estranei ad una logica di stretta legalità penale»⁷³.

⁷¹ La Corte Suprema statunitense, a qualche anno dalla proclamazione del divieto di “*ex post facto laws*” nella Costituzione federale già menzionato, in una sua celebre decisione del 1798 si concentrava su tale profilo del principio di legalità, scrivendo che lo stesso può ricondursi alla consapevolezza dei padri costituenti circa la tendenza del Parlamento della Gran Bretagna a rivendicare e servirsi del potere di stabilire, per coloro che avessero già commesso determinati gravi illeciti, pene ben più severe o addirittura non previste al momento del fatto.

⁷² Vd. *supra*, par. 1.2.

⁷³ A. PUGIOTTO, *Una quaestio sulla pena dell'ergastolo*, cit., p. 23.

3. Ordinamento penitenziario ed organizzazione penitenziaria.

3.1. Disciplina esecutiva dell'ergastolo dal Codice Zanardelli al Codice Rocco.

Con riferimento alla disciplina che regolava l'esecuzione della pena perpetua al tempo della sua prima introduzione nel sistema sanzionatorio penale postunitario, quale forma più grave di risposta all'illecito, deve guardarsi, anzitutto, all'articolo 11 del Codice del 1889⁷⁴. Per il condannato all'ergastolo si prescriveva un iniziale periodo di segregazione cellulare continua, per un tempo pari a sette anni, durante i quali lo stesso doveva obbligatoriamente lavorare. Dopo tale prima fase, l'isolamento veniva limitato alle sole ore notturne. Veniva ammesso al lavoro insieme agli altri condannati, seppure con l'obbligo del silenzio.

La pena perpetua doveva essere eseguita negli appositi stabilimenti, denominati, per l'appunto, "ergastoli". L'articolo 1 del Regolamento carcerario del 1891 – con il quale venivano dettate anche talune particolari regole per i condannati all'ergastolo, destinate ad affiancarsi al regime generale di detenzione – operava una distinzione tra stabilimenti carcerari, annoverandovi stabilimenti di prigionia preventiva, stabilimenti di pena ordinari e stabilimenti di pena speciali e collocando gli ergastoli tra quelli ordinari (articolo 3).

⁷⁴ Sul tema, si vedano DELLA BELLA A., *Art. 22 – Ergastolo*, in Dolcini E. – Gatta G.L. (a cura di), *Codice penale commentato*, Wolters Kluwer, 2025; MEREU I., *Note sulle origini della pena dell'ergastolo*, cit.; FIORELLI P., (Voce) *Ergastolo*, in *Enciclopedia del diritto*, XV, Giuffrè, 1966.

Non appena il condannato giungeva nello stabilimento cui era stato destinato, veniva sottoposto a visita medica ed altre pratiche volte a garantire un determinato *standard* di igiene. Gli venivano assegnati i capi di vestiario, che ergano uguali per tutti i detenuti⁷⁵.

Solo una volta terminato il periodo di segregazione cellulare continua, gli ergastolani potevano unirsi al passeggio in comune, durante il quale, comunque, dovevano osservare rigoroso silenzio e mantenere le prescritte distanze. Durante il periodo di segregazione continua, potevano avere un colloquio l'anno, a fronte del colloquio concesso ogni sei mesi al condannato che già aveva scontato i primi sette anni e si trovava in regime di segregazione solo notturna. Il prezzo del lavoro svolto durante la detenzione veniva diviso in decimi, dei quali solo tre parti venivano loro attribuite, a titolo di gratificazione. All'ergastolano era concesso scrivere una lettera ogni quattro mesi.

Una volta tradottosi il regime iniziale dell'ergastolano in segregazione solo notturna, lo stesso veniva assegnato ad una delle tre classi in cui i detenuti erano divisi, tra classi di prova, ordinaria e di merito. Nella prima, il condannato doveva rimanere per un minimo di otto anni, fatta eccezione per il recidivo, che vi sarebbe rimasto per il doppio del tempo. Il passaggio alla classe di merito era fondamentale, poiché solo allora, e a condizione che il condannato avesse già scontato almeno venti anni di pena, era concesso esser proposti per il provvedimento di grazia. Unica eccezione a tale ultima regola, per l'ipotesi in cui il condannato medesimo avesse compiuto azioni

⁷⁵ Cfr. R. PEROTTI, *L'ergastolo è ancora una pena perpetua?*, in *ADIR – L'altro diritto*, 2006.

particolarmente coraggiose o prestato servizi degni di lode: in questo caso, sarebbe venuto meno il requisito minimo di pena scontata.

Quanto agli effetti penali della condanna (artt. 31 e ss. Codice Zanardelli), questa comportava per gli ergastolani la pubblicazione speciale della relativa sentenza, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'interdizione legale, la perdita della patria potestà, la perdita dell'autorità maritale e della capacità di testare, nonché la nullità del testamento datato anteriormente alla condanna.

Come già si è avuto modo di accennare, con la promulgazione del Codice penale del 1930 il governo fascista ripristinava la pena di morte per i più gravi delitti contro la personalità dello Stato e la vita dei cittadini. Conseguentemente, si determinava un naturale affievolimento delle esigenze retributive e general-preventive cui, fino a quel momento, aveva dovuto rispondere la pena perpetua. Tra le modifiche più significative si annoverava la soppressione della modalità esecutiva dell'ergastolo in regime di isolamento diurno⁷⁶, nonché la possibilità per l'ergastolano che già avesse scontato almeno tre anni di pena di essere ammesso al lavoro all'aperto.

Il nuovo Regolamento carcerario del 1931, in linea con la generale mitigazione della severità esecutiva della pena perpetua, disponeva taluni miglioramenti nelle modalità di svolgimento della detenzione negli ergastoli, che rimanevano stabilimenti di pena ordinari specificamente destinati ai condannati al carcere a vita⁷⁷. Per l'ergastolano eventualmente sottoposto ad isolamento continuo venivano assicurate visite frequenti da parte del direttore,

⁷⁶ Vd. *supra*, par. 1.1.

⁷⁷ Può vedersi, ancora, R. PEROTTI, *L'ergastolo è ancora una pena perpetua?*, cit.

del medico e del cappellano. Se questi, poi, era affetto da infermità psichica – e non si versava in ipotesi di applicabilità degli articoli 148 del Codice penale né 106 del Regolamento⁷⁸ –, l'isolamento poteva essere sospeso su ordine della Direzione generale degli stabilimenti di prevenzione o poteva, eventualmente, anche essere escluso o ridotto tramite la concessione della grazia.

Quanto a quest'ultimo istituto, l'articolo 201 del Regolamento disponeva che il condannato all'ergastolo poteva essere proposto per la concessione del relativo provvedimento quando, “per la condotta tenuta e per le prove date di attaccamento al lavoro”, poteva essere giudicato “meritevole di particolare attenzione”.

3.2. I principi di individualizzazione e progressione trattamentale nella legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario.

Tra le tappe del percorso che ha condotto all'instaurarsi dell'attuale sistema esecutivo della pena detentiva, fondamentale si rivelava la proposta del guardasigilli Gonella del 1960. Veniva così presentato un primo disegno di legge sull'ordinamento penitenziario⁷⁹, volto ad adeguare il sistema carcerario

⁷⁸ Si trattava delle ipotesi di differimento pena per infermità psichica sopravvenuta, prima o durante l'esecuzione della pena detentiva, nelle quali il giudice poteva differire, appunto, o sospendere l'esecuzione della pena stessa, disponendo il ricovero del condannato presso un manicomio giudiziario o una casa di cura e custodia.

⁷⁹ Le prime iniziative in tal senso significative prendevano vita a seguito della introduzione della Carta costituzionale, che, con il principio del finalismo rieducativo cui le pene dovevano

italiano ai principi enucleati dagli Standard minimi delle Nazioni Unite sul trattamento dei detenuti del 1955⁸⁰, sulla base dei quali, per la prima volta, si introduceva il criterio dell'individualizzazione del trattamento rieducativo basato sull'osservazione scientifica della personalità del detenuto⁸¹.

Nonostante l'esito infausto cui è poi andato incontro il disegno di legge del 1960, le basi per le successive elaborazioni di progetti legislativi aventi il medesimo contenuto erano state gettate ed il terreno era fertile per l'adozione di un nuovo regolamento penitenziario⁸².

Quando, dopo diversi tentativi, con legge n. 354 del 1975 viene istituito l'ordinamento penitenziario (d'ora in avanti, anche "ord. penit."), il volto

imprescindibilmente essere preordinate, rendeva necessario un ripensamento del sistema dell'esecuzione penitenziaria.

⁸⁰ Si trattava delle "Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners", adottate, appunto, nel 1955 dall'ONU, in occasione del primo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e sul trattamento dei detenuti, che svolsero un ruolo di primaria importanza quale fonte di ispirazione per la promulgazione di norme poi adottate dagli Stati membri per l'esecuzione penitenziaria e la gestione dei detenuti. Nel 2015, l'Assemblea generale ne approvava la revisione, all'esito della constatazione dell'evoluzione della legislazione internazionale in materia e approvava il testo poi diffuso come "The Nelson Mandela Rules".

⁸¹ Cfr. A. MENGHINI, *Carcere e Costituzione. Garanzie, principio rieducativo e tutela dei diritti dei detenuti*, cit., pp. 285 e ss., in cui l'autrice si sofferma sul trattamento penitenziario individualizzato quale migliore strumento, nella fase esecutiva, per la piena realizzazione della finalità rieducativa della pena; EA, *La rieducazione nella fase esecutiva: percorsi giurisprudenziali e realtà carceraria*, cit.

⁸² Sulle tortuose vicende legislative che hanno portato alla promulgazione della legge sull'ordinamento penitenziario del 1975, può vedersi G. DI GENNARO, *La gestazione della riforma penitenziaria*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2005.

costituzionale del sistema dell'esecuzione penale⁸³, com'è noto, prende per la prima volta concretamente forma e l'individuo ne diviene ad ogni effetto il fulcro⁸⁴. Mediante il principio di individualizzazione del trattamento penitenziario, espressamente sancito dall'articolo 1 ord. penit., si predispone lo strumento tecnico-giuridico che consente di realizzare la finalità cui la pena detentiva, come le altre, dev'essere preordinata, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione⁸⁵.

L'amministrazione penitenziaria deve garantire la modulazione del trattamento offerto durante il periodo di privazione della libertà personale in funzione delle soggettive peculiarità del condannato, essendo intrinsecamente incompatibile il raggiungimento dello scopo rieducativo dello stesso con un modello trattamentale standardizzato. Tale approccio personalizzato non può che basarsi su una continua ed accurata osservazione scientifica della

⁸³ In proposito, si veda F. PALAZZO, *La rieducazione: un bilancio sommario*, in E. Mattevi-A. Menghini (a cura di), *La rieducazione oggi dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale*, 2022, Università degli Studi di Trento, in cui l'autore fa riferimento alla legge sull'ordinamento penitenziario come l'«unica vera grande riforma di attuazione costituzionale dell'era repubblicana».

⁸⁴ Cfr. A. DELLA BELLA, *Esecuzione della pena: una perenne riforma, non solo legislativa*, in *Diritto costituzionale*, 2, 2025, pp. 119 e ss.

⁸⁵ Sul principio di individualizzazione, può vedersi M. VENTUROLI, *Modelli di individualizzazione della pena*, Giappichelli, 2020.

personalità in evoluzione del detenuto, con valutazioni periodiche volte a prendere atto delle esigenze mutevoli del singolo⁸⁶.

A tal fine, gli articoli 13 e seguenti ord. penit. disciplinano le modalità di elaborazione e svolgimento del programma trattamentale individualizzato. Quest'ultimo fondamentale strumento consente – mediante una valutazione complessiva operata dalle *équipe* trattamentali di esperti, circa elementi quali il profilo psicologico, il rapporto con l'agire criminale nella vita del condannato, il contesto socio-familiare di provenienza, nonché le prospettive di eventuale sua risocializzazione – di predisporre il percorso rieducativo più adatto allo specifico caso concreto.

Tale obiettivo di individualizzazione, peraltro, non si esaurisce nella mera diversificazione del regime detentivo, ma finisce necessariamente per permeare ogni aspetto del trattamento medesimo, dovendo determinare l'assegnazione al reparto od istituto idoneo, la scelta relativa allo svolgimento di attività lavorative, culturali, educative e relazionali, secondo la maggiore o minore potenzialità rieducativa rispetto al soggetto⁸⁷.

Solo la garanzia di modalità esecutive che tengano conto di tali fondamentali specificità riempie di contenuto i principi garantistico-liberali in materia di sanzione penale⁸⁸, altrimenti finendo per prevalere le istanze di mera retribuzione, deterrenza e neutralizzazione. Il finalismo rieducativo

⁸⁶ Cfr. F. DELLA CASA – G. GIOSTRA, *Manuale di diritto penitenziario*, Giappichelli, 2023, pp. 19 e ss.

⁸⁷ Cfr. *Ibidem*.

⁸⁸ Sulla promulgazione della legge sull'ordinamento penitenziario quale vera e propria "svolta ideologica", si veda V. GREVI-F. DELLA CASA-G. GIOSTRA, *Art. 1*, in F. Della Casa-G. Giostra (a cura di), *Ordinamento penitenziario commentato*, Cedam, 2019, p. 3.

prescritto dalla Carta costituzionale, deve, infatti, fungere sempre da criterio ermeneutico essenziale per la concreta attuazione del trattamento penitenziario, così orientando l'agire dell'amministrazione penitenziaria verso finalità rispettose della dignità e degli ulteriori principi cui deve informarsi la pena legittima⁸⁹.

3.2.1. In particolare, la disciplina della pena perpetua nel rinnovato quadro di principi in materia penitenziaria.

L'esecuzione della pena perpetua, nel contesto della nuova legge sull'ordinamento penitenziario, è soggetta ad una disciplina che è frutto⁹⁰, a ben vedere, di rilevanti modifiche introdotte negli anni, a partire dalla fondamentale legge n. 1634 del 1962. Si tratta del provvedimento legislativo con il quale, oltre all'abrogazione dei commi terzo e quarto dell'articolo 22 c.p.⁹¹, si modificava il secondo comma dell'articolo medesimo, prevedendo la possibilità per il condannato all'ergastolo di essere ammesso fin da subito al lavoro all'aperto. Ma, soprattutto, è in quest'occasione che il legislatore apre all'ergastolano l'istituto della liberazione condizionale, consentendogli di

⁸⁹ Cfr. G. PERRONE, *Osservazione e trattamento rieducativo: qual è la vera causa della recidiva?*, in *Giurisprudenza penale Web*, 2019, 3.

⁹⁰ Sul tema, si vedano DELLA BELLA A., *Art. 22 – Ergastolo*, in Dolcini E. – Gatta G.L. (a cura di), *Codice penale commentato*, Wolters Kluwer, 2025; MEREU I., *Note sulle origini della pena dell'ergastolo*, cit.; FIORELLI P., (Voce) *Ergastolo*, in *Enciclopedia del diritto*, XV, Giuffrè, 1966;

⁹¹ Si trattava delle disposizioni che prevedevano l'esecuzione dell'ergastolo in una colonia o in un possedimento d'oltremare. Cfr. R. PEROTTI, *L'ergastolo è ancora una pena perpetua?*, cit.

potervi essere ammesso dopo aver scontato almeno ventotto anni di pena (art. 176, terzo comma, c.p., successivamente modificato, portando il requisito di pena minima scontata a ventisei anni, con legge n. 663 del 1986, c.d. legge Gozzini⁹²).

Con l'avvento della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario, significativi cambiamenti sono stati apportati anche alla disciplina che regola le modalità esecutive dell'ergastolo. Anzitutto, vengono aboliti gli ergastoli, quali istituti di pena distinti e destinati ai solo condannati a pena perpetua, facendo sì che anche questi ultimi siano destinati a scontare la propria condanna nelle ordinarie case di reclusione (artt. 59 e 61 ord. penit.).

Quanto al pernottamento, l'articolo 6 ord. penit. dispone che i locali allo stesso destinati consistono in camere a uno o più posti. Per il condannato all'ergastolo, tuttavia, si prevede al quinto comma che, "fatta salva contraria prescrizione sanitaria e salvo che particolari situazioni dell'istituto non lo consentano", gli sia "preferibilmente consentito" il pernottamento in camere ad un posto solo, ove non sia lo stesso ergastolano a richiedere l'assegnazione a camere a più posti.

L'isolamento diurno resta una possibile modalità esecutiva, di aggiuntiva afflittività, destinata alle ipotesi di concorso fra più delitti puniti con l'ergastolo, nel qual caso avrà una durata collocabile tra sei mesi e tre anni; nonché alle ipotesi di concorso fra un delitto punito con l'ergastolo ed uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo

⁹² Per un approfondimento sulle modifiche apportate dalla legge Gozzini all'ordinamento penitenziario, può vedersi *passim* V. Grevi – P. Comucci (a cura di), *L'ordinamento penitenziario dopo la riforma (L. 10 ottobre 1986, n. 663)*, Cedam, 1988.

complessivo superiore a cinque anni, caso in cui l'isolamento diurno avrà durata ricompresa tra i due e i diciotto mesi. In ogni caso, il regime di isolamento diurno non esclude il condannato all'ergastolo dalla partecipazione all'attività lavorativa (art. 72, terzo comma, ord. penit.), rispetto alla quale, nel contesto del nuovo ordinamento penitenziario, viene particolarmente elogiato il carattere riabilitativo, non afflittivo e remunerativo⁹³.

Come si è accennato, la disciplina vigente che regola l'esecuzione della pena perpetua è il frutto del succedersi di modifiche normative intervenute fino a tempi molto recenti. Con Legge n. 663 del 1986, c.d. Legge Gozzini, il legislatore, mosso da una spinta progressista in materia di giustizia penale, modifica alcune disposizioni dell'ordinamento penitenziario: come anticipato, anzitutto, viene ridotto il minimo di pena espiata necessaria per l'accesso dell'ergastolano alla liberazione condizionale, da ventotto a ventisei anni; il condannato all'ergastolo viene ammesso all'esecuzione della pena in regime di semilibertà dopo aver scontato un minimo di venti anni di pena, grazie alla modifica del quinto comma dell'articolo 50 ord. penit.; viene inoltre concessa al condannato a pena perpetua la possibilità di vedersi riconosciuta la riduzione di pena prevista dall'istituto della liberazione anticipata *ex* articolo 54 ord. penit. – per ogni semestre di pena scontata dando prova di una piena partecipazione al percorso rieducativo – al fine di anticipare il momento in cui il condannato stesso potrà richiedere la liberazione condizionale disciplinata dall'articolo 176 c.p. La Legge Gozzini, inoltre, consente all'ergastolano la possibilità di richiedere permessi premio, ai sensi dell'articolo 30-*ter* ord. penit., dopo aver scontato dieci anni di pena detentiva (eventualmente ridotti

⁹³ Cfr. R. PEROTTI, *L'ergastolo è ancora una pena perpetua?*, cit.

di un quarto per il riconoscimento della liberazione anticipata), per un massimo di quarantacinque giorni per ogni anno.

Saldamente avviluppata alla disciplina della pena perpetua è quella relativa al regime di ostatività, istituito con l'introduzione dell'articolo 4-*bis* nell'ordinamento penitenziario, ad opera del D.L. n. 152 del 1991, e prontamente riformato con D.L. n. 306 del 1992. Rinviando alla sede in cui più diffusamente ci si dedicherà all'approfondimento del tema che, più di tutti, si caratterizza per la sua drammatica attualità⁹⁴, si anticipa qui solo il dato per cui occuparsi di ergastolo, nella pratica, significa oggi occuparsi, soprattutto, del c.d. ergastolo ostativo. Nell'anno 2024, sul totale di 1.890 condannati alla pena perpetua, sono 1.278 coloro che hanno riportato condanne per reati ricompresi nel catalogo di cui all'articolo 4-*bis* ord. penit. e che, conseguentemente, sottostanno al regime di preclusioni che ne deriva⁹⁵.

3.3. Ergastolo e criticità nell'organizzazione penitenziaria.

Come si è detto, la riforma istitutiva dell'ordinamento penitenziario è stata ispirata dall'ideale di carcere e detenzione quali elementi costitutivi dell'offerta al condannato di un'opportunità volta a porre le basi per il suo

⁹⁴ Vd. *infra*, par. 4, nel quale si fa rinvio al capitolo III, interamente dedicato al tema dell'ergastolo ostativo.

⁹⁵ I dati sono tratti da una ricognizione effettuata dal DAP – Ufficio del Capo del Dipartimento – Segreteria generale e del coordinamento interistituzionale – Sezione Statistica, nel mese di luglio dell'anno 2025, a seguito della richiesta formalmente indirizzatagli per finalità di ricerca.

virtuoso reinserimento sociale⁹⁶. L'obiettivo, evidentemente ambizioso, richiede, perché possa essere realizzato, la cooperazione di servizi attivamente coinvolti in nome anche di una solidarietà sociale finalizzata al raggiungimento di uno scopo ultimo che è di interesse comune: la positiva opera di risocializzazione del reo, che, anzitutto, solo per questa via può effettivamente riportare quest'ultimo al centro dell'intera disciplina penitenziaria, ma che è anche fondamentale strumento di abbattimento del tasso di recidiva⁹⁷.

Nondimeno, deve tenersi conto dell'apparato amministrativo ed organizzativo su cui tale impianto si fonda, con le sue caratteristiche e le sue criticità⁹⁸. La gestione delle carceri italiane, sotto il controllo centralizzato del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) del Ministero della giustizia, risente, infatti, da anni delle problematiche ormai cronicizzate e sistemiche riconducibili, essenzialmente, alle questioni del sovraffollamento, della inadeguatezza strutturale degli istituti, della carenza di personale (sia di

⁹⁶ Cfr. MENGHINI A., *La rieducazione nella fase esecutiva: percorsi giurisprudenziali e realtà carceraria*, cit., in cui l'autrice si sofferma sulla centralità del consenso nel percorso rieducativo del condannato, quale presupposto essenziale per la tutela della libera autodeterminazione del soggetto che si trovi in fase di esecuzione della pena.

⁹⁷ Cfr. M. VENTUROLI, *Natura e confini dell'individualizzazione della pena nel giudizio di cognizione*, in *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale*, Atti del Convegno, Università degli Studi di Trento, 2022, pp. 80 e ss.

⁹⁸ Cfr. E. DI SOMMA, *La riforma penitenziaria del 1975 e l'architettura organizzativa dell'amministrazione penitenziaria*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2005, pp. 2 e ss.

polizia penitenziaria che dell'area trattamentale), della disomogeneità nella distribuzione delle risorse e nelle prassi applicative tra istituti.

La sommatoria di tutti gli anzidetti profili di criticità nell'organizzazione penitenziaria determina, inevitabilmente, una gestione deteriore del trattamento del singolo, spesso appiattito e burocratizzato, a scapito del principio di individualizzazione trattamentale.

Intuibilmente, la drammaticità di condizioni di detenzione in cui finiscono per essere assenti o quasi gli istituti su cui si fonda il percorso rieducativo da svolgersi durante il periodo in cui il condannato è recluso viene amplificata per chi si trova a scontare una pena indeterminata nel tempo. L'afflittività della pena dell'ergastolo, a queste condizioni, si manifesta marcatamente, infatti, sia sotto un profilo quantitativo che qualitativo. Da un lato, la durata potenzialmente perpetua esprime una forma di retribuzione, come si è detto, dai tratti tipici dell'esemplarità, traducendosi in una pena che, pur formalmente suscettibile di consentire l'accesso ai benefici penitenziari, nella prassi tende a rappresentare una condanna a vita effettiva, connotata da un'elevata intensità sanzionatoria. Dall'altro lato, la qualità del trattamento, che dovrebbe rispecchiarsi nelle modalità esecutive della pena, risulta ulteriormente mortificata dal contesto in cui la stessa si svolge: le cronicizzate problematiche, cui sopra si è accennato, incidono profondamente sulle condizioni di vita dei detenuti – limitandone l'accesso a percorsi rieducativi e riducendo il trattamento penitenziario, in ultima analisi, a mera detenzione contenitiva e neutralizzante⁹⁹.

⁹⁹ Cfr. F. SIRACUSANO, *Punire e rieducare tra individualizzazione e differenziazione trattamentale: un difficile equilibrio da ricondurre entro i binari della legalità costituzionale*, in *Archivio penale*, 2021, pp. 10 e ss.

Tale combinazione tra durata indeterminata e condizioni materiali degradanti finisce per mettere in crisi i principi costituzionali di umanità della pena, finalità rieducativa della stessa (art. 27, comma 3, Cost.), proporzionalità ed uguaglianza, alimentando *a fortiori* il dibattito sempre più urgente sulla compatibilità tra ergastolo e principi fondamentali del moderno Stato di diritto.

Cionondimeno, viene da chiedersi se, anche ammesso che i principi che dovrebbero informare il trattamento penitenziario vengano effettivamente messi in pratica, guidando l'intera esecuzione della pena, avrebbero comunque senso rispetto ad una pena indeterminata nel tempo. La domanda che pare importante porsi – sulla quale si avrà modo di tornare approfonditamente nel prosieguo¹⁰⁰ – nasce dal significato stesso del trattamento e dalla sua finalità risocializzante. Invero, a riempire il percorso rieducativo – di cui necessariamente consta la pena – di contenuto e significato pare essere, all'esito di una prima valutazione, l'imprescindibile prospettiva concreta della possibilità del reinserimento sociale del condannato.

4. L'ergastolo ostativo ed i principi sulla pena e sull'ordinamento penitenziario: tensione o incompatibilità? Rinvio.

Come si avrà modo di dire¹⁰¹, la pena perpetua di cui finora si è trattato, nella sua tensione con i summenzionati principi costituzionali, viene

¹⁰⁰ Vd. *infra*, capp. II e III.

¹⁰¹ Vd. *infra*, cap. II.

armonizzata, nella lettura che ne danno le Alte Corti, con il complesso dei principi anzidetti alla condizione che, nella prassi, questa effettiva perpetuità manchi. Senza voler troppo anticipare di quanto si dirà anche a proposito dell'opportunità di una previsione normativa legittima solo nella misura in cui neghi sé stessa, si vuole in tal sede introdurre l'accennata tematica relativa all'ergastolo che non vede analogo prospettiva salvifica, poiché preclusa sulla base della particolare categoria di reato commesso, ossia la questione del c.d. ergastolo ostativo.

Rinviando alla relativa trattazione¹⁰², vale la pena soffermarsi brevemente, all'esito della disamina dei principi rilevanti in materia di pena perpetua in tal sede effettuata, sull'interrogativo che, a parere di chi scrive, è necessario ancora porsi.

A ben vedere, ciascuna delle summenzionate problematiche, alla base della tensione tra ergastolo comune e ordito costituzionale, viene ad essere esacerbata ove si consideri il complesso di preclusioni che vanno a costituire il regime di ostatività cui sono sottoposti i condannati per reati di cui all'articolo 4-bis ord. penit. Pare allora necessario riflettere ulteriormente sull'ammissibilità dell'ergastolo ostativo, che per sua intrinseca natura è privo di quella speranza di reinserimento che ha sinora consentito di salvare l'ergastolo comune e interrogarsi sulla sua compatibilità con i principi costituzionali e sovranazionali, soprattutto dovendosi tenere in conto quanto

¹⁰² Vd. *infra*, cap. III.

già accennato: i condannati all'ergastolo, ad oggi, sono per cica il 68% condannati per reati ostativi¹⁰³.

¹⁰³ Vd. *supra*, per il riferimento ai dati relativi all'anno 2024, forniti dal DAP – Ufficio del Capo del Dipartimento – Segreteria generale e del coordinamento interistituzionale – Sezione Statistica.

CAPITOLO II

IL CANONE DELLA RIDUCIBILITÀ:

CONDICIO SINE QUA NON DI UNA PENA PERPETUA LEGITTIMA

SOMMARIO: 1. Riducibilità *de iure*... (segue) – 2. La prospettiva dinamico-esecutiva delle Corti. – 2.1. Giurisprudenza della Corte Edu. – 2.1.1. Le prime pronunce in tema di pena perpetua e articolo 3 CEDU. – 2.1.2. Il volto convenzionale della pena perpetua: il caso Vinter e altri c. Regno Unito. – 2.1.3. La Corte Edu sull'ergastolo ostativo: la sentenza Viola c. Italia. Rinvio. – 2.2. Giurisprudenza nazionale. – 2.2.1. Il punto di partenza dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in tema di ergastolo. – 2.2.2. La collaterale erosione del carattere di perpetuità dell'ergastolo quale conseguenza della progressiva valorizzazione della finalità rieducativa delle pene. – 3. (segue) ... e riducibilità *de facto*: la liberazione condizionale *ex art. 176 c.p.* – 3.1. Il cuore del problema (e della trattazione): i dati che smentiscono un pregiudizio. – 4. Uno sguardo comparatistico. – 4.1. La pena perpetua in Spagna nel contesto del trattamento penitenziario per gradi. – 4.2. Indagine criminologica negli istituti di pena britannici: come influisce un *long-term imprisonment* sulla qualità e l'effettività del trattamento?

1. Riducibilità *de iure*... (segue)

Come già si è avuto modo di accennare, nel confronto con i principi costituzionali che entrano in gioco quando trattasi di pena, perché possano legittimarsene le forme (astrattamente) perpetue, ruolo centrale assume la riducibilità *de iure* delle stesse, quale condizione necessaria per sottrarle alla dichiarazione di radicale incompatibilità con il dettato costituzionale¹⁰⁴. Nel dibattito giuridico contemporaneo sulla legittimità della pena perpetua, come già si è più ampiamente detto¹⁰⁵, ci si confronta ineludibilmente con i principi costituzionali di umanità della pena stessa e con il suo finalismo rieducativo sancito dall'art. 27, terzo comma¹⁰⁶.

In tale prospettiva, quindi, la riducibilità *de iure* – intesa quale possibilità che la pena comminata in astratto come perpetua possa poi in concreto non esserlo – realizzata mediante la predisposizione di meccanismi atti ad interrompere l'esecuzione della pena detentiva prima della morte del condannato, affinché possa far ritorno tra i consociati, parrebbe divenire

¹⁰⁴ Vd. *supra*, cap. I, par. 2.2.

¹⁰⁵ Vd. *supra*, cap. I, parr. 1.1 e 1.2.

¹⁰⁶ Cfr., *ex multis*, A. PUGIOTTO, *Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi)*, cit.; ID., *Una quaestio sulla pena dell'ergastolo*, cit.; E. DOLCINI, *Le funzioni della pena nel pensiero di Bricola*, cit.; ID., *La pena detentiva perpetua nell'ordinamento italiano. Appunti e riflessioni*, cit.; D. GALLIANI, *Dalla polifunzionalità alla proporzionalità. La Corte costituzionale e gli scopi della pena*, cit.; A. MANNA, *Ergastolo, ergastolo ostativo, CEDU e Costituzione: cronaca di un dialogo mai interrotto, ma pieno di asperità*, cit.; A. MENGHINI, *Carcere e Costituzione. Garanzie, principio rieducativo e tutela dei diritti dei detenuti*, cit.

imprescindibile condizione per sottrarre la disciplina della pena perpetua alla dichiarazione di radicale incompatibilità con il dettato costituzionale.

La perpetuità della pena, nella sua accezione assoluta caratterizzata dall'assenza di ogni prospettiva legale di cessazione anticipata della stessa, troverebbe il suo unico limite nella longevità del condannato e, quindi, nel suo imprevedibile destino biologico. Come già si è detto, tuttavia, accogliere una simile visione rischierebbe di tradursi nella logica negazione strutturale della funzione rieducativa della sanzione penale, escludendo in radice ogni possibilità di reinserimento sociale del condannato¹⁰⁷.

Per questo motivo, il canone della riducibilità, come delineato dall'evoluzione della giurisprudenza convenzionale e nazionale che se ne è occupata¹⁰⁸, non si configurerebbe come un'opzione politica o discrezionale, bensì come un vincolo strutturale imposto dalla CEDU e dalla Costituzione.

2. La prospettiva dinamico-esecutiva delle Corti.

Nell'ottica di garantire l'effettività dei principi richiamati – di umanità della pena e del suo finalismo rieducativo, nonché la stessa razionalità dei sistemi sanzionatori dei moderni Stati liberali – le Corti nazionali e la Corte europea dei diritti dell'uomo, al fine di salvare la legittimità della pena

¹⁰⁷ Vd. *supra*, cap. I, *passim*.

¹⁰⁸ Vd. *infra*, parr. 1.1, 1.1.1 e 1.1.2.

perpetua, hanno condotto il loro giudizio sulla stessa nella sua dimensione dinamico-esecutiva¹⁰⁹.

Valorizzando la necessità di un controllo giurisdizionale periodico sull'evolversi della mutevole personalità del condannato e l'esistenza di meccanismi giuridici certi e accessibili che consentano l'eventuale cessazione dell'esecuzione della pena detentiva, le Corti scongiurano l'illegittimità della pena perpetua nella sua dimensione statica di previsione legislativa astratta.

Si dà così luogo ad una progressiva riconcettualizzazione della pena perpetua attraverso una visione della stessa focalizzata sulle sue vicende esecutive. Tale prospettiva si fonda sull'assunto che la legittimità dell'ergastolo non possa prescindere da una sua rimodulazione funzionale, che lo sottragga alla concezione staticamente retributiva ed esemplare della pena inflitta a seguito dei più gravi tra i delitti, riconducendolo nell'alveo dei principi più volte richiamati.

L'orientamento di tal guisa congegnato ha consentito alle Corti di salvaguardare la tenuta costituzionale e convenzionale della pena perpetua ed ha in qualche modo altresì contribuito a ridefinirne la funzione nel contesto dei sistemi contemporanei di giustizia penale, sempre più orientati al rispetto della persona come fine e mai come mezzo. La prospettiva dinamica adottata potrebbe, allora, considerarsi motore per il legislatore e per l'amministrazione penitenziaria di un adeguamento concreto e sostanziale dei meccanismi di esecuzione penale ai principi di umanità e rieducazione. Tuttavia, uno sguardo alla realtà dei nostri giorni e ai dati che ci consentono di analizzarla, sembra

¹⁰⁹ Cfr. A. PUGIOTTO, *Una quaestio sulla pena dell'ergastolo*, cit., p. 11; D. GALLIANI, *Una introduzione alle forme e criticità della pena perpetua*, cit., p. XXVIII.

far ritenere opportuno un ripensamento anche di tale prospettiva, tornando a concentrarsi sulla astratta staticità di una pena comminata come perpetua, la cui legittimità sarebbe indissolubilmente vincolata alla sua evoluzione dinamico-esecutiva.

2.1. Giurisprudenza della Corte Edu.

Si è già fatto cenno¹¹⁰ al determinante contributo al dibattito giuridico contemporaneo sulla compatibilità tra ergastolo e principi fondamentali dei moderni Stati costituzionali da rinvenirsi nell'elaborazione giurisprudenziale che si è sviluppata sul tema ad opera dei giudici di Strasburgo.

2.1.1. Le prime pronunce in tema di pena perpetua e articolo 3 CEDU.

In una prima fase dell'evoluzione della giurisprudenza convenzionale sulla pena perpetua, non si era ritenuto che sussistessero particolari problemi di compatibilità tra la pena detentiva *sine die* in sé e l'articolo 3 CEDU¹¹¹. Con

¹¹⁰ Vd. *supra*, cap. I, par. 2.

¹¹¹ Per una ricostruzione della giurisprudenza europea sul tema, può vedersi B. RANDAZZO, *La versione di Strasburgo. Gli ergastoli nella giurisprudenza della Corte Edu*, in S. Anastasia-F. Corleone-A. Pugiotto (a cura di), *Contro gli ergastoli*, 2021, pp. 65 ss.; V. ZAGREBELSKY, *La pena detentiva «fino alla fine» e la Convenzione europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali*, in G.

la pronuncia *Kotälla c. Olanda*¹¹² del 1978, esemplificativa di questo primo orientamento, la Commissione veniva chiamata ad esprimersi su un caso riguardante un cittadino tedesco, condannato da una Corte olandese per crimini di guerra alla pena di morte, poi commutata in ergastolo all'esito della concessione della grazia. Il ricorrente lamentava una violazione dell'articolo 3 CEDU, per non essere stato rilasciato, in considerazione del suo precario stato di salute psicofisica, come era accaduto per i condannati per i medesimi crimini alla pena perpetua non tedeschi. In quell'occasione, i giudici di Strasburgo prendevano atto di un crescente rilievo assunto dalla questione concernente la compatibilità tra i principi della Convenzione – ed in particolare l'articolo 3 – e l'esecuzione di una pena detentiva di lunga durata o di durata, come nel caso dell'ergastolo, indeterminata¹¹³. Nello specifico, si faceva riferimento al *General Report on the Treatment of Long-Term Prisoners*, redatto nel 1975 dal Subcomitato n. XXV del Comitato europeo per i problemi della criminalità, nel quale si scriveva «*it is inhuman to imprison a person for life without any hope of release*» e «*nobody should be deprived of the chance of possible release*»¹¹⁴; altresì richiamata era la Risoluzione (76) 2 sul *Treatment of Long-Term Prisoners*, adottata il 17 febbraio del 1976 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, con la quale si prescriveva ai governi degli Stati membri

Brunelli-A. Pugiotto-P. Veronesi, *Per sempre dietro le sbarre? L'ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti*, Atti del Seminario, Ferrara, 2019, pp. 15 ss.; nonché E. DOLCINI, *Fine pena: 31/12/9999. Il punto sulla questione ergastolo*, cit.

¹¹² Commissione, *Kotälla c. Olanda*, 1978. Altra pronuncia della Corte in linea con tale primo orientamento, ma di un decennio più recente rispetto a *Kotälla c. Olanda*, è Commissione, *Bamber c. Regno Unito*, 1988.

¹¹³ Commissione, *Kotälla c. Olanda*, 1978, § 2 in diritto.

¹¹⁴ Sub-Committee No. XXV of the European Committee on Crime Problems, *The General Report on the Treatment of Long-Term Prisoners*, 1975, § 77.

di applicare «*to life sentences the same principles as apply to long-term sentences and to ensure that a review of sentences with a view to determining whether or not a conditional release can be granted should take place if not done before, after eight to fourteen years of detention and be repeated at regular intervals*»¹¹⁵. La Corte, infine, volge lo sguardo alle considerazioni svolte sul tema dalla Corte costituzionale tedesca¹¹⁶ e da quella italiana¹¹⁷, rilevando, in particolare, come entrambe le Corti abbiano ritenuto la pena dell'ergastolo in sé non incompatibile con le rispettive Carte costituzionali, ma si siano invece soffermate sulla necessità che l'ordinamento garantisca al condannato la possibilità di ottenere la liberazione condizionale, dopo un ragionevole periodo di tempo, per il mezzo di uno strumento diverso dalla concessione della grazia. Pertanto, la Corte Edu, in quell'occasione, concludeva per l'assenza di ostacoli alla previsione in astratto di una pena perpetua negli ordinamenti degli Stati membri, non rinvenendosi alcun divieto in tal senso nella Convenzione.

Problemi di compatibilità con l'articolo 3 CEDU sarebbero stati posti da pene assolutamente irriducibili, come evidenziava la Corte, qualche anno più tardi, nelle pronunce in cui andava affinandosi gradualmente la richiesta di una qualsiasi «*prospect of release*»¹¹⁸.

Con la sentenza *Nivette c. Francia* del 2001, la Corte veniva chiamata a pronunciarsi su un caso concernente la richiesta di estradizione avanzata dal

¹¹⁵ Resolution (76) 2 on the Treatment of Long-Term Prisoners, adopted by the Ministers' Deputies of the Council of Europe on 17 February 1976.

¹¹⁶ BVerfG, 21 June 1977 - 1 BvL 14/76.

¹¹⁷ Corte cost., sent. n. 264 del 22 novembre 1974, vd. *infra*.

¹¹⁸ Si vedano in proposito *Nivette c. Francia*, 2001; *Stanford c. Regno Unito*, 2002.

governo statunitense a quello francese, per la consegna di un cittadino americano sospettato di aver ucciso la sua fidanzata nel 1997. In quell'occasione, i giudici di Strasburgo – accertata l'intenzione di escludere la pena di morte, una volta concessa l'extradizione del Nivette¹¹⁹ – dovevano esprimersi sulla compatibilità tra la prospettiva di una condanna a pena perpetua e l'articolo 3 della Convenzione.

A tal proposito, il ricorrente aveva denunciato la violazione del principio per cui è fatto divieto di sottoporre chicchessia a tortura o trattamenti inumani o degradanti, in virtù di una condanna suppostamente sicura a pena perpetua senza liberazione condizionale. La Corte, nondimeno, osservava come, contrariamente a quanto prospettato dal Nivette, era già stata negata dalle rassicurazioni del *District Attorney* californiano la possibilità che venisse contestata alcuna circostanza speciale che avrebbe potuto condurre all'applicazione tanto della pena di morte quanto del *life imprisonment without*

¹¹⁹ L'impossibilità che fosse irrogata la pena capitale, in caso di estradizione, era stata infatti assicurata dall'impegno del *District Attorney* californiano a non contestare alcuna delle circostanze speciali necessarie per la condanna a pena di morte per omicidio, a seguito della richiesta a tal fine rivolta dal Governo francese. Il *Conseil d'Etat*, adito dal ricorrente a seguito dell'emissione dell'ordine di estradizione, il 6 novembre 2000 aveva dichiarato che «*The death penalty was abolished in France by the Law of 9 October 1981. Under Article 1 of Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which was incorporated into the domestic legal order following its ratification ..., 'The death penalty shall be abolished. No one shall be condemned to such penalty or executed'. Applying the death penalty to a person whose extradition has been granted by the French government would contravene French public policy. Consequently, if any of the crimes for which extradition is sought from the French authorities is punishable by death under the law of the requesting State, extradition in respect of that crime may legally be granted only on condition that the requesting State gives sufficient assurances that the death penalty will not be imposed or will not be executed*».

*the possibility of parole*¹²⁰. Pertanto, i giudici di Strasburgo dichiaravano inammissibile il ricorso, proprio in virtù del fatto che il Nivette non avrebbe potuto in nessun caso essere condannato ad una pena perpetua irriducibile, così chiarendo che il rischio della sottoposizione a pene o trattamenti inumani o degradanti proibiti dall'articolo 3 CEDU sarebbe invece derivato solo dalla prospettiva del *life imprisonment without any possibility of release*¹²¹.

L'orientamento della Corte Edu veniva confermato e consolidato nelle successive pronunce, con le quali si chiariva il discrimine tra pena perpetua che pone problemi di compatibilità con l'articolo 3 CEDU e pena perpetua *per se* legittima, individuandolo nella verifica dell'esistenza della possibilità per il condannato di accedere alla liberazione condizionale, una volta eseguita parte della pena inflitta¹²².

¹²⁰ Nella dichiarazione del *Sacramento County District Attorney* resa nel marzo 2001 si statuiva che «... *However, Mr Nivette cannot and will not be sentenced to death or to life in prison without the possibility of parole because there is no statutorily specified special circumstance alleged in this case that would make him eligible for a sentence of death or life in prison without the possibility of parole*», al par. 5.

¹²¹ Corte Edu, *Nivette c. Francia*, 2001, § 1 in diritto.

¹²² Cfr. Corte Edu, *Izquierdo Medina c. Spagna*, 2003, nella quale i giudici di Strasburgo ritenevano infondato il ricorso, avendo riscontrato l'esistenza nell'ordinamento spagnolo della possibilità per i condannati a pena detentiva di richiedere la liberazione condizionale, dopo aver scontato parte della pena loro inflitta; ancora, Corte Edu, *Léger c. Francia*, 2006, occasione in cui la Corte specificava che, perché sia legittimo il mantenimento della persona in stato di detenzione, è necessario che la sua pericolosità e, più in generale, le ragioni che hanno giustificato la condanna persistano e che ciò sia periodicamente verificato. Già in tale ultima pronuncia, peraltro, è di non poco conto segnalare la *dissenting opinion* del giudice Fura Sandström, che rilevava come non si fosse riconosciuta sufficiente considerazione al lasso di

Questo primo scorcio sull'evoluzione giurisprudenziale europea sul tema della compatibilità tra pena perpetua e divieto di trattamenti inumani o degradanti si chiude con la pronuncia *Kafkaris c. Cipro* del 2008¹²³. Quello che viene considerato *leading case* in materia trae origine dal ricorso di un cittadino cipriota, condannato per omicidio premeditato all'obbligatoria pena dell'ergastolo, senza prospettiva di liberazione anticipata e/o condizionale, che non fosse quella dipendente dalla discrezionale concessione della grazia rimessa al Presidente della Repubblica. Come anzidetto, la giurisprudenza fino a quel momento consolidatasi nella Corte di Strasburgo non ravvisava un'incompatibilità tra pena perpetua in sé e articolo 3 CEDU¹²⁴, al più un mero rischio di incompatibilità laddove non fosse assolutamente ravvisabile alcuna possibilità di vedersi restituita la libertà¹²⁵.

A tal proposito, il Kafkaris poneva a fondamento del proprio ricorso la circostanza per cui, in base alla disciplina al tempo vigente a Cipro, «*there was no parole board system and no provision was made for the granting of parole to prisoners or for the protection of their rights during the execution of their sentence and their readmission to society*» e, per ciò, sosteneva che «*the principal purpose of the*

tempo piuttosto dilatato (quarant'anni) che era stato necessario decorresse perché il ricorrente potesse versi concessa la liberazione condizionale.

¹²³ Corte Edu, *Kafkaris c. Cipro*, 2008. Si rinvia, sul punto, a F. VIGANÒ, *Ergastolo senza speranza di liberazione condizionale e art. 3 CEDU: (poche) luci e (molte) ombre in due recenti sentenze della Corte di Strasburgo*, cit.; D. GALLIANI, *Il diritto di sperare. La pena dell'ergastolo dinanzi alla Corte di Strasburgo*, in *Costituzionalismo.it*, 2013, 3.

¹²⁴ Cfr., *inter alia*, *Kotälla c. Olanda*, 1978; *Bamber c. Regno Unito*, 1988; *Sawoniuk c. Regno Unito*, 2001.

¹²⁵ Cfr. *Nivette c. Francia*, 2001; *Stanford c. Regno Unito*, 2002; *Wynne c. Regno Unito*, 2003; *Izquierdo Medina c. Spagna*, 2003; *Léger c. Francia*, 2006.

*sentence of imprisonment imposed by the Cypriot courts and subsequently enforced by the relevant authorities was punitive»¹²⁶. Una condanna ad una pena eminentemente retributiva, nonché inevitabilmente perpetua, costituiva, a parere del ricorrente, una violazione del divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti di cui all'articolo 3 CEDU. A sostegno della propria argomentazione, peraltro, richiamava un precedente della Corte, la sentenza *Mastromatteo c. Italia*, del 2002, in cui si chiariva che la liberazione condizionale, così come la liberazione anticipata e la semilibertà non sono classificabili come diritti del detenuto, ma piuttosto come benefici discrezionali, collegati a condizioni e valutazioni circa l'interesse pubblico e la condotta del condannato¹²⁷.*

L'inesistenza di un meccanismo nell'ordinamento cipriota che garantisse al condannato all'ergastolo la possibilità effettiva di essere liberato, una volta eseguita parte della propria pena, veniva denunciata dal Kafkaris come contrastante, peraltro, con le prassi invalse nella maggior parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa, dove meccanismi di tal sorta erano stati implementati proprio per evitare che le condanne a pena perpetua potessero minare la dignità umana sopprimendo ogni speranza di ritorno in libertà¹²⁸.

La Corte, anzitutto, ribadiva ancora una volta che, perché possa configurarsi una violazione dell'articolo 3 CEDU, è necessario un *quid pluris* di sofferenza ed umiliazione rispetto a quanto inevitabilmente inerisce alla stessa sottoposizione a pena legittimamente inflitta nelle forme della privazione della

¹²⁶ Corte Edu, *Kafkaris c. Cipro*, 2008, § 80.

¹²⁷ Cfr. Corte Edu, *Kafkaris c. Cipro*, 2008, § 80, in cui si rinvia a Corte Edu, *Mastromatteo c. Italia*, 2002, § 72.

¹²⁸ Corte Edu, *Kafkaris c. Cipro*, 2008, § 82.

libertà personale¹²⁹. A determinare, pertanto, la frizione con il richiamato principio è l'eventuale irriducibilità della pena perpetua medesima: «*In determining whether a life sentence in a given case can be regarded as irreducible, the Court has sought to ascertain whether a life prisoner can be said to have any prospect of release*». Proseguendo nello specificare cosa debba caratterizzare una seria prospettiva di rilascio, i giudici di Strasburgo chiarivano che «... *where national law affords the possibility of review of life sentence with a view to its commutation, remission, termination or the conditional release of the prisoner ...*», viene scongiurato ogni rischio di violazione del divieto di cui all'articolo 3 della Convenzione¹³⁰.

In diversi altri casi in cui si era posto il problema, la Corte aveva ritenuto insussistente detta violazione ogniqualvolta la detenzione veniva sottoposta a revisione ai fini dell'eventuale liberazione condizionale, dopo il decorso di un certo *minimum* di pena detentiva da scontare. Costoro, infatti, non potevano dirsi privati di una qualsiasi speranza di essere rilasciati; e ciò, al punto da ritenersi comunque non incompatibile con l'articolo 3 CEDU perfino la disciplina manchevole di un qualsiasi minimo di pena prevista da scontare obbligatoriamente prima di poter accedere al beneficio e quella che prevedeva una possibilità solo limitata di liberazione condizionale per i condannati all'ergastolo: «*It follows that a life sentence does not become "irreducible" by the mere fact that in practice it may be served in full. It is enough for the purposes of Article 3 that a life sentence is de jure e de facto reducible*»¹³¹.

¹²⁹ Cfr. *Kudla c. Polonia*, 2000.

¹³⁰ Corte Edu, *Kafkaris c. Cipro*, 2008, § 98.

¹³¹ Corte Edu, *Kafkaris c. Cipro*, 2008, § 98.

Con eloquio non poco sfuggente, la Grande Camera riconosceva che, sì, non era rinvenibile un generale diritto alla liberazione condizionale, né ad una revisione della pena finalizzata alla sua possibile remissione od estinzione in virtù di un provvedimento di un'autorità nazionale, sia essa giudiziaria o amministrativa; purtuttavia, era chiaro che la giurisprudenza rilevante della Corte stessa sul punto ritenesse doversi considerare l'esistenza di un meccanismo che contempra la possibilità di un rilascio anticipato quale fattore da tenere in conto per la valutazione del singolo caso di specie in relazione alla compatibilità tra pena perpetua e articolo 3 CEDU¹³². Perciò, la circostanza che fosse o meno possibile beneficiare di una liberazione anticipata non veniva considerata determinante al fine di individuare la violazione, ma come mero fattore che deve essere tenuto in conto nella valutazione.

Nel caso di Kafkaris, la possibilità per il condannato di ricevere la grazia dal Presidente della Repubblica, su proposta del Procuratore generale, faceva ritenere alla Corte concretamente prospettabile il rilascio anticipato, così portandola ad escludere una violazione dell'articolo 3 CEDU. Nondimeno, si era dato così adito ad una serie di opinioni più o meno discostanti, che insistevano sul carattere discrezionale del provvedimento di grazia, evidenziando, in particolare, il rischio che il condannato restasse del tutto privo di garanzie rispetto ad un uso arbitrario di tale prerogativa.

¹³² Corte Edu, *Kafkaris c. Cipro*, 2008, § 99: «... although the Convention does not confer, in general, a right to release on licence or a right to have a sentence reconsidered by a national authority, judicial or administrative, with a view to its remission or termination, it is clear from the relevant case-law that the existence of a system providing for consideration of the possibility of release is a factor to be taken into account when assessing the compatibility of a particular life sentence with Article 3 ...». Sul punto, può vedersi F. VIGANÒ, *Ergastolo senza speranza di liberazione condizionale e art. 3 CEDU: (poche) luci e (molte) ombre in due recenti sentenze della Corte di Strasburgo*, cit.

L'argomentazione di chi dissentiva dalla maggioranza, peraltro, veniva suffragata da un dato statistico rivelatore della scarsa applicazione che dei provvedimenti di grazia l'autorità cipriota preposta faceva, in tal modo minando, quantomeno, la riducibilità *de facto* della pena perpetua. Facevano notare, in conclusione, le *dissenting opinions* come, seppur non esplicitamente sancita nella Convenzione, la finalità del reinserimento sociale del condannato fosse sempre l'obiettivo primario dell'esecuzione della pena, ostacolato dalla possibilità di infliggere un ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale.

2.1.2. Il volto convenzionale della pena perpetua: il caso Vinter e altri c. Regno Unito.

Le perplessità lasciate dalla pronuncia della Corte Edu nel caso *Kafkaris c. Cipro* erano sintomatiche della delusione di certe aspettative, tradite dalla decisione sostenuta dalla maggioranza. Il rilievo quasi esclusivo del potere politico nella possibilità di porre fine alla pena perpetua e la conseguente imprevedibile discrezionalità rimessa a chi lo esercita non apparivano sufficienti a garantire la necessaria riducibilità. Restava così aperta la strada per un ripensamento delle coordinate essenziali della legittimità convenzionale dell'ergastolo.

La svolta interpretativa fondamentale che avrebbe portato a delineare il “volto convenzionale”¹³³ della pena perpetua trovava origine nella vicenda di tre cittadini inglesi condannati all’ergastolo¹³⁴. I ricorrenti denunciavano la violazione dell’articolo 3 CEDU poiché ritenevano incompatibile con le condizioni ivi prescritte la pena dell’ergastolo cui erano stati condannati nel Regno Unito. La Grande Camera veniva chiamata a pronunciarsi, dopo che la Quarta sezione cui erano stati assegnati in prima battuta i ricorsi poi riuniti, aveva deciso per la non violazione della norma convenzionale, con sentenza del 17 gennaio 2012. Con quest’ultima, i giudici di Strasburgo avevano confermato, fondamentale, i principi enunciati dalla maggioranza nel caso *Kafkaris c. Cipro*, precisandone taluni aspetti con argomenti mutuati anche dalla giurisprudenza della *Court of Appeal* e della Corte suprema britannica sul

¹³³ L’espressione viene utilizzata in B. RANDAZZO, *La versione di Strasburgo. Gli ergastoli nella giurisprudenza della Corte Edu*, cit., mutuando la celebre espressione utilizzata dalla Corte costituzionale, cfr. *supra*, cap. I.

¹³⁴ I tre ricorsi si fondavano tutti sulla denunciata violazione dell’articolo 3 CEDU concretizzata con la condanna obbligatoria all’ergastolo effettivo e venivano assegnati alla Quarta sezione della Corte, che li riuniva, dichiarando poi la non violazione dell’articolo 3 nei confronti di ciascuno dei ricorrenti, Vinter, Bamber e Moore, con decisione del 17 gennaio 2012. Si avrà modo di soffermarsi sul funzionamento della pena perpetua nel sistema britannico *infra*, par. 4.2.

tema¹³⁵. In particolare, facendo applicazione dei suddetti principi¹³⁶, come enucleati nel *leading case* del 2008 e argomentati nelle pronunce dei giudici

¹³⁵ Cfr. Corte Edu, sez. IV, *Vinter e altri c. Regno Unito*, 17 gennaio 2012, §§ 40 e ss., in particolare si richiama il caso *Bieber* affrontato dalla *Court of Appeal* inglese nel 2009, nel quale i giudici avevano escluso, anzitutto, che l'inflizione della pena perpetua corredata da un *whole life order* di per sé ponesse problemi di compatibilità con l'art. 3 CEDU. Invero, eventuali violazioni si sarebbero potute verificare soltanto ove il protrarsi della detenzione del condannato non fosse più stato sorretto da alcuna idonea motivazione, né di tipo punitivo né preventivo, tanto più che doveva considerarsi la possibilità di un rilascio anticipato per motivi umanitari rimessa al Segretario di Stato. Sulla stessa linea si era espressa la *House of Lords*, che nel caso *Wellington* aveva affrontato il tema della legittimità dell'extradizione verso uno Stato americano (Missouri) in cui il soggetto richiesto avrebbe rischiato una condanna al *life imprisonment without parole*. In quell'occasione, la giurisprudenza britannica aveva potuto sancire il principio secondo il quale l'ergastolo pur senza possibilità di liberazione anticipata non viola di per sé l'articolo 3 CEDU, purché tale pena non debba essere considerata gravemente o manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità del fatto.

¹³⁶ Nella stessa occasione, la Corte decideva anche il caso *Harkins e Edwards c. Regno Unito*. Sempre in applicazione dei principi che fondano pure la pronuncia su *Vinter e altri*, i giudici della Quarta sezione all'unanimità rigettano i ricorsi di due detenuti avverso la decisione del governo inglese di concederne l'extradizione negli Stati Uniti, ove sarebbero stati esposti al rischio di una condanna al *life imprisonment without parole*, anche in considerazione della circostanza per cui la Convenzione non può essere interpretata quale strumento per imporre a Stati terzi i medesimi standard convenzionali nel trattamento dei detenuti. L'approccio della Corte nel rilevare eventuali violazioni dell'articolo 3 CEDU in casi di estradizione, del resto, è sempre stato di spiccata cautela, soprattutto ove coinvolti ordinamenti democratici, dotati di una certa attenzione per i diritti umani. In quell'occasione, i giudici di Strasburgo concludevano per la non violazione, poiché, anzitutto, non era ancora stata inflitta la pena e non era, pertanto, possibile operare una valutazione precisa sulla eventuale sproporzione *ab origine* né tantomeno quella in ipotesi riscontrabile *in itinere*; secondariamente, ancora una volta, le argomentazioni della Corte finivano per valorizzare, ritenendolo sufficiente a

inglesi, la Quarta sezione concludeva ritenendo non violato l'articolo 3 CEDU, valorizzando, anzitutto, il criterio della "grave o manifesta sproporzione" della pena per valutare se già l'inflizione dell'ergastolo con *whole life order* potesse di per sé risultare incompatibile con il divieto di cui all'articolo 3¹³⁷.

Trattasi di un parametro che, seppur privo di fondamento convenzionale, riscontra un ampio consenso a livello internazionale, poiché di frequente utilizzato ai fini della valutazione sulla compatibilità o meno di una certa pena con il divieto di trattamenti inumani e degradanti od altre norme di assimilabile contenuto¹³⁸. La Corte se ne serviva, più nello specifico, operando anzitutto una distinzione tra le ipotesi in cui il giudice ha l'obbligo di applicare l'ergastolo con *whole life order* – senza possibilità di una liberazione anticipata – e quelle in cui tale possibilità è rimessa alla libera valutazione discrezionale dell'autorità giudiziaria medesima, sulla base delle peculiarità del caso di specie. Solo nel primo caso, a parere della Quarta sezione, era opportuno vagliare con rigore l'eventualità che la pena potesse risultare sproporzionata, pur senza che necessariamente dovesse poi ritenersi tale¹³⁹. Nessuno dei tre ricorrenti, a ben vedere, appariva ricadere in tale ultima situazione¹⁴⁰.

soddisfare il criterio della riducibilità *de jure* e *de facto*, il potere discrezionale di grazia rimesso al Presidente nello Stato richiedente.

¹³⁷ Vd. nota precedente a proposito del caso *Wellington* deciso dalla *House of Lords* nel 2011.

¹³⁸ Sul tema, si rinvia a F. VIGANÒ, *La proporzionalità della pena*, Giappichelli, 2021; ID., *Ergastolo senza speranza di liberazione condizionale e art. 3 CEDU: (poche) luci e (molte) ombre in due recenti sentenze della Corte di Strasburgo*, cit.

¹³⁹ Corte Edu, sez. IV, *Vinter e altri c. Regno Unito*, 17 gennaio 2012, §§ 92-93.

¹⁴⁰ Il primo dei ricorrenti si trovava solo al terzo anno di esecuzione della pena inflittagli per un omicidio di particolare efferatezza, commesso durante il periodo in cui si trovava in liberazione condizionale a seguito di precedente condanna all'ergastolo per ulteriore omicidio.

Quando il ricorso veniva portato all'attenzione della Grande Camera¹⁴¹, questa partiva dai punti fermi cui era giunta, sulla base della richiamata giurisprudenza, la Quarta sezione e, in particolare, che un problema di compatibilità con l'articolo 3 si sarebbe potuto prospettare ove fosse stato dimostrato che il mantenimento in stato di detenzione dell'interessato era privo di giustificazione legittima inerente alle funzioni della pena; nonché ove la pena non fosse stata *de jure* e *de facto* riducibile; e nel caso in cui la pena fosse stata nettamente sproporzionata¹⁴².

Dopo un'accurata ricognizione degli "elementi pertinenti" di diritto europeo, internazionale e comparato in materia di pene perpetue e pene "nettamente sproporzionate"¹⁴³, la Corte giunge, con un *iter* argomentativo consapevole di segnare i lineamenti di quel volto convenzionale della pena perpetua, a sviluppare e definire i principi cardine della propria valutazione.

Quanto al caso di specie, i ricorrenti non denunciavano la netta sproporzione delle loro pene perpetue effettive e, pertanto, le eventuali frizioni con l'articolo 3 CEDU dovevano essere ricercate altrove. Ribadito che «... gli Stati contraenti devono rimanere liberi anche di infliggere pene perpetue agli adulti autori di reati particolarmente gravi come l'omicidio: farlo non è di per sé vietato dall'articolo 3 né da altre disposizioni della Convenzione e non è

Il secondo ed il terzo ricorrente, che già, invece, avevano scontato ventisei e sedici anni, rispettivamente, di pena neppure erano parsi meritevoli di diversa valutazione, data la particolare odiosità dei crimini commessi.

¹⁴¹ Corte Edu, Grande Camera, *Vinter e altri c. Regno Unito*, 9 luglio 2013.

¹⁴² Corte Edu, sez. IV, *Vinter e altri c. Regno Unito*, 17 gennaio 2012, §§ 92.

¹⁴³ Corte Edu, Grande Camera, *Vinter e altri c. Regno Unito*, 9 luglio 2013, §§ 59 e ss.

incompatibile con quest'ultima»¹⁴⁴, principio riconducibile già alla pronuncia sul caso *Kafkaris c. Cipro*, e che «ciò è ancora più vero nel caso di una pena non obbligatoria ma pronunciata da un giudice indipendente che abbia valutato globalmente le circostanze attenuanti e aggravanti del caso di specie», si specifica che la scelta relativa al riesame della pena e alle modalità di liberazione non è, in linea di principio soggetta al controllo europeo, purché, però, il sistema adottato non contravvenga ai principi della Convenzione¹⁴⁵.

Come già si è più volte chiarito, il semplice fatto che la pena della reclusione a vita possa in concreto finire per essere scontata per intero non la rende, di per sé, una pena irriducibile, secondo quanto sancito dalla Corte di Strasburgo nel caso *Kafkaris c. Cipro*. Se, invero, un detenuto con condanna all'ergastolo può, in virtù di una legge che glielo consente, far richiesta di liberazione, ma ottiene un responso negativo giustificato dal persistere della sua pericolosità sociale, evidentemente non si pongono problemi di incompatibilità con il dettato convenzionale, rientrando tra le funzioni fondamentali della pena anche quella di garantire la sicurezza dei consociati e impedire la commissione di ulteriori reati a chi dia prova di esservi ancora propenso¹⁴⁶. Laddove esiste la possibilità, secondo il diritto nazionale, che la pena perpetua venga rivista al fine di commutarla, sospenderla o comunque porvi fine o condizionalmente liberare il detenuto, quanto richiesto dall'articolo 3 si mostra soddisfatto.

¹⁴⁴ Corte Edu, Grande Camera, *Vinter e altri c. Regno Unito*, 9 luglio 2013, § 106, nella traduzione del Ministero della giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani.

¹⁴⁵ Corte Edu, Grande Camera, *Vinter e altri c. Regno Unito*, 9 luglio 2013, § 104.

¹⁴⁶ Cfr. Corte Edu, *Mastromatteo c. Italia*, 2002, § 72; *Maiorano e altri c. Italia*, 2009, § 108.

Detta possibilità, tuttavia, deve attenere tanto alla eventuale liberazione quanto al necessario periodico riesame. Nessuno può legittimamente permanere in stato di detenzione se quest'ultima non è giustificata da perduranti ed idonei motivi, siano essi attinenti alla repressione, alla dissuasione, alla tutela di ciò che è pubblico ed al reinserimento del condannato¹⁴⁷. Invero, tali imperativi, che di frequente coesistono al momento dell'inflizione della pena perpetua, non sono immutabili e così pure l'equilibrio tra loro sussistente. Essi evolvono e si modificano con il procedere dell'esecuzione della pena e, per ciò, necessitano di essere periodicamente sottoposti a nuovo vaglio.

Si tratta di una necessità che inerisce al rispetto della stessa dignità umana, come rilevano i giudici di Strasburgo; «... una persona condannata all'ergastolo senza alcuna prospettiva di liberazione né possibilità di far riesaminare la sua pena perpetua rischia di non potersi mai riscattare: qualsiasi cosa faccia in carcere, per quanto eccezionali possano essere i suoi progressi per correggersi, la sua pena rimane immutabile e non soggetta a controllo. La punizione, del resto, rischia di appesantirsi ancora di più con il passare del tempo: quanto più vive il detenuto, tanto più lunga sarà la sua pena. In tal modo, anche quando l'ergastolo è una punizione meritata alla data in cui viene inflitta, col passare del tempo esso non garantisce più una sanzione giusta e proporzionata...»¹⁴⁸.

¹⁴⁷ Cfr. Corte Edu, Grande Camera, *Vinter e altri c. Regno Unito*, 9 luglio 2013, §§ 109-111.

¹⁴⁸ Corte Edu, Grande Camera, *Vinter e altri c. Regno Unito*, 9 luglio 2013, § 112. Si tratta di un principio che troverà conferma anche in ulteriori importanti pronunce della Corte sul tema, come *Murray c. Olanda*, del 2016, relativa ad un caso in cui il ricorrente, affetto da un disturbo psichiatrico, per il quale non gli era stata fornita cura alcuna, non aveva potuto vedersi ridurre

Il rischio che la pena, *ab origine* proporzionata, divenga *in itinere* nettamente sproporzionata richiede, pertanto, che lo Stato – coerentemente con i principi fondamentali del diritto europeo, internazionale e delle politiche in materia di pena in Europa, in generale – non si precluda di poter riconsiderare quanto in precedenza ritenuto più giusto. L’obiettivo del reinserimento, senza voler negare il ruolo svolto dagli ulteriori imperativi della pena cui si è fatto cenno poc’anzi, vale in particolare verso la fine delle pene detentive di lunga durata e tanto più per i condannati all’ergastolo, i quali, se correggono il proprio agire, devono poter sperare di beneficiare di una liberazione condizionale¹⁴⁹.

Pertanto, seppure – nel rispetto di quel margine di apprezzamento rimesso agli Stati rispetto alla definizione di meccanismi di revisione, sospensione o commutazione della pena perpetua – non vi sia spazio per l’imposizione di una qualche forma da seguire da parte della Corte¹⁵⁰,

il proprio tasso di pericolosità sociale e, dunque, il rischio di recidiva, così restando di fatto privo della reale e concreta possibilità di revisione della pena. In quell’occasione, la Corte ribadiva, infatti, la necessità che gli Stati, in virtù dell’obbligo positivo discendente dall’articolo 3 CEDU, adottassero tutte le misure necessarie per rendere effettivo il percorso rieducativo trattamentale per il reale recupero della libertà del condannato.

¹⁴⁹ Corte Edu, Grande Camera, *Vinter e altri c. Regno Unito*, 9 luglio 2013, §§ 114-116.

¹⁵⁰ Il principio così sancito è di rilievo tale da condurre la Corte a ravvisare una violazione dell’articolo 3 CEDU persino nella delicata materia dell’extradizione. Rispetto ai casi già affrontati dai giudici di Strasburgo e, come si è già visto, risolti nel senso di una grande attenzione alla sovranità del singolo Stato nel determinare l’eventuale predisposizione e funzionamento di meccanismi di riesame della pena perpetua, nella giurisprudenza post-*Vinter* la Corte ha modo di tornare sui propri passi. Nel caso *Trabelsi c. Belgio* del 2014, infatti, detta violazione viene ravvisata ove, seppur positivamente considerato l’aspetto della proporzione *ab origine* della pena inflitta per reati in materia di terrorismo, lo Stato richiedente

quest'ultima non può ignorare una netta tendenza in favore della previsione di un meccanismo speciale di revisione che garantisca un primo riesame non oltre venticinque anni dall'inflizione dell'ergastolo, poi seguito da ulteriori riesami periodici¹⁵¹.

Dell'esistenza e del funzionamento di tale meccanismo, peraltro, è necessario che il condannato abbia piena contezza fin dal momento in cui la pena gli viene inflitta¹⁵², in conformità con il principio di certezza del diritto, anzitutto, ma anche dei principi generali relativi alla qualità di vittima¹⁵³. Il detenuto condannato a pena perpetua deve sapere fin dall'inizio cosa è necessario che faccia perché abbia luogo la revisione della sua pena con valutazione volta alla concessione di un'eventuale liberazione condizionale¹⁵⁴.

(Stati Uniti d'America) non contempla un effettivo sistema di revisione della pena stessa, finalizzata al controllo del permanere di tale proporzione, nella prospettiva delle funzioni riconosciute alla sanzione penale.

¹⁵¹ Corte Edu, Grande Camera, *Vinter e altri c. Regno Unito*, 9 luglio 2013, § 120.

¹⁵² Su questo profilo, tuttavia, la Corte avrebbe fatto un passo indietro quando, prima nel 2015 la Quarta sezione e poi nel 2017 la Grande Camera, con la sentenza *Hutchinson c. Regno Unito* riteneva non violato l'articolo 3 CEDU nonostante fosse mancato per il ricorrente proprio il necessario elemento della consapevolezza (*lack of clarity*), fin dal momento della condanna, di cosa sarebbe stato necessario fare e per quanto tempo sarebbe stato necessario aspettare per poter aspirare alla concessione della liberazione condizionale.

¹⁵³ Corte Edu, Grande Camera, *Vinter e altri c. Regno Unito*, 9 luglio 2013, § 122.

¹⁵⁴ Si tratta di un principio che verrà ripreso anche nella pronuncia *László Magyar c. Ungheria*, del 2014, in cui la Corte dichiarava la violazione dell'articolo 3 CEDU proprio in considerazione del fatto che la legge ungherese non prevedesse la possibilità di accedere alla liberazione condizionale e che, quindi, non consentisse ai condannati all'ergastolo di conoscere le condizioni ed i tempi per il relativo riesame. L'Ungheria, peraltro, a seguito di tale condanna provvedeva ad introdurre modifiche con cui riformare il sistema, modifiche poi

Nel caso di specie, la Grande Camera non condivide le conclusioni cui era giunta la Quarta sezione e ritiene, invece, che il sistema predisposto dall'ordinamento britannico manchi, anzitutto, della necessaria certezza e chiarezza e che, dunque, non soddisfi le esigenze proprie dell'articolo 3 CEDU¹⁵⁵, come necessita di essere interpretato¹⁵⁶. Ciò, tuttavia, senza che la decisione conduca ad un'imminente prospettiva di rilascio dei ricorrenti, dovendo sempre, in coerenza con quanto argomentato nella pronuncia,

esaminate nel caso *T.P. e A.T. c. Ungheria*, del 2016, occasione in cui, cionondimeno, non venivano ritenute ancora idonee a soddisfare le esigenze discendenti dall'articolo 3 CEDU.

¹⁵⁵ Allo stesso modo, la Corte riteneva in una pronuncia successiva, sul caso *Öcalan c. Turchia*, n. 2, del 2014, che il solo potere discrezionale rimesso al Presidente della Repubblica di ordinare la scarcerazione dell'ergastolano anziano o malato, per motivi compassionevoli, non poteva essere equiparata a quella garanzia di possibilità di rilascio come richiesta dalla giurisprudenza convenzionale.

¹⁵⁶ È qui solo il caso di ricordare che il meccanismo di revisione previamente esistente, era stato sacrificato con il *Criminal Justice Act* del 2003, in virtù della volontà di giurisdizionalizzare il procedimento di determinazione della pena, trasferendo al giudice il potere di stabilire quel periodo di tempo minimo di detenzione, sottraendolo, al contempo, al potere esecutivo. Tuttavia, era stato contestualmente abrogato l'istituto del riesame della condanna dopo il venticinquesimo anno di reclusione, così dando vita alla possibilità di un'effettiva pena perpetua irriducibile, con l'eccezione delle sole ipotesi rientranti tra le ragioni umanitarie, in virtù delle quali il *Secretary of State* avrebbe potuto, con provvedimento discrezionale, decretare la scarcerazione. Nel c.d. *Lifer Manual*, atto ministeriale dello stesso *Secretary of State*, si prevedeva, in particolare, che il rilascio potesse essere disposto ove il detenuto fosse risultato affetto da malattia mortale in fase terminale o grave infermità; con un rischio minimo di recidiva; una alta probabilità che il protrarsi della detenzione ne riducesse l'aspettativa di vita; una adeguata sistemazione per la sua cura al di fuori del carcere; il probabile beneficio per il detenuto e la sua famiglia a seguito di un rilascio anticipato. Come rilevato dalla Corte Edu, il meccanismo così predisposto sembrava fornire più un mezzo per evitare che il detenuto morisse in carcere, che una effettiva liberazione anticipata.

vagliarsi la sussistenza di eventuali indici di pericolosità sociale residua, che sarebbero tali da legittimare la prosecuzione della detenzione¹⁵⁷.

Gli approdi cui perveniva la Corte con la sentenza in discorso, seppur confermati più volte nelle pronunce successive¹⁵⁸, venivano, tuttavia, smentiti da considerazioni di senso opposto, che segnavano una brusca battuta d'arresto nell'evoluzione della giurisprudenza europea sul punto¹⁵⁹. Pronunciandosi ancora una volta sulla legittimità convenzionale della pena perpetua britannica, i giudici di Strasburgo, con la sentenza *Hutchinson c. Regno Unito* del 2017, non rilevavano alcuna violazione del canone di cui all'articolo 3 CEDU, nonostante fosse mancato per il ricorrente proprio il necessario elemento della consapevolezza (*lack of clarity*), fin dal momento della condanna, di cosa sarebbe stato necessario fare e per quanto tempo sarebbe stato necessario aspettare per poter aspirare alla concessione della liberazione condizionale¹⁶⁰.

¹⁵⁷ Corte Edu, Grande Camera, *Vinter e altri c. Regno Unito*, 9 luglio 2013, §§ 129-131.

¹⁵⁸ Cfr. DELLA BELLA A., *Art. 22 – Ergastolo*, cit., in cui si fa riferimento alle già citate *Ocalan c. Turchia*, 2014; *Laszlo Magyar c. Ungheria*, 2014; *Trabelsi c. Belgio*, 2014; *Murray c. Paesi Bassi*, 2016; *T.P. e A.T. c. Ungheria*, 2016.

¹⁵⁹ Cfr. *ibid.*

¹⁶⁰ Corte Edu, Grande Camera, *Hutchinson c. Regno Unito*, 2017, a conferma del precedente della Quarta sezione del 2015.

2.1.3. La Corte Edu sull'ergastolo ostativo: la sentenza Viola c. Italia. Rinvio.

Quanto alla pena perpetua in Italia, la Corte Edu ha avuto modo di dare dimostrazione di un dialogo continuo¹⁶¹ ed una reciproca influenza con la giurisprudenza della nostra Corte costituzionale, prendendo a modello, come già si è accennato, i principi da quest'ultima statuiti nelle fondamentali pronunce sul tema¹⁶².

Nel 2019, tuttavia, i giudici di Strasburgo venivano chiamati a valutare la compatibilità con l'articolo 3 CEDU della disciplina, *unicum* in Europa, dell'ergastolo ostativo. Come si avrà modo di meglio approfondire, basti qui anticipare che, servendosi dei principi già maturati e ribaditi nelle pronunce cardine della giurisprudenza europea sulla pena perpetua, anche nel caso *Viola c. Italia* la Corte rinveniva una violazione della norma convenzionale, ad opera della disciplina costruita sul combinato disposto degli articoli 22 c.p., 4-bis e 58-ter ord. penit. Nello specifico, la pronuncia valorizzava l'eccessiva limitazione delle prospettive di rilascio e della possibilità di revisione della pena derivante dalla condanna per taluno dei delitti c.d. ostativi. Sebbene,

¹⁶¹ Una vicenda che ha riguardato direttamente l'Italia e la disciplina dell'ergastolo di cui all'articolo 22 c.p. è *Garagin c. Italia*, del 2008. Facendo applicazione dei principi sanciti in *Kafkaris*, i giudici consideravano *de jure* e *de facto* riducibile la pena perpetua in Italia, in virtù della predisposizione di un sistema che constava di riesame e liberazione condizionale e, per ciò, dichiaravano l'irricevibilità del ricorso, in quanto manifestamente infondato.

¹⁶² I giudici di Strasburgo, in particolare, richiamano la giurisprudenza costituzionale delle sentenze storiche in tema di articolo 27, terzo comma, Cost., quali le sentt. nn. 204 e 264 del 1974, la n. 274 del 1983 e la n. 161 del 1997, rimarcando il fondamentale profilo di reciproca influenza tra le Corti dialoganti a diversi livelli di tutela. Sul punto, comunque, si avrà modo di soffermarsi *infra*, par. 2.2. e ss.

infatti, tali peculiari tipologie di reati si connotino per elevati indici di pericolosità sociale, ciò non vale a giustificare deroghe alle garanzie apprestate dall'articolo 3 CEDU, in particolare dovendosi rifiutare una presunzione assoluta di persistenza di tale pericolosità sociale, la quale, invece, necessita di essere periodicamente sottoposta a quel vaglio richiesto nel caso *Vinter c. Regno Unito*.

2.2. Giurisprudenza nazionale.

A livello nazionale, la questione della compatibilità dell'ergastolo con i principi costituzionali e, in particolare, con l'articolo 27, terzo comma, Cost. veniva sollevata in sede giudiziaria per la prima volta dinnanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che, con ordinanza del 16 giugno 1956, la respingevano ritenendola manifestamente infondata¹⁶³. Fino a quel momento, il dibattito aveva trovato terreno fertile solo in dottrina, ove già si erano confrontate le appassionante ed opposte opinioni di autorevoli voci¹⁶⁴.

¹⁶³ A commento dell'ordinanza, possono vedersi P. CALAMANDREI, *Sulla nozione di «manifesta infondatezza»*, in *Rivista di diritto processuale*, 1956, parte II, pp. 164-174; C. DANUSSO, *Ergastolo e Costituzione: il dibattito del 1956*, in *Historia et ius*, 2018; E. JOVANE, *Sezioni unite penali; ordinanza 16 giugno 1956*; Pres. Eula P.P., Est. Foschini, P.M. Bernieri (concl. conf.); ric. Tondi (Avv. Ambrosini, Carnelutti, Persico), in *Il Foro Italiano*, 1956; M. PISANI, *La pena dell'ergastolo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2016, 2.

¹⁶⁴ Cfr. P. CALAMANDREI, *Sulla nozione di «manifesta infondatezza»*, cit.; C. DANUSSO, *Ergastolo e Costituzione: il dibattito del 1956*, cit.

La vicenda da cui traeva origine la proposizione della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22 c.p. era quella di un condannato alla pena perpetua per omicidio aggravato, la cui eccezionale difesa, «... per l'autorità dei difensori e per la serietà degli argomenti esposti in iscritto e a voce...»¹⁶⁵, era decisa a portare all'attenzione della Corte tale delicata e fondamentale questione di vasta rilevanza sociale e capace di suscitare l'appassionato interesse dell'opinione pubblica.

Com'è noto, l'indagine svolta dal giudice ordinario dinnanzi al quale l'eccezione di incostituzionalità viene sollevata ha la funzione di vagliare l'eventuale manifesta infondatezza della questione stessa, sì da filtrare quanto poi effettivamente giunge all'attenzione della Corte costituzionale. Deve trattarsi di «un'indagine non meramente superficiale, ma neppure di penetrante esegesi critica, volta come è a rilevare *in limine*, attraverso sobria delibazione, il *fumus boni iuris*, ossia la effettiva controvertibilità in diritto, per apprezzabilità di argomenti o di dubbi, della questione»¹⁶⁶. Si tratta di una valutazione estremamente delicata, volta a tracciare un confine tra ciò che è infondatezza – rilevabile dalla sola Corte costituzionale – e ciò che può dirsi manifestamente infondato, anche in seno alla valutazione preliminare dell'Autorità giudiziaria a ciò preposta¹⁶⁷.

Tra i commentatori dell'ordinanza¹⁶⁸ delle Sezioni Unite del 1956 da subito si era fatto largo il dubbio che la minuziosa e accuratamente diffusa

¹⁶⁵ P. CALAMANDREI, *Sulla nozione di «manifesta infondatezza»*, cit.

¹⁶⁶ *Ibidem*.

¹⁶⁷ Cfr. *Ibidem*.

¹⁶⁸ Tra i quali, comunque, non mancarono sostenitori, come G. BETTIOL, *Sulle massime pene: morte ed ergastolo*, in *Rivista italiana di diritto penale*, 1956, che in proposito ritiene sia stata

motivazione fornita a supporto del rigetto della questione celasse uno sconfinamento dei giudici della Cassazione nelle competenze della Giudice delle leggi¹⁶⁹. Non solo, poiché una tale avvertita necessità di accompagnare il

impedita «sul nascere un'opera di erosione quanto mai pericolosa per la vita sociale». L'autore sosteneva che l'intento di scardinare «un istituto ben chiaro e definito bersagliando in apparenza solo talune concrete manifestazioni o estrinsecazioni dell'idea che lo anima» in realtà venga celata la volontà di mascherare quello che vorrebbe essere un attacco diretto al concetto stesso di pena e ciò che tradizionalmente esso racchiude. In particolare, rispetto a quello che viene ritenuto il vero e centrale problema pregiudiziale, rispetto alla questione trattata nell'ordinanza, ossia la «legittimità di potersi ancora parlare di *pena* come espressione di una *esigenza retributiva*», l'autore afferma come «la istanza positivista o naturalista, con la sua visione unilaterale e parziale della realtà, non sia stata in grado di sostituire al concetto di pena-retribuzione altro concetto che possa, criticamente resistere. È ben vero che la idea preventiva è stata portata innanzi come idea trionfatrice di un mondo che si affermava ormai in completo sfacelo, ma questa idea, si è arrestata davanti a due realtà: anzitutto a quella del *comprovato fallimento della prevenzione speciale*, anche nel momento esecutivo della pena, dopo la euforia di una impostazione che pretendeva di avere in mano la sicura panacea per guarire ogni male sociale (*fallimento dell'ottimismo* di ogni ingenua impostazione positivista); in secondo luogo alla constatazione che la prevenzione – in quanto legata alla prevedibilità – è legata a qualche cosa che non si può *singolarmente* prevedere con sicuro criterio di certezza e cioè *razione umana*».

¹⁶⁹ In proposito, in A. PUGIOTTO, *Una quaestio sulla pena dell'ergastolo*, cit., l'autore scrive che le Sezioni Unite «sollecitate a porre la questione in via incidentale già nel 1956, mascherarono da deliberazione processuale di manifesta infondatezza quello che, nella sostanza, fu un vero e proprio esercizio di sindacato (diffuso, dunque non ammesso) di costituzionalità. Chiamate a interpretare il ruolo di giudice *a quo*, si sostituirono invece alla parte assegnata dall'art. 134 Cost. al Giudice delle leggi». Peraltro, sottolinea l'autore, «quel precedente ha pesato, ben oltre il suo valore processuale non vincolante. Ha contribuito per lunghi anni a inibire l'operato dei tribunali penali restii a proporre la *quaestio* alla Corte costituzionale: chi per convinta adesione alla indefettibilità del carcere a vita (costi costituzionalmente quel che costi); chi preferendo la *exit strategy* del ricorso alla concessione delle attenuanti generiche, con conseguente pronuncia

rigetto con approfondita e dotta analisi della questione parrebbe rivelare, forse, un malcelato disagio nel sostenere le proprie argomentazioni: può allora dirsi che «... il problema appariva come degno di una lunga indagine e di una approfondita meditazione, tale da escludere *re ipsa* che la infondatezza, riconosciuta alla fine del lungo ragionamento, fosse *prima facie* o *ictu acuii* “manifesta”. Infondatezza sì (secondo l’opinione della Cassazione); ma non infondatezza “manifesta”, cioè di facile e agevole dimostrazione»¹⁷⁰.

Quanto agli snodi argomentativi fondamentali che conducevano al rigetto della questione – dopo una corposa premessa sul modo di procedere e i criteri da adottare per quella preliminare indagine – le Sezioni Unite non negavano, in linea di principio, il carattere punitivo-retributivo, né la funzione di intimidazione della pena, ritenendo piuttosto che l’umanizzazione del trattamento sanzionatorio e la tendenziale finalità rieducativa cui si faceva riferimento nella Carta costituzionale attenessero ad un necessario contemperamento tra funzioni tradizionali della pena e l’emenda. Quest’ultima, peraltro, veniva considerata, con toni didascalici¹⁷¹, non incompatibile con l’ergastolo, anzitutto, per un motivo legato al tenore letterale del testo adottato dai Costituenti, che, a fronte dell’espulsione esplicita della pena capitale dall’ordinamento (con l’eccezione delle leggi militari), nessun cenno rivolgevano alla pena perpetua. Per i giudici della Suprema Corte, d’altra parte, quello rieducativo era un concetto in cui doveva rinvenirsi non solo l’obiettivo del recupero sociale, ma anche una certa funzione di ripristino

di condanna alla reclusione da venti a ventiquattro anni, evitando così di infliggere nel caso concreto una pena *sine die*».

¹⁷⁰ *Ibidem*.

¹⁷¹ Cfr. M. PISANI, *La pena dell’ergastolo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, cit.

della morale tradita, con conseguente ricerca del pentimento e della redenzione dei condannati, che potevano prender forma anche nella carcerazione a vita. Nello specifico, le Sezioni Unite si confrontavano con la portata del principio sancito dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, attribuendo al termine "trattamento" il significato specifico di «modalità dell'esecuzione, eticamente ispirata all'idea di rimuovere "tempi o situazioni ormai superati", allorquando la pena aveva potuto "trascendere a trattamenti ripugnanti per una coscienza civile o, comunque, incompatibili con la dignità dell'uomo"»¹⁷².

Infine, secondo l'argomento decisivo per il rigetto della questione, doveva valorizzarsi, a parere delle Sezioni Unite, l'istituto della grazia, concepito non come un'eccezione, bensì un istituto di diritto penale con la funzione di mitigare la repressione posta in essere dall'ordinamento in caso di «esigenze imperiose di ordine morale e politico»¹⁷³, istituto idoneo a negare perpetuità – seppur raramente – all'ergastolo ove il condannato dia prova di essersi emendato¹⁷⁴.

Come autorevolmente sostenuto¹⁷⁵, tale ultima argomentazione «è la migliore dimostrazione anziché della "manifesta infondatezza" della

¹⁷² *Ibidem*.

¹⁷³ Sez. Un., ordinanza 16 giugno 1956 (pres. Eula, rel. Foschini, ric. Tondi), pubblicata in *Rivista italiana di diritto penale*, 1956, con nota di A. DALL'ORA, *L'ergastolo e la Costituzione*.

¹⁷⁴ Nell'opinione dei giudici della Suprema Corte, tale argomento era suffragato dall'art. 201 del Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, del 1931, nel quale così si stabiliva: il condannato all'ergastolo, scontati almeno venti anni di pena, può «essere proposto per la grazia quando per la condotta tenuta e per le prove date di attaccamento al lavoro, sia giudicato meritevole di speciale considerazione».

¹⁷⁵ *Ibidem*.

sostanziale fondatezza della eccezione: “ergastolo” nella significazione dell’art. 22 Cod. pen., vuol dire condanna alla reclusione *perpetua*, destinata a durare cioè per tutta la vita: ed è proprio questa perpetuità che, anche a mio avviso, rende incompatibile questa pena colla finalità di rieducazione, che vuol dire speranza di rieducazione e di pentimento *in vita*, cioè di liberazione e di recupero sociale del colpevole pentito. Ora la ordinanza osserva che l’ergastolo nel nostro diritto non impedisce il recupero sociale, perché anche l’ergastolano, dopo venti anni di pena *deve* essere proposto per la grazia quando “per la condotta tenuta e per le prove date di attaccamento al lavoro, sia giudicato meritevole di speciale considerazione” (art. 201 reg. 18 giugno 1931, n. 787): sicché (secondo la Cassazione) la vera natura giuridica dell’ergastolo non può desumersi soltanto dall’art. 22, ma deve essere integrata e messa in relazione coll’istituto della grazia, che è appunto indirizzato “a premiare l’emenda del reo e a rendere possibile il ritorno alla vita sociale anche dell’ergastolano”. Questo significa che la stessa Corte di cassazione ha in sostanza riconosciuto che, se l’ergastolo fosse davvero ergastolo (cioè, secondo l’art. 22 del C. pen., “pena perpetua”), non sarebbe compatibile colla finalità di recupero sociale scritta nell’art. 27 della Costituzione: può diventar compatibile solo perché l’ergastolo non è vero ergastolo, cioè non è in realtà una pena perpetua: si chiama ergastolo, ma in realtà è ormai congegnato in modo che diventa una reclusione a tempo, che alla fine dei venti anni porta *necessariamente* a riprendere in esame la condotta del condannato per vedere se sia possibile il suo ritorno alla vita sociale»¹⁷⁶.

Sul punto, tuttavia, non può non rilevarsi come la Suprema Corte paia aggirare o, quantomeno, superare con forse eccessiva leggerezza lo scontro

¹⁷⁶ *Ibidem*.

con il dato normativo testuale, in virtù del quale la grazia “può” essere proposta e non vi è, invece, un vero e proprio dovere che potrebbe fondare effettivamente la necessità della revisione, così come prospettata¹⁷⁷.

2.2.1. Il punto di partenza dell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in tema di ergastolo.

Nel plasmare e, al contempo, agevolare la comprensione del regime della pena perpetua nelle sue diverse forme è indubbiamente protagonista la Corte costituzionale, la quale, muovendosi nell’orizzonte delle pene tracciato dall’articolo 27, terzo comma, Cost., ne delinea i connotati nella sua opera di interpretazione giurisprudenziale volta ora a superarla, ora ad armonizzarla con l’ordito costituzionale¹⁷⁸.

¹⁷⁷ Così l’art. 201 reg. 18 giugno 1931, n. 787.

¹⁷⁸ Possono, in proposito, vedersi C.E. PALIERO, *L’esecuzione della pena nello specchio della Corte costituzionale: conferme e aspettative*, in (a cura di) G. Vassalli, *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, Edizioni scientifiche italiane, 2006, pp. 147-174; A. DELLA BELLA, *Esecuzione della pena: una perenne riforma, non solo legislativa*, in *Diritto costituzionale*, 2, 2025, pp. 119 e ss.; E. FASSONE, *L’ergastolo e il diritto alla speranza*, in *Questione Giustizia*, 2020; A. PUGIOTTO, *La versione della Consulta. Gli ergastoli nella giurisprudenza costituzionale*, in Anastasia S.-Corleone F.-Pugiotto A. (a cura di), *Contro gli ergastoli*, 2021, pp. 29 ss.; E. DOLCINI, *Fine pena: 31/12/9999. Il punto sulla questione ergastolo*, cit.; A. MARGARA, *L’ergastolo tra illegittimità e adeguamento costituzionale*, in Anastasia S.-Corleone F. (a cura di), *Contro l’ergastolo. Il carcere a vita, la rieducazione e la dignità della persona*, Ediesse, 2009, pp. 36 e ss.

Le più significative pronunce intervengono qualche anno dopo la prima fondamentale modifica normativa che ha interessato la pena perpetua, nella sua evoluzione in senso di adeguamento alla Costituzione. Come già si è avuto modo di dire¹⁷⁹, con la legge 25 novembre 1962, n. 1634, veniva compiuto il primo passo in tal senso, estendendo l'applicabilità dell'istituto della liberazione condizionale anche ai condannati alla pena dell'ergastolo e così sottraendo la competenza sul procedimento di eventuale restituzione alla libertà del detenuto al potere discrezionale esercitabile dal Presidente della Repubblica tramite il provvedimento di clemenza della grazia.

Con una prima sentenza, la n. 204 del 1974¹⁸⁰, la Consulta si pronunciava su di una questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'istituto della liberazione condizionale. Sulla base del presupposto per cui trattasi di uno strumento di individualizzazione del trattamento penitenziario riservato al condannato, sarebbe stato incompatibile con la facoltà rimessa dalla legge al Ministro di grazia e giustizia di concedere o meno il beneficio. Veniva denunciata, in particolare, la prospettiva del tutto anacronistica imperniata su concezioni storiche figlie del carattere amministrativo della esecuzione penale, a quel punto ormai quasi completamente ripudiate in favore di una moderna giurisdizionalizzazione dell'esecuzione penale stessa. La norma censurata, nelle argomentazioni del giudice *a quo*, avrebbe violato

¹⁷⁹ Vd. *supra*, cap. I.

¹⁸⁰ Corte cost., sent. 27 giugno 1974, n. 204, con cui si decideva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602 (Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), promosso con ordinanza del 24 novembre 1972 dal giudice di sorveglianza del Tribunale di Biella, su istanza di un detenuto in espiazione pena, che aveva inoltrato al Ministero di grazia e giustizia richiesta diretta ad ottenere la liberazione condizionale, ai sensi dell'art. 176 c.p.

l'articolo 111, secondo comma, Cost., nonché l'articolo 24, secondo comma, Cost., non consentendo una procedura di natura amministrativa, pur attinente alla materia della libertà personale, né il necessario contraddittorio, né l'impugnativa dell'eventuale rigetto dell'istanza. La questione veniva ritenuta fondata e, nell'occasione, la Corte così si pronunciava ritenendo la liberazione condizionale «un particolare aspetto della fase esecutiva della pena restrittiva della libertà personale», che, quindi, «si inserisce nel fine ultimo e risolutivo della pena stessa, quello, cioè, di tendere al recupero sociale del condannato. Per esso, infatti, il condannato che abbia, durante il tempo della esecuzione, tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento e che abbia soddisfatto, avendone la capacità economica, le obbligazioni civili derivanti dal commesso reato, può essere posto in libertà prima del termine previsto dalla sentenza definitiva di condanna...»¹⁸¹. Peraltro, come evidenziato dai giudici della Consulta, doveva tenersi conto del peso e del valore più incisivo assunto dall'istituto proprio a seguito dell'avvento della Costituzione e del principio sancito dall'articolo 27, terzo comma. In tale nuovo orizzonte penologico, la liberazione condizionale veniva a rappresentare «un peculiare aspetto del trattamento penale», poiché la sua applicazione presupponeva un obbligo per il legislatore relativo non solo alla finalità rieducativa della pena, ma anche alla predisposizione di tutti i mezzi necessari a realizzarla e le forme per garantirla. È sulla base di tale precetto costituzionale che sorge, a favore del condannato, il diritto a che, al verificarsi delle condizioni normativamente prescritte, l'ulteriore protrarsi della esecuzione della pretesa punitiva statale venga, quantomeno, riesaminato, al

¹⁸¹ Previa imposizione, da parte del giudice di sorveglianza, incaricato dell'esecuzione del provvedimento, di prescrizioni idonee ad evitare la commissione di nuovi reati. Corte cost., sent. 27 giugno 1974, n. 204.

fine di verificare se la pena già espiata abbia o meno assolto al fine impostole dall'articolo 27. Perché tale diritto sia effettivo, rilevavano i giudici, era necessario prevedere per la sua attuazione «una valida e ragionevole garanzia giurisdizionale»¹⁸². Nel concludere l'argomentare, la Corte faceva riferimento anche alla relativamente recente innovazione legislativa, apportata con la legge del 1962 alla liberazione condizionale. La *ratio* di un'estensione del beneficio anche al condannato all'ergastolo – nell'interpretazione della Giudice delle leggi – doveva infatti lasciare trasparire la volontà di una rinuncia da parte dello Stato «alla ulteriore realizzazione della pretesa punitiva», una rinuncia che non poteva di certo essere rimessa ad un organo dell'esecutivo, ma piuttosto ad un organo giudiziario, corredato di tutte le garanzie per lo Stato e per lo stesso condannato¹⁸³.

¹⁸² Quanto al procedimento come disciplinato fino a quel momento, la Corte così scriveva: «non v'è dubbio che tale garanzia è del tutto carente nel procedimento previsto dal vigente ordinamento giuridico. Per la normativa in atto si determina, infatti, una anomala successione di interventi e di attribuzioni che vanno dal giudice di sorveglianza al Ministro della giustizia. Un siffatto legame tra organo del potere giudiziario e organo del potere esecutivo, in un aspetto così importante della fase esecutiva della pena, contrasta con quelle guarentigie che attengono alla libertà personale, in riferimento alla quale l'art. 24 della Costituzione, nel quadro dei precetti contenuti nell'art. 13, ne assicura la tutela giurisdizionale. Devesi rilevare che il Ministro della giustizia gode di una discrezionalità talmente ampia da poter disattendere il parere espresso, sulla istanza per l'applicazione del beneficio dall'organo giudiziario, il solo idoneo, per le funzioni attribuitegli dalla legge nel processo esecutivo della pena, a poter valutare l'effettiva esistenza in concreto delle condizioni oggettive e soggettive – particolarmente quest'ultime – per la concessione di esso beneficio».

¹⁸³ Corte cost., sent. 27 giugno 1974, n. 204.

Nello stesso anno, la Consulta, con la sentenza 21 novembre 1974, n. 264¹⁸⁴, costruiva il caposaldo dell'affermazione di conformità costituzionale della pena perpetua, attribuendole quella «duratura patente di legittimità»¹⁸⁵ fondata, essenzialmente, sulla possibilità di accesso del condannato alla liberazione condizionale e sul presupposto del carattere polifunzionale della pena. In particolare, la Corte si pronunciava sulla denunciata illegittimità costituzionale dell'articolo 22 c.p. rispetto all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, poiché, nelle parole del giudice *a quo*, l'ergastolo, «in quanto pena che si risolve nella privazione perpetua della libertà personale, con impossibilità del reinserimento del condannato nella vita sociale, contrasterebbe con la funzione di emenda garantita dall'invocato principio costituzionale»¹⁸⁶. In tale occasione, contrariamente a quanto accaduto con la precedente pronuncia, la Corte dichiarava non fondata la questione, che il giudice *a quo* aveva incardinato sulla necessità che le pene abbiano quale funzione e fine il riadattamento alla vita sociale. Specificavano i giudici costituzionali, invero, «funzione (e fine) della pena non è certo il solo riadattamento dei delinquenti, purtroppo non sempre conseguibile. A prescindere sia dalle teorie retributive secondo cui la pena è dovuta per il male commesso, sia dalle dottrine positiviste secondo cui esisterebbero criminali sempre pericolosi e assolutamente incorreggibili, non vi è dubbio che

¹⁸⁴ Corte cost., sent. 21 novembre 1974, n. 264, con cui si è decisa la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22 c.p. sollevata con ordinanza del 15 marzo 1972 dalla Corte di assise di Verona, nel procedimento penale a carico di tre imputati di delitti di omicidio volontario e rapina pluriaggravati.

¹⁸⁵ E. DOLCINI, *La pena detentiva perpetua nell'ordinamento italiano. Appunti e riflessioni*, cit.

¹⁸⁶ Così si scriveva nell'ordinanza di rimessione, richiamata in Corte cost., sent. 21 novembre 1974, n. 264.

dissuasione, prevenzione, difesa sociale stiano, non meno della sperata emenda, alla radice della pena. E ciò basta per concludere che l'art. 27 della Costituzione, usando la formula "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato", non ha proscritto la pena dell'ergastolo (come avrebbe potuto fare), quando essa sembri al legislatore ordinario, nell'esercizio del suo potere discrezionale, indispensabile strumento di intimidazione per individui insensibili a comminatorie meno gravi, o mezzo per isolare a tempo indeterminato criminali che abbiano dimostrato la pericolosità e l'efferatezza della loro indole»¹⁸⁷.

¹⁸⁷ Corte cost., sent. 21 novembre 1974, n. 264. Il giudice *a quo*, peraltro, sollevava un ulteriore dubbio di legittimità costituzionale con riferimento all'obbligo di lavoro imposto al condannato all'ergastolo: «Altri motivi d'illegittimità potrebbero ravvisarsi nell'obbligo imposto agli ergastolani di esplicitare un'attività lavorativa, con comminazione di sanzioni coercitive in caso di inosservanza, e nel rilievo che della liberazione condizionale non potrebbero godere tutti i condannati su un piano di parità, essendo essa subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato». In particolare, si leggeva nell'ordinanza di rimessione, «sembra che l'ergastolo sia in contrasto con la morale esigenza di tutela e con il senso di umanità al quale debbono ispirarsi le pene, essendo obbligatoria per i condannati a tale pena l'esplicitazione di un'attività lavorativa. Infatti, al condannato che non adempie all'obbligo del lavoro sono applicabili misure coercitive, disciplinari, che non appaiono certo ispirate ai fondamentali principi di umanizzazione della pena» Tuttavia, osservava la Corte, ritenendo infondata la questione, «deve subito dirsi che il lavoro, ben lungi dall'essere in contrasto con la morale esigenza di tutela e rispetto della persona, è gloria umana, precetto religioso per molti, dovere e diritto sociale per tutti (art. 4 Cost.) e reca sollievo ai condannati che lavorando, anche all'aperto, come consente l'art. 22 c.p. nel nuovo testo risultante dalla novella del novembre 1962, godono migliore salute fisica e psichica, conseguono un compenso e si sentono meno estraniati dal contesto sociale. Il fatto che, secondo regolamenti carcerari, al condannato abile al lavoro che per riottosità o protervia lo

La lettura del principio costituzionale di cui all'articolo 27, terzo comma, Cost., che qui con chiarezza emerge nelle parole della Consulta, è quella che, basandosi sulla teoria della polifunzionalità della pena¹⁸⁸, rischia di neutralizzarne la portata, trasformando il "dovere" di tendere alla rieducazione in "speranza" di farlo; mentre, la stessa "rieducazione" diviene "emenda", con una connotazione moralistica che in nessun modo vuole relazionarsi con il consorzio sociale, al fine di consentirvi il ritorno del condannato¹⁸⁹. Se lo scopo rieducativo diviene a tal punto blando, logicamente se ne giunge a dedurre la sacrificabilità, all'occorrenza, in favore di diverse esigenze che la pena verrebbe a soddisfare.

rifiuti, siano eventualmente applicabili misure disciplinari, non attiene alla legittimità costituzionale dell'art. 22 del codice penale». Quanto alla censura relativa alla supposta discriminazione a danno del condannato all'ergastolo in condizioni economiche che non gli consentano di adempiere alle obbligazioni civili nascenti da reato, i giudici osservavano che la liberazione condizionale, *ex art. 176 c.p.*, come modificata dalla legge n. 1634 del 1962, «consente l'effettivo reinserimento anche dell'ergastolano nel consorzio civile senza che possano ostarvi le sue precarie condizioni economiche: invero, contrariamente a quanto assume il giudice *a quo*, la concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili sempreché il condannato abbia la possibilità di provvedervi, che altrimenti potrà dimostrare di trovarsi nell'impossibilità di adempierle senza subire alcun pregiudizio», tanto più considerando la giurisdizionalizzazione – e quindi il corredo di garanzie che ne conseguono – che aveva interessato l'istituto in discorso a seguito della precedente e già citata sentenza costituzionale n. 204 del 1974.

¹⁸⁸ Su cui si rimanda a quanto detto *supra*, cap. I.

¹⁸⁹ Cfr. E. DOLCINI, *La pena detentiva perpetua nell'ordinamento italiano. Appunti e riflessioni*, cit.

2.2.2. La collaterale erosione del carattere di perpetuità dell'ergastolo quale conseguenza della progressiva valorizzazione della finalità rieducativa delle pene.

È fondamentale sulla scorta della mutevole interpretazione del principio di cui all'articolo 27, terzo comma, Cost. che prende forma anche la giurisprudenza in tema di ergastolo, evolutasi – fatta eccezione per la prima ed unica pronuncia che, in termini globali e diretti, affronta la legittimità dell'articolo 22 c.p. già richiamata¹⁹⁰ – con interventi relativi a vari aspetti della sua disciplina normativa, basati anche sulle diverse interpretazioni della finalità della pena. La *ratio* sottesa alle modifiche succedutesi a seguito delle pronunce di accoglimento è costante e risiede nell'ampliamento degli spazi di applicabilità di istituti dell'ordinamento penitenziario a favore anche dei condannati alla pena perpetua, al fine di agevolarne il percorso eminentemente volto al reinserimento sociale degli stessi¹⁹¹.

Con sentenza 21 settembre 1983, n. 274, la Corte costituzionale si pronunciava sulla censura di illegittimità costituzionale rivolta all'articolo 54 ord. penit., nonché 176, terzo comma, c.p., in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Ad esser tacciata di incostituzionalità dai giudici rimettenti¹⁹² era, in particolar modo, la disciplina del beneficio della

¹⁹⁰ Corte cost., sent. 21 novembre 1974, n. 264.

¹⁹¹ Cfr. E. DOLCINI, *Dalla Corte costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di rieducazione del condannato)*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2018.

¹⁹² Erano, infatti, stati riuniti i giudizi di legittimità promossi con le ordinanze emanate, rispettivamente, in data 1 giugno 1978 dalla Sezione di sorveglianza della Corte d'appello di Palermo, 26 novembre 1980 e 20 ottobre 1981 dalla Sezione di sorveglianza della Corte

liberazione anticipata, di cui all'articolo 54 ord. penit., ove, pur a fronte di comprovata partecipazione all'opera di rieducazione, non prevedeva la possibilità di accedervi per il condannato a pena perpetua. Si leggeva nelle ordinanze di rimessione che, premesso che la riduzione di pena di cui all'articolo 54 ord. penit. presuppone la partecipazione del condannato a pena detentiva all'opera di rieducazione, così favorendo un suo più efficace reinserimento in società, l'esclusione del condannato a pena perpetua da tale beneficio - così strettamente avvinto alla riuscita del trattamento rieducativo - violerebbe la stessa finalità di rieducazione sancita dall'articolo 27, terzo comma, Cost. Invero, non può ritenersi escluso il condannato all'ergastolo dalla prospettiva di reinserimento nel consorzio civile, quale scopo del trattamento penitenziario dello stesso, un obiettivo che può realizzarsi - sussistendone le condizioni - grazie all'istituto della liberazione condizionale¹⁹³. Una tale esclusione, denunciavano i rimettenti, risultava peraltro violare l'articolo 3 Cost., realizzando una ingiustificata disparità di trattamento tra il condannato a pena perpetua ed il condannato a pena detentiva temporanea, seppure, eventualmente, anche di lunga durata. Nel ritenere fondata la questione sottoposta alla sua attenzione, la Consulta considerava, anzitutto, la costante giurisprudenza di legittimità, ferma nel ritenere inapplicabile il beneficio di cui all'articolo 54 ord. penit. al condannato all'ergastolo, anche ove la richiesta applicazione fosse stata diretta al solo fine dell'ammissione alla liberazione condizionale, dopo un *quantum* di pena inferiore, quale riconoscimento per la partecipazione al trattamento

d'appello di Firenze, 17 giugno 1982 dalla Sezione di sorveglianza della Corte d'appello di Bologna.

¹⁹³ Estesio, al tempo della sentenza in discorso, da poco proprio ai condannati all'ergastolo. Vd. *supra*.

rieducativo dimostrata. La Corte riconosceva come tale interpretazione si rivelasse legittima rispetto ad un dettato normativo che richiedeva che il condannato all'ergastolo avesse "effettivamente" scontato almeno ventotto anni di reclusione, prima di poter chiedere il riesame della propria pena con eventuale concessione del beneficio della liberazione condizionale (così, l'articolo 176 c.p.). Tuttavia, esercitando quel potere che le compete in qualità di Giudice delle leggi, la Consulta scriveva che «... occorre ricordare che la legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario, enunciando i principi direttivi ai quali deve ispirarsi il "trattamento penitenziario", afferma, in armonia con il dettato del terzo comma dell'art. 27 della Costituzione, che nei confronti dei condannati ed internati dev'essere attuato, secondo un criterio d'individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti, un trattamento rieducativo che tenda al "reinserimento sociale" degli stessi (art. 1); e nel disciplinare la "individualizzazione del trattamento", la stessa legge promuove "la collaborazione dei condannati e degl'internati alle attività di osservazione e di trattamento" (art. 13). In siffatta prospettiva il primo comma del denunciato art. 54 della legge medesima, prevede che possa venir concessa "al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione", una "riduzione di pena" (di venti giorni per ciascun semestre di pena detentiva scontata) "ai fini del suo più efficace reinserimento nella società"». In tal modo, evidenziavano i giudici, il beneficio consente al condannato di attingere prima i periodi minimi richiesti perché siano integrati i presupposti di cui all'articolo 176 c.p., così stimolando lo stesso ad un'attiva collaborazione all'opera di rieducazione. Premiare la condotta di colui che, invogliato dalla prospettiva di una riduzione di pena, dimostra di voler partecipare al trattamento, «si raccorda sul piano teleologico con il presupposto della liberazione condizionale, e cioè con il risultato della

rieducazione medesima, sollecitando e corroborando il ravvedimento del condannato ed il conseguente suo reinserimento nel corpo sociale». Specifica ancora la Corte che, seguendo i principi fondanti l'ordinamento penitenziario, il precetto di cui all'articolo 27, terzo comma, Cost. deve guidare l'esecuzione della pena inflitta a tutti i condannati, compresi gli ergastolani, un profilo che, ribadiscono i giudici, «è fatto palese dalla estensione in loro favore dell'istituto della liberazione condizionale...». A tal proposito, si fa richiamo alla relazione illustrativa presentata dal Governo al tempo della presentazione alla Camera dei deputati del d.d.l. che avrebbe poi portato alla legge n. 1634 del 1962, con cui si chiariva il proposito di «completare ed integrare, con speciale riferimento all'ergastolo, la progressiva umanizzazione della pena, rendendo più concreta e funzionale anche nell'ergastolo l'azione intesa alla rieducazione del condannato». Sulla base di tutte queste considerazioni, la Consulta dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'articolo 54 ord. penit., per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, ritenendo «ingiustificata ed arbitraria» l'esclusione dei condannati all'ergastolo dal vantaggio derivante dal raccordo tra il beneficio della liberazione anticipata e la liberazione condizionale, in ragione dei comuni presupposti e delle comuni finalità attuative del comma terzo dell'art. 27 della Costituzione».

Con la sentenza 26 giugno 1990, n. 313, la Corte costituzionale, chiamata ad esprimersi su questione concernente la presunzione di non colpevolezza e l'obbligo di motivazione in relazione alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, toccava il tema della messa a sistema della finalità rieducativa della pena. In quell'occasione, ripercorrendo i propri precedenti di un filone che aveva concepito il finalismo rieducativo come attinente eminentemente al trattamento penitenziario – e ad esso limitato – nonché rifacendosi alla *ratio decidendi* della storica sentenza n. 364 del 1988, la Consulta

riconosceva che la finalità rieducativa della pena partecipa «alla legittimazione e alla funzione stessa della pena», anche sul piano della struttura del fatto di reato¹⁹⁴. Se, certo, «non può negarsi che, indipendentemente da una considerazione retributiva, essa abbia necessariamente anche caratteri in qualche misura afflittivi...» – così come pure vi ineriscono esigenze di difesa sociale e di prevenzione generale – tutti profili minimi di connotazione della pena in quanto tale, non può mai risultarne pregiudicata la finalità rieducativa. Si tratta, invero, dell'unica espressamente consacrata dalla Costituzione in materia di penalità. Del resto, «se la finalizzazione venisse orientata verso quei diversi caratteri, anziché al principio rieducativo, si correrebbe il rischio di strumentalizzare l'individuo per fini generali di politica criminale (prevenzione generale) o di privilegiare la soddisfazione di bisogni collettivi di stabilità e sicurezza (difesa sociale), sacrificando il singolo attraverso l'esemplarità della sanzione»¹⁹⁵. Proseguiva la Corte precisando che «la necessità costituzionale che la pena debba “tendere” a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue¹⁹⁶. Ciò che il verbo “tendere” vuole significare è soltanto la presa d'atto della divaricazione che nella prassi può verificarsi tra quelle finalità e l'adesione di fatto del

¹⁹⁴ Cfr. A. PUGIOTTO, *La versione della Consulta. Gli ergastoli nella giurisprudenza costituzionale*, cit.

¹⁹⁵ Corte cost., sentenza 26 giugno 1990, n. 313.

¹⁹⁶ Si tratta di un principio che verrà ripreso dalla fondamentale sentenza costituzionale n. 149 del 2018, su cui si veda *infra*, così come nella storica pronuncia dell'anno successivo, n. 253 del 2019, su cui si avrà modo di soffermarsi nel cap. III.

destinatario al processo di rieducazione»¹⁹⁷, non rendendo, invece, in alcun modo meno forte la presa di posizione quanto al ruolo che il precetto di cui all'articolo 27, terzo comma, Cost. viene a rivestire, quale "punto cardine" del finalismo penale¹⁹⁸.

Nel 1994 il giudizio della Consulta veniva sollecitato nuovamente sul tema dell'ergastolo¹⁹⁹, ma la censura, in quell'occasione, era rivolta alla disciplina che lo rendeva applicabile anche all'autore di reato minorenni²⁰⁰. Con la sentenza 27 aprile 1994 n. 168, la Corte emetteva una decisione che, seppure dotata di modesta rilevanza quanto ad impatto statistico, dichiarando costituzionalmente illegittimo l'ergastolo minorile, si appalesava come di enorme valore di principio. Il giudice *a quo* denunciava l'illegittimità

¹⁹⁷ Corte cost., sentenza 26 giugno 1990, n. 313.

¹⁹⁸ Cfr. A. PUGIOTTO, *La versione della Consulta. Gli ergastoli nella giurisprudenza costituzionale*, cit.

¹⁹⁹ Nel frattempo, lo si deve anticipare, con d.l. 13 maggio 1991, n. 152, e con d.l. 8 giugno 1992, n. 306, era stato istituito il sistema dell'ostatività, sulla cui legittimità già nell'anno successivo, con sentenza 11 giugno 1993, n. 306, la Corte costituzionale veniva chiamata ad esprimersi. Della giurisprudenza che ha interessato l'ergastolo ostativo e l'aspetto della collaborazione, si dirà *infra*, cap. III.

²⁰⁰ Il dubbio di legittimità costituzionale di detta disciplina era già stato sollevato e affrontato dalla Corte con la sent. n. 140 del 1983, con la quale si era dichiarata inammissibile la *quaestio*, trattandosi di «un quesito di carattere legislativo cui la Corte, in ragione dei suoi poteri, non può dare adeguata risposta con una sentenza di illegittimità costituzionale delle norme denunciate». Sebbene fosse stata processualmente cassata, la dubbia compatibilità costituzionale della pena perpetua minorile traspariva comunque dal monito con cui i giudici costituzionali auspicavano un intervento del legislatore sul tema, valorizzando l'esigenza di discostarsi nel disciplinare la materia del trattamento penale minorile il più possibile rispetto alla disciplina generale. In proposito, si veda G. GEMMA, *Pena dell'ergastolo per i minori: davvero incostituzionale?*, in *Giur. Cost.*, 1994; A. PUGIOTTO, *La versione della Consulta. Gli ergastoli nella giurisprudenza costituzionale*, cit.

costituzionale degli articoli 17 e 22 del codice penale rispetto agli articoli 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione²⁰¹. Quanto al primo parametro costituzionale, rilevava la Corte come, rispetto alla generalità dei consociati, la questione fosse riconducibile a quanto statuito con la sentenza n. 264 del 1974, con la quale si era chiarito che, dato il carattere polifunzionale della pena, non vi era contrasto di principio tra l'ergastolo ed il precetto di cui all'articolo 27, terzo comma, Cost.²⁰². Facendo richiamo alle argomentazioni in quella sede svolte, ricordava la Consulta come «avuto riguardo al momento dinamico dell'applicazione della pena, il precetto costituzionale appare comunque soddisfatto dal legislatore che ha da tempo esteso all'ergastolano non solo l'istituto della liberazione condizionale – il cui governo, per effetto della sentenza di questa Corte n. 204 del 1974, è affidato alla competenza dell'autorità giudiziaria – che, come sottolineato dalla sentenza n. 264 del 1974 citata, consente l'effettivo reinserimento del condannato nel consorzio civile, ma anche altre misure premiali che anticipano quel reinserimento come effetto del suo sicuro ravvedimento, da comprovarsi dal giudice sulla base non solo della buona condotta tenuta dal condannato stesso durante l'esecuzione della pena bensì soprattutto dalla sua partecipazione all'opera rieducativa; una disciplina positiva, quella accennata, coerente con la necessità della verifica, in

²⁰¹ La censura era mossa anche rispetto all'articolo 10 Cost., «per non essersi l'ordinamento giuridico italiano "adeguato a numerose norme pattizie del diritto internazionale vigente in materia"», ma non veniva presa in considerazione dalla Corte «per la genericità dell'assunto della non conformità della normativa denunciata "a numerose norme pattizie del diritto internazionale vigente in materia", non essendo individuabili dall'ordinanza di rinvio né le disposizioni né tantomeno i contenuti normativi ai quali il rimettente intende fare richiamo».

²⁰² Come poi, del resto, ribadito con le successive pronunce nn. 107 del 1980, 282 del 1989 e 306 del 1993.

concreto, della saldatura di quella divaricazione tra la astratta finalità rieducativa e la relativa adesione del destinatario, che questa Corte ha già individuato essere alla base della qualificazione “tendenziale” della rieducazione». Ciò premesso, i giudici passano ad analizzare il profilo di peculiarità del caso sottoposto alla loro attenzione, considerando, in particolare, che «la disciplina positiva specificamente riguardante i minori accentua la portata applicativa degli accennati istituti che si caratterizzano come concettualmente antagonisti rispetto alla perpetuità della pena: sia, in negativo, stabilendosi eccezioni a nuove e più rigorose previsioni limitatrici della fruibilità dei “benefici” di ordinamento penitenziario [...]; sia, in positivo, scollegandosi l’applicazione della liberazione condizionale, per il minore, dai limiti minimi di espiazione di pena previsti in via generale dall’art. 176 del codice penale...». Da tali considerazioni, la Corte non può che concludere che i correttivi nel tempo intervenuti alla disciplina dell’ergastolo hanno, a ben vedere, inciso sullo stesso suo carattere di pena perpetua, non più rassomigliante a quella concepita dal legislatore del 1930²⁰³: «la previsione astratta dell’ergastolo deve ormai essere inquadrata in quel tessuto normativo che progressivamente ha finito per togliere ogni significato al carattere della perpetuità che all’epoca dell’emanazione del codice la connotava. Ma una volta soddisfatto con detti correttivi il precetto costituzionale che assegna alla pena la funzione rieducativa, diviene esclusivo compito del legislatore di valutare, nelle scelte di politica criminale, se conservare o meno l’ergastolo tra le sanzioni punitive astrattamente previste». Cionondimeno, la Consulta ritiene fondata la questione sollevata rispetto al canone di cui all’articolo 31 della Costituzione, il quale «impone una incisiva diversificazione, rispetto al sistema

²⁰³ Cfr. Corte cost., sent. 27 aprile 1994, n. 168.

punitivo generale, del trattamento penalistico dei minorenni». Valorizzando la “particolare condizione minorile”²⁰⁴, tutelata dalla Carta costituzionale con il citato articolo 31, così come dal novero di obblighi enunciati dalle convenzioni internazionali che impegnano gli Stati ad una specifica protezione dei minori, secondo i giudici deve darsi un’interpretazione coerente anche all’articolo 27, terzo comma, Cost. La funzione rieducativa della pena, invero, in ossequio ai principi di tutela del minore d’età, deve considerarsi preminente, se non addirittura esclusiva, determinando in tal modo un ineliminabile contrasto fra la medesima e le norme tacciate di incostituzionalità, che fanno riferimento alla generalità dei soggetti, senza escluderne i minori²⁰⁵. Peraltro, nemmeno possono considerarsi strumenti idonei, prosegue la Corte, gli istituti che vengono in rilievo ai fini della legittimità costituzionale dell’ergastolo per gli adulti, poiché si rivelerebbero inadeguati con riguardo alla prospettiva di spiccata protezione del minore espressa dall’articolo 31, secondo comma, della Costituzione. Quest’ultimo, infatti, «impone un mutamento di segno al principio rieducativo immanente alla pena, attribuendo a quest’ultima, proprio perché applicata nei confronti di un soggetto ancora in formazione e

²⁰⁴ Corte cost., sent. 27 aprile 1994, n. 168.

²⁰⁵ Ricorda la Corte, peraltro, come «l’idea che dalla previsione della pena dell’ergastolo dovessero essere esclusi i minori faceva già parte del nostro patrimonio legislativo, essendo l’esclusione espressamente sancita dal codice Zanardelli del 1889 che, sul portato di codici pre-unitari, rimasti sostanzialmente in vita fino all’avvento di esso, prevedeva (sulla premessa della imputabilità piena a partire dai quattordici anni) all’art. 55, per gli imputati di età fra i quattordici ed i diciotto anni, la sostituzione di quella pena con la reclusione da dodici a venti anni, ed all’art. 56, per gli imputati di età fra i diciotto ed i ventuno anni, la sostituzione con la reclusione da venticinque a trent’anni».

alla ricerca della propria identità, una connotazione educativa più che rieducativa, in funzione del suo inserimento maturo nel consorzio sociale»²⁰⁶.

Si trattava di principi che, insieme a quelli sanciti con le precedenti pronunce già richiamate²⁰⁷, sarebbero poi stati sviluppati, in tempi ben più recenti, dalla stessa Corte con la storica – e “coraggiosa”²⁰⁸ – sentenza 21 giugno 2018, n. 149²⁰⁹. In quella occasione, la Consulta era chiamata ad esprimersi sulle censure mosse dal Tribunale di sorveglianza di Venezia all’articolo 58-*quater*, comma quarto, ord. penit.²¹⁰, rispetto agli articoli 3 e 27, terzo comma, Cost., «nella parte in cui prevede che i condannati all’ergastolo per il delitto di cui all’art. 630 del codice penale, che abbiano cagionato la morte del sequestrato, non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell’art. 4-*bis* se non abbiano effettivamente espiato almeno ventisei anni di

²⁰⁶ Corte cost., sent. 27 aprile 1994, n. 168.

²⁰⁷ In particolare, le sentt. n. 274 del 1983 e n. 313 del 1990.

²⁰⁸ In proposito, può vedersi E. DOLCINI, *Dalla Corte costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di rieducazione del condannato)*, cit.

²⁰⁹ Cfr. MENGHINI A., *Carcere e Costituzione. Garanzie, principio rieducativo e tutela dei diritti dei detenuti*, cit., ove l’autrice si sofferma sulla sentenza in discorso quale «pietra miliare nell’affermazione della centralità della finalità rieducativa».

²¹⁰ Si trattava di una norma introdotta con il d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa), nel contesto di una serie di interventi volti a contrastare il fenomeno, all’epoca assai diffuso, dei sequestri di persona a scopo di estorsione. Il legislatore, allarmato dalle crescenti minacce di origine mafiosa (più tardi culminate nelle tristemente note stragi), operava una prima inversione di rotta rispetto alla *ratio* garantistica che aveva guidato la riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975, prima, e la legge Gozzini del 1986, dopo, dando vita ad un sistema di preclusione all’accesso ai benefici, pensato per i condannati per particolari gravi delitti.

pena»²¹¹. Tale specifica forma di ergastolo ostativo “estremo”²¹² faceva sì che i suoi destinatari fossero sottoposti ad un regime penitenziario pesantemente deteriore non solo rispetto alla generalità dei condannati, ma anche rispetto ai condannati che pure sono sottoposti al regime peculiare di cui all’articolo 4-*bis* ord. penit., per i delitti ostativi di prima fascia. Mentre, infatti, per questi ultimi l’accesso ai benefici era reso possibile dalla loro collaborazione con la giustizia o dalle situazioni ad essa equiparate (oltre, ovviamente, alla sussistenza degli specifici presupposti richiesti dal singolo beneficio), per i soli condannati all’ergastolo ostativo “estremo” in discorso, pur in presenza di condotta collaborativa o delle equiparate condizioni, vigeva un’unica soglia temporale di ventisei anni (non soggetta a riduzione per effetto di liberazione anticipata), valida per l’ammissione al lavoro all’esterno, per i permessi premio, per la semilibertà e per la liberazione condizionale (per la quale, tra l’altro, poteva eccezionalmente essere decurtato il tempo corrispondente a quanto previsto dall’art. 54 ord. penit.). Nel ritenere le censure del giudice *a quo* riconducibili, essenzialmente, al parametro dato dal combinato disposto degli articoli 3 e 27, terzo comma, Cost., il dubbio di legittimità come prospettato veniva dichiarato «senz’altro fondato»²¹³. Anzitutto, si riteneva incompatibile con il principio fondante l’intero apparato dell’ordinamento penitenziario – ossia l’idea di progressività trattamentale e flessibilità della pena volte al graduale reinserimento del condannato²¹⁴ – l’appiattimento all’unica e indifferenziata

²¹¹ Corte cost., sent. 21 giugno 2018, n. 149.

²¹² Così vi si riferisce A. PUGIOTTO, *La versione della Consulta. Gli ergastoli nella giurisprudenza costituzionale*, cit., p. 47.

²¹³ Corte cost., sent. 21 giugno 2018, n. 149.

²¹⁴ Si specifica nella decisione *de qua* come il principio si attui «nel disegno della legge sull’ordinamento penitenziario, nell’ambito di un percorso ideale le cui prime tappe sono

soglia di ventisei anni per l'accesso a tutti i benefici penitenziari. Invero, tale disciplina appariva sovvertire irragionevolmente l'anzidetta logica gradualistica con solo riferimento ai condannati all'ergastolo per sequestro a scopo di estorsione, ma non solo, poiché con risultato fuori da ogni raziocinio finiva per consentire di accedere ipoteticamente alla liberazione condizionale (ai fini della quale potevano decurtarsi periodi di tempo a titolo di liberazione anticipata) in un momento antecedente rispetto ai ventisei anni necessari per accedere ai permessi premio, al lavoro all'esterno ed alla semilibertà, i quali, come intuibile, sono pensati per essere prodromici rispetto all'eventuale liberazione condizionale²¹⁵. Infine, la Corte si sofferma sullo snodo argomentativo che qui più interessa. Rilevando un ulteriore profilo di "irragionevolezza intrinseca" della disposizione censurata, la Consulta sottolinea come, in relazione alla necessaria finalità rieducativa della pena, «il carattere automatico della preclusione temporale all'accesso ai benefici penitenziari da essa stabilito per i condannati all'ergastolo impedisce al giudice qualsiasi valutazione individuale sul concreto percorso di rieducazione compiuto dal condannato all'ergastolo durante l'esecuzione della pena stessa, in ragione soltanto del titolo di reato che supporta la condanna. Tale automatismo – e la connessa impossibilità per il giudice di procedere a

rappresentate dall'ammissione al lavoro all'esterno e dalla concessione di permessi premio, volti questi ultimi a stimolare la "regolare condotta" del detenuto, attestata dall'aver questi manifestato "costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali"».

²¹⁵ Altro profilo di illogicità della disciplina messo in luce dalla Corte era quello per cui il condannato avrebbe potuto, con ogni probabilità, vedersi negata la possibilità di accedere alla semilibertà, non avendo potuto prima dar prova di un percorso rieducativo iniziato e portato avanti con risultati positivi, ad esempio mediante la fruizione di permessi premio o lavoro all'esterno. Così come

valutazioni individualizzate – contrasta però con il ruolo che deve essere riconosciuto, nella fase di esecuzione della pena, alla sua finalità di rieducazione del condannato; finalità ineliminabile [...], che deve essere sempre garantita anche nei confronti di autori di delitti gravissimi, condannati alla massima pena prevista nel nostro ordinamento, l'ergastolo...». Richiama, poi, la Corte l'ulteriore principio frutto della propria giurisprudenza consolidata, secondo il quale deve intendersi costituzionalmente vincolante il criterio che esclude rigidi automatismi e che, invece, richiede sempre la possibilità di una valutazione individualizzata in materia di benefici penitenziari, specialmente ove l'automatismo stesso sia connesso a presunzioni *iuris et de iure* di una pericolosità sociale più accentuata, di cui è ritenuta sintomatica la particolare tipologia di reato commesso. Infatti, proseguono i giudici, ove siano negati gli strumenti tramite cui l'individualizzazione viene attuata, l'istanza repressiva connaturata alla pena finisce per relegare in secondo piano – instaurando un automatismo incompatibile con i principi di proporzionalità e individualizzazione che devono guidare la vicenda della sanzione penale – il profilo rieducativo, attinente alla funzione che non può in nessun caso essere sacrificata «sull'altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena»²¹⁶.

²¹⁶ Corte cost., sent. 21 giugno 2018, n. 149.

3. (segue) ... e riducibilità *de facto*: la liberazione condizionale *ex art. 176 c.p.*

Nelle parole della recente ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2021²¹⁷, «sia nell'evoluzione legislativa, sia nella giurisprudenza di questa Corte, a orientare in favore della compatibilità della pena dell'ergastolo di cui all'art. 22 c.p. con il principio costituzionale di risocializzazione sono state le previsioni che, in progresso di tempo, hanno consentito al condannato a tale pena di accedere alla liberazione condizionale».

Si è, ormai, più volte ribadito come la salvezza della ritenuta legittimità costituzionale della pena perpetua sia stata nel tempo costruita, sostenuta e rafforzata valorizzando in modo assolutamente determinante la forma assunta dalla massima pena nella sua fase dinamico-esecutiva. È qui che, infatti, per il tramite dell'istituto della liberazione condizionale, il carattere fondamentale di perpetuità che contraddistingue l'ergastolo ha la possibilità di venir meno.

Se è il canone della riducibilità – non solo *de jure* ma anche *de facto* – a salvare da una diretta ed altrimenti inevitabile dichiarazione di illegittimità costituzionale la pena perpetua, pare quantomeno opportuno interrogarsi sulla concreta effettività del meccanismo con cui tale riducibilità opera nel nostro ordinamento.

La liberazione condizionale, disciplinata dagli articoli 176 e 177 c.p., costituisce un istituto cardine nel sistema dell'esecuzione penale, poiché incarna la possibilità della modificabilità del soggetto condannato, ancorché ad una pena di estrema gravosità, dandovi riconoscimento anche giuridico.

²¹⁷ Se ne dirà diffusamente *infra*, cap. III.

Inquadrata dal legislatore tra le cause di estinzione della pena²¹⁸, non manca chi ritiene più appropriata una sua classificazione quale sua particolare modalità di esecuzione²¹⁹.

Mediante tale meccanismo, il diritto penale positivo si apre ad una logica non deterministica, ma piuttosto dialogica, dando concreta attuazione a quel principio per cui la pena, lungi dall'esaurire la propria funzione nella sua dimensione afflittivo-retributiva, dovrebbe culminare nella cessazione della privazione di libertà del soggetto condannato che dimostri di essere stato fruttuosamente sottoposto al trattamento. Per ciò, è la liberazione condizionale il luogo normativo in cui prende corpo l'ideale della pena come percorso e non come destinazione.

Come anzidetto²²⁰, la Corte costituzionale, investita di una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la disciplina dell'istituto in discorso, con la sentenza n. 204 del 1974, nel tessere le fila della propria decisione, chiariva l'assunto per il quale l'istituto costituisce uno strumento di individualizzazione del trattamento esecutivo in funzione del singolo condannato. In particolare, lo definiva «un particolare aspetto della fase esecutiva della pena restrittiva della libertà personale», che, quindi, «si inserisce nel fine ultimo e risolutivo della pena stessa, quello, cioè, di tendere al recupero sociale del condannato». Il condannato che abbia scontato una

²¹⁸ Accolgono tale visione G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, 2024; C. PEYRON, *Liberazione condizionale*, voce in *Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè 1974.

²¹⁹ Di quest'idea sono G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, 2024; V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, III, Utet, 1950.

²²⁰ Vd. *supra*, par. 2.2.1.

parte significativa della propria pena²²¹, dando prova di buona condotta²²² e di assente pericolosità sociale, dovrà mostrare il proprio sicuro ravvedimento, perché il Tribunale di sorveglianza possa esprimere un giudizio prognostico positivo sulla sua fuoriuscita dal circuito dell'esecuzione penale, con buone probabilità di fruttuoso reinserimento tra i consociati²²³. Invero, evidenziava ancora la Consulta, con l'entrata in vigore della Costituzione e, in particolare, con l'articolo 27, terzo comma, l'istituto ha assunto un rilievo del tutto nuovo. Nel rinnovato orizzonte penologico costituzionale, la liberazione condizionale viene ricondotta, come si è detto, ad un «peculiare aspetto del trattamento penale», poiché la finalità rieducativa non si esaurisce in una dichiarazione di principio, ma implica per il legislatore anche il dovere di predisporre strumenti, mezzi e forme idonei a renderla concretamente praticabile e, quindi, garantita. È su questa base che si fonda la necessità per cui, al ricorrere delle condizioni stabilite dal legislatore, l'eventuale prosecuzione

²²¹ L'art. 176 c.p. così dispone, al primo comma: «Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni». Il secondo comma, fa riferimento al condannato recidivo, stabilendo che «per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli». Il terzo, infine, è riservato alla disciplina relativa al condannato all'ergastolo, il quale «può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena».

²²² Nella versione precedente rispetto alla modifica operata con la legge n. 1634 del 1962, si richiedeva al condannato di rendere "prove costanti di buona condotta", un requisito poi sostituito dal "sicuro ravvedimento" del condannato.

²²³ Ulteriore requisito è quello relativo all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, sebbene comunque il condannato sia ammesso a provare l'eventuale impossibilità di adempiervi (art. 176, comma quarto, c.p.).

dell'esecuzione della pretesa punitiva statale sia quantomeno sottoposta a riesame, al fine di vagliare l'eventuale avvenuta realizzazione della funzione assegnata alla pena dall'articolo 27.

Ai tempi dell'ordinanza 16 giugno 1956 della Corte di cassazione, ancora era forte il retaggio di una concezione tipicamente propria della tradizione giuridica canonica, che a proposito del concetto di rieducazione del condannato riteneva non potesse essere limitato «alla sola finalità del suo recupero sociale», ma che dovesse intendersi inclusa in esso «anche la finalità della redenzione morale del reo, ossia quel processo attuo dello spirito, diretto a facilitare il pentimento, che liberando il condannato dal peso del delitto commesso, lo porti a redimersi»²²⁴. Si tratta di una concezione frutto di un panorama culturale che avrebbe avuto strascichi nel tempo e che ancora oggi, sebbene possa dirsi tendenzialmente abbandonata l'idea della rieducazione quale confessione e pentimento, è possibile che abbia dei riflessi sulle incertezze applicative dell'istituto in discorso – dovute ad una formulazione normativa solo in apparenza chiara e precisa, in aderenza al principio di tassatività che dovrebbe informare la legislazione penale – e, di conseguenza, sulla riducibilità *de facto* della pena perpetua²²⁵.

Interrogarsi sul significato da dare al sicuro ravvedimento²²⁶ significa interrogarsi sull'evoluzione del concetto di rieducazione, la quale, se oggi

²²⁴ Cass. Pen., ord. 16 giugno 1956, vd. *supra*.

²²⁵ Cfr. R. DE VITO, *La liberazione condizionale nel diritto vivente giurisprudenziale*, in Anastasia S.-Corleone F.-Pugiotto A. (a cura di), *Contro gli ergastoli*, 2021; A. BALSAMO – L. TRIZZINO, *La Corte Europea, l'ergastolo*

²²⁶ Cfr. R. DE VITO, *La liberazione condizionale nel diritto vivente giurisprudenziale*, cit.; L. CESARIS, *Il sicuro ravvedimento e i comportamenti solidaristici*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2014.

viene intesa come «un’offerta di aiuto al condannato perché possa aumentare le sue *chances* di vivere nella società rispettandone le regole»²²⁷, consente di ritenere che il sicuro ravvedimento debba rinvenirsi nella dimostrazione da parte del condannato della sua ritrovata o rinnovata capacità di far ritorno in società, vivendo secondo i suoi valori e le sue regole di condotta.

Sebbene non manchino pronunce, anche recenti²²⁸, in cui le argomentazioni paiono propense ad accogliere concetti quali il “riscatto morale del reo”, da cogliersi nelle manifestazioni di condotta «di contenuto materiale e morale, tali da assumere un valore sintomatico»²²⁹, l’orientamento oggi prevalente in giurisprudenza porta ad interpretare il sicuro ravvedimento come sopra descritto. Esso «implica un esame particolarmente attento e approfondito circa la sussistenza di comportamenti obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e di recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e a formulare in termini di certezza, o di elevata e qualificata probabilità, confinante con la certezza, un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita all’osservanza della legge penale in precedenza violata»²³⁰.

Al ricorrere di tali – a tratti, sfuggenti – presupposti, fondanti il positivo giudizio sul sicuro ravvedimento richiesto per la concessione della liberazione condizionale, il condannato è «come dire, in prova, attendendosi da lui

²²⁷ Così in E. DOLCINI, *La pena perpetua nell’ordinamento italiano. Appunti e riflessioni*, cit.

²²⁸ Cfr. Cass. Pen., Sez. I, 25 maggio 2020, n. 22494.

²²⁹ Cass. Pen., Sez. I, 8 giugno 2020, n. 25575.

²³⁰ Così in Corte cost., sent. n. 66 del 2023, in cui la Consulta fa riprendere taluni passaggi fondamentali di Cass., sez. I, n. 19818 del 2021.

conferme del ravvedimento che soltanto in situazione di libertà possono essere compiutamente ed indiscutibilmente offerte»²³¹. Insieme con la libertà vigilata, invero, si delinea una misura alternativa alla detenzione – come ormai acclarato nella giurisprudenza costituzionale – attratta «nella logica del trattamento del condannato», implicante «la sostituzione della pena carceraria con prescrizioni di incidenza bensì afflittiva, ma di certo attenuata rispetto alla detenzione».

3.1. Il cuore del problema (e della trattazione): i dati che smentiscono un pregiudizio.

Al di là delle criticità rilevabili già *per se* nel testo di una norma che, come si è appena detto, lascia amplissimi spazi di discrezionalità alla valutazione dell'autorità giudiziaria, qual è la tenuta concreta di un meccanismo così congegnato e disciplinato? Come ha dimostrato di comportarsi nel tempo il nostro meccanismo di riducibilità della pena perpetua? La risposta alla domanda deve ricercarsi nei dati statistici sul punto reperibili²³².

Il giudizio che sarebbe necessario formulare, ai fini di una valutazione sulla effettività della liberazione condizionale, parrebbe dover partire dal

²³¹ Corte cost., sent. n. 66 del 2023, par. 7 in diritto.

²³² Deve segnalarsi come non si tratti sempre di agevole operazione. Cfr., sul punto, MARIETTI S., «L'ergastolo in Italia non esiste». *I numeri di un pregiudizio*, in Anastasia S.-Corleone F.-Pugiotto A. (a cura di), *Contro gli ergastoli*, 2021, pp. 93 ss. L'autrice dà conto di una sorprendente fatica nell'ottenimento delle informazioni relative ai detenuti ergastolani (sia

numero di provvedimenti con i quali il beneficio è stato concesso. Perché però tale giudizio possa realmente dirci qualcosa, in considerazione della particolare natura dell'istituto il cui funzionamento vuole analizzarsi, con specifico riferimento ai requisiti richiesti per accedervi, al denominatore dovrebbe tenersi il numero di condannati all'ergastolo che, nell'annata di riferimento, del beneficio medesimo hanno fatto istanza. E ciò, sostanzialmente, in virtù quantomeno del requisito temporale di pena scontata. Tuttavia, si tratta di un dato molto difficile da reperire, poiché rimesso al singolo Tribunale di sorveglianza e non aggregato a livello centrale dal DAP.

Nondimeno, di qualche dato può disporsi, come di seguito rappresentato in tabella.

ANNO	ERGASTOLANI	DI CUI, OSTATIVI	DI CUI, DECEDUTI	DI CUI, USCITI (OTTENUTA LA LIBERAZIONE CONDIZIONALE)
2008	1.408	ND	8	1

con riferimento al numero di decessi intercorsi tra i condannati alla pena perpetua ogni anno, sia, a maggior ragione, con riferimento all'istituto della liberazione condizionale. A cosa si debba una tale carenza di precisione nella raccolta ed analisi del dato lo dice lo stesso DAP, che, interpellato, evidenzia come non sia invalsa alcuna prassi circa la rilevazione incrociata tra il numero di detenuti deceduti e quanti tra questi fossero condannati all'ergastolo. Altrettanto assente è la prassi di scorporare dal dato relativo al totale di provvedimenti di liberazione condizionale concessa il numero di ergastolani che l'hanno ottenuta.

2009	1.461	ND	7	0
2010	1.512	ND	4	1
2011	1.528	1.087	8	6
2012	1.581	1.118	8	1
2013	1.583	1.171	6	4
2014	1.584	1.150	6	5
2015	1.633	1.183	9	2
2016	1.687	1.218	13	2
2017	1.735	1.239	9	1
2018	1.748	1.235	10	5
2019	1.802	1.274	12	1
2020	1.784	1.262	11	4
2021	1.810	1.268	9	4
2022	1.856	1.290	15	3
2023	1.866	1.291	18	5
2024	1.890	1.278	14	7

Dati forniti, nel luglio del 2025, dal DAP – Ufficio del Capo del Dipartimento – Segreteria generale e del coordinamento interistituzionale – Sezione statistica.

A questi si aggiungano i dati relativi al numero di condanne all'ergastolo per anno, forniti dal Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Sistema informativo casellario, dai quali può evincersi una tendenza non costante nel variare del dato negli anni, ma piuttosto a parabola, con una certa stabilità (in calo) raggiunta negli ultimi due decenni. Una prima variazione significativa del relativo *trend* è da ricondurre al 1962, anno in cui la riforma della liberazione condizionale ne ha consentito

l'applicazione anche ai condannati a pena perpetua (in particolare, nei quindici anni che hanno preceduto la l. n. 1634 del 1962, la media annuale di condanne all'ergastolo era di 2,5, mentre nei quindici anni successivi è stata pari a più del doppio, 5,6). Una seconda e ancora più netta variazione si verificava tra il 1970 e primi anni '80, con la definitività delle diverse condanne legate agli eventi politici del '70. La più brusca e importante variazione, tuttavia, si può notare negli anni '90, in corrispondenza della dura risposta alla criminalità organizzata²³³.

Un ulteriore dato disponibile è quello relativo alla distribuzione di detenuti condannati all'ergastolo per fasce d'età, che si caratterizza per un andamento a parabola, con il picco assoluto (quindi, numero massimo di presenze di ergastolani) tra i 50 e 59 anni di età, nonché tra i 60 e i 69. Anche tale dato, così come quello relativo al numero di condanne all'ergastolo per anno, corrisponde a quella che in statistica viene definita una variabile *proxy*, ossia un fattore di per sé non direttamente rilevante ai fini dell'indagine specifica (in tal caso, l'effettività del meccanismo di liberazione condizionale), ma che assume valore nel momento in cui sopperisce alla mancanza di altro dato non osservato (per quel che qui interessa, il numero di istanze di liberazione condizionale effettuate negli anni di riferimento)²³⁴.

A completare la fotografia della popolazione penitenziaria condannata a pena perpetua, vi sono anche due tipologie di dati disponibili. Anzitutto, quelli relativi alla percentuale di stranieri tra i detenuti ergastolani. Su un

²³³ Si rimanda a S. MARIETTI, «L'ergastolo in Italia non esiste». *I numeri di un pregiudizio*, cit., p. 99.

²³⁴ Cfr. *ivi*, p. 103.

totale di 20.099 detenuti stranieri presenti nelle carceri italiane²³⁵, sono 144 quelli che si trovano in esecuzione di una pena perpetua²³⁶, cioè solo lo 0,72%. Infine, il dato concernente la distribuzione delle condanne all'ergastolo in base al sesso dell'interessato: in particolare, le donne che scontavano una pena perpetua erano, nell'anno 2021²³⁷, solo 30, di cui 16 condannate per reati ostativi, su un totale di 1.598 donne detenute.

Tornando all'assunto che si vorrebbe in tal sede dimostrare con un'analisi dei pochi ma significativi dati a disposizione, se si considera quale denominatore il numero totale di ergastolani ogni anno – che mantiene comunque una certa costanza nel suo fisiologico aumentare, dato dalla maggiore incidenza del flusso in entrata che non in uscita – può trarsi qualche conclusione. Anzitutto, se tale denominatore è in crescita costante²³⁸, può dedursene una corrispondente crescita nel bacino di ergastolani di anno in anno potenzialmente eleggibili per l'ottenimento della liberazione condizionale²³⁹, progredendo ciascuno di questi annualmente verso il raggiungimento del primo requisito di pena scontata. All'interno del totale di

²³⁵ Il dato è rilevato al 31 ottobre 2025 e fornito dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica, disponibile sul relativo sito web.

²³⁶ Il dato è rilevato al 30 giugno 2025 e viene sempre fornito dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica.

²³⁷ Ultimo dato disponibile, pubblicato nel rapporto di Antigone "I numeri della detenzione femminile", in cui elaborano dati forniti dal DAP.

²³⁸ Vd. *supra*, tabella dati DAP di luglio 2025.

²³⁹ Deve segnalarsi che, comunque, si tratta di un'assunzione, tratta dall'osservazione di una serie storica, ossia quella relativa al crescente numero di ergastolani in totale, che mostra un costante aumento. Pare ineliminabile un certo grado di approssimazione, in assenza dei dati diretti e specifici cui si è accennato.

condannati all'ergastolo, tuttavia, deve tenersi conto di una differenziazione di regime rispetto ai condannati per reati di cui all'articolo 4-*bis* ord. penit., i quali per accedere al beneficio, come meglio si dirà²⁴⁰, devono poter soddisfare ulteriori requisiti. Costoro, si è già anticipato ma merita di essere ancora una volta sottolineato²⁴¹, corrispondono a circa il 68% del totale di condannati alla pena perpetua. Pertanto, facendo ad esempio riferimento al 2024, il totale di condannati all'ergastolo "comune" era poco più di 604²⁴².

Se si volesse effettuare una stima²⁴³ di coloro che nel 2024 avevano raggiunto quantomeno il requisito di pena scontata per poter accedere alla liberazione condizionale, si potrebbero combinare i dati a disposizione. In particolare, si osserverebbe così che la maggior parte delle condanne all'ergastolo sono state inflitte, come si è detto²⁴⁴, in un periodo che si colloca tra la fine degli anni '90 ed i primi anni 2000. Questo dato consente di inferire che la maggior parte del totale di ergastolani comuni, nel 2024, aveva raggiunto il requisito di pena scontata (pari a ventisei anni, da ridursi ulteriormente in caso di detrazione dei periodi previsti a titolo di liberazione anticipata, *ex* articolo 54 ord. penit.). A ciò può aggiungersi la considerazione, solo quale riscontro supplementare²⁴⁵, che la maggior parte dei condannati all'ergastolo detenuti ha più di quarant'anni (ossia, all'incirca, il minimo

²⁴⁰ Vd. *infra*, cap. III.

²⁴¹ Vd. *supra*, cap. I, par. 4.

²⁴² Ossia il 68% di 1890.

²⁴³ Che, lo si ribadisce, sconta sempre un certo grado di inevitabile approssimazione.

²⁴⁴ Vd. anche nota 126.

²⁴⁵ Tale fattore, come si è detto, acquisisce una sua rilevanza solo ove affiancato ad un dato oggettivo di base, quale il numero di condanne all'ergastolo negli anni, poiché non vi è evidentemente correlazione tra età e pena espiata.

perché possa sussistere il requisito di pena scontata per un condannato al carcere a vita²⁴⁶) e quindi si potrebbe assumere aver già scontato il minimo di pena richiesto dal beneficio.

Così procedendo con la stima – e applicando un ragionevole criterio di prudenza nel calcolo – si potrebbe dire che una buona percentuale, tra il 40% ed il 50%, di ergastolani comuni nel 2024 avrebbe potuto potenzialmente accedere alla liberazione condizionale. Si tratterebbe di un numero tra i 240 e i 300 condannati a pena perpetua. Di questi, come si è anticipato²⁴⁷, sono 7 coloro che hanno ottenuto il beneficio, così peraltro stabilendo il primato di concessioni della misura negli anni considerati.

Non pare possa facilmente negarsi l'esiguità di un tale dato, che è riscontro pratico e sintomo di una scarsissima applicazione concreta che dell'istituto che dovrebbe salvare la legittimità costituzionale dell'ergastolo effettivamente si fa. I dati citati e come sopra interpretati parrebbero dimostrare, in fin dei conti, una scarsa propensione dei Tribunali di sorveglianza alla concessione della liberazione condizionale. Prendendo quale riferimento il dato stimato con la maggior prudenza ragionevolmente possibile di 240 potenziali ergastolani che avrebbero raggiunto il requisito di pena scontata per accedere al beneficio di cui all'articolo 176 c.p. nell'anno 2024, solo 7 di loro l'avrebbero ottenuto. Si tratta di meno del 3% dei detenuti che nel periodo di tempo considerato avevano soddisfatto il requisito di pena scontata richiesto. Ciò vuol dire che in più del 97% dei casi la magistratura di

²⁴⁶ Anche volendo ipotizzare il caso di un condannato all'ergastolo appena maggiorenne.

²⁴⁷ Vd. tabella dati DAP di luglio 2025.

sorveglianza ha ritenuto non soddisfatto l'ulteriore necessario requisito, ossia quello del sicuro ravvedimento.

Cionondimeno, se dovesse apparire ancora non pienamente convincente la considerazione del suddetto dato – ossia del rapporto tra potenziali beneficiari della liberazione condizionale tra gli ergastolani e numero di coloro che effettivamente l'hanno ottenuta – quale riscontro pratico di una significativa esiguità applicativa dell'istituto in discorso, può comunque indurre quantomeno ad una riflessione il raffronto con un altro dato di cui si dispone: nel 2024, i condannati all'ergastolo che sono deceduti in carcere sono stati 14, ossia il doppio di coloro che ne sono usciti per la concessione della liberazione condizionale²⁴⁸, a dimostrazione del drammatico dato per cui, in Italia, l'ergastolo si estingue più per morte del reo che grazie all'applicazione della liberazione condizionale²⁴⁹. Tutto ciò, lo si ricorda, con solo riferimento agli ergastolani "comuni", una minoranza rispetto al totale di chi sconta una pena perpetua e che, per la maggior parte, dovrà invece far fronte a requisiti ancor più stringenti²⁵⁰.

Dove deve rinvenirsi l'origine di una tale esiguità del dato presentato? Come già si è rilevato, l'istituto della liberazione condizionale, come compendiato nell'articolo 176 c.p., diviene clausola di salvaguardia dell'ergastolo, la quale, tuttavia, dal punto di vista del ragionamento giuridico

²⁴⁸ A conferma, come può osservarsi, di un *trend* preoccupantemente costante, con alcuni picchi, come nel 2019, 2022 e 2023, annate in cui il numero di ergastolani deceduti in carcere ha superato consistentemente il doppio dei condannati a pena perpetua liberati condizionalmente.

²⁴⁹ DE VITO R., *La liberazione condizionale nel diritto vivente giurisprudenziale*, cit.

²⁵⁰ Sul punto, ossia le condizioni maggiormente stringenti previste per i condannati all'ergastolo per reati ostativi, vd. *infra*, cap. III.

si mostra tutt'altro che nitida, giungendo inevitabilmente a dar dimostrazione della sua fallacia quando la si metta alla prova dei fatti. Del resto, sin dalle sue prime applicazioni, in sede di decisioni relative ad ipotesi di condanne a pena perpetua, sono state poste in luce le incertezze derivanti da un testo normativo aspecifico, che lascia spazio eccessivo alla pretesa del giudice «di scandagliare l'animo umano, nella convinzione di poter scoprire un interno psichico diverso dall'artificiosa apparenza dei comportamenti»²⁵¹.

Sebbene, chiaramente, non possa prescindersi, nel disegno costituzionale di una pena individualizzata, da flessibilità della pena stessa, elasticità dei parametri normativi in gioco e discrezionalità della magistratura di sorveglianza, nemmeno può accettarsi che tale discrezionalità si traduca in incertezza. La norma, prima, ed il giudizio che ne fa applicazione, dopo, perché siano conformi ai canoni costituzionali, impongono, invero, trasparenza, prevedibilità, nonché la predisposizione di regole di validazione del ragionamento giuridico²⁵².

Il sicuro ravvedimento, come già si è anticipato, dovrebbe essere interpretato nella sua accezione moderna e laica quale concetto indissolubilmente avvinto a quello di rieducazione, ossia «offerta di aiuto al condannato perché possa aumentare le sue *chances* di vivere nella società rispettandone le regole»²⁵³. In tale ottica, il giudizio sul sicuro ravvedimento dovrebbe accertare la capacità del condannato di fare rientro in società, vivendo in conformità con le sue norme, sulla base di quanto desumibile dalla

²⁵¹ DE VITO R., *La liberazione condizionale nel diritto vivente giurisprudenziale*, cit., p. 152.

²⁵² *Ibid.*

²⁵³ DOLCINI E., *La pena detentiva perpetua nell'ordinamento italiano. Appunti e riflessioni*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2018.

condotta tenuta dal condannato durante il tempo dell'esecuzione, scongiurando la possibilità che la clausola in discorso divenga «una tagliola capace di incanalare deleteri soggettivismi del giudice, più o meno schermati da massime d'esperienza o da deferenza alle teorie scientifiche»²⁵⁴.

4. Uno sguardo comparatistico.

Nel solco di una metodologia giuridica attenta alla dimensione comparatistica, vuol dedicarsi quest'ultima sezione a qualche cenno su ordinamenti vicini che, seppur con le dovute differenze, presentano aspetti apprezzabili da cui può prendersi spunto per il ripensamento della disciplina dell'ergastolo, come nel caso dell'ordinamento spagnolo, e aspetti che, nelle loro criticità, hanno consentito di sviluppare riflessioni di valore generalizzabile, come per gli studi che la dottrina d'oltremarica ha condotto sugli effetti del *long-term imprisonment* nel sistema britannico.

4.1. La pena perpetua in Spagna nel contesto del trattamento penitenziario per gradi.

Per farsi qualche cenno al regime della pena perpetua nell'ordinamento spagnolo, non può tralasciarsi di dar conto di una minima contestualizzazione

²⁵⁴ DE VITO R., *La liberazione condizionale nel diritto vivente giurisprudenziale*, cit., p. 152.

dell'istituto, all'interno di un sistema dell'esecuzione penale che si caratterizza per peculiarità che meritano attenzione anche in ottica comparatistica.

L'istituto della *prisión permanente revisable*²⁵⁵ si colloca all'interno di un sistema penitenziario imperniato su un principio di forte individualizzazione e progressività del trattamento, che viene strutturato per gradi ed in tal modo orientato a modulare il periodo di detenzione esecutiva con stretta e costante aderenza all'evoluzione della personalità e della condotta del detenuto²⁵⁶.

In particolare, l'esecuzione della pena avviene sulla base dell'anzidetto sistema di classificazione per gradi, corrispondenti a diversi livelli di trattamento²⁵⁷. Il primo grado (*régimen cerrado*), che è per lo più di natura

²⁵⁵ Per un'analisi dell'istituto e delle peculiarità che ne hanno caratterizzato la storia e ne caratterizzano il funzionamento, possono vedersi, *inter alia*, J.L. ALAPONT, *La revisión de la prisión permanente: análisis de sus requisitos*, in *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 2024; M. MARTÍN ARAGÓN, *De nuevo sobre la prisión permanente revisable española: el contexto de su nacimiento, la sentencia del Tribunal Constitucional que la avala y el pretendido proyecto de reforma*, in *Derecho PUCP*, 2023; C. GÓMEZ GARRIDO, *Prisión permanente revisable: constitucionalidad declarada, inconstitucionalidad manifiesta*, in *RJUAM*, 2023; C. SÁNCHEZ BENÍTEZ, *Sobre el fenómeno intensivo de la exclusión jurídica de los enemigos. Especial referencia a la prisión permanente revisable española*, in *Revista Crítica Penal y Poder*, 2018; M. PUERTO SOLAR CALVO, *Revisando la prisión permanente revisable. ¿De verdad que es constitucional?*, in *ADPCP*, 2022; O. GARCÍA PÉREZ, *La legitimidad de la prisión permanente revisable a la vista del estándar europeo y nacional*, in *Estudios Penales y Criminológicos*, 2018.

²⁵⁶ Sul tema delle pene detentive di lunga durata nell'ordinamento spagnolo, in chiave di una loro analisi storico-evolutiva, può vedersi N. CORRAL MARAVER, *Las penas largas de prisión en España. Evolución histórica y político-criminal*, Dykinson, 2015.

²⁵⁷ Per una disamina del funzionamento del sistema per gradi, può vedersi, *ex multis*, C. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, *Aspectos procesales de la prisión permanente revisable. Una aproximación al acceso al tercer grado, permisos de salida, revisión y remisión definitiva*, in *Anales de Derecho de la Universidad de Murcia*, 2016.

eccezionale, viene riservato a detenuti connotati da una spiccata pericolosità sociale o da una personalità che mostra una marcata propensione al comportamento violento; per i detenuti del primo grado, è predisposto un regime di isolamento e di rigoroso controllo, in considerazione delle preponderanti esigenze di sicurezza²⁵⁸.

Il secondo grado, che può essere considerato regime ordinario, viene applicato alla maggioranza della popolazione detenuta, poiché caratterizzato da misure di sicurezza *standard* ed una quotidianità scandita dalla

²⁵⁸ Si tratta del c.d. *régimen cerrado*, che, ai sensi dell'art. 89 del Reglamento Penitenciario, «*en consonancia con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, será de aplicación a aquellos penados que, bien inicialmente, bien por una involución en su personalidad o conducta, sean clasificados en primer grado por tratarse de internos extremadamente peligrosos o manifiestamente inadaptados a los regímenes ordinario y abierto*». Secondo quanto stabilito dall'art. 102 del Reglamento Penitenciario, «*Conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, se clasificarán en primer grado a los internos calificados de peligrosidad extrema o inadaptación manifiesta y grave a las normas generales de convivencia ordenada, ponderando la concurrencia de factores tales como:*

- a) Naturaleza de los delitos cometidos a lo largo de su historial delictivo, que denote una personalidad agresiva, violenta y antisocial.*
- b) Comisión de actos que atenten contra la vida o la integridad física de las personas, la libertad sexual o la propiedad, cometidos en modos o formas especialmente violentos.*
- c) Pertenencia a organizaciones delictivas o a bandas armadas, mientras no muestren, en ambos casos, signos inequívocos de haberse sustraído a la disciplina interna de dichas organizaciones o bandas.*
- d) Participación activa en motines, plantes, agresiones físicas, amenazas o coacciones.*
- e) Comisión de infracciones disciplinarias calificadas de muy graves o graves, de manera reiterada y sostenida en el tiempo.*
- f) Introducción o posesión de armas de fuego en el Establecimiento penitenciario, así como la tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en cantidad importante, que haga presumir su destino al tráfico».*

partecipazione ad attività rieducative di vario tipo, come ad esempio quelle volte alla scolarizzazione, culturali, sportive o anche ricreative²⁵⁹. Il terzo grado (*régimen abierto*) corrisponde ad un regime destinato solo a coloro che vengano giudicati idonei a trascorrere parte della giornata al di fuori dell'istituto²⁶⁰, facendovi ritorno solo per trascorrervi la notte (salva la possibilità di far ricorso a strumenti di controllo elettronico a distanza)²⁶¹.

²⁵⁹ Ai sensi dell'art. 76 del Reglamento Penitenciario, «1. En los Establecimientos de régimen ordinario los principios de seguridad, orden y disciplina tendrán su razón de ser y su límite en el logro de una convivencia ordenada. 2. La separación interior de la población reclusa, conforme a los criterios establecidos en el artículo 16 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, se ajustará a las necesidades o exigencias del tratamiento, a los programas de intervención y a las condiciones generales del Centro. 3. El trabajo y la formación tendrán la consideración de actividad básica en la vida del Centro».

²⁶⁰ È, peraltro, prevista anche una particolare modalità esecutiva del regime del *tercer grado*, per detenuti astrattamente giudicati idonei ad accedervi, ma comunque con peculiarità che fanno ritenere necessaria una maggiore attenzione, o nel caso in cui non abbiano la disponibilità di un lavoro. Per costoro, è previsto dal *Reglamento Penitenciario*, articolo 82, il *Régimen abierto restringido*, che consente alla *Junta de Tratamiento* di stabilire particolari modalità di vita in regime aperto per il condannato, limitando le uscite all'esterno e stabilendo in ogni caso le condizioni, i controlli e gli strumenti di tutela da osservare durante le medesime: « En los casos de penados clasificados en tercer grado con una peculiar trayectoria delictiva, personalidad anómala o condiciones personales diversas, así como cuando exista imposibilidad de desempeñar un trabajo en el exterior o lo aconseje su tratamiento penitenciario, la Junta de Tratamiento podrá establecer la modalidad de vida en régimen abierto adecuada para estos internos y restringir las salidas al exterior, estableciendo las condiciones, controles y medios de tutela que se deban observar, en su caso, durante las mismas».

²⁶¹ Secondo quanto previsto dall'art. 81 del Reglamento Penitenciario, «1. El régimen de estos Establecimientos será el necesario para lograr una convivencia normal en toda colectividad civil, fomentando la responsabilidad y siendo norma general la ausencia de controles rígidos que contradigan la confianza que inspira su funcionamiento. 2. La ejecución del programa individualizado de tratamiento determinará el destino concreto del interno a los Centros o Secciones Abiertas o Centros de

Vi è, infine, il regime di *libertad condicional*, destinato a «los penados clasificados en tercer grado que reúnan los demás requisitos establecidos al efecto en el Código Penal»²⁶². I destinatari della *libertad condicional*, avendo portato a piena realizzazione il percorso riabilitativo, «cumplirán el resto de su condena en situación de libertad condicional, conforme a lo dispuesto en dicho Código».

Il principio della *individualización científica*, cardine del sistema esecutivo penale spagnolo, fa sì che ogni condannato venga sottoposto, fin dal momento dell'ingresso in istituto, ad una valutazione preliminare condotta dalla *Junta de Tratamiento*, un organo dell'amministrazione penitenziaria multidisciplinare composto da esperti (giuristi, psicologi, educatori, assistenti

Inserción Social, tomando en consideración, especialmente, las posibilidades de vinculación familiar del interno y su posible repercusión en el mismo. 3. A las Unidades Dependientes, podrán ser destinados por el Centro Directivo, a propuesta de la Junta de Tratamiento, aquellos internos que, previa aceptación expresa de las normas de funcionamiento, se adecuen a los objetivos específicos del programa establecido».

²⁶² Art. 90 c.p.e. «1. El juez de vigilancia penitenciaria acordará la suspensión de la ejecución del resto de la pena de prisión y concederá la libertad condicional al penado que cumpla los siguientes requisitos:

- a) Que se encuentre clasificado en tercer grado.
- b) Que haya extinguido las tres cuartas partes de la pena impuesta.
- c) Que haya observado buena conducta.

Para resolver sobre la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad condicional, el juez de vigilancia penitenciaria valorará la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas.

No se concederá la suspensión si el penado no hubiese satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito en los supuestos y conforme a los criterios establecidos».

sociali)²⁶³. Si tratta dei professionisti responsabili di tale prima delicata fase di osservazione, in cui deve individuarsi il più adeguato cui destinare il condannato²⁶⁴ – tenendo conto anche della durata della pena²⁶⁵ – tra i tre gradi, nonché del mantenimento del detenuto nel grado di assegnazione. Deve considerarsi, peraltro, che l'assegnazione iniziale al *tercer grado*, sebbene astrattamente possibile, diviene una assoluta rarità nella pratica. Cionondimeno, il sistema penitenziario è improntato alla massima flessibilità, consentendo una progressione graduale del trattamento, volta a far sì che il passaggio da un grado all'altro rifletta l'evoluzione personale del detenuto, rafforzandone il processo di responsabilizzazione²⁶⁶.

Tra le peculiarità più interessanti del sistema di esecuzione progressiva spagnolo si segnala la predisposizione di un controllo semestrale (trimestrale nel caso di chi si trovi al primo grado²⁶⁷) sulla persistenza dei presupposti che

²⁶³ Art. 102, primo comma, Reglamento Penitenciario: «*Para la individualización del tratamiento, tras la adecuada observación de cada penado, se realizará su clasificación, que determinará el destino al Establecimiento cuyo régimen sea más adecuado al tratamiento que se le haya señalado y, en su caso, al grupo o sección más idónea dentro de aquél*». Al secondo comma, si prevede, invece, che «*Para determinar la clasificación, las Juntas de Tratamiento ponderarán la personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo del interno, la duración de las penas, el medio social al que retorne el recluso y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del tratamiento*».

²⁶⁴ Cfr. art. 72 *Ley Orgánica General Penitenciaria* (LOGP) e art. 103 del Reglamento Penitenciario.

²⁶⁵ Cfr. art. 63 LOGP.

²⁶⁶ Cfr. C. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, *Aspectos procesales de la prisión permanente revisable. Una aproximación al acceso al tercer grado, permisos de salida, revisión y remisión definitiva*, cit.

²⁶⁷ Cfr. art. 98, secondo comma, *Reglamento Penitenciario* (RP).

giustificano la collocazione in un determinato grado del detenuto²⁶⁸. Quest'ultimo, infatti, deve poter aspirare a progredire di grado²⁶⁹, fino alla possibilità di ottenere, eventualmente, la *libertad condicional*²⁷⁰, per accedere alla quale è necessario per il detenuto «a) *Que se encuentre clasificado en tercer grado.* b) *Que haya extinguido las tres cuartas partes de la pena impuesta.* c) *Que haya observado buena conducta. Para resolver sobre la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad condicional, el juez de vigilancia penitenciaria valorará la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una*

²⁶⁸ Così dispone l'art. 105 del Reglamento Penitenciario: «1. *Cada seis meses como máximo, los internos deberán ser estudiados individualmente para evaluar y reconsiderar, en su caso, todos los aspectos establecidos en el modelo individualizado de tratamiento al formular su propuesta de clasificación inicial.*».

²⁶⁹ Cfr. art. 106 del Reglamento Penitenciario: «1. *La evolución en el tratamiento penitenciario determinará una nueva clasificación del interno, con la correspondiente propuesta de traslado al Centro penitenciario adecuado o, dentro del mismo Centro, a otro departamento con diferente modalidad de vida.* 2. *La progresión en el grado de clasificación dependerá de la modificación positiva de aquellos factores directamente relacionados con la actividad delictiva, se manifestará en la conducta global del interno y entrañará un incremento de la confianza depositada en el mismo, que permitirá la atribución de responsabilidades más importantes que impliquen un mayor margen de libertad.* 3. *La regresión de grado procederá cuando se aprecie en el interno, en relación al tratamiento, una evolución negativa en el pronóstico de integración social y en la personalidad o conducta del interno.* 4. *Cuando el interno no participe en un programa individualizado de tratamiento, la valoración de su evolución se realizará en la forma descrita en el artículo 112.4, salvo cuando la Junta de Tratamiento haya podido efectuar una valoración de la integración social del interno por otros medios legítimos.* 5. *Para la resolución de las propuestas de progresión y de regresión de grado se observarán las mismas formalidades, plazo y posible ampliación del mismo que se prevén en el artículo 103 para la resolución de la clasificación inicial.*».

²⁷⁰ A tal fine, ai sensi dell'art. 194 del Reglamento Penitenciario «*La Junta de Tratamiento deberá iniciar la tramitación del correspondiente expediente con la antelación necesaria para que no sufra retraso la concesión de este beneficio.*».

*reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas»*²⁷¹. La concessione del beneficio consentirà al condannato di scontare quanto resta della pena in regime, appunto, di liberazione condizionale, considerata come “*medida alternativa*”²⁷² e il cui contenuto sarà stabilito di volta in volta sulla base delle necessità del liberato condizionalmente.

Al fine di effettuare tale periodico controllo, l’opera di osservazione e la proposta di modifica del regime sono rimesse, come anticipato, alla *junta de tratamiento*²⁷³, la quale presenterà relazioni e tutto quanto necessario perché il *juez de vigilancia penitenciaria* possa valutare l’opportunità di concedere il beneficio. La precipua funzione di tale riesame è dare piena attuazione al principio di cui all’articolo 72, quarto comma, LOGP, che sancisce che «*En ningún caso se mantendrá a un interno en un grado inferior cuando por la evolución de su tratamiento se haga merecedor a su progresión*»²⁷⁴.

È quest’ultimo meccanismo di revisione che, disciplinato appositamente anche per i condannati alla pena perpetua (la *prisión permanente revisable*, artt. 33, 34 e 36 c.p.e.), di quest’ultima salva la legittimità costituzionale²⁷⁵. Quanto, per quel che qui rileva, alle peculiarità della *prisión permanente revisable*, deve segnalarsi, anzitutto, una diversità significativa nella

²⁷¹ Art. 90 c.p.e.

²⁷² Cfr. PUERTO SOLAR CALVO M., *Revisando la prisión permanente revisable. ¿De verdad que es constitucional?*, in ADPCP, 2022.

²⁷³ Cfr. art. 105 RP.

²⁷⁴ Ossia, in nessun caso si manterrà un detenuto in un grado inferiore, quando, per l’evoluzione trattamentale dimostrata, meriti di progredire.

²⁷⁵ Cfr. art. 92 c.p.e.

storia della sua introduzione: essa, infatti, non è retaggio di scelte di un legislatore lontano nel tempo. L'ordinamento spagnolo ha conosciuto la pena perpetua nelle codificazioni del XIX secolo, con una connotazione di spiccata afflittività rispondente alle eminenti esigenze di prevenzione generale negativa, che prendeva le forme del lavoro forzato, dell'isolamento e dell'utilizzo di catene per legare tra loro i condannati. Nel corso del XX secolo, invece, la pena massima prevista era quella della reclusione fino a trent'anni²⁷⁶.

La cultura giuridica spagnola trovava nel principio di determinatezza della pena detentiva uno dei suoi punti cardine²⁷⁷. Proprio per tale motivo, la scelta di una reintroduzione nell'ordinamento giuridico spagnolo della pena perpetua, ad opera della *Ley Orgánica* n. 1 del 2015, appariva così sorprendente²⁷⁸.

Tuttavia, tale scelta di politica criminale, supportata da numerose ragioni di ordine sociale, economico e politico che devono ricondursi già ad un mutamento di clima generale di alcuni anni prima²⁷⁹, non era del tutto

²⁷⁶ Cfr. N. CORRAL MARAVER, *Las penas largas de prisión en España. Evolución histórica y político-criminal*, cit.

²⁷⁷ Cfr. G. QUINTERO OLIVARES, *Las penas y su ejecución y determinación en la reforma de 2015*, in *Comentario a la reforma penal de 2015*, Thomson Reuters Aranzadi, 2015.

²⁷⁸ In proposito, può vedersi J.L. DÍEZ RIPOLLÉS, *El nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana*, in *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 2004. Peraltro, un primo tentativo di reintroduzione della pena perpetua era stato fatto qualche anno prima, nel 2010, in occasione della riforma del codice penale, un momento in cui, in realtà, i dati sul supposto dilagare del fenomeno criminale erano stabili e la minaccia terrorista andava spegnendosi.

²⁷⁹ Cfr. J.L. DÍEZ RIPOLLÉS, *El nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana*, cit. Alle radici della scelta di politica criminale che ha riportato l'ergastolo all'interno del *Código Penal* vi era il clima di disagio sociale, economico e politico che aveva caratterizzato il passaggio dal XX al XXI secolo, con una quasi assoluta sfiducia nel sistema delle istituzioni preposte a garantire

scevro dalla considerazione per quei valori che, come si è detto, caratterizzavano la cultura giuridica spagnola. Nel preambolo della *Ley Orgánica* del 2015, infatti, si presentava il neo-introdotta istituto come una pena di durata indeterminabile, anche se soggetta ad un regime di revisione, che, dopo l'esecuzione effettiva di una parte rilevante della condanna, la cui durata varia a seconda della quantità di delitti e della loro natura²⁸⁰, consente al detenuto di ottenere una liberazione condizionata al rispetto di alcune esigenze, qualora ne risulti accertata la rieducazione.

L'assegnazione iniziale nei diversi gradi del condannato a pena perpetua può essere fatta tra il primo ed il secondo grado, dovendo scongiurarsi qualsiasi prassi di automatica attribuzione al primo, che deve in ogni caso

proprio quel benessere sociale della cui mancanza il sistema soffriva. Deve poi tenersi conto che, nei primi anni 2000, iniziavano ad essere rilasciati dal carcere alcuni membri dell'organizzazione armata terrorista di origine basco-nazionalista, ETA, grazie ad istituti ispirati a principi garantistici del diritto penale, quali la *refundición de condenas*, a suo tempo introdotta per attenuare l'estremo rigore del codice franchista, che consentiva di cumulare diverse condanne in un'unica pena non superiore ai trent'anni di reclusione. A ciò si sommava la possibilità ulteriore di accedere alla *redención de penas por el trabajo*, che consentiva di ridurre di un giorno la pena in corrispondenza di due giorni di lavoro. Tutto ciò aveva contribuito a ingenerare nella popolazione un sentimento di crescente pericolo, che conduceva a vedere mezzo di impunità ogni strumento volto a concedere benefici ai responsabili di alcuni dei più gravi delitti.

²⁸⁰ Tra i delitti rientranti nel catalogo delle fattispecie punite con la massima pena vi sono: l'uccisione del Re (art. 485 comma 1 c.p.e.) o di un Capo di Stato straniero o di persona protetta dai trattati internazionali (art. 605 comma 1 c.p.e.); per l'*asesinato* (art. 139 c.p.e.), quando risulti ulteriormente aggravato dalle condizioni della vittima (minore di 16 anni o specialmente vulnerabile per età, infermità o disabilità psicofisica), dalla morte di due o più persone, da un delitto contro la libertà sessuale, senza distinguere tra *agresión* (art. 178 e ss. c.p.e.) e *abuso sessuale* (art. 181 e ss. c.p.e.).

mantenere il proprio carattere di eccezionalità, ravvisabile solo in casi di necessità che non potrebbero essere soddisfatte altrimenti. Un diverso automatismo si appaleserebbe in violazione dei principi internazionali che proibiscono di disporre restrizioni nell'ambito della vita penitenziaria sulla sola base della condanna a pena di lunga durata²⁸¹.

Perché possa essere ammesso al *tercer grado* il detenuto condannato a pena perpetua, oltre al requisito del *período de seguridad* (di base, pari a quindici anni di pena scontata)²⁸², deve essere acquisito il parere del Pubblico Ministero e dell'Amministrazione penitenziaria, per poter predisporre una positiva prognosi di risocializzazione, con specifico riferimento alla capacità del detenuto di vivere nelle condizioni che caratterizzano il *regimen abierto* (ad

²⁸¹ Per un esempio di voce che, dalla dottrina, si sofferma sui rischi di una tale prassi V. CERVELLÓ DONDERIS, *La prisión perpetua y de larga duración, Regimen Juridico de la prisión permanente revisable. Actualizado con la L.O. 1/2015 de 30 de marzo*, Tirant Lo Blanch, 2015.

²⁸² Cfr. art. 36 c.p.e.: «La pena de prisión permanente será revisada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92. La clasificación del condenado en el tercer grado deberá ser autorizada por el tribunal previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias, y no podrá efectuarse: a) Hasta el cumplimiento de veinte años de prisión efectiva, en el caso de que el penado lo hubiera sido por un delito del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código. b) Hasta el cumplimiento de quince años de prisión efectiva, en el resto de los casos». Inoltre, prevede l'articolo 78-bis, commi primo e terzo, c.p.e., che quando uno dei delitti in concorso sia stato punito con la pena perpetua e il resto delle pene imposte non superi i cinque anni, le soglie temporali di cui tener conto sono diciotto e ventiquattro anni, quando uno dei delitti in concorso sia punito con l'ergastolo e il resto delle altre pene inflitte non superino i quindici anni, le soglie sono pari a venti e ventiquattro anni; quando, infine, uno dei delitti in concorso sia stato punito con la pena perpetua e il resto delle pene irrogate non superi i venticinque anni o quando vi siano due o più delitti puniti con l'ergastolo, le soglie sono ventidue e trentadue anni.

esempio, dimostrata nella fruizione di permessi o dal fatto di godere di un supporto familiare esterno).

Quanto, invece, alla *libertad condicional*, consistente, come già detto, nella sospensione dell'esecuzione della pena (art. 92 c.p.e.), essa viene disposta con decisione del *tribunal*, quando il detenuto che abbia scontato almeno venticinque anni di reclusione²⁸³ e che già si trovi classificato al *tercer grado*,

²⁸³ Cfr. J.L. ALAPONT, *La revisión de la prisión permanente: análisis de sus requisitos*, cit.: «El art. 92.1 a) CP establece un único plazo de veinticinco años. Este plazo, que no distingue por tipología delictiva, es aplicable exclusivamente a condenados a una única PPR; o, junto con otras penas que no superen los cinco años. Para los casos de concurrencia delictiva hay que acudir a lo dispuesto en el art. 78 bis CP. Para delitos comunes, se fijan los siguientes plazos (art. 78 bis 2 CP): - un mínimo de veinticinco años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos, uno de ellos esté castigado con pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de cinco años. - un mínimo de veinticinco años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos, uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de quince años. Este plazo se aplica también a los supuestos del art. 140.2 CP. - un mínimo de treinta años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos y dos o más de ellos estén castigados con una pena de prisión permanente revisable, o bien uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto de penas impuestas sumen un total de veinticinco años o más. Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, o cometidos en el seno de organizaciones criminales, los límites mínimos de cumplimiento para el acceso al tercer grado de clasificación son (art. 78 bis 3 CP): - 28 años: cuando el penado lo haya sido por varios delitos, uno de ellos esté castigado con pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de cinco años. - 28 años: cuando el penado lo haya sido por varios delitos, uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de quince años. - 35 años: cuando el penado lo haya sido por varios delitos y dos o más de ellos estén castigados con una pena de prisión permanente revisable, o bien uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto de penas impuestas sumen un total de veinticinco años o más».

consenta di ritenere soddisfatti specifici criteri indicativi del grado di risocializzazione raggiunto: personalità del detenuto, precedenti penali, circostanze del delitto, rilevanza dei beni giuridici che verrebbero lesi in caso di recidiva, condotta tenuta nel corso dell'esecuzione in carcere, condizioni familiari e sociali di provenienza del detenuto ed effetti che si possono ragionevolmente attendere dalla concessione del beneficio²⁸⁴. È necessario, inoltre, che siano soddisfatti gli adempimenti della responsabilità civile da reato.

Quanto, poi, ai condannati per delitti concernenti il terrorismo e altre organizzazioni criminali, sono richiesti requisiti ulteriori, quali «*signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades*» (art. 92, secondo comma, c.p.e.).

La pena rimane sospesa per un periodo che va dai cinque ai dieci anni (art. 92, comma 3, c.p.e.) e possono esservi delle prescrizioni particolari cui il

²⁸⁴ A tal fine, la *junta de tratamiento* deve predisporre una relazione di sintesi, in virtù della quale possa formularsi un giudizio prognostico sulla potenzialità di recidiva.

condannato deve attenersi, ove sia ritenuto necessario (sul punto, la disciplina della *libertad condicional* specificamente riservata alla PPR fa rimando alla disciplina generale dell'istituto, artt. 80, 83, 86, 87 e 91).

Tra i profili critici che, similmente a quanto avviene per il nostro ergastolo, vengono denunciati a gran voce dalla dottrina spagnola, devono segnalarsi i seguenti: «*una pena que atenta contra la dignidad (art. 10 CE), por su carácter inhumano (art. 15 CE), por vulnerar el principio de legalidad (art. 25.1 CE), y atentar contra el principio de resocialización (art. 25.2 CE)*»²⁸⁵.

Nondimeno, quando la questione della denunciata illegittimità costituzionale della *prisión permanente revisable* veniva portata all'attenzione del Tribunal Constitucional, quest'ultimo, con la sentenza 6 ottobre 2021, n. 169, forniva all'istituto un saldo fondamento interpretativo volto a confermarne la legittimità costituzionale. In particolare, i giudici, valorizzando la possibilità di revisione della pena censurata – decorso il periodo minimo necessario a tal fine – rilevava l'infondatezza della questione sollevata, facendo espresso rimando alla giurisprudenza europea in proposito sviluppatasi (tra cui, anzitutto, *Vinter c. Regno Unito*). Così come pure riteneva non condivisibile la censura relativa al canone di proporzionalità della pena, essendo la *prisión permanente revisable* riservata a classi di delitti la cui gravità, in virtù dell'elevato rango del bene giuridico tutelato, induce a ritenere adeguata tale severa risposta sanzionatoria. Quanto al principio della risocializzazione cui la pena deve essere preordinata, il Tribunal Constitucional rilevava come la pena in discorso non implicasse l'abbandono

²⁸⁵ ALAPONT J.L., *La revisión de la prisión permanente: análisis de sus requisitos*, in *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminológica*, 2024.

di tale prospettiva, prevedendo la legge spagnola un meccanismo apposito di revisione della *prisión permanente revisable*, volto proprio a valorizzare il principio costituzionale invocato, in conformità con l'evolversi della personalità del detenuto: «*El mandato constitucional de resocialización no impone la exigencia de que toda pena privativa de libertad deba concluir necesariamente con la reintegración del penado en la sociedad, sino que exige que el sistema penitenciario ofrezca oportunidades reales y efectivas para la reinserción*»²⁸⁶. Infine, venivano ritenuti sufficientemente chiari e precisi i parametri sulla base dei quali deve condursi il giudizio sulla sussistenza dei presupposti per accedere alla liberazione condizionale, così fugando i dubbi prospettati di contrasto con il principio di legalità²⁸⁷.

Ad ogni modo, il riscontro applicativo nella prassi della PPR dalla sua introduzione ha visto l'inflizione di un totale di sole cinquantaquattro condanne dal 2015 al 2025, per delitti molto gravi e, per lo più, ad alto impatto mediatico²⁸⁸. Il profilo che può delinearsi del condannato a pena perpetua è quello di un uomo (81,5% uomini; 18,5% donne), di nazionalità spagnola (87% spagnoli; 13% cittadini stranieri, prevalentemente europei), con precedenti penali (più del 40% dei condannati), che ha commesso un omicidio aggravato dalla minore età o dallo stato di vulnerabilità della persona offesa (45%), violenza di genere o comunque in ambito familiare (30%), delitti contro la libertà sessuale aggravati dall'evento morte (15%), delitti di terrorismo o

²⁸⁶ *Fundamento Jurídico* 9 della sentenza 6 ottobre 2021, n. 169, del Tribunal Constitucional.

²⁸⁷ *Ibid.*

²⁸⁸ ARANDA JURADO M., *La prisión permanente revisable en España (2015-2025). Balance crítico de su aplicación práctica, desafíos constitucionales y perspectivas de reforma*, in *Cuadernos de Res Publica en derecho y criminología*, 2025.

criminalità organizzata (10%)²⁸⁹. Seppure, per ovvie ragioni, non possa ancora valutarsi il funzionamento del meccanismo di revisione (che richiede il decorso del *período de seguridad*), può già rilevarsi un'applicazione quasi eccezionale dell'istituto, coerente con la sua *ratio*; la PPR si mostra, al momento, come una pena selettiva ed individualizzata, rispetto alla quale, necessariamente, dovrà valutarsi l'idoneità rieducativa²⁹⁰.

L'aspetto su cui, tuttavia, ci si vuole da ultimo concentrare, in virtù della rilevanza che può assumere in ottica comparatistica e di ispirazione per un ripensamento della disciplina della pena perpetua nel nostro ordinamento, è quello che riguarda il sistema di revisione a cadenza biennale ed *ex officio* di cui all'articolo 92, quarto comma, del c.p.e. Si prevede, infatti, che «*Extinguida la parte de la condena a que se refiere la letra a) del apartado 1 de este artículo o, en su caso, en el artículo 78 bis, el tribunal deberá verificar, al menos cada dos años, el cumplimiento del resto de requisitos de la libertad condicional. El tribunal resolverá también las peticiones de concesión de la libertad condicional del penado, pero podrá fijar un plazo de hasta un año dentro del cual, tras haber sido rechazada una petición, no se dará curso a sus nuevas solicitudes*». Perciò, viene in tal modo predisposto un sistema di procedure obbligatorie per il riesame, volte a consentire, eventualmente, l'interruzione della condizione detentiva, ove già sia stato raggiunto il primo requisito richiesto, ossia il minimo di pena scontata del c.d. *período de seguridad*. Non pare di poco conto la considerazione per un modello di verifiche periodiche (comunque non eccessivamente ravvicinate tra loro, al punto da far ritenere improbabile cambiamenti significativi che potrebbero indurre a determinazioni differenti) obbligatorie – quindi, indipendenti

²⁸⁹ *Ibid.*

²⁹⁰ *Ibid.*

dall'attivarsi del detenuto con la proposizione di apposita istanza – sulla persistenza dei requisiti perché la privazione della libertà si protragga o, al contrario, sulla sussistenza dei presupposti per la scarcerazione, sulla base dei progressi del percorso rieducativo dimostrati dal condannato. Peraltro, con la previsione di diversa durata del *período de seguridad* a seconda della tipologia di offesa delittuosa²⁹¹.

4.2. *Uno sguardo all'ordinamento britannico: come influisce un long-term imprisonment sulla qualità e l'effettività del trattamento?*

Si consenta, a questo punto, qualche breve cenno al sistema britannico ed al funzionamento predisposto per la pena perpetua negli ordinamenti inglese e gallese, al fine di potersi riferire con una breve digressione agli studi dottrinali cui tale sistema ha dato vita oltremarina.

L'ergastolo nel sistema britannico viene inflitto obbligatoriamente (*mandatory life sentence*) per il delitto di *murder*²⁹². Fino al 2003, il giudice che si trovava a dover pronunciare una sentenza di condanna obbligatoria alla pena perpetua si limitava a formulare una raccomandazione al Segretario di Stato

²⁹¹ Cfr. in proposito anche FIANDACA G., *Al posto degli ergastoli*, in Anastasia S.-Corleone F.-Pugiotto A. (a cura di), *Contro gli ergastoli*, 2021.

²⁹² Così, a seguito dell'abolizione della pena di morte, avvenuta nell'anno 1965 per il reato di omicidio. Solo per quest'ultimo l'inflizione della pena perpetua è obbligatoriamente imposta al giudice, potendo questi, per altre *serious offences*, condannare a pena perpetua nell'esercizio della sua discrezionalità, ove lo ritenga necessario a fini di retribuzione e deterrenza.

(organo del potere esecutivo), volta a far sì che quest'ultimo fissasse un termine minimo (*tariff*) allo scadere del quale il condannato avrebbe potuto chiedere di accedere alla procedura di *parole* o che, in alternativa, dichiarasse, in virtù della particolare gravità del fatto commesso, che mai avrebbe potuto essere ammesso a fruire di una liberazione anticipata. In realtà, anche in tale ultimo caso, sarebbe comunque stato possibile per il Segretario di Stato riconsiderare la perdurante sussistenza delle motivazioni poste a fondamento della detenzione, in particolare ove vi fosse stata dimostrazione di progressi nel corso dello svolgimento del trattamento penitenziario, dopo un primo periodo pari ad almeno venticinque anni²⁹³. Nel 2003 veniva approvato il *Criminal Justice Act*, con il quale si stabiliva che il giudice dovesse fissare la *tariff* – sempre sulla base di una valutazione sulla gravità del reato commesso – e quindi il minimo di pena che doveva essere scontata, perché in seguito il *Parole Board* (organo indipendente dal potere esecutivo, operante nel rispetto di garanzie giurisdizionali) potesse decidere l'eventuale liberazione anticipata del condannato. Si contemplava, tuttavia, anche la possibilità per il giudice di non fissare alcun termine minimo, infliggendo, nei casi più gravi, il c.d. *whole life order*, in virtù del quale la pena perpetua avrebbe dovuto essere scontata per intero e, quindi, per tutta la durata della vita del condannato, a meno che questi non si fosse venuto a trovare in condizioni di salute tali da far ritenere esaurita la sua pericolosità sociale e indurre così il Segretario di Stato a disporre il rilascio anticipato²⁹⁴.

²⁹³ Cfr. F. VIGANÒ, *Ergastolo senza speranza di liberazione condizionale e art. 3 CEDU: (poche) luci e (molte) ombre in due recenti sentenze della Corte di Strasburgo*, cit. e D. GALLIANI, *Il diritto di sperare. La pena dell'ergastolo dinanzi alla Corte di Strasburgo*, cit.

²⁹⁴ Come riportato in F. VIGANÒ, *Ergastolo senza speranza di liberazione condizionale e art. 3 CEDU: (poche) luci e (molte) ombre in due recenti sentenze della Corte di Strasburgo*, cit. si trattava di una

Ciò che in tal sede si vorrebbe approfondire²⁹⁵, come anticipato, è l'impatto dell'inflizione di una *life sentence* sulla qualità del trattamento, che, come emerge da tutto quanto precede, si riempie anzitutto di un diritto a sperare che il periodo di tempo trascorso in stato di detenzione sia funzionale ad una possibile fuoriuscita dalla stessa, in vista del reinserimento nella società libera. In particolare, pare opportuno interrogarsi su come la percezione di una condanna a vita sia in grado di influenzare il trattamento e la riabilitazione del detenuto, più o meno motivato dalla consapevolezza della propria condizione a partecipare attivamente al trattamento intramurario.

La detenzione prolungata, nel sistema penale britannico, ha suscitato un crescente interesse criminologico²⁹⁶, proprio per la capacità che le pene detentive di lunga durata dimostrano di avere nell'influenzare

circostanza dal riscontro statistico assolutamente negativo. Sui 5.000 detenuti che, al tempo, scontavano la pena perpetua per *murder*, erano 41 i condannati con *whole life order* e nemmeno in un caso il Segretario di Stato aveva esercitato quel suo potere discrezionale volto a disporre il rilascio anticipato di uno di quelli.

²⁹⁵ Anche e soprattutto per l'opportunità di studio che si è avuta presso l'*Institute of Criminology* dell'Università di Cambridge e di scambio e confronto con gli esperti che vi operano, tra cui si ricordano con gratitudine il Prof. Ben Crewe e la Dr. Susie Hulley.

²⁹⁶ Sul tema, sono essenziali punti di riferimento S. COHEN – L. TAYLOR, *Psychological survival: The experience of long-term imprisonment*, Penguin, 1972; R.J. SAPSFORD, *Life-sentence prisoners: Psychological changes during sentence*, in *British Journal of Criminology*, 1978; T.J. FLANAGAN, *Dealing with long-term confinement: Adaptive strategies and perspectives among long-term prisoners*, in *Criminal justice and Behavior*, 1981; W. RASCH, *The effects of indeterminate detention*, in *International Journal of Law and Psychiatry*, 1981; R. JOHNSON – A. DOBRZANSKA, *Mature coping among life-sentenced inmates: An exploratory study of adjustment dynamics*, in *Corrections Compendium*, 2005; S. HULLEY – B. CREWE – S. WRIGHT, *Re-examining the problems of long-term imprisonment*, in *British Journal of Criminology*, 2016.

significativamente la convinta partecipazione dei detenuti ai programmi rieducativi e, di conseguenza, la qualità e l'efficacia del trattamento stesso. La dottrina contemporanea ha progressivamente abbandonato un approccio meramente psicologico, mirato ad esplorare il solo deterioramento cognitivo del detenuto condannato a vita, per abbracciare una prospettiva fenomenologica attenta alle modalità di adattamento ed ai processi di "costruzione di senso" nel corso del *long-term imprisonment*²⁹⁷.

Dalla privazione di libertà personale *sine die* risulta aggravato il senso di alienazione già facilmente riconducibile alla condizione di detenuto, così compromettendo, peraltro, l'instaurarsi di un rapporto costruttivo con il personale penitenziario e con l'offerta rieducativa. Inoltre, il carattere rigido e spesso ipercontrollato degli istituti di massima sicurezza, dove sono prevalentemente collocati i *long-term prisoners* (o anche detti "*lifers*"), limita l'accesso a interventi educativi, psicologici e formativi, riducendo così la portata degli effetti riabilitativi. L'indagine criminologica condotta all'interno degli istituti di pena britannici si rivela capace di svolgere un ruolo cruciale nel comprendere le dinamiche sottese al trattamento penitenziario, con specifico riferimento alla qualità del trattamento offerto ed alla sua effettività in termini di reinserimento sociale e riduzione della recidiva rispetto alla popolazione detenuta per un *long-term imprisonment*.

La letteratura specialistica e i rapporti ufficiali curati dalle istituzioni²⁹⁸ si concentrano sulle condizioni detentive, caratterizzate da isolamento

²⁹⁷ Cfr. B. CREWE – S. HULLEY – S. WRIGHT, *Swimming with the Tide: Adapting to Long-term imprisonment*, in *Justice Quarterly*, 2017.

²⁹⁸ Sono ormai numerosi sul tema gli studi empirici condotti da enti quali il Ministry of Justice e il Prison Reform Trust.

prolungato, stress cronico e possibili fenomeni di *institutionalization*, denunciando il rischio posto in essere rispetto alla riuscita dei programmi di riabilitazione, spesso concepiti per detenuti destinati a periodi di reclusione più brevi o di media durata. Ed infatti, i più recenti approcci criminologici sottolineano la necessità di adottare modelli di trattamento specificamente pensati per le peculiarità della detenzione indeterminata, privilegiando strategie di *empowerment* e di mantenimento e rafforzamento della speranza come fattori essenziali per preservare la dignità e stimolare processi di cambiamento personale. Si registra, invero, come la detenzione prolungata possa portare allo sviluppo di un certo adattamento all'ambiente carcerario, riducendo la spinta al cambiamento e la partecipazione al trattamento mirato alla fuoriuscita dall'istituto penitenziario²⁹⁹. In particolare, dopo una prima fase iniziale di ribellione e sofferenza, si osserva il passaggio, nel tempo, ad una fase di accettazione, compendiata nella formula «*swim with, rather than against, the tide of their situation*»³⁰⁰. Si tratta di una strategia di *coping* che si mostra, al contempo, necessaria per la sopravvivenza, ma potenzialmente dannosa rispetto ad un percorso rieducativo volto al reinserimento in società, messo a rischio dal fenomeno della *institutionalization* del detenuto³⁰¹. Se, per un verso, l'adattamento alla vita intramuraria diviene per il *lifer* essenziale

²⁹⁹ Cfr. B. CREWE – S. HULLEY – S. WRIGHT, *Swimming with the Tide: Adapting to Long-term imprisonment*, cit.

³⁰⁰ *Ibid.*

³⁰¹ Ci si riferisce così a quel processo di adattamento alla vita interna all'istituto, passibile di divenire il sostituto della vita esterna allo stesso, con un inevitabile scollamento dalla realtà del mondo al di fuori. Cfr. CREWE B., 'Sedative Coping', *Contextual Maturity and Institutionalization Among Prisoners Serving Life Sentences in England and Wales*, in *The British Journal of Criminology*, 2024.

mezzo di accettazione delle circostanze in cui viene a ritrovarsi, per altro verso, il c.d. *pain of indeterminacy* alla base di tale accettazione costituisce un pericolo per il mantenimento della speranza.

I detenuti che percepiscono la loro condanna a pena perpetua come di incerta modificabilità possono sviluppare un senso di impotenza e disillusione, che si traduce in perdita di speranza e conseguente riduzione della motivazione a partecipare attivamente agli elementi del trattamento penitenziario-rieducativo. Per prevenire il rischio che ciò accada – e che quindi si crei quella persistente tensione tra sopravvivere in carcere e cessare al contempo di vivere nella prospettiva di una nuova vita nella società libera – parrebbe necessario uno sforzo istituzionale volto alla trasformazione di quelle stesse strategie di *coping* in percorsi di ricostruzione identitaria volti precisamente a rafforzare la speranza di una vita dopo la detenzione, tramite *reform narratives* e *reformed identities*³⁰².

³⁰² Cfr. C. APPLETON, *Life after Life Imprisonment*, in *Oxford University Press*, 2010, p. 214, in cui l'autrice sostiene che «*to truly desist from crime, a person needs to undergo a transformative change in their self-narrative... and develop a coherent, pro-social identity of themselves*».

CAPITOLO III

LA RIDUCIBILITÀ NEGATA:

RIFLESSIONI SULLA PARABOLA DELL'ERGASTOLO OSTATIVO

SOMMARIO: 1. Da tensione a rottura: evoluzione della disciplina di cui all'articolo 4-*bis* ord. penit. – 1.1. Il problematico contemperamento tra le esigenze in gioco. Criticità intrinseche della disciplina di cui all'articolo 4-*bis* ord. penit. – 2. Regime ostativo, trattamento rieducativo e diritto alla speranza: l'ergastolo ostativo. – 3. Un caso di assenza di trattamento: cenni sulla *ratio* e l'evoluzione del regime 41-*bis* ord. penit. – 3.1. I contenuti e le principali criticità del regime del "carcere duro". – 3.1.1. Il *F.I.E.S.* in Spagna. – 4. I contorni dell'ergastolo ostativo a seguito dei più incisivi interventi giurisprudenziali. – 4.1. Giurisprudenza della Corte Edu. – 4.1.1. L'eco della sentenza *Viola c. Italia*. – 4.2. Giurisprudenza nazionale. – 4.2.1. Sviluppi a seguito della pronuncia della Consulta: dall'ordinanza n. 97/2021 alla legge n. 199/2022 di conversione, con modifiche, del d.l. n. 162/2022.

1. Da tensione a rottura: evoluzione della disciplina di cui all'articolo 4-bis ord. penit.

Come si è anticipato³⁰³, la tensione generata dalla pena perpetua con i principi fondamentali che, trattando del tema, vengono necessariamente in gioco, diviene rottura quando l'ergastolo è, per sua stessa *ratio*, pensato per essere riducibile solo in via assolutamente eccezionale. L'*iter* volto alla legittimazione della pena perpetua nella sua declinazione "comune"³⁰⁴, quale strumento di cui i moderni Stati liberali possono servirsi nel rispetto di determinati limiti e requisiti³⁰⁵, subisce una battuta d'arresto con gli interventi normativi di istituzione del c.d. doppio binario penitenziario³⁰⁶, costruito sulla pietra angolare dell'articolo 4-bis ord. penit., in combinato disposto con l'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152. Su tale complessa e problematica disciplina si avverte la necessità, a questo punto della trattazione, di soffermarsi, data la pervasività della stessa, ma, soprattutto, data l'incidenza che essa ha sulle vicende dei condannati all'ergastolo per delitti ricompresi nel catalogo dei reati c.d. ostativi: si tratta, infatti, del 68% del totale di ergastolani, una percentuale che, inevitabilmente, nella sua

³⁰³ Vd. *supra*, cap. I, par. 4.

³⁰⁴ Mediante la lettura costituzionalmente armonizzata che ne hanno dato la Corte Edu e la Corte costituzionale.

³⁰⁵ Sul punto, si rimanda a quanto argomentato *supra*, cap. II.

³⁰⁶ Cfr. CARACENI L. – CESARI C., *sub art. 4 bis o.p.*, in (a cura di) F. Della Casa, G. Giostra, *Ordinamento penitenziario commentato*, Wolters Kluwer, 2019; ancora, MENGHINI A., *Carcere e Costituzione. Garanzie, principio rieducativo e tutela dei diritti dei detenuti*, cit., pp. 110 ss. L'espressione "doppio binario penitenziario" si deve a CANEPA M. – MERLO S., *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, 2010.

ampiezza induce ad una seria riflessione sulle criticità e i possibili ripensamenti di una disciplina che permea in maniera così invasiva le vicende di chi sia condannato alla pena perpetua, in virtù del titolo di reato³⁰⁷.

Il regime di ostatività veniva introdotto, con una decisa inversione di tendenza³⁰⁸, a seguito della stagione di riforme ispirate da una chiara matrice garantistica, inaugurata con l'approvazione della legge sull'ordinamento penitenziario, in linea con la quale seguiva la legge Gozzini del 1986³⁰⁹. Il legislatore dei primi anni '90, trovandosi a fronteggiare l'istanza emergenziale, predisponendo uno strumento privilegiato per la differenziazione esecutiva fondata sul titolo di reato e, dunque, sul tipo di autore³¹⁰.

Com'è noto, con l'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203, prima, e con l'articolo 15, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo, il legislatore rispondeva ai tragici eventi stragisti di matrice mafiosa di quegli anni. Nello specifico, con il provvedimento del 1991 veniva introdotto nella legge sull'ordinamento penitenziario del 1975 l'articolo 4-*bis*, con il quale, per

³⁰⁷ Cfr. *infra*, per un riferimento alle principali conseguenze che il regime di ostatività penitenziaria comporta per il condannato.

³⁰⁸ Cfr. T. PADOVANI, *Ordine e sicurezza negli istituti penitenziari: un'evasione dalla legalità*, in (a cura di) Grevi V., *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Zanichelli, 1981; DOLCINI E., *Fine pena: 31/12/9999. Il punto sulla questione ergastolo*, in *Sistema penale*, 2021, in cui l'autore vi si riferisce come «una vera e propria inversione a U».

³⁰⁹ Vd. *supra*, cap. I.

³¹⁰ Cfr. B. GUAZZALOCA, *Differenziazione esecutiva e legislazione di emergenza in materia penitenziaria*, in *Delitti e pene*, 1992; MENGHINI A., *Carcere e Costituzione. Garanzie, principio rieducativo e tutela dei diritti dei detenuti*, cit.

la prima volta, si instaurava «un meccanismo di discriminazione basato sui titoli di reato»³¹¹ considerati particolarmente gravi – ed ivi elencati – volto ad aggravare le procedure di concessione dei benefici penitenziari, nonché della liberazione condizionale per i condannati per taluno di quegli stessi gravi delitti³¹².

Con la modifica del 1992, poi, la costruzione del sistema di ostatività progrediva inasprendosi, con l'introduzione – affiancata ad una rinnovata suddivisione delle fattispecie di reato ostative per fasce – del peculiare requisito della necessaria collaborazione con la giustizia, ai sensi dell'articolo

³¹¹ Cass. Pen., Sez. I, n. 31753 del 2024, par. 4.1.

³¹² Sull'art. 4-bis ord. penit., possono vedersi L. CARACENI – C. CESARI, *sub art. 4 bis o.p.*, in (a cura di) F. Della Casa, G. Giostra, *Ordinamento penitenziario commentato*, Wolters Kluwer, 2015; nonché, A. MARANDOLA, *sub art. 4 bis o.p.*, in (a cura di) F. Fiorentin, F. Siracusano, *L'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari*, Giuffrè, 2019; C. FIORIO, *Il "doppio binario" penitenziario*, in *Archivio penale*, 2018; L. EUSEBI, *Ergastolano "non collaborante" ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, ord. penit. e benefici penitenziari: l'unica ipotesi di detenzione ininterrotta, immodificabile e senza prospettabilità di una fine?*, in *Cassazione penale*, 2012. Un'analisi delle recenti modifiche che hanno interessato la norma può trovarsi in L. PULITO, *L'ostatività riveduta e (forse) corretta: la recente riforma dell'art. 4-bis ord. penit.*, in *Cassazione penale*, 2024; F. MORO, *L'art. 4-bis o.p. riformato dal d.l. 162/2022, conv., con modifiche, dalla l. 199/2022: un passo avanti e due indietro*, in *Sistema penale*, 2023; S. BERNARDI, *Il "regime ostativo" ex art. 4-bis ord. pen. dopo la conversione del d.l. 162/2022: il testo risultante dalla versione approvata dal Senato il 13 dicembre 2022*, in *Sistema penale*, 2022; R. DE VITO, *Finisce davvero il "fine pena mai"? Riflessioni e interrogativi sul decreto-legge che riscrive il 4-bis*, in *Questione giustizia*, 2022; E. DOLCINI, *Quale riforma per il 4-bis ord. penit.? Brevi note a margine del testo unificato all'esame del Parlamento*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2021; ID., *L'ergastolo ostativo riformato in articulo mortis*, in *Sistema penale*, 2022.

58-ter ord. penit.³¹³, da parte del condannato per i delitti ricompresi nel catalogo di cui all'articolo 4-bis ord. penit., qualora avesse aspirato alla concessione dei benefici medesimi. Dal combinato disposto degli articoli 4-bis e 58-ter ord. penit. prendeva forma una particolare tipologia di regime penitenziario in virtù del quale veniva precluso l'accesso, oltre che a determinati benefici penitenziari (quali i permessi premio, il lavoro all'esterno e le misure alternative alla detenzione), financo alla liberazione condizionale³¹⁴, a colui che avesse ricevuto una condanna per taluno dei reati c.d. ostativi, a meno che l'interessato non avesse utilmente collaborato con la giustizia³¹⁵.

Rispetto a tale primigenia disciplina³¹⁶, si sono succedute nel tempo modifiche normative che, anche e soprattutto sulla scorta degli interventi della

³¹³ La norma era stata precedentemente introdotta con il d.l. 13 maggio 1991, n. 152, in un'ottica prettamente di premialità per il condannato che avesse collaborato utilmente con la giustizia («coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati»), prevedendo, in particolare, che tale condotta avrebbe consentito all'istante di accedere ai benefici e alle misure alternative senza dover espiare i più lunghi termini di pena stabiliti per i non collaboranti, innalzati dal d.l. del 1991 con riferimento ai permessi premio (da un quarto alla metà, fermo il limite di dieci anni); alla semilibertà (da metà a due terzi); alla liberazione condizionale (almeno due terzi della pena inflitta).

³¹⁴ Così disposto con l'art. 2, comma 1, d.l. 13 maggio 1991, n. 152.

³¹⁵ Sul punto, vd. *infra*, paragrafo successivo.

³¹⁶ La versione originaria dell'art. 4-bis ord. penit., a seguito della modifica del 1992, con l'introduzione del requisito della collaborazione, con rubrica "Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti", distingueva le fattispecie di reato ritenute maggiormente espressive di allarme sociale in due

Corte costituzionale sul tema³¹⁷, ne hanno attenuato le criticità, talvolta, e accentuato le problematiche, talaltra³¹⁸. Già in sede di conversione del d.l. n. 306 del 1992 un lieve temperamento della disciplina aveva visto ammettere alle misure ed ai benefici anzidetti coloro ai quali, detenuti o internati per delitti ricompresi nel catalogo di cui all'articolo 4-*bis* ord. penit., fosse stata applicata una circostanza attenuante tra quella di cui all'articolo 62, n. 6), c.p. – anche ove il danno fosse stato risarcito dopo la sentenza di condanna – e quelle di cui agli articoli 114 o 116, secondo comma, c.p., e ciò anche nell'ipotesi in cui la

fasce. Alla prima dovevano ricondursi i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti; i responsabili di tali reati avrebbero potuto accedere alle misure alternative ed ai benefici penitenziari solo ove fossero stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Alla seconda fascia, invece, dovevano ricondursi i delitti che, pur destando grave allarme sociale, non erano riferibili alla criminalità organizzata, quali i reati previsti e puniti dagli artt. 575, 628, c. 3, c.p., nonché art. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate di cui all'art. 80, c. 2, t.u. stupefacenti; per gli autori di tale seconda fascia di reati ostativi si richiedeva la semplice assenza di elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Ai fini della concessione dei suddetti benefici, la magistratura di sorveglianza avrebbe dovuto acquisire obbligatoriamente dettagliate informazioni dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato, che avrebbe rilasciato un parere obbligatorio, sì, ma non vincolante per il giudice, il quale avrebbe comunque potuto trarre da altre fonti gli elementi valutativi, sino a poter dissentire dal parere medesimo, se con appropriate proposizioni interpretative, come chiarito dalla Corte costituzionale (sent. 3 giugno 1992, n. 271).

³¹⁷ Si avrà modo di soffermarsi nel dettaglio sulle pronunce della Consulta *infra*, par. 4.2.

³¹⁸ Cfr. L. CARACENI – C. CESARI, *sub art. 4 bis o.p.*

collaborazione offerta si fosse poi rilevata oggettivamente irrilevante, purché potessero dirsi insussistenti elementi tali da escludere con certezza l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

Il suddetto decreto-legge aveva poi inserito anche un comma *3-bis* all'articolo *4-bis* ord. penit., con cui si prevedeva un ulteriore e maggiormente incisivo divieto di concessione di benefici, destinato ad operare ove il procuratore nazionale antimafia o quello distrettuale – su propria iniziativa o su segnalazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica – avessero comunicato la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

Come anticipato, nel plasmare le sembianze della disciplina in discorso, ruolo fondamentale è stato rivestito anche dalla Consulta³¹⁹, la quale, con sentenza 11 giugno 1993, n. 306, interveniva, anzitutto, pronunciandosi sulla legittimità dell'articolo *4-bis* e del relativo regime di preclusioni, in considerazione della preoccupante e sempre maggiore aggressività e pervasività del fenomeno mafioso, pur non mancando di rilevarne talune criticità, con particolare riferimento alla configurazione normativa di "tipi d'autore".

Con sentenza 27 luglio 1994, n. 357, poi, i giudici costituzionali estendevano la disciplina prevista dal legislatore per la collaborazione irrilevante anche alle ipotesi di collaborazione inesigibile per la limitata partecipazione del condannato al fatto criminoso. Con sentenza 1° marzo 1995,

³¹⁹ Sul contenuto delle pronunce qui di seguito richiamate, si tornerà con un'analisi più di dettaglio *infra*, par. 4.2.

n. 68, invece, la disciplina anzidetta veniva estesa ai casi di collaborazione impossibile in virtù dell'accertamento integrale dei fatti e delle responsabilità.

Con le leggi 19 gennaio 2001, n. 4 e 19 marzo 2001, n. 92, il catalogo dei reati ostativi subiva una modifica in senso espansivo, con l'aggiunta dei reati di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, contrabbando di tabacchi lavorati esteri aggravato e associazione a delinquere *ex art. 416 c.p.* allo scopo di commettere i delitti di cui al Libro II, titolo XII, capo III, sez. I e di cui agli articoli *609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies c.p.*

A seguito dei tragici eventi riconducibili al terrorismo internazionale, con la l. 23 dicembre 2002, n. 279, venivano reintrodotti tra i reati ostativi di prima fascia quelli commessi con finalità di terrorismo o eversione, precedentemente espunti dal catalogo medesimo con l'intervento riformatore del 1992.

A questo punto, interveniva nuovamente la Consulta pronunciandosi ancora una volta sulla legittimità della disciplina di cui all'articolo *4-bis ord. penit.*, in riferimento alla possibilità per i condannati all'ergastolo per uno dei delitti c.d. ostativi di accedere alla liberazione condizionale. Con la sentenza 9 aprile 2003, n. 135, infatti, i giudici ritenevano che, essendo possibile l'ottenimento del beneficio mediante la collaborazione *ex art. 58-ter ord. penit.*, non era ragionevole figurarsi dubbi sulla compatibilità di tale regime di possibile perpetuità effettiva con l'articolo 27 Cost.

Con la legge 6 febbraio 2006, n. 38, venivano inserite nel novero dei delitti ostativi talune fattispecie tra i reati contro la libertà personale, tra cui quelli previsti e puniti dagli articoli *600-bis, comma 1, 600-ter, commi 1 e 2, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies c.p.*

Nel 2009, poi, in virtù della «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una più concreta tutela delle vittime dei suddetti reati»³²⁰, il legislatore interveniva con un provvedimento d'urgenza, nelle forme del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, nuovamente sull'articolo 4-*bis* ord. penit., introducendo, in particolare il comma 1-*quater*. Oggetto della modifica era il trattamento penitenziario dei condannati per delitti contro la libertà sessuale, al fine di limitarne l'accesso ai benefici ed alle misure alternative alla detenzione, prevedendo, nello specifico, che costoro dovessero ottenere una positiva valutazione circa i risultati dell'osservazione scientifica della personalità, condotta collegialmente per almeno un anno dall'*équipe* trattamentale, integrata da esperti³²¹.

In seno alla legge 1° ottobre 2012, n. 172, di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro gli abusi sessuali e lo sfruttamento, inoltre, l'articolo 4-*bis* ord. penit. veniva ulteriormente novellato, anzitutto, con un'integrazione dei reati di cui al comma 1-*quater*, nel quale venivano inserite le fattispecie di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, nonché 600-*quinquies* e 609-*undecies* c.p. In secondo luogo, un nuovo comma 1-*quinquies* stabiliva che per la concessione dei benefici penitenziari oggetto della disciplina in discorso ai condannati per gli anzidetti delitti, la magistratura di

³²⁰ Così può leggersi nel preambolo del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. con modificazioni nella l. 23 aprile 2009, n. 38.

³²¹ Per una puntuale analisi dell'intervento, può vedersi DEL COCO R., *La sicurezza e la disciplina penitenziaria*, in (a cura di) Corso P., *Manuale della esecuzione penitenziaria*, Monduzzi editoriale, 2019.

sorveglianza avrebbe dovuto tenere in considerazione altresì la positiva partecipazione a specifici programmi di trattamento psicologico con finalità di recupero e sostegno, come disciplinati dall'articolo 13-*bis* ord. penit.

Qualche anno più tardi, la legge delega 23 giugno 2017, n. 103, ponendo un freno alla tendenza espansiva dell'ambito di applicazione dell'art. 4-*bis* ord. penit., poneva le basi per un ripensamento della disciplina del c.d. doppio binario penitenziario, nel senso di un suo necessario snellimento, volto in particolare alla «eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato», nonché la «revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale»³²². Cionondimeno, le buone intenzioni del legislatore della riforma Orlando venivano sconfessate dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3, la novella intervenuta in tema di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione³²³, i quali, con

³²² Sul punto, si vedano DELLA BELLA A., *Riforma Orlando: la delega in materia di ordinamento penitenziario*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2017; GATTA G.L., *Riforma Orlando: la delega in materia di misure di sicurezza personali. Verso un ridimensionamento del sistema del doppio binario*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2017.

³²³ Si trattava delle fattispecie di cui agli artt. 314 (con esclusione del peculato d'uso), 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater* e 322 c.p.

una scelta aspramente criticata in dottrina³²⁴, venivano inclusi nel catalogo dei delitti ostativi³²⁵.

Il 2019, tuttavia, era anche l'anno in cui l'Italia veniva condannata dalla Corte Edu con la sentenza *Viola c. Italia*³²⁶, per la violazione del principio di cui all'articolo 3 CEDU operata dalla disciplina dell'ergastolo ostativo. Ne conseguiva quell'*iter* che avrebbe poi portato all'apertura della prima importante «breccia nel muro dell'ostatività penitenziaria»³²⁷. La Consulta, con la sentenza 23 ottobre 2019, n. 253, infatti, trasformava la presunzione di pericolosità sociale fondante l'intero sottosistema normativo del doppio binario penitenziario da assoluta a relativa, ammettendo la possibilità di provare l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, pur in assenza di collaborazione *ex art. 58-ter* ord. penit. Ciò, tuttavia, con solo riferimento ai permessi premio.

In considerazione del limitato ambito applicativo della pronuncia n. 253/2019, la Corte veniva chiamata ad un ulteriore intervento nel 2021, che, come diffusamente si dirà³²⁸, pur deludendo in parte le aspettative suscitate dal precedente della Consulta, gettava le basi per la più recente riforma che ha

³²⁴ *Ex multis*, può vedersi MANES V., *L'estensione dell'art. 4-bis ord. pen. ai delitti contro la P.A.: profili di illegittimità costituzionale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2019.B

³²⁵ Cfr. MENGHINI A., *Carcere e Costituzione. Garanzie, principio rieducativo e tutela dei diritti dei detenuti*, cit., in cui l'autrice rileva come le "levate di scudi" sollevatesi in quell'occasione non avessero avuto paragonabili precedenti in dottrina. Tuttavia, come si avrà modo di dire *infra*, par. 3.2.1., si tratta di fattispecie espunte dal catalogo medesimo con l'intervento riformatore, da questo punto di vista favorevolmente accolto in dottrina, del 2022.

³²⁶ Vd. *infra*, par. 4.1.

³²⁷ PUGIOTTO A., *La versione della Consulta. Gli ergastoli nella giurisprudenza costituzionale*, cit.

³²⁸ Cfr. *infra*, par. 4.2.1.

interessato la disciplina di cui all'articolo 4-*bis* ord. penit. Con il d.l. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni nella legge n. 199/2022, viene, invero, segnata la battuta finale – seppur per molti versi insoddisfacente³²⁹ – di un *iter* volto al riconoscimento dei profili di illegittimità costituzionale e di incompatibilità con i principi fondamentali della CEDU del quadro normativo in materia di ostatività penitenziaria.

All'esito del processo di stratificazione normativa, necessariamente avviluppata con l'evolversi della giurisprudenza costituzionale sul tema, ciò che prende forma e che, dunque, caratterizza il "doppio binario penitenziario" è un sistema nel quale la qualificazione del fatto come reato ostativo diviene il criterio discretivo che determina, già in via astratta e a prescindere da ogni effettiva valutazione individualizzata, l'assoggettamento del condannato a un regime esecutivo strutturalmente più afflittivo. Si delinea un regime che, articolandosi sulla base di presupposti differenziati per l'accesso ai benefici e alle misure alternative in ragione della "fascia" di appartenenza entro il catalogo dell'articolo 4-*bis* ord. penit., si traduce in una compressione stabile delle ordinarie opportunità trattamentali, conseguendone: un più limitato accesso ai colloqui visivi (quattro al mese, anziché sei) e alle comunicazioni telefoniche fruibili mensilmente³³⁰; la possibilità che venga fatta applicazione

³²⁹ Se ne dirà *ibid.*

³³⁰ Sul punto, si segnalano le modifiche intervenute con la legge n. 70 del 2020: «quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'autorizzazione non può essere concessa più di una volta a settimana»; poi, ancora, con il decreto-legge n. 92 del 2024 e, da ultimo, con il D.P.R. n. 176 del 2025, viene modificato l'articolo 39 del D.P.R. n. 230 del 2000, prevedendo la possibilità di effettuare non più di quattro colloqui telefonici al mese per i detenuti o

del regime di cui all'articolo 41-*bis*, secondo comma, ord. penit. quale esito estremo della logica di eccezionalità³³¹; e la pressoché generalizzata esclusione dai principali istituti deflattivi, quali l'esecuzione della pena nel domicilio *ex art. 1 comma 3 lett. a) L. 1. agosto 2003, n. 207*, la liberazione anticipata speciale, nonché gli indulti³³².

Ne risulta, pertanto, configurato un assetto esecutivo rigidamente predeterminato dal titolo di reato, in cui la *ratio* emergenziale che ne ha giustificato l'origine tende a cristallizzarsi in una condizione ordinaria e duratura di trattamento penitenziario differenziato.

1.1. Il problematico contemperamento tra le esigenze in gioco. Criticità intrinseche della disciplina di cui all'articolo 4-bis ord. penit.

Ripercorsa la travagliata evoluzione normativa che ha interessato il quadro normativo istitutivo del regime di ostatività penitenziaria, si volge ora l'attenzione ai profili che, di tale articolata disciplina, hanno posto i maggiori problemi di compatibilità con i principi fondamentali in materia di pena.

Fondamento della disciplina congegnata, quantomeno nella *ratio* del legislatore che l'ha introdotta per la prima volta, quale strumento privilegiato

internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-*bis* ord. penit.

³³¹ Sul punto si avrà modo di soffermarsi *infra*, parr. 3 e 3.1.

³³² Cfr. FIORIO C., *Il "doppio binario" penitenziario*, in *Archivio penale*, 2018.

di lotta alla criminalità organizzata era la presunzione legale assoluta³³³ di pericolosità sociale del condannato per uno dei reati di cui all'articolo 4-bis ord. penit., a sua volta riconducibile ad una presunzione di sussistenza di collegamenti tra l'interessato e l'associazione criminale (*rectius*, il contesto criminale³³⁴) di provenienza, suscettibili di essere ritenuti interrotti solo mediante la prestazione di utile condotta collaborativa³³⁵. Quest'ultima, difatti, come appalesato nella dichiarazione del Guardasigilli proponente, sul presupposto che «praticamente tutti i processi che hanno ottenuto qualche risultato [...] sono stati fondati [...] sulla collaborazione di ex appartenenti alle associazioni di stampo mafioso», veniva ritenuta un onere capace di fornire la più efficace arma nella lotta alla criminalità organizzata³³⁶. La stessa Corte di cassazione affermava, del resto, che «il fulcro dell'intervento legislativo [...] sta [...] anche nel presupposto che la scelta collaborativa è la sola atto ad esprimere con certezza la volontà di emenda, onde essa assume una valenza anche penitenziaria»³³⁷.

³³³ Vd. *infra*, par. 3.2.1. sulla, quantomeno formale, trasformazione da assoluta a relativa della presunzione in discorso.

³³⁴ Visto e considerato l'ambito di applicazione della norma *de qua*, che va ormai ben oltre i delitti prettamente attinenti all'associazionismo di matrice mafiosa.

³³⁵ Cfr. PACE L., *L'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario tra presunzioni di pericolosità e «governo dell'insicurezza sociale»*, in *Costituzionalismo.it*, 2015.

³³⁶ Cfr. BELLINI G. – PROCOPIO F., *L'ergastolo ostativo al vaglio della Consulta. Se non ora, quando?*, in *Giurisprudenza penale*, 2021.

³³⁷ Così, Cass., sez. I, 3 febbraio 2016, n. 37578.

Tale meccanismo, a ben vedere, su cui l'intera disciplina si incardinava³³⁸, sostituiva *ex lege* alla valutazione del giudice fondata sull'entità della pena inflitta, sulla personalità del reo e sull'evoluzione del suo percorso trattamentale logiche rigidamente presuntive, manifestazione di esigenze prettamente attinenti ad istanze di difesa sociale, così ponendosi rischiosamente in tensione con il principio rieducativo di cui all'articolo 27, terzo comma, Cost. e con la tutela della dignità dell'uomo offerta dall'articolo 3 CEDU³³⁹.

È bene specificare che la questione del bilanciamento tra istanze di difesa sociale e quelle afferenti alla finalità rieducativa della pena, veniva risolta dalla Corte costituzionale quando la stessa chiariva che il finalismo risocializzante del reo non può mai soffrire un totale annichilimento a vantaggio delle prime³⁴⁰. Ma perché la finalità rieducativa della pena trovi piena realizzazione, essa deve potersi fondare sulla «costante valorizzazione, da parte del legislatore prima e del giudice poi, dei progressi compiuti dal singolo condannato durante l'intero arco dell'espiazione della pena»³⁴¹.

Cionondimeno, la logica presuntiva sottesa all'automatismo dell'esclusione dai più rilevanti elementi dell'offerta trattamentale, sulla base del mero accertamento della mancata collaborazione con la giustizia, è rimasta

³³⁸ Come si dirà, la presunzione originariamente pensata per essere assoluta diviene relativa (o, secondo altra autorevole dottrina, semi-assoluta) a seguito degli interventi giurisprudenziali che hanno condotto alla recente riforma del 2022.

³³⁹ Cfr. FIORENTIN F., *La Consulta svela le contraddizioni del "doppio binario penitenziario" e delle preclusioni incompatibili con il principio di rieducazione del condannato*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2018.

³⁴⁰ Corte cost., sent. 26 giugno 1990, n. 313.

³⁴¹ Corte cost., sent. 26 giugno 1990, n. 313.

fondamento indiscusso dello scambio premiale tra collaborazione processuale ed accesso ai benefici penitenziari fino a tempi recentissimi (e, come si dirà³⁴², ancora non parrebbe superata nei fatti)³⁴³.

Unica eccezione al saldo ancoraggio della concessione dei benefici alla condotta collaborativa utile del condannato istante si rinveniva nel riconoscimento degli istituti della collaborazione oggettivamente irrilevante, già introdotta con la l. 7 agosto 1992, n. 356, affiancandola all'ipotesi di collaborazione utile *ex art. 58-ter* ord. penit.; e, successivamente, quelli della collaborazione impossibile o inesigibile, elaborati dalla giurisprudenza costituzionale³⁴⁴, sulla base del presupposto che l'irrilevanza della collaborazione impossibile ai fini della concessione dei benefici penitenziari comportava la «vanificazione dei programmi e percorsi rieducativi (in atto magari da lungo tempo) [...] particolarmente nei confronti di soggetti la cui collaborazione sia incolpevolmente impossibile o priva di risultati utili e, comunque, per i soggetti per i quali la rottura con le organizzazioni criminali sia adeguatamente dimostrata». E, quindi, la medesima rilevanza riconosciuta alla collaborazione utile avrebbe dovuto essere altrettanto riconosciuta nelle ipotesi in cui la collaborazione risultasse essere inesigibile, poiché «fatti e responsabilità sono già stati completamente acclarati» o impossibile, perché «la posizione marginale nell'organizzazione non consente di conoscere fatti e compartecipi pertinenti al livello superiore»³⁴⁵.

³⁴² Vd. *infra*, par. 3.2.1.

³⁴³ Cfr. FIORELLI G., *Il "doppio binario" in executivis, tra nuove tendenze e residue incertezze*, in *L'indice penale*, 2019.

³⁴⁴ Vd. *infra*.

³⁴⁵ Corte cost., sent. 11 giugno 1993, n. 306.

Come si è osservato, la preferenza rivelata dal meccanismo dell'ostatività e, quindi, degli automatismi penitenziari di cui consta per le istanze general preventive della pena³⁴⁶ pretermette gli aspetti individualizzanti e trattamentali che dovrebbero intrinsecamente inerire alla pena costituzionalmente legittima³⁴⁷.

Una fase esecutiva così modellata fa sì che la pena acquisisca, piuttosto, i contorni di mera neutralizzazione, costringendo alla sottoposizione ad un trattamento penitenziario deteriore, eventualità scongiurabile unicamente per mezzo della collaborazione³⁴⁸.

Difficilmente la dottrina ha potuto dare un inquadramento costituzionale alla disciplina di cui all'articolo 4-bis ord. penit. e delle norme che quest'ultimo richiamano, sì da giustificare la sussistenza nell'ordinamento³⁴⁹. In particolare, non pare potersi conciliare, nel senso di una pacifica coesistenza, il finalismo penale imposto e preteso dall'ordito costituzionale con una normativa che sottrae a qualsivoglia ponderazione, condotta caso per caso, circa i contrapposti interessi in gioco (ossia,

³⁴⁶ Cfr. MENGHINI A., *Carcere e Costituzione. Garanzie, principio rieducativo e tutela dei diritti dei detenuti*, cit., pp. 108 ss.

³⁴⁷ Il riferimento è a RONCO M., *Il significato retributivo-rieducativo della pena*, in *Diritto penale e processo*, 2005.

³⁴⁸ Cfr. SPRICIGO B., *La "riflessione critica sul reato" e l'automatismo ostativo dell'art. 4-bis O.P.*, in *Criminalia*, 2014.

³⁴⁹ Così, GALLIANI D. – PUGIOTTO A., *Eppure qualcosa si muove: verso il superamento dell'ostatività ai benefici penitenziari?*, in *AIC*, 2017: «stando così le cose, la dura verità è che quando il legislatore stabilisce presunzioni assolute di necessità del carcere, [...], fatalmente pretende, o quanto meno accetta, che stia in carcere anche chi, invece, potrebbe ambire a un differente e più articolato trattamento penitenziario».

rieducazione del reo ed istanze di difesa sociale) il regime di esecuzione della pena.

A riprova di ciò, si sostiene, quando la Consulta ha voluto salvare la trama di fondo della disciplina del doppio binario penitenziario, si è trovata a fornire la necessaria copertura costituzionale all'art. 4-*bis* ord. penit. facendo ricorso ad un "espediente teorico"³⁵⁰, quale la teoria polifunzionale della pena, utilizzata a tal fine in chiave riduttiva del principio rieducativo³⁵¹.

L'intrinseca problematicità del sistema di preclusioni ed ostacoli frapposti tra il condannato e gli elementi che dovrebbero caratterizzarne il percorso penitenziario mina alla base la finalità rieducativa della pena. Ne risulta irrilevante il trattamento individualizzato, con vanificazione dell'obiettivo della risocializzazione. È quella stessa esigenza di individualizzazione che, a ben vedere, viene compromessa dall'assimilazione del regime detentivo dei condannati in ragione del reato commesso³⁵².

Inoltre, viene inevitabilmente vulnerato il principio di personalità della responsabilità penale, il quale richiede, per essere soddisfatto, che le modalità esecutive della pena dipendano direttamente dalla risposta trattamentale del detenuto e non, invece, da indici, presunzioni o tipizzazioni legali. Peraltro, la richiesta della condotta collaborativa, in virtù di esigenze di difesa sociale, opera una coercizione sulla libertà di autodeterminarsi dell'individuo,

³⁵⁰ Così in FIANDACA G., *Commento all'art. 27 comma 3° della Costituzione*, cit.

³⁵¹ Cfr. RONCO M., *Il significato retributivo-rieducativo della pena*, cit.

³⁵² Cfr. GALLIANI D. – PUGIOTTO A., *Eppure qualcosa si muove: verso il superamento dell'ostatività ai benefici penitenziari?*, cit., in cui si procede ad analizzare uno per uno i profili che maggiormente pongono in contrasto la disciplina di cui all'art. 4-*bis* ord. penit. con i già richiamati principi costituzionali e convenzionali fondamentali.

strumentalizzato per la realizzazione di fini che vanno al di là di ciò che lo riguarda direttamente, con lesione della sua dignità personale³⁵³.

Non ultimo, deve considerarsi un altro aspetto, correlato proprio con le anzidette istanze di difesa sociale che giustificherebbero l'intero apparato di norme che disciplina la materia dell'ostatività penitenziaria. Come autorevolmente sostenuto, merita forse una riflessione un ulteriore argomento che, evidentemente, con riguardo alla disciplina in discorso potrebbe apparire quasi paradossale. Annichilendo il principio di progressione trattamentale, tramite il sistema di preclusioni di cui si è detto, infatti, viene inevitabilmente diminuita la garanzia di abbattimento della recidiva che, come comprovato dai dati statistici in proposito raccolti negli anni, le misure extra-murarie hanno ormai dato prova di contribuire significativamente a realizzare. Seguendo tale ragionamento, la scelta di fondo sembrerebbe quella di far soccombere le esigenze di difesa sociale costruita per dare i propri frutti a lungo termine, nel senso di un abbassamento del tasso di recidiva di chi partecipa attivamente al percorso rieducativo, scandito dall'accesso a misure che concedono via via sempre maggiore libertà, in favore di istanze general preventive di immediato soddisfacimento, mediante collaborazione nella lotta alla criminalità organizzata³⁵⁴.

³⁵³ *Ibid.*

³⁵⁴ Così, ancora in GALLIANI D. – PUGIOTTO A., *Eppure qualcosa si muove: verso il superamento dell'ostatività ai benefici penitenziari?*, cit., p. 4.

2. Regime ostativo, trattamento rieducativo e diritto alla speranza: l'ergastolo ostativo.

Seppur manchino riferimenti espressi ai condannati a pena perpetua, la disciplina di cui all'articolo 4-*bis* ord. penit. interessa significativamente tale categoria di detenuti, i quali, in assenza dei requisiti richiesti (collaborazione utile, impossibile, inesigibile o la prova degli elementi richiesti dalla riformata disciplina³⁵⁵), si ritrovano in una condizione estremamente deteriore rispetto ad altri condannati alla stessa pena per i quali il requisito in questione sussista. Per i non collaboranti, invero, la posizione è pari a quella antecedente l'*iter* evolutivo iniziato con la riforma del 1962, che aveva esteso la liberazione condizionale all'ergastolano, e perfezionatosi nel 1986³⁵⁶. All'ergastolano, infatti, rimane la sola possibilità di vedersi riconosciuta la liberazione anticipata, senza che, tuttavia, possa questa neppure avere un concreto risvolto pratico, non essendoci un termine di giorni di pena da ridurre.

Sono queste le sembianze dell'ergastolo ostativo³⁵⁷, una condanna che, in virtù di una presunzione assoluta di persistente pericolosità, confermata dalla mancanza di collaborazione con la giustizia, esclude in radice qualsiasi possibilità di risocializzazione. I principi fondamentali in materia di pena e, prima di tutto, il principio del finalismo rieducativo delle pene, a ben vedere, soccombe rispetto all'interesse ad incentivare la dissociazione dalle

³⁵⁵ Vd. *supra*.

³⁵⁶ Cfr. DOLCINI E., *L'ergastolo ostativo non tende alla rieducazione del condannato*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2017.

³⁵⁷ Per una panoramica sull'ergastolo ostativo e le principali questioni che ne nascono, può si rinvia a DELLA BELLA A., *Art. 22 – Ergastolo*, cit.

organizzazioni criminali di appartenenza. Una logica, tuttavia, che poteva mostrare margini di coerenza solo rispetto alla disciplina originaria, pensata per trovare applicazione con solo riferimento a delitti afferenti alla criminalità organizzata, ma che invece non si concilia con l'alluvionale ampliamento del novero dei reati di prima fascia, espressione di una preponderante finalità general-preventiva ed intimidatoria nell'utilizzo della pena³⁵⁸.

Con opinabili visioni soggettivistiche del diritto penale, il cui più sintomatico emblema deve ravvisarsi nella reintroduzione di tali automatismi sanzionatori³⁵⁹, atti a privare il giudice della discrezionalità di cui intrinsecamente si serve la sua funzione per l'individualizzazione della pena³⁶⁰, la pena dell'ergastolo ostativo è basata su una doppia presunzione legale di pericolosità sociale e di permanenza dell'adesione al sodalizio criminale, priva di qualsiasi giustificazione razionale. Non è, infatti, plausibile pensare che la mancata collaborazione possa solo essere dettata dal mantenimento di detti legami, potendo essere invece motivata, anzitutto, dal timore di ritorsioni sui familiari, secondo usi non estranei al *modus operandi* della criminalità organizzata. O, ancora, può ben immaginarsi che l'interessato non sia disposto a far scambio della libertà altrui per salvaguardare la propria³⁶¹.

³⁵⁸ Cfr. DOLCINI E., *Fine pena: 31/12/9999. Il punto sulla questione ergastolo*, in *Sistema penale*, 2021.

³⁵⁹ Cfr. C. FIORIO, *Il "doppio binario" penitenziario*, cit.

³⁶⁰ Cfr. MENGHINI A., *Carcere e Costituzione. Garanzie, principio rieducativo e tutela dei diritti dei detenuti*, cit.

³⁶¹ Cfr. PUGIOTTO A., *Come e perché eccepire l'incostituzionalità dell'ergastolo ostativo*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2016; DOLCINI E., *Il principio della rieducazione del condannato: ieri, oggi, domani*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2018; ID., *L'ergastolo ostativo non tende alla rieducazione del condannato*, cit., in cui si ricordano le parole della stessa Corte costituzionale,

Le criticità evidenziate da tali considerazioni vengono inevitabilmente esacerbate dal dato statistico secondo il quale, come si è anticipato³⁶², il regime del c.d. ergastolo ostativo riguarda il 68% del totale dei condannati a pena perpetua³⁶³.

Così funzionando, l'ergastolo ostativo, se non ammette revisione, rischia di figurarsi quale pena dai connotati incompatibili con il principio rieducativo, poiché potenzialmente applicabile anche a soggetti che, a ben vedere, già avrebbero in tutto o in parte conseguito il fine al quale la pena dovrebbe essere, per dettame costituzionale, preordinata³⁶⁴.

Ma è anche il principio sancito dall'articolo 3 Cost., di uguaglianza e ragionevolezza, che viene messo in discussione dalla disciplina in discorso, comportando, per situazioni diverse di chi non collabori in virtù di un persistente legame con l'associazione criminale di provenienza e chi non lo faccia per uno degli anzidetti motivi, l'applicazione di un trattamento eguale. E, ancora, deve considerarsi significativamente vulnerato altresì il diritto di difesa tutelato dall'articolo 24, secondo comma, Cost. nella sua essenziale componente del diritto al silenzio, diretta applicazione del principio di sistema del *nemo tenetur se detegere*³⁶⁵. Invero, l'alternativa tra collaborare con la giustizia ed essere esclusi dalla molteplicità di benefici e misure di cui consta il trattamento rieducativo non può che condizionare e, in fin dei conti, limitare

quando riconosceva, con sentenza 8 luglio 1993, n. 306, che «dalla mancata collaborazione non può trarsi una valida presunzione... di mantenimento dei legami di solidarietà con l'organizzazione criminale».

³⁶² Cfr. *supra*, par. 1.

³⁶³ Vd. *supra*, cap. II.

³⁶⁴ Cfr. DOLCINI E., *L'ergastolo ostativo non tende alla rieducazione del condannato*, cit.

³⁶⁵ *Ibid.*

un pieno e libero esercizio del diritto tutelato dall'articolo 24, secondo comma, della Costituzione. E ciò, in un momento che potenzialmente ancora precede l'inflizione di una condanna definitiva. Suscita, quantomeno, delle perplessità, infatti, il procedimento per il quale quello che viene riconosciuto quale vero e proprio diritto di non collaborare in sede processuale, in quanto manifestazione diretta del diritto al silenzio, divenga poi, in fase esecutiva, un dovere di collaborare per poter fruire dei suddetti benefici. L'effetto che deriva non è una mera negazione di premialità, ma, a voler ben guardare, una carica afflittiva aggiunta per chi, per una qualsiasi motivazione, non collabori³⁶⁶.

Si tratta, del resto, di una realtà di cui vi è diffusa consapevolezza da tempo. Nella proposta di modifica dell'articolo 4-*bis* ord. penit. e dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203, formulata dalla "Commissione per elaborare proposte di interventi in tema di sistema sanzionatorio penale" (c.d. Commissione Palazzo)³⁶⁷ nel 2014, così recitava la Relazione illustrativa: «La proposta sopra formulata trova la sua motivazione principale nell'insostenibilità della presunzione *assoluta* di mancato realizzarsi del fine rieducativo della pena, o dei progressi nella rieducazione ritenuti rilevanti dalla legge ai fini dei benefici penitenziari, per il mero sussistere di una condotta non collaborante ai sensi dell'art. 58-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, da parte del detenuto che, pure, sia stato autore di uno dei reati particolarmente gravi di cui al comma 1 dell'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Una scelta normativa, questa, la quale comporta che

³⁶⁶ *Ibid.*

³⁶⁷ Le motivazioni che spingono alla denuncia di illegittimità costituzionale e convenzionale della disciplina dell'ergastolo ostativo sono le medesime che venivano poste a fondamento, ad esempio, di *Superamento dell'ergastolo ostativo: la proposta della Commissione Palazzo*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2014.

l'eventuale acquisizione in concreto della prova, rispetto al detenuto per tali reati, di un effettivo conseguimento delle finalità rieducative costituzionalmente assegnate dalla Costituzione alla pena e, in particolare, alla fase della sua esecuzione, resta priva, assente la collaborazione, di qualsiasi effetto giuridico».

Ma, soprattutto, la rilevanza della proposta si coglieva nello specifico riferimento alla drammaticità di una tale disciplina rispetto alla condizione del condannato all'ergastolo per uno dei reati ostativi, che non collabori con la giustizia: «In particolare, le preclusioni cui si riferisce la presente proposta assumono per il detenuto non collaborante che, per i reati di cui sopra, sia stato condannato all'ergastolo – come già si evidenziava – un effetto ostativo insuperabile della possibilità stessa di addivenire al reinserimento sociale (ma anche un effetto ostativo di ogni variazione del regime sanzionatorio e dello stesso accesso a permessi-premio). Con l'effetto, fra l'altro, di rendere irrilevante, per il medesimo ergastolano, lo stesso riconoscimento dell'unico fra i benefici penitenziari – la liberazione anticipata – cui la preclusione non si estende».

Quelle appena illustrate sono le fondamenta dell'opera che la Corte costituzionale ha portato avanti³⁶⁸ di progressiva erosione dei meccanismi preclusivi incentrati sulla collaborazione quale «unica condotta in grado di oltrepassare lo “sbarramento” dell'ostatività»³⁶⁹, inducendo così il legislatore, come si è anticipato, ad un intervento di equiparazione della collaborazione

³⁶⁸ Sul punto ci si soffermerà diffusamente *infra*, par. 4.2.

³⁶⁹ Così in LO GIUDICE M., *Limiti e condizioni di accesso ai benefici penitenziari per i detenuti appartenenti alla criminalità organizzata*, in (a cura di) Romano M. – Tinebra G., *Il diritto penale della criminalità organizzata*, Giuffrè, 2013.

propriamente intesa con le ipotesi di collaborazione irrilevante, impossibile o comunque oggettivamente inesigibile³⁷⁰.

Allo stesso modo, la Consulta non ha mancato di evidenziare le criticità insite in un sistema normativo volto ad individuare veri e propri “tipi di autore di reato” in virtù del delitto commesso, «per i quali la rieducazione non sarebbe possibile o potrebbe non essere perseguita»³⁷¹. Non nascondendo, peraltro, che l’intera disciplina risponde chiaramente ad esigenze investigative e non penitenziarie: «se si esclude radicalmente il ricorso a criteri individualizzanti, l’opzione repressiva finisce per relegare nell’ombra il profilo rieducativo e si instaura di conseguenza un automatismo sicuramente in contrasto con i principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena»³⁷².

Il sostanziale riconoscimento dei profili di illegittimità dell’ergastolo ostativo cui la Consulta giunge in tempi più recenti³⁷³ era cosa già ben nota alla dottrina, che, pur non spingendosi ad avallare in ogni aspetto le correnti di pensiero che avrebbero voluto l’abolizione dell’ergastolo in generale³⁷⁴, non ha mai mancato di rilevarne le criticità, *a fortiori* rispetto alla forma ostativa di pena perpetua. E con riferimento non alla sola frizione più evidente con il

³⁷⁰ Cfr., GALLIANI D. – PUGIOTTO A., *Eppure qualcosa si muove: verso il superamento dell’ostatività ai benefici penitenziari?*, cit.

³⁷¹ Corte cost., sent. n. 306 del 1993, punto 11 del considerato in diritto.

³⁷² Corte cost., sent. n. 189 del 2010, punto 2.1 del considerato in diritto.

³⁷³ Vd. *infra*, par. 4.2.

³⁷⁴ Cfr. DOLCINI E., *La pena detentiva perpetua nell’ordinamento italiano. Appunti e riflessioni*, cit.; FLICK G.M., *Ergastolo ostativo: contraddizioni e acrobazie*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2017; PULITANÒ D., *Minacciare e punire*, in (a cura di) Paliero C.E. – Viganò F. – Basile F. – Gatta G.L., *Studi in onore di Emilio Dolcini*, Giuffrè, 2018.

finalismo rieducativo della pena, sancito dall'articolo 27, terzo comma, Cost., ma anche rispetto alla dignità, all'umanità, alla proporzione della pena, alla libertà di autodeterminazione ed all'uguaglianza-ragionevolezza. Si tratta di parametri costituzionali che già di per sé sono intersecati tra loro, lasciando l'interprete a domandarsi quale sia il parametro prioritario, quali siano i rapporti di gerarchia assiologica o di derivazione logica tra gli stessi³⁷⁵.

3. Un caso di assenza di trattamento: cenni sulla *ratio* e l'evoluzione del regime 41-bis ord. penit.

Pare opportuno dedicare qualche cenno ad una tra le più gravose conseguenze che, come si è già anticipato, possono discendere dell'applicazione del regime di ostatività di cui all'articolo 4-bis ord. penit. In particolare, si vuol qui fare riferimento all'applicabilità ai soli condannati per delitti ostativi del c.d. carcere duro.

Nel contesto di quel sottosistema normativo stratificatosi nel tempo³⁷⁶, all'esito dei vari interventi legislativi emergenziali di contrasto al fenomeno

³⁷⁵ Cfr. PALAZZO F., *L'ergastolo ostativo nel fuoco della quaestio legitimitatis*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Per sempre dietro le sbarre? L'ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti*, 2019, ove l'autore fa riferimento alla *quaestio* dell'ergastolo ostativo e della sua legittimità costituzionale come a qualcosa di assimilabile ad «una sorta di figura poliedrica dalle molte facce e dai numerosi lati e spigoli, in cui la luce si rifrange dall'uno all'altro in un gioco non sempre facile da governare secondo una logica giuridica serrata e lineare».

³⁷⁶ DELLA BELLA A., *Il "carcere duro" tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali. Presente e futuro del regime detentivo speciale ex art. 41 bis o.p.*, cit.

mafioso, in risposta alla sempre più pressante richiesta di una risposta a livello di legislazione penitenziaria improntata al rigore ed alla severità, nasceva l'anzidetto "carcere duro", ex art. 41-bis ord. penit. Tale peculiare regime era volto a scongiurare il rischio che la persistenza dei legami con la criminalità organizzata – che le ordinarie modalità esecutive della pena carceraria non erano in grado di sciogliere – potesse consentire agli esponenti di quest'ultima di continuare a manovrare gli atti violenti nei confronti dello Stato³⁷⁷.

Come autorevolmente sostenuto, qui risiede «il senso del 41 bis», misura resasi necessaria proprio in virtù della considerazione per cui la detenzione ordinaria, con i suoi strumenti di limitazione della libertà personale del detenuto, non consente il venir meno del vincolo associativo e, pertanto, neanche del pericolo per la pubblica sicurezza che quest'ultimo costituisce³⁷⁸. È questa una conclusione cui può giungersi all'esito di una ricognizione della giurisprudenza che copiosamente si è espressa sul punto, con specifico riferimento a condanne per partecipazione ad associazione mafiosa, ex articolo 416-bis c.p., così come per la commissione, spesso in concorso, dei c.d. reati fine dell'associazione medesima (comunemente, estorsioni, omicidi tentati e consumati, trasferimento di valori ex art. 12

³⁷⁷ PAVARINI M., *Lo scambio penitenziario. Manifesto e latente nella flessibilità della pena in fase esecutiva*, Edizioni Martina, 1996.

³⁷⁸ Per tutti, si rimanda a DELLA BELLA A., *Il "carcere duro" tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali. Presente e futuro del regime detentivo speciale ex art. 41 bis o.p.*, Giuffrè, 2016, in cui l'autrice efficacemente si sofferma sulla *ratio* dell'istituto, partendo dal richiamo alle comunicazioni tra componenti di Cosa Nostra, nelle quali chiaramente si dava atto del dato di realtà per il quale «anche se è arrestato, è sempre lui il capo commissione», così facendo riferimento a Totò Riina, boss mafioso considerato capo dell'organizzazione criminale anzidetta dal 1982 e sino al suo arresto nel 1993.

quinquies legge n. 356 del 1992). In particolare, ciò che emerge dalle intercettazioni ambientali dei colloqui svolti in istituto con familiari o con i difensori, nonché dal controllo sulla corrispondenza sequestrata è che regolarmente la condizione di detenuto non preclude, grazie ai suddetti intermediari, agli apicali di tali organizzazioni di continuare ad impartire ordini e direttive per l'amministrazione del consorzio criminale³⁷⁹.

A tale preoccupante constatazione, fornisce risposta, appunto, il regime detentivo differenziato di cui al 41-*bis* ord. penit., che con una serie di capillari restrizioni e regolamentazioni³⁸⁰ svolge la precipua funzione di impedire che tali contatti e comunicazioni possano aver luogo. Ciò non senza destare problematiche dovute al necessario contemperamento con la tutela dei diritti fondamentali che devono essere garantiti ad ogni detenuto, senza giustificabili esclusioni, e i conseguenti interventi di ridefinizione dei contorni della misura.

Con l'istituzione del doppio binario penitenziario, dovuto agli interventi normativi del 1991 e del 1992, si creava un sistema intrecciato di preclusioni e premialità, finalizzato ad incentivare la collaborazione con la giustizia da parte di soggetti legati ad associazioni di stampo mafioso e, al contempo, a rafforzare il connotato repressivo della reclusione in carcere.

La legge n. 356 del 1992, in particolare, aggiungeva all'articolo 41-*bis* ord. penit. un secondo comma, con lo specifico riferimento al catalogo di delitti di cui all'articolo 4-*bis*, primo comma, ord. penit., prevedendo che nei confronti dei condannati per quegli stessi delitti potessero essere sospese, in tutto o in parte, le regole del trattamento potenzialmente in contrasto con le esigenze di

³⁷⁹ *Ibid.*

³⁸⁰ Vd. *infra*, par. 3.1.

ordine e sicurezza, qualora vi fossero stati gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica a giustificare il provvedimento del Ministro di grazia e giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, così dando rilievo a situazioni di turbativa sociale esterne ed estranee alla realtà del carcere³⁸¹.

Sull'istituto intervenivano diverse modifiche nel tempo. Con la legge 7 gennaio 1998, n. 11, si estendeva ai detenuti sottoposti al regime detentivo speciale l'istituto della partecipazione a distanza alle udienze, così evitando di nullificare in una certa misura le restrizioni ai contatti con l'ambiente esterno, altrimenti facilitati dai diversi spostamenti. Inoltre, si predisponeva a favore dell'interessato lo strumento di impugnazione, dinnanzi all'autorità giurisdizionale, del provvedimento ministeriale di applicazione e proroga dell'istituto, così dando seguito agli approdi della Corte costituzionale, che aveva riconosciuto la sindacabilità del provvedimento in questione ad opera del magistrato di sorveglianza competente in base al luogo di detenzione, per mezzo del reclamo giurisdizionale³⁸².

Come si è già detto, l'introduzione del regime detentivo speciale di cui al 41-*bis*, secondo comma, ord. penit. si inserisce nel quadro di interventi normativi emergenziali nati nel contesto della lotta al fenomeno mafioso, un

³⁸¹ Cfr. P. CORVI, *Trattamento penitenziario e criminalità organizzata*, cit., ove si chiarisce, da questo punto di vista, la differenza nell'ambito di applicazione e la *ratio* tra l'articolo 41-*bis*, secondo comma, ord. penit. e l'articolo 14-*bis*, che disciplina il diverso regime di sorveglianza particolare, riservato specificamente ai casi di necessario contenimento della pericolosità penitenziaria cui si è già fatto cenno, un pericolo per il regolare svolgimento del trattamento per il detenuto interessato e anche per gli altri.

³⁸² Cfr. DELLA BELLA A., *Il "carcere duro" tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali. Presente e futuro del regime detentivo speciale ex art. 41 bis o.p.*, cit., in cui si fa riferimento alla sentenza costituzionale n. 410 del 1993.

“sottosistema normativo”³⁸³ costruito per stratificazioni legislative susseguitesi nel tempo in corrispondenza con fattori occasionali e contingenti, senza che vi fosse un progetto organico a dettarne le direttive e ad assicurarne la tenuta d’insieme. Peraltro, una stratificazione normativa operata per il tramite della decretazione d’urgenza, in una delicata materia che avrebbe certamente richiesto una più approfondita riflessione³⁸⁴.

Con la legge 23 dicembre 2002, n. 279 il regime di cui all’articolo 41-*bis* ord. penit. si disancorava dalla sua stessa natura emergenziale, per istituzionalizzarsi, trasformandosi in uno strumento di cui l’ordinamento può sempre servirsi, al ricorrere dei presupposti applicativi della misura³⁸⁵. Da altra prospettiva nasceva, invece, la modifica volta a restringere l’ambito di applicazione del regime speciale rispetto ai soli condannati per reati di cui all’articolo 4-*bis*, primo comma, primo periodo, ord. penit. così limitando le restrizioni ai soli contesti di criminalità mafiosa e richiedendo, peraltro, l’accertamento in concreto della sussistenza di collegamenti con le associazioni criminali di riferimento, in ossequio a quanto richiesto dalla Corte costituzionale. La riforma del 2002, animata dall’intento di armonizzare la

³⁸³ *Ibid.*

³⁸⁴ GREVI V., *Nuovo codice di procedura penale e processi di criminalità organizzata: un primo bilancio*, in (a cura di) Grevi V., *Processo penale e criminalità organizzata*, Laterza, 1993.

³⁸⁵ Sul punto, si registravano opinioni contrastanti, tra chi accoglieva di buon grado l’istituzionalizzazione del regime detentivo speciale, ritenuto anomalo il mantenimento del carattere emergenziale per una misura necessaria a rispondere ad esigenze di sicurezza pubblica tutt’altro che eccezionali; e chi, invece, criticava aspramente una tale scelta, rilevando come solo ragioni eccezionali e di emergenza avrebbero potuto giustificare un istituto così limitante dei diritti fondamentali della persona. Delle opposte visioni in merito si dà una lucida rappresentazione in P. CORVI, *Trattamento penitenziario e criminalità organizzata*, cit.

disciplina in discorso con il dettato costituzionale, anche seguendo le indicazioni della Consulta, interveniva altresì sulla durata della sottoposizione al regime detentivo speciale. Prima della legge n. 279 del 2002, era l'Amministrazione penitenziaria a stabilire la durata del provvedimento, fissata in sei mesi, suscettibili di essere illimitatamente prorogati per il medesimo periodo. La novella, pertanto, interveniva disponendo che il decreto applicativo del regime *ex 41-bis* ord. penit. avesse durata "non inferiore ad un anno e non superiore a due, con proroghe di durata annuale"³⁸⁶. Infine, veniva ad estendersi il novero di provvedimenti impugnabili con il reclamo giurisdizionale (andavano ad aggiungersi al decreto applicativo, invero, anche quello di proroga del regime e quello di rigetto dell'istanza di revoca dell'interessato).

Una decisa inversione di rotta, determinata da istanze securitarie volte all'irrigidimento del trattamento penitenziario riservato ai condannati per i suddetti delitti di cui all'articolo 4-*bis* ord. penit.³⁸⁷, si determinava con il c.d. pacchetto sicurezza del 2009, approvato con legge 15 luglio 2009, n. 94. Oltre ad alcune modifiche sulla collocazione in sezioni apposite e le modalità di custodia dei detenuti, affidate a reparti di polizia penitenziaria specializzati, la novella interveniva altresì uniformando il contenuto delle restrizioni – accentuandone il carattere limitativo – tra tutti coloro che erano sottoposti al

³⁸⁶ DELLA BELLA A., *Il "carcere duro" tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali. Presente e futuro del regime detentivo speciale ex art. 41 bis o.p.*, cit.

³⁸⁷ *Ibid.*, ove si fa riferimento ad un periodo, dal 2003 in avanti, caratterizzato da difficoltà della magistratura di sorveglianza a far fronte alle nuove competenze in materia di reclami, nonché problematiche applicative del regime stesso, che sembrava non dar più i risultati sperati, come dimostrato dall'emersione di un mantenimento dei contatti tra i boss in regime detentivo speciale ed il mondo esterno.

regime speciale, impedendo che potesse concretizzarsi una individualizzazione della misura in sede di reclamo³⁸⁸.

Le modifiche apportate alla disciplina del 41-*bis* ord. penit. con la riforma del 2009 intervenivano altrettanto nel senso di indirizzare gli orientamenti della giurisprudenza dei tribunali di sorveglianza, considerati di severità eccessivamente ridotta. Veniva così soppresso il sindacato giurisdizionale sulla congruità del contenuto del regime speciale, con conseguente eliminazione del potere di annullamento parziale del decreto applicativo prima rimesso ai giudici. Si innalzavano i limiti di durata del provvedimento e delle relative proroghe, di numero illimitato. Si vietava lo scioglimento del cumulo che, in caso di pene concorrenti unificate o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare avrebbe potuto impedire la sospensione del trattamento ove fosse stata espiata la parte di pena o misura cautelare relativa ai delitti ostativi.

A seguito della svolta securitaria del 2009, la Corte costituzionale è intervenuta a più riprese, fino a tempi molto recenti, per lo più servendosi dello strumento della sentenza interpretativa, ossia fornendo essa stessa un'interpretazione conforme a Costituzione. Così ha operato in tema di sindacato giurisdizionale sulla congruità del provvedimento di sospensione del trattamento (precluso dalla novella del 2009). Servendosi di una ricostruzione sistematica del quadro normativo, a giudizio della Corte, emergeva infatti che la forte riduzione della discrezionalità ministeriale, dovuta alla riforma del 2002, nella individuazione delle misure conseguenti

³⁸⁸ Per una specifica ed estesa descrizione di tali accennate modifiche, si rimanda ancora a DELLA BELLA A., *Il "carcere duro" tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali. Presente e futuro del regime detentivo speciale ex art. 41 bis o.p., cit.*

all'applicazione del regime speciale, accompagnata dall'elenco di restrizioni previste *ex lege*, consentivano comunque un vaglio del tribunale di sorveglianza sull'eventuale violazione di diritti del detenuto ad opera del decreto ministeriale di applicazione, mediante il rimedio ordinario del reclamo, disciplinato dall'articolo 14-ter ord. penit.³⁸⁹.

E così ha proseguito, in tempi più recenti, la Consulta nella sua opera di ridefinizione in senso di maggiore armonia con il dettato costituzionale della disciplina del regime speciale di cui al 41-bis ord. penit.

Sono diversi e vari gli interventi della Corte³⁹⁰, ma tutti lasciano intravedere un *fil rouge* che tra loro li collega: le limitazioni che il regime

³⁸⁹ Cfr. DELLA CASA F., *Interpretabile secundum Constitutionem la normativa che ha dimezzato il controllo giurisdizionale sulla detenzione speciale*, in *Giur. It.*, 2010, in cui si fa riferimento alle criticità di una tale scelta della Consulta, poiché, in particolare, restavano, a ben vedere, invariate le ragioni che nel 1996 avevano indotto la stessa Corte costituzionale, con sent. n. 351 del 1996, a rilevare la necessità di un pieno sindacato giurisdizionale sul contenuto del decreto, esteso anche alla congruità delle misure adottate nell'ottica delle finalità perseguite dal regime detentivo speciale.

³⁹⁰ Per i nostri scopi, basti qui richiamare gli interventi operati con sentenza n. 143 del 2013, in tema di restrizioni ai colloqui difensivi dei detenuti in regime di "carcere duro"; con sentenza n. 122 del 2017, in tema di circolazione, ricezione ed invio di libri o riviste tra detenuti in regime detentivo speciale e mondo esterno; con sentenza n. 186 del 2018, in tema di divieto di cottura di cibi, occasione nella quale peraltro la Consulta per la prima volta si esprime in termini di contrarietà al principio di umanità della pena rispetto al regime detentivo speciale; con sentenza n. 97 del 2020, in tema di divieto di scambio di oggetti fra detenuti al 41-bis appartenenti al medesimo gruppo di socialità; con sentenza n. 18 del 2022, in tema di visto di censura rispetto alla corrispondenza intrattenuta con il difensore; con sentenza n. 105 del 2023, in tema di impiego del vetro divisorio "a tutta altezza" durante i colloqui con i familiari minorenni del detenuto al 41-bis; da ultimo, con sentenza n. 30 del 2025, in tema di limitazioni della permanenza all'aperto del detenuto sottoposto al regime speciale di detenzione.

detentivo speciale in discorso comporta sono legittimamente imposte solo fintanto che le stesse rimangano aderenti allo scopo di contenimento della pericolosità persistente dei destinatari del provvedimento, non dovendo mai eccedere i confini dell'anzidetto scopo in modo che appaiano sproporzionate rispetto allo stesso. Il criterio che deve informare l'intera disciplina e cui si ispirano le pronunce della Consulta è quello del minor sacrificio necessario³⁹¹: se, infatti, dette limitazioni valicassero le esigenze di ordine e sicurezza che le motivano, diverrebbero «ingiustificate deroghe all'ordinario regime carcerario, con una portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale»³⁹².

3.1. I contenuti e le criticità del regime del "carcere duro".

L'attuale formulazione dell'articolo 41-*bis* ord. penit. vede otto commi a comporlo, frutto dei numerosi interventi che hanno rimodellato la norma, plasmando il regime detentivo speciale in ragione ora delle esigenze di severe risposte alla recrudescenza del fenomeno mafioso, ora di armonizzazione rispetto ai principi fondamentali che entrano in gioco in materia di sistema giuridico-penitenziario. Il secondo comma rende applicabile la sospensione del trattamento penitenziario ordinario ai detenuti per reati ostativi di cui all'articolo 4-*bis* ord. penit. o per delitti commessi al fine di agevolare le associazioni ivi previste, ove ciò possa giustificarsi in virtù di accertati

³⁹¹ Corte cost., sentenza 22 luglio 2005, n. 299.

³⁹² Così in Corte cost., sentenza 18 ottobre 1996, n. 351, par. 5.

collegamenti con associazioni criminali, terroristiche o eversive. Persiste il divieto di scioglimento del cumulo, in caso di unificazione di pene concorrenti. Nel comma 2-*bis* ha sede la regolamentazione del procedimento applicativo dell'istituto: il Ministro della giustizia, su proposta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del P.M. procedente e acquisite le necessarie informazioni dalla Direzione nazionale antimafia, dagli organi di polizia centrali e da quelli specializzati nella lotta alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, emette il provvedimento con cui si dispone la sottoposizione del detenuto al regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-*bis* ord. penit. La durata del provvedimento viene fissata in quattro anni, prorogabili per successivi periodi di due anni ciascuno, ove persista la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale di appartenenza; a tal fine, sono oggetto di valutazione anche fattori quali il profilo criminale dell'interessato, il ruolo ricoperto nelle dinamiche dell'associazione, la perdurante operatività del sodalizio criminale, l'eventuale sopravvenienza di nuove incriminazioni, i risultati riscontrati nel corso del trattamento penitenziario, nonché il tipo di vita condotto dai familiari. Vi era poi un comma 2-*ter*, abrogato con la novella del 2009, che disciplinava il potere di revoca d'ufficio del Ministro della giustizia, ove fossero venute meno le condizioni giustificative del regime speciale. La disposizione rispondeva a ragioni di giustizia sostanziale, con intento responsabilizzante del medesimo organo che dispone l'applicazione del regime detentivo speciale. Per ciò, la giurisprudenza di legittimità ha optato per una reintroduzione in via interpretativa del potere di revoca *ex officio*, con il riconoscimento del diritto del detenuto ad invocare, in caso di mancato esercizio di tale potere di revoca dall'autorità preposta, il controllo

giudiziario³⁹³. Al comma 2-*quater*, poi, si dispone che i detenuti soggetti al regime detentivo speciale trovino collocazione in istituti appositamente loro dedicati, possibilmente in aree insulari o, in ogni caso, nelle sezioni speciali e separate all'interno degli istituti. Nella medesima sede si rinvengono le specifiche restrizioni in cui può sostanziarsi la sospensione delle ordinarie regole trattamentali, che vanno dalle misure di elevata sicurezza interna ed esterna, volte a impedire i contatti con l'organizzazione di appartenenza; i limiti imposti ai colloqui, uno al mese e con i soli familiari; la limitazione di somme e beni che il detenuto può ricevere dall'esterno; il visto di censura della corrispondenza; l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti ed internati; la limitazione della permanenza all'aperto, da non svolgersi in gruppi superiori a quattro persone; da ultimo, l'esclusione dai programmi di giustizia riparativa. Nei commi da 2-*quater*.1 a 2-*quater*.3 si regolamentano gli specifici diritti di visita e colloquio che spettano ai Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale. Infine, viene regolamentato il procedimento tramite il quale i provvedimenti di imposizione del regime detentivo speciale e di sua proroga possono essere soggetti a reclamo, nei commi 2-*quinquies*, 2-*sexies* e 2-*septies*.

All'evidenza, sono molte le criticità della disciplina in discorso, la quale finisce col porsi inevitabilmente in contrasto con i principi fondamentali in materia di pena nel progettare un sistema normativo assimilabile al fenomeno giuridico del diritto penale del nemico³⁹⁴. Il condannato per delitti che

³⁹³ Così in Cass. Pen., Sez. I, sent. 9 novembre 2012, n. 47919; Cass. Pen., Sez. I, sent. 25 febbraio 2011, n. 18021.

³⁹⁴ Cfr. PALAZZO F., *Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e principi fondamentali*, in *Questione giustizia*, 2006, ove l'autore ritiene sintomatici del fenomeno in questione la circostanza che l'autore del reato appartenga ad una categoria soggettiva che diviene ragione

concernono il fenomeno mafioso, restando escluso dalla normale fruizione dei benefici penitenziari, nonché potenzialmente assoggettabile, al ricorrere dei presupposti, al regime detentivo speciale di sospensione delle ordinarie regole del trattamento, a ben vedere, assume agli occhi del legislatore e della giurisprudenza i contorni proprio del nemico da neutralizzare. Il regime a cui viene sottoposto è antitetico rispetto a quello ordinariamente riservato al comune cittadino e gli viene applicato in virtù di un processo di etichettamento che esita nell'attribuzione di uno *status* del tutto eccezionale, in grado di legittimare un trattamento fondato sulla logica della differenziazione³⁹⁵.

Tuttavia, dall'ampia casistica giurisprudenziale sul punto³⁹⁶, non può che trarsi la conclusione per cui il problema della persistenza dei legami con l'associazione mafiosa di appartenenza nonostante la detenzione si caratterizzi per una concreta e reale effettività, essendone dimostrazione il solido dato empirico che vi è alla base. La *ratio* posta a fondamento della disciplina del regime del "carcere duro", allora, risponde effettivamente ad una esigenza nascente dall'*id quod plerumque accidit*³⁹⁷ e che, necessariamente, richiede di essere attenzionata dal legislatore. Si tratta di esigenze di prevenzione e

giustificatrice dell'applicazione dello specifico trattamento punitivo; a ciò dovrebbe aggiungersi la de-giurisdizionalizzazione del processo; nonché un trattamento punitivo essenzialmente volto alla neutralizzazione del soggetto.

³⁹⁵ Cfr. BARATTA A., *Criminologia liberale e ideologia della difesa sociale*, in *La questione criminale*, 1975, in particolare, sul concetto di etichettamento.

³⁹⁶ Per la cui attenta analisi si rimanda a DELLA BELLA A., *Il "carcere duro" tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali. Presente e futuro del regime detentivo speciale ex art. 41 bis o.p.*, cit.

³⁹⁷ Così in DELLA BELLA A., *Il "carcere duro" tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali. Presente e futuro del regime detentivo speciale ex art. 41 bis o.p.*, cit.

neutralizzazione che, in virtù delle caratteristiche di estremo rigore e limitazione dei diritti fondamentali che le connotano, non possono da sole legittimare l'istituto, così lasciando aperti molti interrogativi sul corretto bilanciamento tra dette istanze e quelle di tutela dei diritti della persona inevitabilmente in conflitto, le quali, in un moderno Stato di diritto, non possono essere derogate neanche per i più pericolosi autori di reato³⁹⁸.

3.1.1. Il F.I.E.S. in Spagna.

Nel bilanciamento tra necessarie limitazioni e tutela dei diritti fondamentali dei detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-*bis* ord. penit., che, come si è appena rilevato, non manca di difficoltà, criticità e occasioni di riflessione, può tuttavia apprezzarsi la fondamentale opera di armonizzazione costituzionale della disciplina che, già si è accennato, viene ormai periodicamente svolta dalla Consulta.

Deve sottolinearsi, a questo punto, come il controllo costituzionale sulla peculiare disciplina di controllo e limitazioni di cui al 41-*bis* sia reso possibile dalla solida base normativa da cui l'intero sistema è sostenuto. Se quest'ultima venisse a mancare a seguito dell'abolizione dell'istituto, bisognerebbe considerare il rischio di vedere i medesimi meccanismi di controllo e limitazioni comunque reintrodotti di fatto nella prassi dell'amministrazione penitenziaria – per le già menzionate esigenze contenitive, che, ad oggi, non

³⁹⁸ *Ibid.*

sembrano potersi arginare altrimenti – con tutta una serie di problematiche che possono immaginarsi anche grazie ad uno sguardo rivolto a realtà vicine che, su temi speculari, hanno adottato sistemi differenti. È ciò che accade, ad esempio, in Spagna.

L'occasione della comparazione tra sistemi giuridici vicini, seppur diversi, può consentire di mettere a fuoco le modalità attraverso cui le politiche penitenziarie di tali Stati europei hanno progressivamente normalizzato ed istituzionalizzato la logica dell'eccezione, predisponendo regimi di isolamento comunicativo e contenimento relazionale che, seppur giustificati sul nascere dalla loro natura temporanea ed eccezionale, si consolidano nel tempo, sino a divenire strumenti ordinari di gestione di una parte, quantomeno, della popolazione detenuta.

Come anticipato, origini assimilabili a quelle del regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-*bis* ord. penit. nel nostro ordinamento possono rinvenirsi nella genesi ed evoluzione del *F.I.E.S.* nell'ordinamento spagnolo, ossia il *Fichero de Internos de Especial Seguimiento*, traducibile come "schedario dei detenuti con sorveglianza speciale"³⁹⁹. Tale peculiare regime detentivo si instaura di fatto in un periodo in cui con la svolta operata dalla Costituzione del 1978 (e, in particolare, il principio di cui all'articolo 25, secondo comma,

³⁹⁹ Si richiama così la traduzione offerta dal Parlamento europeo, che vi fa così riferimento in sede di interrogazione parlamentare scritta rivolta alla Commissione nel 2006, per far sì che quest'ultima appurasse la legittimità del regime di «detenzione in condizioni di estremo isolamento» invalso in Spagna, che veniva denunciato quale fattore determinante nella morte di sedici detenuti, indeboliti fisicamente e psicologicamente per le «inutili provocazioni, umiliazioni e maltrattamenti e per mancanza di prospettive, o perché a causa del loro estremo isolamento non erano in grado di ricevere o di ottenere tempestivamente la necessaria assistenza medica».

sulla finalità rieducativa della pena ed il rispetto dei diritti fondamentali del detenuto) doveva convivere la spinta emergenziale, che, mediante norme speciali e prassi amministrative, volgeva in senso opposto, apportando modifiche ai contenuti e nuove limitazioni del trattamento penitenziario di taluni detenuti⁴⁰⁰. In particolare, il *FIES* trova applicazione, nell'ambito del sistema di classificazione per gradi⁴⁰¹, nel regime chiuso del primo grado. Si tratta, essenzialmente, di uno strumento di controllo di cui dispone l'Amministrazione penitenziaria, volto a racchiudere ogni utile informazione che riguardi i detenuti che vi sono sottoposti. La banca dati così composta è gestita dalla Direzione generale degli istituti penitenziari (DGIP) e si pone l'obiettivo di raccogliere ed aggiornare dette informazioni su determinati tipi di detenuti, quanto al delitto commesso e la personale vicenda penitenziaria, così da esercitare un ficcante controllo sugli stessi e prevenire problematiche negli istituti penitenziari⁴⁰².

Il regime *FIES* presenta una ripartizione al suo interno per tipologia di reato e di autore di reato: nel *FIES-1* sono incluse le persone connotate da particolare conflittualità o pericolosità penitenziaria, che hanno in qualsiasi modo messe in pericolo la vita di altri detenuti o del personale penitenziario; nel *FIES-2*, poi, sono collocati i detenuti per reati afferenti agli stupefacenti, traffico di droga o altri delitti collegati sempre agli stupefacenti; nel *FIES-3* possono trovarsi coloro che sono parte o comunque collegati con gruppi

⁴⁰⁰ Cfr. MAPELLI CAFFARENA B., *Contenido y límites de la privación de libertad (Sobre la constitucionalidad de las sanciones de aislamiento)*, in *Revista del Poder Judicial*, 1998.

⁴⁰¹ In proposito, si rimanda a quanto detto *supra*, cap. II.

⁴⁰² Cfr. RÍOS MARTÍN J.C., *Los Ficheros de Internos de Especial Seguimiento (FIES). Análisis de la normativa reguladora, fundamentos de su ilegalidad y exclusión del ordenamiento jurídico*, in *Cuadernos de derecho penitenciario*, 2004.

terroristi o bande armate; il *FIES-4*, invece, è riservato a forze dell'ordine e funzionari degli istituti penitenziari, al fine di garantirgli protezione; infine, il *FIES-5*, vede ricompresi coloro che, prima facenti parte del *FIES-1*, dimostrano una positiva evoluzione del percorso e risposta al trattamento, coloro che hanno commesso crimini a carattere internazionale, coloro responsabili di delitti violenti contro la libertà sessuale, causa di grave allarme sociale e coloro che siano reclusi per aver rifiutato di partecipare al servizio militare o al servizio sociale alternativo⁴⁰³.

Nonostante la classificazione di questi gruppi di detenuti, secondo le anzidette banche dati, si prefigga anzitutto l'obiettivo di rispondere ad esigenze di controllo e prevenzione, per taluni tipi di autore di reato essa diviene presupposto di applicazione di un regime carcerario nato nella prassi e regolamentato in modo poco trasparente, in virtù del quale si impongono regole di condotta stringenti e limitative dei diritti fondamentali del detenuto rispetto alle ordinarie norme che regolano l'esecuzione penitenziaria, come disciplinate dalla *Ley Organica General Penitenciaria* e dal *Reglamento penitenciario*⁴⁰⁴.

Per comprenderne la *ratio*, appare necessario, anzitutto, un riferimento alle origini che, come si è anticipato, sono speculari a quelle storico-politiche che hanno fatto da cornice all'introduzione del regime *41-bis* ord. penit. nel nostro ordinamento. In particolare, il sistema penitenziario spagnolo, negli anni tra 1975 e 1985 si trovava ad affrontare un'elevata conflittualità interna,

⁴⁰³ La classificazione può trovarsi nella *Instrucción 21/96*, del 16 dicembre 1996, della DGIP.

⁴⁰⁴ Cfr. ZAPICO BARBEITO M. – RODRÍGUEZ MORO L., *La Circular FIES diez años después: el paradigma de la nueva cultura de la incapacitación*, in *Política criminal y reformas penales*, Tirant lo Blanch, 2007.

con numerosi episodi di violenza, rivolte, evasioni, aggressioni al personale e tra detenuti che facevano emergere la necessità di nuovi e stringenti strumenti di controllo. Invero, la *Ley Organica General Penitenciaria* e il *Reglamento penitenciario* si limitavano a regolare il sistema per gradi, lasciando che a determinare i contenuti e le condizioni dei regimi di detenzione subentrassero le *Instrucciones* e le Circolari degli istituti penitenziari. Così, in virtù di quanto previsto dall'articolo 21, primo comma, della Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, che appunto consente al suddetto tipo di provvedimenti di regolamentare il regime interno di espiazione degli istituti, si attribuisce ad organi amministrativi il potere di impartire direttive per gestire le modalità di esecuzione della pena, purché nei limiti dei principi costituzionali⁴⁰⁵.

Per via di tale fonte secondaria di regolamentazione del regime, lo stesso è rimasto semi-sconosciuto per diverso tempo, fin quando non veniva approvato il regolamento penitenziario del 1981, in seno al quale si faceva riferimento a diverse circolari degli istituti penitenziari, come istitutive di una primigenia forma di *FIES*. Qualche anno più tardi, con la Circolare 13 novembre 1989 sulla trasmissione dei dati relativi ai detenuti appartenenti a bande armate, si delineava un nuovo modello di *FIES* per i condannati per reati di terrorismo. Successivamente, con la Circolare 6 marzo 1991 veniva esteso il sistema introdotto nel 1989 ai detenuti ritenuti di elevata pericolosità, così come anche ai responsabili di traffico di stupefacenti. La disciplina veniva ulteriormente intensificata nella quantità e qualità delle misure di controllo, ad opera della Circolare 28 maggio 1991, poi sostituita dalla Circolare 28

⁴⁰⁵ Cfr. CERVELLÓ DONDERIS V., *Revisión de la legalidad penitenciaria en la regulación del régimen cerrado y los FIES. La ley penal*, 2010.

febbraio 1995, che abrogava le precedenti – che componevano un sistema poco chiaro in materia – e chiariva le modalità in cui poteva esplicarsi il regime chiuso, distinguendo tra reparti speciali di esecuzione e specifiche misure di controllo e monitoraggio nei normali reparti di detenzione. Tutte le suddette Circolari confluivano, infine, nella *Instrucción* del 16 dicembre 1996, n. 21, nella quale esplicitamente si disciplinava la complementare regolamentazione del regime chiuso per i detenuti pericolosi, arginati mediante norme rigide e controlli che impediscono loro di mettere in pericolo beni giuridici essenziali della comunità penitenziaria⁴⁰⁶.

Nel dettato della Circolare, i detenuti connotati da particolare pericolosità e conflittualità corrispondevano alla classificazione, come sopra anticipato, *FIES-1*. A costoro venivano indirizzate peculiari misure restrittive ulteriori rispetto all'isolamento: obbligatorie ispezioni periodiche, regolari ronde notturne effettuate ad ogni ora; obbligo per il detenuto di posizionarsi nella parte posteriore della cella e con le mani visibili alla presenza di qualsiasi agente penitenziario; obbligo di accompagnamento di ogni detenuto ad opera di due agenti almeno, ogni volta che il primo della lasciare la cella; quotidiana comunicazione con la Dirigenza penitenziaria, finalizzata a riportare i risultati delle perquisizioni ed ogni eventuale incidente possa aver luogo; cambi periodici di cella; divieto di tenere in cella più di quanto sia necessario all'uso quotidiano, rispetto ad abbigliamento ed ogni altro oggetto, che dovrà comunque essere sottoposto a minuzioso controllo e sottoposto a limiti (massimo due libri, riviste o giornali e, ove frequenti corsi di studio, solo quanto strettamente necessario come materiale didattico per il detenuto); non

⁴⁰⁶ Cfr. CERVELLÓ DONDERIS V., *Derecho penitenciario*, tercera edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.

potranno in nessun caso essere posseduti prodotti che possano in alcun modo comportare un rischio per la sicurezza; la corrispondenza è sottoposta a censura⁴⁰⁷.

L'inclusione nel *FIES*, privo, lo si ricorda, di fondamento legale, comporta un drastico peggioramento delle condizioni di vita del detenuto, come comprovato dalle costanti denunce delle organizzazioni che si occupano di sostenere la popolazione privata della libertà personale. Tra i principali e più comuni effetti segnalati, a seguito del severo regime di isolamento e privazioni in discorso, vi sono stati disturbi mentali, autolesionismo e financo drammatici suicidi di detenuti in stato di sofferenza⁴⁰⁸.

Le criticità del regime in discorso, in conclusione, attengono a due ordini di problemi, l'uno relativo ad un profilo formale e l'altro sostanziale. In particolare, infatti, come si è visto, la disciplina istitutiva del *FIES* si instaura su un presupposto contrastante con il principio di legalità, di riserva di legge, di gerarchia normativa, nonché pubblicità delle norme, sanciti dall'articolo 9, terzo comma, della Costituzione spagnola, in virtù del quale l'amministrazione «*no puede actuar sino de conformidad con el Derecho*», che dovrebbe quindi preesistere per legittimare l'operato dell'organo amministrativo nella restrizione dei diritti fondamentali del detenuto⁴⁰⁹.

⁴⁰⁷ RIVERA BEIRAS I. – ARANDA OCAÑA M., *Il carcere in Spagna al tempo della crisi*, in (a cura di) Fondazione Giovanni Michelucci, *Il carcere al tempo della crisi*, Edizioni Fondazione Giovanni Michelucci, 2013.

⁴⁰⁸ *Ibid.*, ma è una circostanza che veniva segnalata anche in sede dell'interrogazione parlamentare del 2006, cui si è fatto riferimento *supra*.

⁴⁰⁹ Cfr. ROMERO PÉREZ J.E., *El principio de legalidad*, in *Revista de ciencias jurídicas*, n. 51, 1984.

Sul piano sostanziale delle criticità del regime in discorso, invece, deve riscontrarsi una problematicità materiale insita in un sistema di privazioni altamente restrittive della vita penitenziaria del detenuto, peraltro, come sopra ricordato, senza che una norma di legge ordinaria l'abbia previsto. La permanente osservazione, l'isolamento e tutte le limitazioni che riguardano lo svolgimento del trattamento penitenziario suscitano un grande biasimo ove si presti attenzione alla circostanza per cui non si tratta di misure adottate a seguito di una osservazione e valutazione individualizzata, ma dalla semplice sussumibilità del detenuto in una delle categorie di *FIES* di cui si è detto. Da una tale prassi, come condivisibilmente rilevato, non può che risultarne vulnerato il principio di proporzionalità della pena, insieme, come si è detto, a quello di individualizzazione del trattamento, imposti dalla finalità ultima della pena, che è quella rieducativa (art. 25, secondo comma, Cost. spagnola)⁴¹⁰.

Il senso di una comparazione tra il sistema del *41-bis* e del *FIES* spagnolo⁴¹¹, assimilabili per molti aspetti, come si è visto quanto ad origini, finalità securitarie e contenuti essenziali, consente di riflettere sull'importanza che la base normativa riveste per la legittimazione delle limitazioni imposte ai diritti fondamentali della persona, con le conseguenti garanzie procedurali riconosciute al detenuto. Inoltre, non secondario pare il rilievo per cui tali

⁴¹⁰ Cfr. CERVELLÓ DONDERIS V., *Revisión de la legalidad penitenciaria en la regulación del régimen cerrado y los FIES. La ley penal*, 2010, ove l'autore, per l'appunto, precisa come «*la mera inclusión en un grupo no es motivación suficiente*» per poter giustificare limitazioni così penetranti dei diritti fondamentali del detenuto.

⁴¹¹ Pare opportuno qui solo accennare alla possibilità di una comparazione anche tra *FIES* e sistema di ostatività *ex art. 4-bis*, comma 1, ord. penit., dal punto di vista della valenza "organizzativa" che la norma riveste anche in termini di allocazione dei detenuti nel circuito Alta Sicurezza 3 (AS 3).

modelli emergenziali di gestione del rischio penitenziario e sociale, che mettono in discussione il fondamentale paradigma rieducativo dell'esecuzione penale in favore di logiche preventive e contenitive, tendono, una volta introdotti, a stabilizzarsi ed istituzionalizzarsi, inducendo ad interrogarsi sui limiti costituzionali e convenzionali al potere punitivo⁴¹².

Ricollegandosi alla questione che qui centralmente ci occupa, deve da ultimo rilevarsi come, tra le maggiori criticità censurate dalla dottrina rispetto alla disciplina ed alla applicazione pratica della PPR⁴¹³, vi sia, oltre alla formulazione ambigua dei criteri per accedere alla liberazione condizionale, con particolare riferimento al requisito del *pronóstico favorable de reinserción*, ed alla mancanza di riscontri statistici quanto all'efficacia deterrente della massima pena, l'abituale inclusione dei condannati alla PPR nel *régimen F.I.E.S.*, con tutte le criticità di cui si è detto⁴¹⁴.

⁴¹² Cfr. RÍOS MARTÍN J.C., *Los Ficheros de Internos de Especial Seguimiento (FIES). Análisis de la normativa reguladora, fundamentos de su ilegalidad y exclusión del ordenamiento jurídico*, cit.

⁴¹³ Vd. *supra*, cap. II.

⁴¹⁴ Cfr. ARANDA JURADO M., *La prisión permanente revisable en España (2015-2025). Balance crítico de su aplicación práctica, desafíos constitucionales y perspectivas de reforma*, in *Cuadernos de Res Publica en derecho y criminología*, 2025.

4. I contorni dell'ergastolo ostativo a seguito dei più incisivi interventi giurisprudenziali.

Tornando all'ergastolo ostativo, come si è detto, esso tende a riaffermare, per sua stessa natura e *ratio*, proprio il carattere di perpetuità che, in virtù di una supposta ineffettività applicativa, dovrebbe ritenersi negato nel caso dell'ergastolo c.d. comune. La considerazione data alla presunzione assoluta di pericolosità sociale del condannato, posta a fondamento della creazione del regime penitenziario differenziato per l'accesso ai benefici ed alle misure di cui consta il trattamento rieducativo, conduce il legislatore ad accogliere ed accettare una forma di ergastolo *de iure* e *de facto* irriducibile, a meno di essere scalfito dalla collaborazione processuale.

A definire i contorni della disciplina, ora confermandone la legittimità, ora attenuandone i profili di più manifesta ed ineliminabile conflittualità con i principi cardine in materia di pena, dettati dalla CEDU e dalla Costituzione, sono intervenute talune pronunce delle due Corti.

4.1. Giurisprudenza della Corte Edu.

Come anticipato⁴¹⁵, la Corte Edu, nel lungo dialogo intrecciato con la Corte costituzionale negli anni, da cui si è sviluppata e protratta una reciproca influenza, ha avuto modo di esprimersi affermando la legittimità della pena

⁴¹⁵ Vd. *supra*, cap. II.

perpetua in Italia, anzitutto, nel caso *Garagin c. Italia* del 2008, ove veniva fatta applicazione dei principi sanciti poco prima con la pronuncia *Kafkaris c. Cipro*⁴¹⁶.

⁴¹⁶ Corte Edu, Sez. II, *Garagin c. Italia*, 2008. In quell'occasione, la Corte veniva chiamata a pronunciarsi su un caso avente come protagonista Gregorian Garagin, cittadino armeno detenuto a Roma in esecuzione di una condanna all'ergastolo per azioni criminali commesse nell'ambito di organizzazioni anarchiche a carattere rivoluzionario. I giudici di Strasburgo, richiamando i principi sanciti nella pronuncia *Kafkaris c. Cipro*, ribadivano: «... pur non essendo, in sé, proibito dall'articolo 3, il fatto di infliggere ad un adulto una pena perpetua irriducibile può sollevare una questione sotto l'angolo di tale disposizione; per determinare se in un caso determinato una pena perpetua possa essere considerata irriducibile la Corte ricerca se si possa dire che un detenuto condannato all'ergastolo abbia delle possibilità di essere liberato; una pena perpetua non diviene "irriducibile" per il solo fatto che rischia in pratica di essere scontata nella sua interezza; è sufficiente ai fini dell'articolo 3 che essa sia *de jure* e *de facto* riducibile; l'esistenza di un dispositivo che permetta di esaminare la questione della libertà condizionale è un fattore da prendere in considerazione per apprezzare la compatibilità di una pena perpetua con l'articolo 3; la scelta dello Stato in merito ad un regime di giustizia penale, ivi compreso il riesame della pena e le modalità di liberazione, sfugge in principio al controllo europeo esercitato dalla Corte, nei limiti in cui il sistema ricordato non disconosca i principi della Convenzione». Quindi, volgendo lo sguardo al caso di specie, dichiara: «Nel presente caso, lo stesso ricorrente ammette che nel sistema giuridico italiano una persona condannata all'ergastolo può beneficiare di un trattamento carcerario meno reprimente e di una liberazione anticipata. Ciò è confermato dalla Corte d'Assise d'appello di Roma, che, nella sua ordinanza dell'11 luglio 2006, ha ricordato che, a certe condizioni, il condannato all'ergastolo può essere liberato, e dal testo dell'articolo 176 del CP. Ai sensi di tale disposizione, il condannato all'ergastolo che abbia tenuto un comportamento tale da dimostrare un sincero ravvedimento, può essere liberato dopo aver scontato ventisei anni di carcere. [...] La Corte non potrebbe dunque concludere che in Italia le pene a vita siano irriducibili, senza nessuna possibilità di liberazione; al contrario, sembrerebbe che esse siano *de jure* e *de facto* riducibili. Dunque, non si può dire che il ricorrente non abbia alcuna

Nel 2019, tuttavia, la Corte Edu veniva chiamata a valutare, per la prima volta, la compatibilità tra l'articolo 3 CEDU e la disciplina dell'ergastolo ostativo, così segnando una svolta nella travagliata storia della pena perpetua senza speranza nel nostro ordinamento⁴¹⁷. Rifacendosi ai medesimi anzidetti

prospettiva di liberazione né che il suo mantenimento in carcere, fosse anche per una lunga durata, sia in sé costitutivo di un trattamento inumano e degradante». Conclude, pertanto, la Corte, rilevando che «il fatto di imporre al ricorrente una pena di reclusione a vita non ha pertanto raggiunto il livello di gravità necessario per cadere nel campo di applicazione dell'articolo 3».

⁴¹⁷ Corte Edu, Sez. I, *Viola c. Italia*, 2019. A proposito della storica sentenza, possono vedersi, *inter alia*, DOLCINI E., *Ergastolo ostativo, liberazione condizionale, diritto alla speranza*, in in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Il fine e la fine della pena. Sull'ergastolo ostativo alla liberazione condizionale*, in *Atti del seminario Ferrara*, 2020; ID., *Dalla Corte Edu una nuova condanna per l'Italia: l'ergastolo ostativo contraddice il principio di umanità della pena*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2019; FIORENTIN F., *Il caso Viola n. 2. L'ergastolo ostativo e la tutela della dignità umana*, in (a cura di) Dolcini E. – Fiorentin F. – Galliani D. – Magi R. – Pugiotto A., *Il diritto alla speranza davanti alle Corti. Ergastolo ostativo e articolo 41-bis*, Giappichelli, 2020; MANCA V., *La declinazione della tutela dei diritti fondamentali dei detenuti nel dialogo tra Corti: da Viola c. Italia all'attesa della Corte costituzionale*, in *Archivio penale*, 2019; MARTUFI A., *Rieducazione, diritto alla speranza e prospettive della liberazione condizionale dopo la "fine" dell'ergastolo ostativo*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Il fine e la fine della pena. Sull'ergastolo ostativo alla liberazione condizionale*, in *Atti del seminario Ferrara*, 2020; MAURI D., *"Scacco" all'ergastolo ostativo: brevi note a margine della pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Viola c. Italia (n. 2) e del suo impatto sull'ordinamento italiano penale contemporanea*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2019; MENGOZZI M., *Il dialogo tra le Corti sull'ergastolo ostativo: un'opportunità per il giudice delle leggi*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Per sempre dietro le sbarre? L'ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti*, 2019; MONACO C., *L'ergastolo ostativo nel dialogo fra le Corti. Aspettando il giudice delle leggi*, in *Archivio penale*, 2021; MORI M. – ALBERTA V., *Prime osservazioni sulla sentenza Marcello Viola c. Italia (n. 2) in materia di ergastolo ostativo*, in *Giurisprudenza penale web*, 2019; PICARO G., *La Corte E.D.U. dichiara l'ergastolo ostativo incompatibile con l'art. 3 della Convenzione. Brevi riflessioni a margine della sentenza "Viola"*, in

principi, i giudici di Strasburgo condannavano l'Italia, per la violazione dell'articolo 3 CEDU ad opera della disciplina originata dal combinato disposto degli articoli 22 c.p., 4-bis e 58-ter ord. penit.

La vicenda sottoposta all'attenzione della Corte Edu vedeva protagonista Marcello Viola, condannato all'ergastolo per fatti di criminalità organizzata, il quale ricorreva ai giudici di Strasburgo, nel 2016, poiché si era visto rigettare dalla Magistratura di sorveglianza due richieste di permesso premio e una di liberazione condizionale e, a seguito di ciò, aveva esperito infruttuosamente tutti i gradi di giudizio interni.

In particolare, il ricorrente, nell'argomentare le proprie censure di illegittimità della disciplina concernente l'ergastolo ostativo, evidenziava «che il sistema italiano prevede due tipi di condanne all'ergastolo: quella "ordinaria", disciplinata dall'articolo 22 del CP, permette una sospensione della pena dopo che siano stati scontati 26 anni di reclusione, e quella non riducibile, detta "ergastolo ostativo", prevista dall'articolo 4 bis. [...] questo

Archivio penale, 2019; ROMBI N., *Dopo il caso "Viola" nuove prospettive per un superamento dell'ergastolo ostativo*, in *Diritto penale e processo*, 2020; SYLOS LABINI E., *Il cielo si tinge di Viola: verso il tramonto dell'ergastolo ostativo?*, in *Archivio penale*, 2019; VIGGIANI F., *Viola n. 2: la mancata collaborazione quale automatismo legislativo, lesivo della dignità dell'ergastolano ostativo*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2019; CENTONZE A., *Il dialogo tra le Corti e la tutela integrata della dignità dei detenuti: l'ergastolo ostativo e il caso "Viola contro Italia"*, in *Il diritto vivente*, 2023; MANNA A., *Ergastolo, ergastolo ostativo, CEDU e Costituzione: cronaca di un dialogo mai interrotto, ma pieno di asperità*, in *Archivio penale*, 3, 2021; DE CESARE I., *Il possibile dialogo tra Corte costituzionale e Corte Edu sulla (il)legittimità dell'ergastolo ostativo*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Per sempre dietro le sbarre? L'ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti*, 2019; NUZZO R., *L'ergastolo ostativo: prospettive di riforma e recenti orientamenti della giurisprudenza europea*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2015.

articolo prevede un divieto di accordare la liberazione condizionale e di dare accesso ai benefici penitenziari che si fonda su una presunzione legale inconfutabile di pericolosità, ossia la persistenza del legame tra il condannato e l'associazione criminale mafiosa di appartenenza. Soltanto una collaborazione effettiva con la giustizia permetterebbe di escluderlo⁴¹⁸». Sul punto, il ricorrente aggiunge che a causa dell'aggravante a lui contestata circa l'aver ricoperto il ruolo di «capo del clan mafioso e di istigatore delle attività dello stesso», riconosciutagli in occasione della condanna, la sua collaborazione non potrà mai essere considerata da alcun giudice "impossibile" né "irrilevante"⁴¹⁹. Da ciò, dal suo punto di vista, derivava la totale assenza di prospettive concrete di liberazione o di possibilità di riesame della pena perpetua inflittagli.

Ciò su cui insiste il ricorso è, in particolar modo, la circostanza per cui «la coercizione che deve subire, oltre ad essere contraria alla sua intima convinzione di essere innocente, e dunque alla sua libertà morale, lo pone di fronte a un dilemma: accettare il rischio di mettere in pericolo la propria vita e quella dei familiari esponendo se stesso e questi ultimi alle rappresaglie tipiche della logica mafiosa, o rifiutare di collaborare e rinunciare a qualsiasi forma di liberazione». Peraltro, si sofferma su un ulteriore punto, cioè che «la collaborazione con la giustizia non può costituire una "prospettiva di liberazione" per motivi inerenti alla pena ai fini dell'articolo 3 della Convenzione»; infatti, come sottolinea il ricorrente, «il sistema italiano obbliga il condannato a collaborare con la giustizia, poiché un'eventuale rifiuto

⁴¹⁸ Corte Edu, Sez. I, *Viola c. Italia*, 2019, § 67, sul merito.

⁴¹⁹ Cfr. Corte Edu, Sez. I, *Viola c. Italia*, 2019, § 68, sul merito.

escluderebbe a priori quest'ultimo da qualsiasi percorso di reinserimento e da qualsiasi possibilità di avere accesso alla liberazione condizionale»⁴²⁰.

Sul punto, il ricorso fa rimando a quanto sancito dalla Corte a proposito del caso *Trabelsi c. Belgio*, del 2014⁴²¹. In quell'occasione, il caso oggetto d'esame dei giudici di Strasburgo concerneva l'emissione di un mandato d'arresto da parte degli Stati Uniti nei confronti di un cittadino tunisino, Nizar Trabelsi, il quale era stato condannato in Belgio nel 2003 a dieci anni di reclusione per aver tentato di far esplodere la base militare di Kleine-Brogel e per altri reati connessi al terrorismo, al possesso illegale di armi, nonché alla creazione di una milizia privata. Seguiva una richiesta di estradizione nel 2008, accolta dallo Stato belga in virtù delle rassicurazioni fornite dalla diplomazia statunitense, volte a garantire che il soggetto richiesto non sarebbe stato processato da tribunali militari, né incarcerato in strutture militari, né avrebbe rischiato di essere condannato alla pena di morte. Nello specifico, il Trabelsi veniva estradato in considerazione di un rischio "solo teorico" di una condanna all'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale, ritenendo a tal fine sufficiente la circostanza per cui i casi di ergastolo realmente irriducibile avevano sempre riguardato i soli condannati per terrorismo, responsabili di attacchi con vittime (mentre a Trabelsi era stato contestato il mero tentativo)⁴²².

Il richiamo, però, si giustifica nel momento in cui si valorizza la pronuncia del 2014 ove argomenta la necessità di un meccanismo legale e

⁴²⁰ Corte Edu, Sez. I, *Viola c. Italia*, 2019, §§ 70-71, sul merito.

⁴²¹ Corte Edu, Former V Section, *Trabelsi c. Belgio*, 2014.

⁴²² Nel fare ciò, come si è già accennato *supra*, cap. II, il governo belga concedeva l'extradizione di Trabelsi violando la misura provvisoria disposta dalla Corte Edu *ex Rule 39*.

prevedibile di revisione della pena perpetua, scevro da condizionamenti dati da elementi estrinseci⁴²³, quale per l'appunto sarebbe la collaborazione nel caso che qui ci interessa. Peraltro, in quest'ultimo evidenziava il ricorrente come «l'automatismo previsto dalla legislazione italiana favorisce in misura eccessiva le esigenze di politica criminale a scapito degli imperativi penitenziari di reinserimento, pregiudicando in tal modo la dignità umana di ciascun detenuto»⁴²⁴. Il Viola lamenta, invero, che tale meccanismo lo ha «bloccato nel suo crimine, e non permette di prevedere la sua uscita dall'ambiente carcerario se non in una logica strumentale (che si traduce, per l'interessato, nel fatto di offrire la propria collaborazione totale), ignorando il suo percorso di rieducazione»⁴²⁵. E non mancava poi di rilevare come tale controverso dispositivo implichi «una presunzione inconfutabile di non riabilitazione e di persistenza della pericolosità in caso di mancanza di collaborazione»⁴²⁶. Da ciò consegue che la stessa possibilità di operare per il proprio reinserimento sociale rischia di risultare privata di qualsiasi efficacia e questa prospettiva, oltre a esporre il detenuto a una condizione di angoscia estrema, lo priva di qualsiasi possibilità di influire con il proprio comportamento sul percorso di reinserimento sociale, con una lesione financo inferta alla sua capacità di autodeterminarsi nel proprio agire⁴²⁷.

Quanto alla liberazione condizionale e alla relativa procedura, il ricorrente affermava di aver tenuto, per tutto il tempo della sua detenzione, una condotta positiva, sia a livello comportamentale che rieducativo,

⁴²³ Corte Edu, Former V Section, *Trabelsi c. Belgio*, 2014, §§ 133-138.

⁴²⁴ Corte Edu, Sez. I, *Viola c. Italia*, 2019, § 71, sul merito.

⁴²⁵ Corte Edu, Sez. I, *Viola c. Italia*, 2019, § 71.

⁴²⁶ Corte Edu, Sez. I, *Viola c. Italia*, 2019, § 72.

⁴²⁷ Cfr. Corte Edu, Sez. I, *Viola c. Italia*, 2019, § 72.

partecipando fruttuosamente alle attività di reinserimento, ma lamentava come tutto ciò non valesse a nulla, in mancanza dell'elemento estrinseco della collaborazione con la giustizia.

Il principio secondo il quale la legittimità della pena perpetua può essere affermata solo in presenza di un meccanismo legale e prevedibile di revisione della stessa, scevro da condizionamenti dati da elementi estrinseci, veniva ulteriormente sviluppato nella sentenza sul caso Viola e posto a fondamento della decisione.

In particolare, la Corte fa presente come la causa sottoposta alla sua attenzione si mostri differente dalle altre vicende concernenti la pena perpetua nell'ordinamento italiano in passato esaminate, con riferimento alla disciplina di cui all'articolo 22 c.p. Il caso di specie, infatti, richiede che sia fatto oggetto di scrutinio quel particolare regime applicabile alla reclusione perpetua, che risulta dal combinato disposto degli articoli 22 c.p., 4-*bis* e 58-*ter* ord. penit. e, quindi, la disciplina dell'ergastolo ostativo.

Rilevano i giudici di Strasburgo come «se per tutte le misure che favoriscono il reinserimento progressivo del condannato all'ergastolo, previsto dall'articolo 22 del CP, il legislatore ha previsto alcune condizioni di accesso (buona condotta, partecipazione al progetto di riadattamento, progressione del percorso di trattamento, prova positiva dell'emenda) in funzione della misura richiesta, nell'articolo 4-*bis* è stata posta una condizione specifica [...] che ostacola la concessione da parte del giudice nazionale delle misure di sospensione»⁴²⁸.

⁴²⁸ Corte Edu, Sez. I, *Viola c. Italia*, 2019, § 96.

Procede la Corte rilevando, come evidenziato dalle stesse parti in causa, che per il ricorrente, data la contestata aggravante del ruolo rivestito nell'associazione, non vi era possibilità che fosse riconosciuta l'impossibilità o l'irrilevanza della sua collaborazione, così rendendo quest'ultima l'unica via effettivamente percorribile verso la riducibilità in concreto⁴²⁹. Perciò, al fine di determinare se, nel caso di specie, la pena perpetua nella sua forma "ostativa" sia conforme al canone della riducibilità come sviluppato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo e se, quindi, offra una prospettiva di liberazione e una possibilità di riesame, il giudizio deve necessariamente soffermarsi proprio sulla collaborazione, in quanto unica opzione aperta al ricorrente.

Di fatto, collaborare con la giustizia, sottolinea la Corte, è un'attività che si sostanzia nel «collaborare nell'ambito delle attività di indagine e azione penale condotte dalle autorità giudiziarie, per avere una possibilità di chiedere e ottenere la sua liberazione»⁴³⁰. Nel richiedere ciò, la legislazione italiana allora non vieta, in maniera assoluta e con effetto automatico, l'accesso alla liberazione condizionale e agli altri benefici propri del sistema penitenziario, ma lo subordina alla condizione che detta collaborazione sia prestata⁴³¹.

⁴²⁹ La Corte richiama, sul punto, la giurisprudenza della Corte di cassazione, che, nella sentenza 24 ottobre 2017, n. 47044, ritornava sulla propria interpretazione dei concetti di collaborazione "impossibile" ed "irrilevante": «la collaborazione "impossibile" corrisponde alla situazione in cui i fatti e le responsabilità di cui il condannato potrebbe essere a conoscenza sono già stati rivelati e acclarati; la collaborazione "irrilevante" si riferisce all'ipotesi in cui il condannato, per la posizione marginale nell'organizzazione criminale, non ha potuto conoscere fatti e compartecipi pertinenti a livello superiore dell'organizzazione».

⁴³⁰ Corte Edu, Sez. I, *Viola c. Italia*, 2019, § 99.

⁴³¹ Corte Edu, Sez. I, *Viola c. Italia*, 2019, § 101.

Pertanto, la Corte ritiene che la condizione del ricorrente, sottoposto al regime di ostatività di cui all'articolo 4-bis ord. penit., possa collocarsi «tra quella del condannato all'ergastolo ordinario, prevista dall'articolo 22 del CP, la cui pena è riducibile *de jure* e *de facto*, e quella del detenuto a cui è preclusa dal sistema, a causa di un ostacolo giuridico o pratico, qualsiasi possibilità di liberazione, in violazione dell'articolo 3 della Convenzione»⁴³². Ciò, spiega il Governo nelle proprie argomentazioni a difesa della disciplina censurata, diviene necessario in virtù di preponderanti e privilegiate esigenze di prevenzione generale e di protezione della collettività, che inducono a chiedere al condannato per tali gravi e odiosi delitti «la dimostrazione tangibile della loro “dissociazione” dall'ambiente criminale e dell'esito positivo del percorso di risocializzazione, attraverso una collaborazione utile con la giustizia volta alla “disintegrazione” dell'associazione mafiosa e al ripristino della legalità»⁴³³.

Invero, come rammentato dalla Corte di cassazione, cui i giudici di Strasburgo si rifanno nell'argomentare, «il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, un reato permanente, presuppone l'esistenza di un vasto programma criminale, proiettato verso il futuro e senza alcuna limitazione temporale. [...] Lo stato di reclusione di un membro di un'associazione mafiosa non implica la cessazione automatica della sua partecipazione all'associazione in questione. [...] La “permanenza” del reato di cui all'articolo 416 bis è compatibile con l'inattività dell'associato o con lo stato silente dell'associazione, cosicché il rapporto associativo cessa solo nel caso oggettivo

⁴³² Corte Edu, Sez. I, *Viola c. Italia*, 2019, § 102.

⁴³³ Corte Edu, Sez. I, *Viola c. Italia*, 2019, § 103.

di cessazione della consorceria o nei casi soggettivi di decesso, rottura del legame individuale o esclusione da parte degli altri associati»⁴³⁴.

La questione centrale, sulla quale la Corte concentra la propria valutazione, concerne, quindi, la necessità di stabilire se l'equilibrio tra finalità di prevenzione generale, o comunque di politica criminale, e la funzione di risocializzazione della pena non risulti essere eccessivamente limitante, nel risvolto pratico, della prospettiva di liberazione dell'interessato e della possibilità per il medesimo di ottenere il riesame della pena inflittagli⁴³⁵.

Nel fare ciò, i giudici ribadiscono che, sebbene la scelta di un certo regime di giustizia penale sia rimessa allo Stato senza che possa sindacarvi il giudice europeo, in linea di principio, tale sistema non può però comunque contravvenire a quanto sancito dalla Convenzione⁴³⁶. Non si nega che la repressione rimanga una delle finalità della reclusione, ma è ormai comune alle politiche europee in materia di pena porre l'accento sul reinserimento perseguito dalla detenzione come suo precipuo obiettivo, anche nel caso di detenuti condannati all'ergastolo e, anzi, in particolare verso la fine di pene di lunga durata⁴³⁷.

Del resto, ricordano i giudici di Strasburgo come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 313 del 1990, già avesse affermato che tra le funzioni della pena deve riconoscersi un ruolo centrale alla risocializzazione, la quale deve accompagnare la pena dalla formulazione normativa astratta sino alla sua esecuzione concreta. Perciò è questa a dover principalmente orientare l'azione

⁴³⁴ Corte Edu, Sez. I, *Viola c. Italia*, 2019, § 105.

⁴³⁵ Cfr. Corte Edu, Sez. I, *Viola c. Italia*, 2019, § 110.

⁴³⁶ Cfr. Corte Edu, Sez. I, *Viola c. Italia*, 2019, § 107.

⁴³⁷ Cfr. Corte Edu, Sez. I, *Viola c. Italia*, 2019, § 108.

del legislatore, prima, del giudice della cognizione, dopo, e della magistratura di sorveglianza, alla fine⁴³⁸.

La Corte osserva come, stando al sistema penitenziario italiano, costruito sul principio della progressione trattamentale del detenuto, l'attiva partecipazione al programma individuale di trattamento e rieducazione, con il passare del tempo, dovrebbe apportare concreti benefici al condannato, promuovendone in tal modo la risocializzazione⁴³⁹. Peraltro, i giudici, ricordando la pronuncia *Vinter c. Regno Unito*, riaffermano il principio secondo cui è incompatibile con la tutela della dignità umana la privazione della libertà personale di un individuo, senza che al contempo si operi per il suo reinserimento, fornendogli una reale possibilità di recuperare, un giorno, tale libertà. In ciò deve necessariamente rinvenirsi un obbligo positivo di mezzi, non di risultato, con la conseguenza che lo Stato deve garantire al detenuto un regime penitenziario compatibile con l'obiettivo primario di rieducazione, consentendogli di progredire verso tale direzione⁴⁴⁰.

Prosegue la Corte sottolineando come, se è vero che l'ordinamento italiano offre al condannato la scelta se collaborare o meno con la giustizia, è vero anche che una tale scelta lascia dubitare del suo carattere effettivamente libero e, allo stesso modo, dell'opportunità di una pretesa equivalenza tra la mancanza di collaborazione e la persistente pericolosità sociale del

⁴³⁸ Cfr. Corte Edu, Sez. I, *Viola c. Italia*, 2019, § 109.

⁴³⁹ Cfr. Corte Edu, Sez. I, *Viola c. Italia*, 2019, § 111.

⁴⁴⁰ Cfr. Corte Edu, Sez. I, *Viola c. Italia*, 2019, § 113. Sul punto, la Corte rimanda ad un precedente, *Harakchiev e Tolumov c. Bulgaria*, in cui aveva concluso per la violazione di tale principio, in virtù della mancanza di adesione a tale obbligo di mezzi da parte dello Stato, poiché risultavano esistere condizioni di detenzione o regimi tali da impedire la correzione dei detenuti.

condannato⁴⁴¹. Rammentano, invero, i giudici di Strasburgo come, stando anche a quanto confermato dai terzi intervenuti in giudizio⁴⁴², il principale motivo alla base del rifiuto di collaborare con la giustizia da parte di condannati per reati concernenti il fenomeno mafioso è il timore di costituire in tal modo un pericolo per la propria vita o quella di propri familiari⁴⁴³. Allora, ne argomenta la Corte, «la mancanza di collaborazione non può essere sempre imputata ad una scelta libera e volontaria, né giustificata soltanto dalla persistenza dell'adesione ai "valori criminali" e al mantenimento di legami con il gruppo di appartenenza». Inoltre, riprendendo un argomento fatto proprio dalla Corte costituzionale⁴⁴⁴, i giudici europei rilevano come facilmente, dinnanzi ad un condannato collaborante, ci si potrebbe trovare in una situazione in cui tale condotta collaborativa non sia in realtà indice di alcuna reale correzione o "dissociazione" effettiva dall'ambiente criminale di provenienza, ben potendo l'interessato agire al solo scopo utilitaristico di ottenere i vantaggi così resi accessibili⁴⁴⁵.

La relazione di equivalenza posta alla base della disciplina del regime di ostatività si mostra, agli occhi della Corte, nella sua inconsistenza. Invero, prosegue rilevando che, se si considera la collaborazione con la giustizia come «l'unica dimostrazione possibile della "dissociazione" del condannato e della sua correzione, non si tiene conto degli altri elementi che permettono di valutare i progressi compiuti dal detenuto», non potendosi escludere che tale

⁴⁴¹ Cfr. Corte Edu, Sez. I, *Viola c. Italia*, 2019, § 116.

⁴⁴² Il riferimento è in questo caso a "L'altro diritto onlus", costituitasi nel giudizio dinnanzi alla Corte di Strasburgo.

⁴⁴³ Cfr. Corte Edu, Sez. I, *Viola c. Italia*, 2019, § 117.

⁴⁴⁴ Il riferimento è a Corte cost., 11 giugno 1993, n. 306.

⁴⁴⁵ Cfr. Corte Edu, Sez. I, *Viola c. Italia*, 2019, § 119.

dissociazione si manifesti in modo diverso dal prestare utile collaborazione con le autorità⁴⁴⁶.

Non mancano di rilevare i giudici di Strasburgo come, nonostante i rapporti di osservazione in ambito carcerario ne abbiano certificato una positiva evoluzione della personalità, il ricorrente non abbia potuto beneficiare di quegli strumenti che il sistema penitenziario italiano offre al fine di costruire progressivamente il reinserimento in società (permessi premio, lavoro all'esterno, semilibertà, per giungere fino alla liberazione condizionale)⁴⁴⁷. Il ricorrente, peraltro, allega la circostanza di non aver mai ricevuto sanzioni disciplinari, ma anzi di aver accumulato circa cinque anni di liberazione anticipata, della quale, tuttavia, non può concretamente beneficiare in assenza di collaborazione⁴⁴⁸.

A questo punto, la Corte Edu afferma di ritenere «che la personalità di un condannato non rimanga fissata al momento in cui il reato è stato commesso, ma possa evolvere durante la fase di esecuzione della pena, come prevede la funzione di risocializzazione, che permette all'individuo di rivedere in maniera critica il proprio percorso criminale e di ricostruire la sua personalità. [...] La Corte rammenta che, per questo motivo, il condannato ha il diritto di sapere cosa deve fare perché sia esaminata una sua possibile liberazione e quali siano le condizioni applicabili»⁴⁴⁹.

Nel caso di specie, nell'opinione della Corte europea, l'assenza di collaborazione con la giustizia finisce per determinare una presunzione

⁴⁴⁶ Corte Edu, Sez. I, *Viola c. Italia*, 2019, § 121.

⁴⁴⁷ Cfr. Corte Edu, Sez. I, *Viola c. Italia*, 2019, §§ 122-123.

⁴⁴⁸ Cfr. Corte Edu, Sez. I, *Viola c. Italia*, 2019, § 124.

⁴⁴⁹ Corte Edu, Sez. I, *Viola c. Italia*, 2019, §§ 125-126.

inconfutabile di pericolosità, la quale ha come conseguenza quella di rendere il ricorrente del tutto privo di realistiche prospettive di liberazione, non potendosi così mai più riscattare. Il ricorrente, pertanto, si trova nell'impossibilità di dimostrare l'insussistenza di motivo alcuno perché il suo mantenimento in detenzione debba proseguire. Così operando, tuttavia, la normativa italiana realizza una violazione dell'articolo 3 CEDU, poiché, rifacendosi all'equivalenza tra assenza di collaborazione e presunzione di pericolosità sociale, il regime ostativo «riconduce in realtà la pericolosità dell'interessato al momento in cui i reati sono stati commessi, invece di tenere conto del percorso di reinserimento e dei progressi eventualmente compiuti a partire dalla condanna»⁴⁵⁰.

Peraltro, la Corte mette in luce il profilo per cui tale inconfutabile presunzione di pericolosità sociale impedisce *de facto* al giudice di valutare la domanda di liberazione condizionale e verificare così se vi sia stata o meno un'evoluzione della personalità del detenuto tale da decretare non più opportuno il mantenimento della detenzione. Il vaglio del giudice, invero, rimane così vincolato al solo controllo sulla sussistenza della condotta collaborativa, senza potersi addentrare nella considerazione del percorso individuale compiuto dal condannato e l'avanzamento del trattamento rieducativo⁴⁵¹.

⁴⁵⁰ Corte Edu, Sez. I, *Viola c. Italia*, 2019, § 128.

⁴⁵¹ Corte Edu, Sez. I, *Viola c. Italia*, 2019, § 129, si tratta di quanto accaduto proprio nel caso di specie, ove il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila si era limitato a respingere la richiesta di liberazione condizionale del ricorrente, rilevando la mancanza di collaborazione con la giustizia, senza valutazione alcuna circa i progressi allegati dal ricorrente a sostegno della propria istanza.

Quindi, i giudici di Strasburgo giungono al nocciolo della questione. Pur prendendo atto delle particolari esigenze di protezione della collettività che nascono necessariamente dal fenomeno mafioso e la particolare pericolosità sociale di coloro che vi sono coinvolti, nonché tenuto conto del contesto emergenziale in cui la disciplina oggetto di censura è stata introdotta, «la lotta contro questo flagello non può giustificare deroghe alle disposizioni dell'articolo 3 della Convenzione, che vieta in termini assoluti le pene inumane o degradanti. Pertanto, la natura dei reati addebitati al ricorrente è priva di pertinenza ai fini dell'esame del presente ricorso dal punto di vista del suddetto articolo 3. [...] Peraltro, la Corte ha affermato che la funzione di risocializzazione ha lo scopo ultimo di prevenire la recidiva e proteggere la società»⁴⁵².

Quanto al sistema delle presunzioni, poi, la Corte ricorda come già a proposito della durata della custodia cautelare, con riferimento all'articolo 5 della Convenzione, si era già richiamato il principio secondo cui le presunzioni medesime possono essere giustificate, soprattutto quando non assolute, solo se si prestano ad essere contraddette dalla prova contraria. Ciò, a maggior ragione, deve valere sul terreno dell'articolo 3 CEDU, dato il carattere assoluto della norma, non passibile di subire eccezioni⁴⁵³.

Alla luce di tutti i principi richiamati e per i motivi argomentati, la Corte dichiara la violazione dell'articolo 3 della Convenzione ad opera della disciplina di cui all'articolo 4-bis ord. penit., con particolare riferimento al c.d. ergastolo ostativo, poiché la stessa limita eccessivamente la prospettiva di

⁴⁵² Corte Edu, Sez. I, *Viola c. Italia*, 2019, § 130.

⁴⁵³ Cfr. Corte Edu, Sez. I, *Viola c. Italia*, 2019, § 131.

liberazione dell'interessato e la possibilità di un riesame della sua pena, la quale risulta così irriducibile⁴⁵⁴.

4.1.1. L'eco della sentenza *Viola c. Italia*.

Come già accennato, la pronuncia della Corte Edu segna un punto di non ritorno nella parabola della disciplina data dal combinato disposto degli articoli 22 c.p., 4-bis e 58-ter ord. penit. e quindi della pena dell'ergastolo scontata in regime di ostatività. Per la prima volta, i giudici di Strasburgo affrontano esplicitamente il delicato sistema che da tale disciplina risulta, giungendo a ravvisarvi una pena non riesaminabile e non riducibile, la quale, per ciò, si pone in ineliminabile contrasto con l'articolo 3 CEDU.

A ben vedere, la Corte rivolge, con la pronuncia sull'*affaire Viola c. Italia*, a tutti gli effetti un monito al legislatore italiano, il quale non può esimersi dall'avvio di un percorso di revisione critica e riforma⁴⁵⁵ volto ad armonizzare ogni forma di pena perpetua con i principi convenzionali e quelli che sono frutto dell'elaborazione giurisprudenziale della Corte⁴⁵⁶.

⁴⁵⁴ Cfr. Corte Edu, Sez. I, *Viola c. Italia*, 2019, § 137.

⁴⁵⁵ Devono menzionarsi i due tentativi di riforma della disciplina che, a quel punto, erano stati abbozzati e poi lasciati incompiuti. Si trattava del progetto della Commissione Palazzo del 2014 e della legge Orlando del 2017.

⁴⁵⁶ Cfr. PICARO G., *La Corte E.D.U. dichiara l'ergastolo ostativo incompatibile con l'art. 3 della Convenzione. Brevi riflessioni a margine della sentenza "Viola"*, cit.

Si riaprirebbe, così, nel nostro ordinamento la questione della legittimità della disciplina dell'ergastolo ostativo, censurata nella sua eccessiva rigidità quale conseguenza delle presunzioni *ex lege* di pericolosità su cui la stessa si fonda⁴⁵⁷. Il fulcro delle argomentazioni della Corte, invero, deve rinvenirsi non tanto nella durata indeterminata della pena perpetua in sé, ma nella struttura normativa congegnata in modo tale da impedire una qualsiasi valutazione individualizzata del percorso rieducativo del singolo detenuto. La pena è, pertanto, di fatto irriducibile, poiché nega la possibilità di verificare l'evoluzione della personalità del condannato e la concreta possibilità del suo reinserimento sociale⁴⁵⁸.

La *ratio decidendi* posta a fondamento della pronuncia della Corte può essere ricostruita quale esito del ragionamento a due stadi, articolato nel solco dei precedenti europei e, in particolare, dei principi sanciti nel caso *Vinter c. Regno Unito*. Infatti, l'indagine condotta ha visto anzitutto vagliata la riducibilità *de iure* e, quindi, è stata volta ad accertare se l'ordinamento predisponga un meccanismo legale di revisione prevedibile e accessibile; in un secondo momento, si è soffermata sulla riducibilità *de facto*, giungendo a constatare che, effettivamente, quello stesso meccanismo non si dimostra accessibile in concreto, a meno della sussistenza dell'elemento estrinseco della collaborazione, *ex* articolo 58-ter ord. penit. Quest'ultima diviene condizione necessaria per l'accesso ai benefici e la sua mancanza preclude automaticamente ogni diversa valutazione.

Tale preclusione si traduce in una negazione strutturale, come anticipato, del diritto alla speranza stesso. La Corte Edu non può che rifiutare

⁴⁵⁷ Cfr. *infra*, par. 3.2.

⁴⁵⁸ Cfr. SYLOS LABINI E., *Il cielo si tinge di Viola: verso il tramonto dell'ergastolo ostativo?*, cit.

una tale impostazione, poiché sostitutiva della funzione giurisdizionale propria del giudice, spogliato di quel potere che dovrebbe esercitare al fine di valutare l'evoluzione personale del singolo. L'eventuale riduzione della pena, di tal guisa, non è più il risultato di tale fondamentale e ponderato giudizio condotto sui progressi trattamentali del condannato, bensì la conseguenza automatica di un comportamento processuale – appunto, la collaborazione con la giustizia – peraltro, nemmeno necessariamente sintomatico di una affidabile rieducazione. La Corte, sostanzialmente, si staglia contro l'automatismo legislativo in questione e, in particolare, nei confronti della pretesa di quest'ultimo di assurgere a criterio assoluto di valutazione della pericolosità sociale del condannato.

Se, quindi, l'eventuale riduzione di pena, con la fuoriuscita dal carcere, viene a dipendere non dall'accertamento della positiva evoluzione della personalità del detenuto, ma da un elemento estrinseco rinvenuto nella condotta collaborativa, a risultarne vulnerato agli occhi dei giudici di Strasburgo è l'architrave stesso dell'articolo 3 CEDU, ossia la dignità umana⁴⁵⁹. Quest'ultimo, invero, non è mero concetto retorico, quasi fosse un ornamento assiologico – come la giurisprudenza della Corte medesima ha già avuto modo in passato di chiarire⁴⁶⁰ – ma è a tutti gli effetti un parametro giuridico-funzionale, che obbliga positivamente lo Stato a garantire la percorribilità di

⁴⁵⁹ Cfr. MAURI D., *"Scacco" all'ergastolo ostativo: brevi note a margine della pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Viola c. Italia (n. 2) e del suo impatto sull'ordinamento italiano penale contemporanea*, cit.

⁴⁶⁰ Vd. *supra*, capp. I e II.

una strada volta alla risocializzazione, per evitare di incorrere nella violazione dell'articolo 3 CEDU⁴⁶¹.

Con la sentenza *Viola c. Italia*, quindi, la Corte Edu non si limita a ribadire i principi già granitici enucleati nella opera di produzione giurisprudenziale in tema di pena perpetua, ma pone ancor più l'accento sulla portata del diritto alla speranza, quale criterio operativo di compatibilità convenzionale, negando che la mera previsione teorica della possibilità di una eventuale liberazione, subordinata a condizioni *de facto* irrealizzabili, possa essere ritenuta conforme al principio di cui all'articolo 3 CEDU⁴⁶².

Ma la storica pronuncia del 2019, come già accennato, ha soprattutto rivestito il ruolo di innesco del dialogo tra le due Corti protagoniste del processo di revisione critica della disciplina in materia di pena perpetua⁴⁶³. I giudici di Strasburgo non hanno, in quell'occasione, solo condannato l'Italia, ma le hanno fornito una chiave interpretativa di sistema, volta a rimettere al centro la persona del condannato, riconoscendo che la finalità rieducativa e

⁴⁶¹ Cfr. sul punto, VIGGIANI F., *Viola n. 2: la mancata collaborazione quale automatismo legislativo, lesivo della dignità dell'ergastolo ostativo*, cit., in cui si precisa che la tutela della dignità umana «impone di assicurare al condannato, anche nel contesto del contrasto alla criminalità organizzata, la possibilità di rieducazione e la speranza di reinserimento». Del resto, infatti, si sottolinea come la stessa Corte rifiuti l'idea secondo la quale l'assenza di collaborazione equivalga *ipso iure* alla persistenza di pericolosità. Perché l'ordinamento non si ponga in contrasto con l'articolo 3 CEDU è, quindi, necessario che il giudice possa valutare la reale evoluzione del soggetto, senza essere vincolato da presunzioni assolute.

⁴⁶² Cfr. MORI M. – ALBERTA V., *Prime osservazioni sulla sentenza Marcello Viola c. Italia (n. 2) in materia di ergastolo ostativo*, cit.

⁴⁶³ Cfr. MARTUFI A., *Rieducazione, diritto alla speranza e prospettive della liberazione condizionale dopo la "fine" dell'ergastolo ostativo*, cit.

l'umanità della pena non possono convivere con automatismi che, di fatto, neutralizzano l'individualizzazione del trattamento e il potere del giudice di accertarne l'evoluzione.

4.2. Giurisprudenza nazionale.

Come anticipato, la pronuncia della Corte di Strasburgo ha dato il via ad un serrato dialogo istituzionale multilivello, che ha, da ultimo, condotto all'approvazione di una modifica normativa della disciplina concernente l'ergastolo ostativo⁴⁶⁴.

Cionondimeno, l'elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi a livello nazionale a proposito del combinato disposto di cui agli articoli 22 c.p., 4-*bis* e 58-*ter* ord. penit. deve, anzitutto, ricondursi ad una prima pronuncia della Corte costituzionale, chiamata ad esprimersi sulla legittimità di detta disciplina appena poco dopo la sua stessa introduzione. Con la sentenza 11 giugno 1993, n. 306, invero, la Consulta vagliava – sollecitata da diversi giudici rimettenti⁴⁶⁵ – la legittimità costituzionale dell'articolo 4-*bis*, comma primo,

⁴⁶⁴ Sul punto si avrà modo di soffermarsi *infra*, par. 3.2.1.

⁴⁶⁵ La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata, con riferimento all'articolo 4-*bis* ord. penit., dal TdS di Sassari (ordd. 3 e 10 luglio 1992), Firenze (ordd. 10 e 17 giugno 1992), Cagliari (ord. 2 luglio 1992), Milano (ord. 10 giugno 1992), Sassari (ord. 7 agosto 1992), dal Pretore di Venezia (ord. 7 luglio 1992), dal TdS di Palermo (ord. 29 settembre 1992), Bari (ord. 15 ottobre 1992), Campobasso (ord. 2 dicembre 1992), Firenze (ord. 7 ottobre 1992), Perugia (ord. 1° ottobre 1992), Firenze (ord. 21 ottobre 1992), Bari (ord. 12 novembre 1992), Brescia (ordd. 6 ottobre e 24 novembre), Bari (ord. 26 novembre 1992), Perugia (ord. 1° ottobre 1992).

lettera a), prima e seconda parte, ord. penit., come modificato dall'articolo 15, comma primo, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, censurato poiché ritenuto contrastante, anzitutto, con l'articolo 27, terzo comma, Cost., poiché, anche sulla base del precedente della Corte, sentenza n. 204 del 1974, «da tale disposto costituzionale sorge il diritto per il condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo; diritto questo [...] che deve trovare nella legge una valida e ragionevole garanzia giurisdizionale»⁴⁶⁶. Nelle censure volte all'anzidetta norma, i rimettenti non mancano di rilevare come «la mancanza di collaborazione con la giustizia rende irrilevante il percorso rieducativo – risocializzativo compiuto dall'interessato, sicché il diritto del condannato a vedere riesaminato se la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo ne risulta frustrato, e con esso la finalità assegnata alla pena dal precetto costituzionale». Approssimandosi a formulare le proprie decisorie conclusioni, la Corte premette una considerazione circa la *ratio* sottesa alla disciplina di ostatività all'accesso ai benefici, sottolineando come la stessa sia frutto di scelte di politica criminale, che si muovono in una triplice direzione: «la prima di tali scelte consiste nell'enucleazione di una serie di figure delittuose che, per se stesse o per le modalità della condotta, sono espressive del fenomeno della c.d. criminalità organizzata e nella statuizione, in via generale, che ai condannati per tali reati non sono concedibili – e se già concessi, vanno revocati – i benefici che comportano un sia pur temporaneo distacco, totale o parziale, dal carcere (c.d. misure extramurali): scelta, questa,

⁴⁶⁶ Corte cost., sentenza 8 giugno 1992, n. 306.

che nel testo originario del decreto-legge si estendeva a tutti i benefici penitenziari, e che è stata poi, in sede di conversione, ridimensionata mantenendo la concedibilità a tutti i detenuti della liberazione anticipata. A fronte, cioè, dell'acuto allarme sociale creatosi nella contingenza in cui il decreto fu emanato – ampiamente testimoniato dai lavori parlamentari – il legislatore ha ritenuto di adottare una misura drastica, nettamente ispirata a finalità di prevenzione generale e di tutela della sicurezza collettiva, nella convinzione che per il contenimento del crimine organizzato fosse necessaria una decisa inversione di tendenza rispetto agli indirizzi della legge n. 663 del 1986: inversione che si era già in parte manifestata con la legge n. 203 del 1991, di conversione del decreto-legge n. 152 dello stesso anno»⁴⁶⁷. Prosegue, quindi, la Consulta, rappresentando la seconda scelta ispiratrice del legislatore della normativa sul regime di ostatività penitenziaria, soffermandosi, in particolare, sulle motivazioni alla base dell'aver garantito l'accesso a tutti i benefici penitenziari per i condannati per delitti di criminalità organizzata, i quali si decidano a collaborare con la giustizia⁴⁶⁸. Tale differenziazione, come pure ben spiegato nella stessa dichiarazione del Ministro Guardasigilli proponente, è

⁴⁶⁷ Corte cost., sentenza 8 giugno 1992, n. 306, par. 9, considerato in diritto.

⁴⁶⁸ Cfr. Corte cost., sentenza 8 giugno 1992, n. 306, par. 9, considerato in diritto. Tale *favor* per i collaboratori, tra l'altro, già si era concretizzato nella legislazione che, più di recente, aveva introdotto specifiche attenuanti, nonché l'ammissione a speciali programmi di protezione e l'esenzione dagli inasprimenti di pena per l'accesso a taluni benefici. Con la novella del decreto-legge n. 306 del 1992, nondimeno, tale indirizzo di favore si era visto decisamente rafforzato, facendo salvi i collaboratori dalla applicabilità della esclusione dai benefici prevista per gli altri detenuti per i medesimi delitti, stabilendo, peraltro, che per coloro che sono stati ammessi a speciali programmi di protezione i suddetti benefici penitenziari siano concedibili persino in deroga delle vigenti disposizioni.

ritenuta essere «l'arma più efficace per contrastare la criminalità organizzata, dato che praticamente tutti i processi che hanno ottenuto qualche risultato sono stati fondati sulla collaborazione di ex appartenenti alle associazioni di stampo mafioso. [...] Lo stesso Ministro ha pure sostenuto, nella relazione alla legge di conversione del decreto-legge n. 306 del 1992, che il fulcro dell'intervento legislativo non sta solo nel contributo alle indagini che la collaborazione comporta, ma che la scelta collaborativa è la sola ad esprimere con certezza la volontà di emenda, onde essa assume una valenza anche penitenziaria». Pertanto, per un verso, la Consulta salva la disciplina censurata, sostenendo che prevedendo tale condizione di accesso, si è adottato «un criterio pertinente all'area della prevenzione speciale, deducendosi dalla commissione di determinati delitti di criminalità organizzata una presunzione di persistenza dei collegamenti con questa – e quindi di pericolosità specifica – e richiedendosi la dimostrazione della loro rottura come requisito da aggiungere a quelli già vigenti per l'ammissione alle misure alternative alla detenzione». Per altro verso, tuttavia, la Corte non può non rilevare, convenendo con i giudici rimettenti sul punto, «che la condotta di collaborazione ben può essere frutto di mere valutazioni utilitaristiche in vista dei vantaggi che la legge vi connette, e non anche segno di effettiva risocializzazione».

L'*iter* argomentativo della Consulta prosegue ricordando come, tra le finalità che la Costituzione assegna alla pena, prevenzione generale e difesa sociale con i connessi caratteri di afflittività e retributività, da un lato, e prevenzione speciale e rieducazione, dall'altro, che solitamente comportano una certa flessibilità della pena in funzione del fine ultimo del reinserimento sociale del reo, non possa stabilirsi una gerarchia statica ed assoluta, che valga sempre. Il legislatore, nei limiti di ciò che è ragionevole, dovrebbe far

prevalere, di volta in volta, l'una o l'altra finalità della pena, purché nessuna ne risulti obliterata⁴⁶⁹.

Nel concludere, la Corte ritiene la questione infondata, poiché appare «certamente rispondente alla esigenza di contrastare una criminalità organizzata aggressiva e diffusa, la scelta del legislatore di privilegiare finalità di prevenzione generale e di sicurezza della collettività, attribuendo determinati vantaggi ai detenuti che collaborano con la giustizia». Nondimeno, i giudici non possono esimersi dal rilevare «come la soluzione adottata, di inibire l'accesso alle misure alternative alla detenzione ai condannati per determinati gravi reati, abbia comportato una rilevante compressione della finalità rieducativa della pena. Ed infatti, la tipizzazione per titoli di reato non appare consona ai principi di proporzione e di individualizzazione della pena che caratterizzano il trattamento penitenziario, mentre appare preoccupante la tendenza alla configurazione normativa di "tipi di autore", per i quali la rieducazione non sarebbe possibile o potrebbe non essere perseguita. Inoltre, non può non destare serie perplessità, pur in una strategia di incentivazione della collaborazione, la vanificazione dei programmi e percorsi rieducativi (in atto magari da lungo tempo) che sarebbe conseguita alla drastica impostazione del decreto-legge, particolarmente nei confronti di soggetti la cui collaborazione sia incolpevolmente impossibile o priva di risultati utili e, comunque, per i soggetti per i quali la rottura con le organizzazioni criminali sia adeguatamente dimostrata».

Se già il medesimo legislatore del decreto-legge n. 306 del 1992 si era premurato di equiparare alla collaborazione utile quella "oggettivamente irrilevante", ove si fosse trattato di reati di scarsa gravità – al fine di mitigare

⁴⁶⁹ Cfr. Corte cost., sentenza 8 giugno 1992, n. 306, par. 10, considerato in diritto.

il rigoroso meccanismo di preclusione dei benefici penitenziari – non tardava la Corte costituzionale ad intervenire al fine di evitare ingiustificabili discriminazioni e, conformemente al principio di cui all'articolo 3 Cost., prevedere pari trattamento per i casi di collaborazione inesigibile e quelli di collaborazione impossibile⁴⁷⁰.

In particolare, la Consulta dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4-*bis* ord. penit., «nella parte in cui non dava rilievo ad altre ipotesi, oltre a quella normativamente prevista, nelle quali la mancanza di collaborazione fosse da attribuire a ragioni indipendenti dalla volontà del condannato». Con sentenza 27 luglio 1994, n. 357, la Corte estendeva la disciplina della collaborazione irrilevante, predisposta dal legislatore del 1992, anche alle ipotesi in cui la collaborazione medesima risultasse inesigibile per la limitata partecipazione del condannato al fatto criminoso. Con la sentenza 1° marzo 1995, n. 68, detta disciplina veniva estesa ai casi di collaborazione che, in virtù dell'avvenuto accertamento integrale dei fatti e delle responsabilità con sentenza definitiva, era divenuta impossibile. Il legislatore, dal canto suo, recepiva le indicazioni della Consulta e definiva, in seno al comma 1-*bis* dell'articolo 4-*bis* ord. penit., le ipotesi in cui è possibile prescindere dalla condotta collaborativa rilevante, ai fini di accertare la rottura dei collegamenti con la criminalità organizzata, salva la necessaria

⁴⁷⁰ Cfr. DELLA BELLA A., *La Cassazione dopo la sentenza 253 della Corte costituzionale: il destino della collaborazione impossibile e lo standard probatorio richiesto per il superamento della presunzione assoluta di pericolosità*, in *Sistema penale*, 2020. In questi casi, il condannato avrebbe potuto ottenere i benefici richiesti sulla base della sola offerta di collaborazione, sebbene di fatto inutile, purché potesse essere accertata l'insussistenza di collegamenti attuali con l'associazione criminale di appartenenza.

acquisizione di ogni elemento atto ad escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva⁴⁷¹.

Qualche anno più tardi, la Corte costituzionale tornava ad occuparsi della disciplina dell'ergastolo ostativo, con sentenza 9 aprile 2003, n. 135, quando il Tribunale di sorveglianza di Firenze sollevava questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4-*bis*, comma 1, primo periodo, ord. penit., in riferimento all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui impedisce, in assenza della collaborazione con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter* della medesima legge, l'ammissione alla liberazione condizionale dei soggetti condannati all'ergastolo per taluno dei delitti indicati nel medesimo comma 1, primo periodo, della norma censurata. Rilevava il giudice *a quo*, infatti, come l'articolo 4-*bis*, precludendo l'ammissione alla liberazione condizionale dei condannati all'ergastolo che non collaborano con la giustizia, renda «effettivamente perpetua la pena nei loro confronti, escludendoli in via permanente dal processo rieducativo, in contrasto con l'art. 27, terzo comma, Cost.». In quell'occasione, la Consulta, ritenendo la questione infondata, smentiva quanto argomentato dal rimettente, circa la possibilità di equiparare la questione oggetto di giudizio a quella già trattata dalla Corte con sentenza n. 161 del 1997, a proposito della disciplina di cui all'articolo 177, primo comma, c.p. Quest'ultimo stabiliva una preclusione di riesame ed eventuale nuova concessione della liberazione condizionale per il condannato che, avendola già ottenuta, per via della commissione di un delitto o

⁴⁷¹ Come si avrà modo di dire *infra*, si tratta di una disciplina della cui effettiva utilità oggi si dubita, quantomeno con riferimento al beneficio dei permessi premio, laddove il carattere assoluto della presunzione di perdurante sussistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata – presunzione scalfita dalla disciplina della collaborazione irrilevante, inesigibile ed impossibile – risulta essere caduto.

contravvenzione della stessa indole, se la veda revocata. Sottolineava la Corte come in quel caso si trattasse di un divieto assoluto e definitivo e, per ciò, incompatibile con l'articolo 27, terzo comma, Cost. Quanto, invece, alla preclusione stabilita dall'articolo 4-*bis* ord. penit., i giudici rilevano come essa non sia «conseguenza che discende automaticamente dalla norma censurata», ma come la stessa derivi «dalla scelta del condannato di non collaborare, pur essendo nelle condizioni per farlo». Pertanto, osservava la Corte, la disciplina oggetto di censura non preclude in maniera assoluta l'ammissione al beneficio, in quanto al condannato è comunque data la possibilità di cambiare la propria scelta⁴⁷². Allora, alla luce di tali principi, la Consulta riteneva indubbio che la disciplina censurata non impedisse in modo assoluto e definitivo l'ammissione alla liberazione condizionale, ma che semplicemente ancorasse tale divieto alla perdurante scelta del soggetto di non collaborare con la giustizia, seppure a condizione che tale collaborazione fosse oggettivamente e giuridicamente possibile. Perciò, a parere dei giudici, nessun contrasto con il principio rieducativo di cui all'articolo 27, terzo comma, Cost. poteva essere riscontrato.

Quando, nel 2019, la Corte Edu si pronunciava condannando l'Italia, con riferimento alla disciplina dell'ergastolo ostativo ritenuto incompatibile con il principio di cui all'articolo 3 CEDU, come già si è anticipato, prendeva avvio un inevitabile procedimento interno di revisione della normativa censurata.

⁴⁷² Cfr. Corte cost., sentenza 9 aprile 2003, n. 135, par. 4, considerato in diritto.

La prima decisiva breccia nel muro dell'ostatività penitenziaria⁴⁷³ viene aperta dalla Consulta con la sentenza 23 ottobre 2019, n. 253⁴⁷⁴. La questione era stata sollevata denunciando la violazione degli articoli 3 e 27, terzo comma, Cost. ad opera dell'articolo 4-bis ord. penit., «nella parte in cui esclude che il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività delle

⁴⁷³ Così vi si riferisce PUGIOTTO A., *La versione della Consulta. Gli ergastoli nella giurisprudenza costituzionale*, cit.

⁴⁷⁴ A commento della storica sentenza, tra molti, possono vedersi BORTOLATO M., *Il futuro rientro nella società non può essere negato a chi non collabora, ma la strada è ancora lunga. Brevi riflessioni sulla sentenza n. 253/2019*, in *Diritto penale e processo*, 2020; MENGHINI A., *La Consulta apre una breccia nell'art. 4 bis o.p. Nota a Corte cost. n. 253/2019*, in *AIC – Osservatorio costituzionale*, 2020; MENGOZZI M., *I possibili altri passi lungo la via tracciata dalla sentenza n. 253/2019*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotta A. – Veronesi G., *Il fine e la fine della pena. Sull'ergastolo ostativo alla liberazione condizionale*, in *Atti del seminario Ferrara*, 2020; PUGIOTTO A., *Due decisioni radicali della Corte costituzionale in tema di ostatività penitenziaria: le sentt. nn. 253 e 263 del 2019*, in (a cura di) Dolcini E. – Fiorentin F. – Galliani D. – Magi R. – Pugiotta A., *Il diritto alla speranza davanti alle Corti. Ergastolo ostativo e articolo 41-bis*, Giappichelli, 2020; PUGIOTTO A., *La sent. n. 253/2019 della Corte costituzionale: una breccia nel muro dell'ostatività penitenziaria*, cit.; RICCI A., *Nel labirinto dell'art. 4-bis o.p.: guida pratica per il "condannato ostativo" all'accesso a permessi premio e misure alternative alla detenzione dopo le sentenze costituzionali n. 253/2019 e 32/2020 (e in attesa di ulteriori sviluppi)*, in *Giurisprudenza penale*, 2020; RICCI A., *Riflessioni sull'interesse del condannato per delitto ostativo e non collaborante all'accertamento di impossibilità o inesigibilità di utile collaborazione con la giustizia ex art. 4-bis, comma 1-bis, o.p. a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019*, in *Giurisprudenza penale*, 2020; RUOTOLO M., *Reati ostativi e permessi premio. Le conseguenze della sent. n. 253 del 2019 della Corte costituzionale*, in *Sistema penale*, 2019; DELLA BELLA A., *La Cassazione dopo la sentenza 253 della Corte costituzionale: il destino della collaborazione impossibile e lo standard probatorio richiesto per il superamento della presunzione assoluta di pericolosità*, cit.

associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla fruizione di un permesso premio».

La Corte costituzionale, anzitutto, si premura di limitare e chiarire il *thema decidendum*, precisando che il suo vaglio viene sollecitato non sulla disciplina del c.d. ergastolo ostativo⁴⁷⁵, bensì sulla condizione di chi sia stato condannato per reati c.d. ostativi, in particolare, delitti di associazione di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-*bis* c.p., e quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. Invero, oggetto specifico dello scrutinio della Consulta è la preclusione data dal tipo di delitto commesso rispetto alla possibilità di accedere ai benefici penitenziari e, in special modo, al permesso premio *ex* articolo 30-*ter* ord. penit., in assenza di collaborazione con la giustizia, ai sensi dell'articolo 58-*ter* ord. penit.⁴⁷⁶.

La censura rivolta all'articolo 4-*bis* ord. penit., con riferimento alla violazione degli articoli 3 e 27 Cost., si incentra sulla presunzione assoluta di mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata a carico del condannato per delitti ostativi che non collabori con la giustizia. Trattasti di

⁴⁷⁵ Sulla quale la Corte ricorda come si sia espressa poco tempo prima la Corte Edu, nella sentenza *Viola c. Italia*. Per potersi esprimere sulla legittimità di tale disciplina, specifica la Consulta (par. 5.2., considerato in diritto), le questioni avrebbero dovuto censurare, oltre l'articolo 4-*bis*, comma 1, ord. penit., anche la previsione contenuta nell'art. 2, comma 2, decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, che, richiamando l'art. 176 c.p., non consente di concedere la liberazione condizionale al condannato all'ergastolo che non collabora con la giustizia e che abbia già scontato ventisei anni effettivi di carcere, così trasformando la pena perpetua *de iure* in una pena perpetua anche *de facto*.

⁴⁷⁶ Cfr. Corte cost., sentenza 23 ottobre 2019, n. 253, par. 5.2., considerato in diritto.

presunzione assoluta, non superabile se non per il tramite, appunto, della condotta collaborativa; in assenza di tale ultima condizione, il giudizio da parte del magistrato di sorveglianza è precluso e l'eventuale istanza di permesso premio inammissibile. A tutti gli effetti, si tratta di un trattamento distinto per condannati per delitti ostativi, rispetto a quello valido per tutti gli altri detenuti. Afferma la Corte che, «a ben guardare, l'inaccessibilità ai benefici penitenziari, per il detenuto che non collabora, non è un vero automatismo, poiché è lo stesso detenuto, scegliendo di collaborare, a poter spezzare la consequenzialità della disposizione censurata. L'inaccessibilità ai benefici penitenziari è insomma una preclusione che non discende automaticamente dall'art. 4-bis, comma 1, ord. penit. ma deriva dalla scelta del condannato di non collaborare, pur essendo nelle condizioni di farlo», precisano i giudici costituzionali richiamando il loro precedente, sentenza n. 135 del 2003.

Cionondimeno, la presunzione di mancata rescissione dei collegamenti con la criminalità organizzata, che incombe sul detenuto non collaborante, è assoluta, poiché nessun'altra via è percorribile al fine di superarla, se non passando per la collaborazione con la giustizia. Qui, invero, la Consulta ravvisa il contrasto con gli articoli 3 e 27, terzo comma, Cost.

Richiamando i principi sanciti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza *Viola c. Italia*, ove i giudici si soffermavano sul requisito della collaborazione con la giustizia, si sottolinea come le criticità siano necessariamente intrinseche rispetto ad una disposizione «che assume *iuris et de iure* la permanenza di collegamenti con associazioni criminali del non collaborante ed eleva aprioristicamente la collaborazione al rango di sintomo

eloquente di abbandono della scelta di vita originaria, quando in realtà essa potrebbe essere dovuta a molte altre ragioni, non sempre commendevoli»⁴⁷⁷.

La Corte costituzionale, com'è noto, in quell'occasione, ritenendo fondata la questione, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4-bis, primo comma, ord. penit., nella parte in cui non prevedeva la possibilità per i condannati per delitti ostativi non collaboranti di accedere al beneficio dei permessi premio, qualora fossero stati acquisiti «elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti»⁴⁷⁸. Pertanto, il fulcro della decisione risiedeva nell'assunto secondo il quale «non è la presunzione in sé stessa a risultare costituzionalmente illegittima. Non è infatti irragionevole presumere che il

⁴⁷⁷ Corte cost., sentenza 23 ottobre 2019, n. 253, par. 7.3.

⁴⁷⁸ Cfr. BERNARDI S., *Per la Consulta la presunzione di pericolosità dei condannati per reati ostativi che non collaborano con la giustizia è legittima solo se relativa: cade la preclusione assoluta all'accesso ai permessi premio ex art. 4-bis comma 1 ord. pen.*, in *Sistema penale*, 2020, in cui, in particolare, si fa riferimento alle pronunce della Corte costituzionale (sentenze nn. 239 del 2014 e 76 del 2017), con le quali si era aperta la possibilità anche per i detenuti c.d. ostativi non collaboranti di accedere alle forme particolari di detenzione domiciliare previste nell'interesse dei figli minori; e, inoltre, alla sentenza 21 giugno 2018, n. 149, con la quale veniva dichiarato incostituzionale l'art. 58-ter, comma quarto, ord. penit., nella parte in cui precludeva ai soggetti condannati alla pena perpetua per i delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione ovvero di terrorismo o eversione da cui fosse derivata la morte del sequestrato l'accesso ai benefici, se non prima avessero effettivamente espiato almeno ventisei anni di pena; nonché, infine, alla sentenza 9 ottobre 2019, n. 229, con la quale la Corte aveva dichiarato l'illegittimità della norma altresì nella parte in cui precludeva l'accesso ai benefici per i condannati ad una pena temporanea per i reati anzidetti prima che avessero effettivamente espiato almeno due terzi della pena irrogata (sul punto, può vedersi BERNARDI S., *Dalla Consulta un'ulteriore affermazione dei principi di flessibilità e progressività nell'esecuzione della pena detentiva: definitivamente smantellata la disciplina dell'art. 58-quater, co. 4 ord. penit.*, in *Sistema penale*, 2019).

condannato che non collabora mantenga vivi i legami con l'organizzazione criminale di originaria appartenenza, purché si preveda che tale presunzione sia relativa e non già assoluta e quindi possa essere vinta da prova contraria. Mentre una disciplina improntata al carattere relativo della presunzione si mantiene entro i limiti di una scelta legislativa costituzionalmente compatibile con gli obiettivi di prevenzione speciale e con gli imperativi di risocializzazione insiti nella pena, non regge, invece, il confronto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – agli specifici e limitati fini della fattispecie in questione – una disciplina che assegni carattere assoluto alla presunzione di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Ciò sotto tre profili, distinti ma complementari. In un primo senso, perché all'assolutezza della presunzione sono sottese esigenze investigative, di politica criminale e di sicurezza collettiva che incidono sull'ordinario svolgersi dell'esecuzione della pena, con conseguenze afflittive ulteriori a carico del detenuto non collaborante. In un secondo senso, perché tale assolutezza impedisce di valutare il percorso carcerario del condannato, in contrasto con la funzione rieducativa della pena, intesa come recupero del reo alla vita sociale, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, Cost. In un terzo senso, perché l'assolutezza della presunzione si basa su una generalizzazione, che può essere invece contraddetta, a determinate e rigorose condizioni, dalla formulazione di allegazioni contrarie che ne smentiscono il presupposto, e che devono poter essere oggetto di specifica e individualizzante valutazione da parte della magistratura di sorveglianza»⁴⁷⁹.

⁴⁷⁹ Corte cost., sentenza 23 ottobre 2019, n. 253, par. 8.

La Consulta, quindi, così avrebbe trasformato la presunzione da assoluta in relativa⁴⁸⁰, peraltro fornendo alla Magistratura di Sorveglianza indicazioni stringenti perché tale presunzione relativa di sussistenza di collegamenti, in caso di mancanza di utile collaborazione, possa essere superata. Quest'ultima, invero, non può cadere sulla scorta della sola regolarità della condotta carceraria o in virtù della partecipazione al percorso rieducativo, così come non può cadere per la sola dichiarazione di avvenuta dissociazione. Si rendono necessari ulteriori e specifici elementi, non essendo sufficienti quelli in grado di escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, ma dovendosi altrettanto allegare elementi utili a scongiurare financo il pericolo del ripristino degli anzidetti collegamenti. Si

⁴⁸⁰ Cfr. MENGHINI A., *La Consulta apre una breccia nell'art. 4 bis o.p. Nota a Corte cost. n. 253/2019*, cit., in cui si rammenta, peraltro, come la conclusione cui giunge con la sentenza *de qua* la Corte costituzionale fosse al centro della proposta di emendamento dell'art. 4-bis ord. penit. formulata dalla prima Commissione Palazzo di riforma del sistema sanzionatorio, istituita nel 2013. Quest'ultima, per l'appunto, proponeva di intervenire proprio sulla natura della presunzione alla base della preclusione di accesso ai benefici, tramutandola da assoluta in relativa. Si parla, invece, di una trasformazione che, al più, è da assoluta a semi-assoluta in RUOTOLO M., *Reati ostativi e permessi premio. Le conseguenze della sent. n. 253 del 2019 della Corte costituzionale*, cit., poiché le condizioni poste dalla sentenza della Consulta risultano essere tali da lasciar intendere che la concessione del permesso premio costituirà un'eccezione alla regola del diniego; la collaborazione con la giustizia, si scrive, rimane «la "via maestra", non più (ma quasi) unica, per ottenere nelle fattispecie indicate dall'art. 4-bis, comma 1, ord. penit., i permessi premio, nonché gli altri benefici. Il che è, in un certo senso, fisiologico, in quanto la collaborazione, se non garantisce la presa di distanza del condannato dal consesso criminale, lascia presumere un allentamento del vincolo, almeno nella prevedibile forma della presa di distanza dell'associazione nei confronti del collaborante».

introduce, a ben vedere, un vero e proprio regime probatorio rafforzato⁴⁸¹, in virtù del quale la magistratura di sorveglianza dovrà svolgere le proprie valutazioni non sulla sola base delle relazioni fornite dalle competenti autorità penitenziarie, ma necessariamente anche delle informazioni dettagliate da acquisire tramite il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente⁴⁸².

4.2.1. Sviluppi a seguito della pronuncia della Consulta: dall'ordinanza n. 97/2021 alla legge n. 199/2022 di conversione, con modifiche, del d.l. n. 162/2022.

La storica sentenza della Corte costituzionale viene accolta come passaggio cruciale nel processo più generale di erosione degli automatismi normativi che caratterizzano l'articolo 4-*bis* ord. penit., fondato su presunzioni di pericolosità volte a sottrarre al magistrato di sorveglianza la piena discrezionalità di giudizio sul caso concreto⁴⁸³. La pronuncia, che, difatti, non si concentra sulla problematica della pena perpetua e dell'inaccessibilità per l'ergastolano ostativo di accedere alla liberazione condizionale, quando non

⁴⁸¹ Cfr. RUOTOLO M., *Reati ostativi e permessi premio. Le conseguenze della sent. n. 253 del 2019 della Corte costituzionale*, cit.

⁴⁸² Si tratta di requisiti che la Corte ricava, in parte, dalla giurisprudenza di legittimità in tema di collaborazione impossibile o inesigibile. Cfr., tra le altre, Cass. Pen., sez. I, sent. 12 ottobre 2017, n. 77044; sent. 8 luglio 2019, n. 29869; nonché sent. 13 agosto 2019, n. 36057.

⁴⁸³ Cfr. MENGHINI A., *La Consulta apre una breccia nell'art. 4 bis o.p. Nota a Corte cost. n. 253/2019*, cit.

collabori con la giustizia, bensì, come già precisato⁴⁸⁴, sull'illegittimità di una presunzione che sia assoluta, apre, comunque, una «fenditura nel muro di ostatività elevato dall'art. 4-bis co. 1 ord. penit.»⁴⁸⁵ alla concessione di benefici penitenziari per gli autori dei delitti ivi elencati che non abbiano prestato condotte collaborative e che non abbiano potuto accedere neppure alle ipotesi surrogatorie previste dalla medesima norma⁴⁸⁶.

Non manca chi, tuttavia, immune a facili entusiasmi, ne sottolinea le criticità, in particolare evidenziando che, «a leggere non superficialmente la decisione della Corte»⁴⁸⁷, si comprende come la neo-introdotta relatività non renderà comunque semplice vedersi concedere il permesso premio per il condannato per delitti di mafia. Infatti, la presunzione potrà essere superata solo, «a determinate e rigorose condizioni, dalla formulazione di allegazioni contrarie che ne smentiscono il presupposto»⁴⁸⁸.

Cionondimeno, la pronuncia *de qua* segna un «radicale cambio di passo» della Consulta quantomeno con riferimento al contegno dimostrato nei riguardi del sistema fondato sull'articolo 4-bis ord. penit. Per la prima volta, i

⁴⁸⁴ Vd. *supra*, par. 3.2.

⁴⁸⁵ GIANFILIPPI F., *Dopo la sentenza n. 253/2019 della Corte costituzionale: oneri di allegazione e istanze di permesso premio dell'ergastolano non collaborante*, in *Sistema penale*, 2021.

⁴⁸⁶ Il riferimento è alle ipotesi di collaborazione impossibile, inesigibile o inefficace.

⁴⁸⁷ Cfr. RUOTOLO M., *Reati ostativi e permessi premio. Le conseguenze della sent. n. 253 del 2019 della Corte costituzionale*, cit.

⁴⁸⁸ *Ibid.*, ove l'autore precisa che «su questo punto della motivazione e su una successiva precisazione si gioca tutto e si arriva di fatto ad attenuare la potenziale grande apertura che si deve all'affermazione – ripresa con enfasi nel comunicato stampa che accompagna il deposito della sentenza – per cui un conto è premiare il detenuto che collabora [...] altro è punirlo ulteriormente per la mancata collaborazione».

giudici costituzionali riconoscono il contrasto netto tra la disciplina in discorso e gli articoli 3 e 27 della Costituzione, con una decisione che, seppur con i propri limiti, va ad intaccare le fondamenta del regime stesso del “doppio binario” penitenziario⁴⁸⁹.

L’attesa suscitata dalle anzidette pronunce, le quali sembravano volte a segnare una svolta decisiva nelle sorti dell’intera disciplina di cui all’articolo 4-*bis* ord. penit., vengono deluse dalla Corte costituzionale medesima quando, con la discussa ordinanza n. 97 del 2021, accerta l’illegittimità costituzionale dell’ergastolo ostativo, senza tuttavia dichiararla⁴⁹⁰. Evitando di entrare nel merito della questione, invero, la Consulta dispone il rinvio della relativa trattazione al mese di maggio 2022, «dando al Parlamento un congruo tempo per affrontare la materia»⁴⁹¹. In particolare, il giudizio della Corte viene sollecitato, in tale occasione, dalla Corte di cassazione che, con ordinanza 3 giugno 2020, n. 18518, denunciava l’illegittimità del combinato disposto degli articoli 4-*bis*, comma 1, 58-*ter* ord. penit. e articolo 2 d.l. n. 152 del 1991, convertito con modificazioni nella legge n. 203 del 1991, «nella parte in cui escludono che il condannato all’ergastolo per delitti commessi avvalendosi

⁴⁸⁹ Cfr. BERNARDI S., *Per la Consulta la presunzione di pericolosità dei condannati per reati ostativi che non collaborano con la giustizia è legittima solo se relativa: cade la preclusione assoluta all’accesso ai permessi premio ex art. 4-bis comma 1 ord. pen.*, in *Sistema penale*, 2020.

⁴⁹⁰ A commento dell’ordinanza della Corte costituzionale, possono vedersi DOLCINI E., *L’ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2021: eufonie, dissonanze, prospettive inquietanti*, in *Sistema penale*, 2021; PUGIOTTO A., *Leggere altrimenti l’ord. n. 97 del 2021 in tema di ergastolo ostativo alla liberazione condizionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2021; RISICATO L., *L’incostituzionalità riluttante dell’ergastolo ostativo: alcune note a margine di Corte cost., ordinanza n. 97/2021*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2021; RUOTOLO M., *Riflessioni sul possibile “seguito” dell’ord. n. 97 del 2021 della Corte costituzionale*, in *Sistema penale*, 2022.

⁴⁹¹ Corte cost., ordinanza 11 maggio 2021, n. 97, punto 11 del “considerato in diritto”.

delle condizioni di cui all'art. 416 *bis* c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni ivi previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale», individuando quali norme suppostamente violate gli articoli 3 e 117 della Costituzione.

La premessa essenziale alla questione di legittimità costituzionale è che, in virtù della disciplina censurata, l'ergastolo ostativo preclude a chi non abbia collaborato utilmente con la giustizia ogni possibilità di domandare e vedersi concedere la liberazione condizionale, per via della presunzione assoluta di persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata, dedotta dalla mancata collaborazione. La Corte, quindi, procede dedicando una cospicua parte dell'ordinanza alle argomentazioni volte a sostenere l'assunto per il quale il carattere assoluto di detta presunzione sia in contrasto con il principio sancito dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione e ciò, essenzialmente, poiché impedisce alla magistratura di sorveglianza di valutare il percorso svolto in esecuzione della propria pena di lunga durata da parte del condannato, come richiesto ai fini della concessione della liberazione condizionale.

Dopo una ricognizione della propria giurisprudenza sul tema e di quella europea di maggior interesse per il suo giudizio, la Consulta si sofferma sulla recente sentenza n. 253 del 2019, che, nel ritenere irragionevole la presunzione assoluta di pericolosità del condannato che non presti utile collaborazione con la giustizia, evidenzia come «la scelta di non collaborare non è libera, ma è frutto di una sorta di scambio tra informazioni utili a fini investigativi e conseguente possibilità per il detenuto di accedere al normale percorso di trattamento penitenziario». Da ciò la Corte deduce che «lo scambio in questione può assumere una portata drammatica, allorché lo obbliga a

scegliere tra la possibilità di riacquisire la libertà e il suo contrario, cioè un destino di reclusione senza fine. In casi limite può trattarsi di una “scelta tragica”: tra la propria (eventuale) libertà, che può tuttavia comportare rischi per la sicurezza dei propri cari, e la rinuncia a essa, per preservarli da pericoli»⁴⁹².

Nondimeno, l'argomentare così intrapreso apparentemente a favore del riconoscimento della illegittimità della disciplina in discorso subisce una brusca battuta d'arresto, nel motivare sul diverso ruolo svolto nel sistema dalla liberazione condizionale e dai permessi-premio, dovendosi all'una la definitiva fuoriuscita dal carcere ed agli altri solo una breve sospensione della detenzione. La Corte, infatti, concentra la propria attenzione e mette in luce il carattere “apicale” della disciplina sulla liberazione condizionale nel quadro del contrasto alla criminalità organizzata, mettendo in guardia rispetto al rischio di compromettere il complessivo equilibrio della disciplina in esame con un intervento meramente demolitorio, da cui deriverebbero gravi pregiudizi per le esigenze di sicurezza collettiva, anzitutto, e di prevenzione generale, a fronte di un fenomeno pervasivo e radicato quale è quello mafioso⁴⁹³. Aggiunge, inoltre, la Consulta quanto incongrua apparirebbe l'equiparazione tra condannato all'ergastolo per delitti connessi alla criminalità organizzata non collaborante e quello che invece abbia utilmente collaborato con la giustizia, con particolare riferimento alle condizioni d'accesso alla liberazione condizionale.

⁴⁹² Corte cost., ordinanza 11 maggio 2021, n. 97.

⁴⁹³ DOLCINI E., *L'ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2021: eufonie, dissonanze, prospettive inquietanti*, cit.

A questo punto, pertanto, la Corte giunge alla conclusione perentoria che caratterizza l'ordinanza-monito⁴⁹⁴ anzidetta: «appartiene alla discrezionalità legislativa, e non già a questa Corte, decidere quali ulteriori scelte risultino opportune per distinguere tra la condizione dell'uno e dell'altro ergastolano», in conformità con quanto, del resto, aveva evidenziato anche la Corte Edu, rilevando come quello dell'ergastolo ostativo sia un problema strutturale, tale da richiedere che lo Stato italiano vi ponga rimedio preferibilmente per il tramite dell'iniziativa legislativa⁴⁹⁵.

La Consulta lasciava al Parlamento un tempo congruo, inizialmente fissato in un anno, per affrontare la materia, riservandosi di verificare *ex post* la conformità a Costituzione delle decisioni poi concretamente assunte. La tecnica della incostituzionalità differita⁴⁹⁶, che avrebbe dovuto tutelare la

⁴⁹⁴ Una tecnica che vedeva due recenti importanti precedenti nelle ordinanze sull'aiuto al suicidio del 2018 e sulla diffamazione a mezzo stampa del 2020). Come autorevolmente rilevato in DOLCINI E., *L'ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2021: eufonie, dissonanze, prospettive inquietanti*, cit., «in questo caso, la pronuncia-monito ha però un costo diverso, del tutto peculiare: un costo, a mio giudizio, difficile da accettare. Da oggi a maggio 2022, o almeno fino a un intervento del legislatore, l'ergastolano 'ostativo' che chieda di essere ammesso alla liberazione condizionale non otterrà il vaglio nel merito della sua istanza. L'istanza sarà dichiarata inammissibile (inammissibile 'allo stato'): e ciò, paradossalmente, in forza di una disciplina della quale la Corte ha accertato, con solide argomentazioni, l'illegittimità costituzionale. Il condannato non avrà alcuna *chance* di tornare in libertà, anche se la Costituzione impone che quella possibilità gli venga offerta». Della medesima idea è PUGIOTTO A., *Da tecnica a tattica decisoria. L'incostituzionalità dell'ergastolo ostativo differita per la seconda volta*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2022.

⁴⁹⁵ Corte Edu, sent. *Viola c. Italia*, 2019.

⁴⁹⁶ Cfr. PUGIOTTO A., *Da tecnica a tattica decisoria. L'incostituzionalità dell'ergastolo ostativo differita per la seconda volta*, cit.

discrezionalità del legislatore in una materia sì delicata, tuttavia, finiva per tutelarne, in qualche modo, la persistente inerzia⁴⁹⁷. Infatti, con ordinanza 10 maggio 2022, n. 122, la Corte con modalità inedite disponeva il “rinvio del rinvio”⁴⁹⁸, facendo in modo che fosse differita di ulteriori sei mesi la trattazione della questione⁴⁹⁹, motivando tale scelta con «lo stato di avanzamento dell’*iter* di formazione della legge»⁵⁰⁰.

Cionondimeno, prima dell’udienza fissata per l’8 novembre 2022, con «un vero *coup de théâtre*»⁵⁰¹, il 31 ottobre 2022 il Governo riesumava il d.d.l. 2574 e lo riproponeva nella forma del decreto-legge, n. 162, assumendo a fondamento delle necessarie motivazioni d’urgenza richieste dal prescelto tipo di decretazione proprio il monito della Corte costituzionale⁵⁰². La Consulta,

⁴⁹⁷ Così PUGIOTTO A., *Da tecnica a tattica decisoria. L’incostituzionalità dell’ergastolo ostativo differita per la seconda volta*, cit.

⁴⁹⁸ Così in MENGOZZI M., *Il rinvio del rinvio con monito sull’ergastolo ostativo. Altro tempo in cui continua ad applicarsi una pena incostituzionale*, in *Studium iuris*, 2022.

⁴⁹⁹ Che, a quel punto, avrebbe avuto luogo l’8 novembre 2022.

⁵⁰⁰ Al momento dell’ordinanza n. 122 del 2022, infatti, era già passato all’esame del Senato il testo unificato (AS 2574) frutto di quattro proposte di legge di iniziativa parlamentare, presentate tra il 2019 e il 2021, le quali vedevano come primi firmatari, rispettivamente, gli onorevoli Bossio, Ferraresi, Delmastro Delle Vedove e Paolini.

⁵⁰¹ DOLCINI E., *L’ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2021: eufonie, dissonanze, prospettive inquietanti*, cit.

⁵⁰² Nelle motivazioni offerte dal Governo, *ibid.* l’autore rinviene una malcelata volontà, piuttosto, di «salvare l’ergastolo ostativo dalla scure della Corte costituzionale: lo ha fatto capire la stessa Presidente del Consiglio nella conferenza-stampa seguita al Consiglio dei ministri del 31 ottobre, esplicitando quanto si intravede nello stesso tenore letterale della premessa al testo del decreto legge. Siamo lontani anni luce dalle ipotesi di “straordinaria necessità ed urgenza” – un terremoto, l’eruzione di un vulcano – alle quali faceva riferimento

quindi, restituiva gli atti alla Cassazione, a quest'ultima spettando «verificare gli effetti della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevata, nonché procedere a una nuova valutazione della loro non manifesta infondatezza»⁵⁰³.

Il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 161, convertito con modifiche dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, formalmente volto al superamento delle preclusioni assolute che impediscono l'accesso ai benefici penitenziari, in caso di condanna per delitti ostativi, nei fatti si distacca da quanto indicato sul punto dalla Corte costituzionale e, ancora prima, dalla Corte di Strasburgo, restituendo un mosaico normativo che, come si dirà, risulta sotto più punti di vista deteriore rispetto ai contorni della disciplina precedente⁵⁰⁴.

Piero Calamandrei in Assemblea costituente, caldeggiando la previsione nella Costituzione di provvedimenti governativi provvisori dotati di forza di legge».

⁵⁰³ Corte cost., 8 novembre 2022, n. 227.

⁵⁰⁴ Su tali modifiche normative, si rimanda, *ex multis*, a MORO F., *L'art. 4-bis o.p. riformato dal d.l. 162/2022, conv., con modifiche, dalla l. 199/2022: un passo avanti e due indietro*, in *Sistema penale*, 2023; DOLCINI E., *L'ergastolo ostativo riformato in articulo mortis*, in *Sistema penale*, 2022; GALLIANI D., *Il decreto legge 162/2022, il regime ostativo e l'ergastolo ostativo: i dubbi di costituzionalità non manifestamente infondati*, in *Sistema penale*, 2022; RICCI A., *Osservazioni a prima lettura agli artt. 1-3 del decreto-legge n. 162 del 31.10.2022, in tema di «divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia»*, in *Giurisprudenza penale web*, 2022; GIANFILIPPI F., *Il D.L. 162/2022 e il nuovo 4-bis: un percorso ad ostacoli per il condannato e per l'interprete*, in *Giustizia insieme*, 2022; SIRACUSA L., *Il decreto legge n. 162/2022 e la riforma del regime ostativo di cui all'art. 4 bis ord. penit.*, in *Discrimen*, 2022.; CORVI P., *Ergastolo ostativo: la risposta del legislatore alla Consulta*, in *Processo penale e giustizia*, 2023.; DE VITO R., *Finisce davvero il "fine pena mai"? Riflessioni e interrogativi sul decreto-legge che riscrive il 4-bis*, in *Questione giustizia*, 2022.

Richiamando quanto dalla Consulta veniva richiesto⁵⁰⁵, può dirsi che lo scopo ultimo che avrebbe dovuto guidare il legislatore nel suo intervento di riforma, avrebbe dovuto essere quello del superamento dell'equazione tra mancata collaborazione, desunta pericolosità sociale e conseguente divieto assoluto di accesso ai benefici. Sarebbe, quindi, stato necessario predisporre un meccanismo atto a consentire al condannato a pena perpetua per delitti ricompresi nell'articolo 4-*bis* ord. penit. di dimostrare per altra via (diversa dalla collaborazione) la rescissione dei collegamenti con il sodalizio criminale di appartenenza, nonché l'assenza di un pericolo consistente nel loro ripristino, così potendo legittimamente "sperare" di accedere alla liberazione condizionale⁵⁰⁶.

Soffermandosi sugli aspetti ai nostri fini più significativi della disciplina riformata dalla novella in discorso, anzitutto, l'attenzione cade sulle modifiche apportate al catalogo dei delitti ricompresi nell'articolo 4-*bis* ord. penit. L'ambito di applicazione della norma viene riformato con due modifiche di segno opposto, l'una in senso espansivo e l'altra nel senso di un necessario ridimensionamento dell'operatività del regime di ostatività⁵⁰⁷. Nel primo

⁵⁰⁵ Cfr. GIANFILIPPI F., *Il D.L. 162/2022 e il nuovo 4-bis: un percorso ad ostacoli per il condannato e per l'interprete*, cit.

⁵⁰⁶ Cfr. MORO F., *L'art. 4-bis o.p. riformato dal d.l. 162/2022, conv., con modifiche, dalla l. 199/2022: un passo avanti e due indietro*, cit.

⁵⁰⁷ A tal proposito, in GIANFILIPPI F., *Il D.L. 162/2022 e il nuovo 4-bis: un percorso ad ostacoli per il condannato e per l'interprete*, cit., si fa presente come l'intervento vada ad ampliare il novero di reati ostativi nonostante non fossero mancate più voci che in dottrina invitavano il legislatore a cogliere l'occasione per un necessario snellimento della disciplina complessiva, ormai ricomprensiva di reati confluiti al suo interno nonostante una divergenza intrinseca rispetto agli originari obiettivi della disposizione.

verso volge, chiaramente, l'introduzione, a chiusura del primo comma, di una deroga al consolidato criterio dello scioglimento del cumulo, il cui utilizzo è invalso nella giurisprudenza di legittimità, come in quella costituzionale⁵⁰⁸, operata mediante una clausola generale con cui si dispone che l'area dell'ostatività possa ricomprendere anche reati "comuni", qualora risultino essere collegati da un nesso teleologico, ai sensi dell'articolo 61, n. 2, c.p. ai delitti ostativi di prima fascia e tale circostanza abbia avuto riconoscimento da parte del giudice della cognizione o dell'esecuzione⁵⁰⁹.

La scelta legislativa, operata nel senso di un'espansione dell'ambito di applicazione del regime di ostatività come così congegnata, si pone in indubitabile conflitto con la *ratio* originaria dell'articolo 4-*bis* ord. penit., quale strumento finalizzato al contrasto dei più gravi delitti di criminalità organizzata⁵¹⁰. Del resto, è una tendenza ormai consolidatasi negli anni, in cui si è assistito ad una progressiva dilatazione del catalogo in discorso, secondo logiche estranee a quella fondante l'originaria previsione del regime penitenziario differenziato per i detenuti responsabili di delitti di criminalità organizzata.

⁵⁰⁸ Un primo avallo nella giurisprudenza di legittimità rispetto al criterio dello "scorporo delle pene" si deve a Cass. Pen., Sez. Un., 30 giugno 1999, n. 14; mentre la Consulta vi dà riconoscimento in Corte cost., sent. n. 361/1994 e, in tempi più recenti, sent. n. 33/2022.

⁵⁰⁹ A scanso di ogni equivoco e conformemente con i principi sanciti dalla Corte costituzionale con la fondamentale sentenza n. 32 del 2020, l'art. 3 del d.l. n. 162/2022 precisa che, data la natura di modifica *in peius*, deve ritenersi esclusa l'applicabilità della disciplina riformata ai delitti diversi da quelli espressamente indicati nell'art. 4-*bis* ord. penit. commessi prima della data di entrata in vigore del decreto medesimo.

⁵¹⁰ Cfr. DE VITO R., *Finisce davvero il "fine pena mai"? Riflessioni e interrogativi sul decreto-legge che riscrive il 4-bis*, in *Questione giustizia*, 2022.

Cionondimeno, per la prima volta con un'inversione di tendenza rispetto alla prassi delle ultime modifiche apportate negli anni alla disciplina di cui all'articolo 4-bis ord. penit., la riforma dà prova di un'apprezzabile opzione di politica criminale, espungendo dal catalogo in discorso i delitti contro la pubblica amministrazione⁵¹¹, seppure non senza suscitare qualche perplessità quanto alla coerenza sottesa ad una scelta legislativa che, da un lato, espunge i delitti contro la p.a. dal catalogo dei reati ostativi, ma, dall'altro lato, ammette la possibilità che vi rientri qualsiasi tipo di reato "comune" teleologicamente connesso ai delitti ostativi di prima fascia⁵¹².

L'indiscusso cuore della riforma, tuttavia, deve rinvenirsi nelle modifiche apportate alle condizioni di accesso ai benefici penitenziari. Il legislatore, investito del compito di codificare la presunzione relativa elaborata dalla Corte costituzionale, con riferimento al novero complessivo di benefici penitenziari, configura il rinnovato regime di accesso a questi ultimi, per i detenuti ostativi non collaboranti, sulla base di una distinzione interna al catalogo dei suddetti delitti⁵¹³. In particolare, la riforma distingue, all'interno dei reati ostativi c.d. di prima fascia, tra quelli ascrivibili alla criminalità organizzata (di stampo mafioso o commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale; associazioni a delinquere volte al traffico di sostanze stupefacenti; reati in materia di immigrazione clandestina e commercio di

⁵¹¹ L'inserimento dei delitti contro la pubblica amministrazione tra i reati ostativi di prima fascia era avvenuto ad opera della l. 9 gennaio 2019, n. 3.

⁵¹² Cfr. MORO F., *L'art. 4-bis o.p. riformato dal d.l. 162/2022, conv., con modifiche, dalla l. 199/2022: un passo avanti e due indietro*, cit.

⁵¹³ Sul punto, si consenta di rimandare a quanto esposto in FILOCAMO G., *Nuovo art. 4 bis ord. penit.: il Protocollo operativo della DNAA e i risvolti applicativi del "regime probatorio rafforzato" per i condannati non collaboranti*, in *Sistema penale*, 2023.

tabacchi), e quegli ulteriori gravi delitti (tra cui delitti contro la personalità individuale e contro la libertà individuale).

Per i primi (art. 4-*bis*, commi 1-*bis* e 1-*bis*.2), l'accesso ai benefici penitenziari richiede, anzitutto, l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di provvedere al suddetto adempimento. In secondo luogo, si richiede l'allegazione di elementi – specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo ed alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di appartenenza – tali da escludere sia l'attualità, sia il pericolo di ripristino dei collegamenti con l'associazione mafiosa di appartenenza, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica rispetto alla condotta penalmente rilevante e di ogni altra informazione reperibile. Inoltre, si richiede l'accertamento della sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, in forma risarcitoria come pure in forma riparativa.

Per gli ulteriori gravi delitti di prima fascia (art. 4-*bis*, comma 1-*bis*.1), invece, si richiede l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta di adempiervi, nonché l'allegazione di elementi specifici, diversi ed ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, che risultino idonei ad escludere l'attuale sussistenza di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione

disponibile. Una disciplina, quella relativa al comma 1-*bis*.1, coerente con la circostanza per cui non si tratta di reati che nascono nell'ambito di sodalizi mafiosi terroristici o eversivi, così portando il legislatore a fare riferimento all'insussistenza di collegamenti con il semplice contesto in cui il fatto è stato commesso⁵¹⁴.

Non viene toccata dalla riforma, invece, la disciplina che regola l'accesso ai benefici per i condannati per delitti ostativi afferenti alla seconda fascia, di cui al comma 1-*ter*, per i quali si richiede la sola assenza di legami con la criminalità organizzata; neppure è stata modificata la disciplina relativa ai reati ostativi di terza fascia, comma 1-*quater*, per i quali l'ammissione ai benefici è subordinata ai risultati dell'osservazione scientifica della personalità del detenuto; altrettanto immodificata è la disciplina concernente i reati di cui al comma 1-*quinqües*, rispetto ai quali si richiede la sola positiva partecipazione ai programmi di riabilitazione specifica.

Rimane, dunque, da chiedersi se l'intento che, formalmente, doveva guidare l'operato del legislatore, maturato a seguito delle indicazioni della Consulta, possa essere positivamente riscontrato nelle modifiche apportate con la legge n. 199/2022. Quanto previsto in relazione alle condizioni di accesso ai benefici, con particolare riferimento all'onere di allegazione, a ben vedere, si colloca sulla scia di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253/2019, seppur con riguardo, com'è noto, ai soli permessi premio per i condannati ostativi. Nondimeno, la trama della norma appare talmente carica di concetti elastici – quali il “contesto nel quale il reato è stato commesso” o anche i “collegamenti indiretti” – e privi di riferimenti ad una

⁵¹⁴ Cfr. MORO F., *L'art. 4-bis o.p. riformato dal d.l. 162/2022, conv., con modifiche, dalla l. 199/2022: un passo avanti e due indietro*, cit.

dimostrabile materialità, che legittimamente sorge il dubbio che il legislatore «abbia inteso sostituire l'ergastolo ostativo con una corsa a ostacoli difficilmente percorribile sino al traguardo. Insomma, che si sia passati dalla presunzione assoluta di pericolosità sociale alla prova impossibile di non pericolosità»⁵¹⁵, o, comunque, ad una presunzione semi-assoluta. Infatti, l'ampiezza e la complessità dell'onere di allegazione posto in capo al condannato che voglia accedere ai benefici penitenziari determina un appesantimento dell'onere probatorio che comunque grava sul detenuto non collaborante. Si è parlato in proposito di una *probatio diabolica*, peraltro ulteriormente aggravata ove nel corso dell'istruttoria svolta dall'autorità giudiziaria dovessero emergere indizi tali da far ritenere attuali i collegamenti con la criminalità organizzata o il contesto nel quale il reato è stato commesso, rendendo in tal caso quasi insormontabili le difficoltà dell'accertamento⁵¹⁶. La presunzione formalmente divenuta *iuris tantum* rischia di celare un meccanismo preclusivo, come anticipato, semi-assoluto, com'è naturale credere guardando all'oggetto della richiesta allegazione così ampio e volto a

⁵¹⁵ Così, in particolare, in DE VITO R., *Finisce davvero il "fine pena mai"? Riflessioni e interrogativi sul decreto-legge che riscrive il 4-bis*, cit., ove l'autore, pur riconoscendo il vizio di tipicità della norma, si mostra comunque ottimista sulla possibilità di superarne i dubbi, trattandosi di materia sulla quale già consistenti orientamenti della magistratura di sorveglianza, fatti propri anche dalla giurisprudenza di legittimità, si sono formati, con particolare riferimento al concetto di rieducazione relativo al condannato, anche a pena perpetua, per reati di criminalità organizzata o altri reati ostativi. In particolare, l'autore pensa a tutta la elaborazione giurisprudenziale in tema di collaborazione impossibile o inesigibile, nonché soprattutto, a quella formatasi a seguito della sentenza costituzionale n. 253/2019 relativa alla concessione dei permessi premio dei detenuti ostativi non collaboranti.

⁵¹⁶ Così ci si esprime in CORVI P., *Ergastolo ostativo: la risposta del legislatore alla Consulta*, in *Processo penale e giustizia*, 2023.

provare un fatto negativo dai contorni indeterminati (quale, appunto, l'assenza di collegamenti con il contesto nel quale il reato è stato commesso)⁵¹⁷.

Peraltro, rilevanti criticità sono state denunciate rispetto all'equiparazione delle condizioni di accesso a tutti i benefici penitenziari, con un inevitabile svilimento del principio di gradualità del trattamento⁵¹⁸. Invero, la novella, ai fini della dimostrazione della cessata pericolosità sociale data essenzialmente dal distacco dall'associazione criminale di provenienza, richiede ai detenuti per reati ostativi che non collaborino utilmente con la giustizia il medesimo *standard* probatorio indipendentemente dal tipo di misura richiesta, con un'uniformità di trattamento difficilmente giustificabile, che può presumersi indurrà, soprattutto il detenuto in espiazione di pena temporanea, a preferire, a seconda del tempo della propria pena, misure finali rispetto alle tappe intermedie del trattamento (quali i permessi), vista la gravosità dell'impegno processuale richiesto per tutte le misure e i lunghi tempi delle istruttorie⁵¹⁹.

Dal ripensamento del sistema di condizioni di accesso ai benefici penitenziari, con la riformulazione dell'articolo 4-bis, comma 1-bis, ord. penit., consegue una delle modifiche più rilevanti apportate dalla riforma del 2022.

⁵¹⁷ Cfr. MORO F., *L'art. 4-bis o.p. riformato dal d.l. 162/2022, conv., con modifiche, dalla l. 199/2022: un passo avanti e due indietro*, cit.

⁵¹⁸ Denunciano tali criticità SIRACUSA L., *Il decreto legge n. 162/2022 e la riforma del regime ostativo di cui all'art. 4 bis ord. penit.*, cit.; CORVI P., *Ergastolo ostativo: la risposta del legislatore alla Consulta*, cit.; DE VITO R., *Finisce davvero il "fine pena mai"? Riflessioni e interrogativi sul decreto-legge che riscrive il 4-bis*, cit.; GALLIANI D., *Il decreto legge 162/2022, il regime ostativo e l'ergastolo ostativo: i dubbi di costituzionalità non manifestamente infondati*, cit.

⁵¹⁹ Cfr. DE VITO R., *Finisce davvero il "fine pena mai"? Riflessioni e interrogativi sul decreto-legge che riscrive il 4-bis*, cit.

Con la predisposizione del meccanismo di superamento della presunzione di pericolosità sociale per il condannato non collaborante, viene contestualmente soppresso l'istituto della collaborazione impossibile o oggettivamente irrilevante. Il legislatore della riforma, invero, impone al giudice di procedere al vaglio delle condizioni previste dai nuovi commi 1-*bis* e 1-*bis*.1 per l'accesso ai benefici anche nelle ipotesi che, secondo la normativa previgente, avrebbero visto applicarsi la disciplina in tema di collaborazione impossibile o irrilevante.

Proprio su questo profilo, peraltro, viene rilevato quello che è forse il maggior divario tra quanto richiesto dalla Corte costituzionale e quanto poi effettivamente trasposto nella novellata disciplina⁵²⁰. A ben vedere, infatti, la legge n. 199 del 2022 apporta alla condizione del condannato non collaborante "silente suo malgrado" – la cui posizione sarebbe stata prima equiparata a quella del condannato che presti utile collaborazione – una modifica deteriore, dovendo anch'egli sottostare al gravoso onere di allegazione previsto dai nuovi commi 1-*bis* e 1-*bis*.1. A conferma della natura di modifica *in peius* della disciplina complessiva, quantomeno con riferimento al suesposto aspetto, il legislatore predispone una disciplina transitoria con la quale assicura ai delitti ostativi commessi prima dell'entrata in vigore della nuova legge l'applicabilità della normativa in materia di collaborazione impossibile ed oggettivamente irrilevante per l'accesso alle misure alternative ed alla liberazione condizionale⁵²¹.

⁵²⁰ Cfr. sul punto quanto criticamente rilevato in DOLCINI E., *L'ergastolo ostativo riformato in articolo mortis*, cit.

⁵²¹ Sul punto, in GALLIANI D., *Il decreto legge 162/2022, il regime ostativo e l'ergastolo ostativo: i dubbi di costituzionalità non manifestamente infondati*, cit., l'autore ravvisa un non

È, infine, necessario soffermarsi su un'ulteriore modifica apportata dal legislatore alla disciplina sulla materia *de qua*. In particolare, la novella interviene sull'articolo 2 del d.l. 13 marzo 1991, n. 152, convertito dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, con il quale si dispone l'applicazione della disciplina sull'ostatività penitenziaria all'istituto della liberazione condizionale, prevedendo che anche a quest'ultima debbano intendersi applicabili le novità introdotte nell'articolo 4-*bis* ord. penit. (art. 2, comma 1, lett. a), d.l. n. 162/2022). In secondo luogo, modificando il secondo comma del suddetto articolo 2, si introduce per i condannati a pena perpetua per reati ostativi, che non abbiano utilmente collaborato con la giustizia, un regime differenziato rispetto agli ergastolani "comuni", con riguardo, anzitutto, ai requisiti di pena per essere ammessi a beneficiare dell'istituto di cui all'art. 176 c.p. Fatti salvi gli ulteriori requisiti richiesti dalla norma, infatti, la novella richiede che, a fronte dei due terzi di pena scontata per i condannati a pena temporanea ed i ventisei anni richiesti ai condannati a pena perpetua per delitti comuni, il condannato all'ergastolo per delitti ostativi dovrà aver scontato almeno trent'anni di pena. A ciò dovendo aggiungersi, peraltro, il periodo di libertà vigilata conseguentemente applicata, innalzato a dieci anni per il detenuto ergastolano ostativo non collaborante, con esasperazione di un «automatismo sanzionatorio relativo sia al momento genetico sia alla sua durata, che preclude all'organo decidente ogni tipo di intervento o valutazione e quindi si

manifestamente infondato dubbio di legittimità costituzionale della normativa rispetto al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 Cost.

pone in contrasto con il principio di individualizzazione del trattamento penitenziario»⁵²².

I dubbi sull'opportunità di una tale scelta legislativa si pongono sia rispetto all'irragionevolezza di una discriminazione sì rilevante tra ergastolani comuni ed ergastolani ostativi; sia rispetto all'eccessivo divario tra la condizione del condannato a pena perpetua per delitti ostativi che collabora e quello che non lo fa, nonostante abbia rescisso ogni legame con la criminalità organizzata; nonché, ancor più vistosamente, rispetto al condannato ostativo che abbia prestato una collaborazione qualificata, ai sensi dell'art. 16-*nonies* del

⁵²² Così, CORVI P., *Ergastolo ostativo: la risposta del legislatore alla Consulta*, cit., in cui l'autrice richiama i dubbi di legittimità costituzionale che avevano investito la disciplina prevista dagli articoli 177 e 230 c.p., nella parte in cui stabiliscono un automatismo *ex lege* relativamente all'applicazione ed alla durata della libertà vigilata applicata al condannato all'ergastolo ammesso alla liberazione condizionale, non prevedendo che, durante l'esecuzione della misura, sia consentita al giudice la verifica in concreto circa la perdurante adeguatezza della restrizione operata sulla libertà personale del soggetto, rispetto alle finalità di reinserimento sociale dello stesso, né, di conseguenza, la possibilità che la misura venga anticipatamente revocata. Nondimeno, l'autrice prende atto del fatto che la disciplina ha superato il vaglio della Consulta, essendo ritenuta conforme ai principi costituzionali, in virtù della peculiare natura assunta dalla libertà vigilata, quando applicata al liberato condizionalmente: «in quanto prosecuzione in forme meno afflittive della pena già subita in origine, non si configura come misura di sicurezza o sanzione aggiuntiva ma, considerata unitamente alla liberazione condizionale, si delinea come misura alternativa alla detenzione: il rispetto della finalità rieducativa delle pena è assicurato attraverso il contenuto non tipizzato della misura, la cui applicazione, pur vincolata nell'*an* e nel *quantum*, non lo è nel *quomodo*, potendo il magistrato di sorveglianza individualizzare la portata e l'inevitabile afflittività della libertà vigilata così da adattare la misura alle esigenze del singolo caso».

d.l. n. 8 del 1991, il quale può accedere alla liberazione condizionale dopo aver espiato dieci anni di pena⁵²³.

Il sentore che, in particolare, ne risulti violato l'articolo 3 Cost. deriva dalla percezione di una malcelata *ratio legis* volta a trattare con premiale *favor* chi collabora e, invece, svantaggiare chi non lo fa. Tutto ciò, in palese contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale, la quale ha già chiarito come l'esercizio della facoltà di non collaborare non dovrebbe mai tradursi in un aggravio delle modalità esecutive della pena⁵²⁴. Nemmeno, peraltro, può una disciplina così congegnata allinearsi alla giurisprudenza della Corte Edu, la quale ha affermato la possibilità che pena perpetua e norme convenzionali non si scontrino, a condizione che venga offerta una prospettiva di liberazione concreta, con possibilità di riesame per valutare i progressi maturati nel percorso rieducativo, fissando in venticinque anni di pena espiata il limite massimo richiedibile come requisito minimo di pena scontata⁵²⁵.

I profili che hanno suscitato ulteriori dubbi da parte dei commentatori della riforma⁵²⁶ possono poi così sintetizzarsi. Anzitutto, non si manca di

⁵²³ Sul punto, si rimanda alle osservazioni critiche di DOLCINI E., *L'ergastolo ostativo riformato in articolo mortis*, cit.

⁵²⁴ Cfr. Corte cost., sentenza n. 253 del 2019.

⁵²⁵ Così, CORVI P., *Ergastolo ostativo: la risposta del legislatore alla Consulta*, cit.; DOLCINI E., *L'ergastolo ostativo riformato in articolo mortis*, cit. La Corte Edu, infatti, statuiva: «vi è una netta tendenza in favore della creazione di un meccanismo speciale che garantisca un primo riesame entro un termine massimo di venticinque anni da quando la pena perpetua è stata inflitta», così in *Vinter c. Regno Unito*, par. 121.

⁵²⁶ Si rimanda a DOLCINI E., *L'ergastolo ostativo riformato in articolo mortis*, cit.; GALLIANI D., *Il decreto legge 162/2022, il regime ostativo e l'ergastolo ostativo: i dubbi di costituzionalità non manifestamente infondati*, cit.; RICCI A., *Osservazioni a prima lettura agli artt. 1-3 del decreto-legge n.*

rilevare le criticità insite nel significativo appesantimento dell'*iter* per la decisione sulla concessione dei benefici, dato in particolare da tutta la serie di adempimenti richiesti al giudice, in vista della decisione medesima, con un ampliamento delle fonti di conoscenza di cui quello deve avvalersi per attingere informazioni⁵²⁷.

Se, tuttavia, questo primo aspetto non preoccupa, essendo, quantomeno nelle intenzioni, strumento utile rispetto ad una valutazione così delicata, altrettanto non pare possa dirsi rispetto alla scelta di riservare uno spazio considerevole ai pareri delle procure in merito alle istanze presentate per la concessione dei benefici⁵²⁸. A ben vedere, infatti, il rischio è che in questa forma si concretizzi un limite che, a tutti gli effetti, viene apposto alla discrezionalità della magistratura di sorveglianza, la quale, invece, dispone, anche in considerazione del rinnovato *iter* di acquisizione delle informazioni, di tutto quanto possa essere necessario ai fini della decisione⁵²⁹.

162 del 31.10.2022, in tema di «divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia», cit.; GIANFILIPPI F., *Il D.L. 162/2022 e il nuovo 4-bis: un percorso ad ostacoli per il condannato e per l'interprete*, cit.; SIRACUSA L., *Il decreto legge n. 162/2022 e la riforma del regime ostativo di cui all'art. 4 bis ord. penit.*, cit.; CORVI P., *Ergastolo ostativo: la risposta del legislatore alla Consulta*, cit.; DE VITO R., *Finisce davvero il "fine pena mai"? Riflessioni e interrogativi sul decreto-legge che riscrive il 4-bis*, cit.

⁵²⁷ Peraltro, in sede di conversione del decreto-legge, si è introdotto nell'articolo 4-bis ord. penit. il comma 2-bis.1, con cui si prevede una deroga espressa ai gravosi obblighi istruttori di cui ai commi 2 e 2-bis del medesimo articolo, quando al condannato sia stato concesso un permesso premio o il lavoro all'esterno da non più di tre mesi.

⁵²⁸ Cfr. DOLCINI E., *L'ergastolo ostativo riformato in articulo mortis*, cit.

⁵²⁹ *Ibid.*

Infine, una considerazione deve svolgersi anche in merito al nuovo secondo comma dell'articolo 4-*bis* ord. penit., nel quale viene espressamente introdotto un divieto di concessione di benefici penitenziari e misure alternative ai detenuti che si trovano ad espiare la propria pena in regime di 41-*bis* ord. penit. Per un verso, se ne coglie la natura superflua rispetto ad una disciplina che, di per sé, non avrebbe consentito l'applicabilità di alcun beneficio, basandosi essa stessa sul presupposto della perdurante sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata⁵³⁰. Per altro verso, tuttavia, non può non rilevarsi come la volontà di sancire espressamente il divieto – per quanto in sostanza già nei fatti la realtà fosse aderente a tale intenzione del legislatore – ponga dei problemi di legittimità costituzionale. Infatti, il provvedimento con cui il detenuto viene assoggettato al regime di cui all'articolo 41-*bis* ord. penit. ha natura di decreto ministeriale; perciò, ammettendo formalmente che un provvedimento di tal sorta osti assolutamente alla valutazione nel merito dell'autorità giurisdizionale, obbligando quest'ultima a dichiarare l'istanza presentata inammissibile, il rischio è di porsi in contrasto con le garanzie offerte dall'articolo 13, secondo comma, della Costituzione⁵³¹. Ci si potrebbe chiedere: «può un decreto ministeriale interferire sulla concessione o meno dei benefici e delle misure alternative? [...] è costituzionalmente legittimo, prima di ogni intervento dell'autorità giudiziaria, anzi a prescindere da ogni intervento dell'autorità

⁵³⁰ Così in DOLCINI E., *L'ergastolo ostativo riformato in articulo mortis*, cit., in cui l'autore ritiene che, fondamentalmente, l'intento del legislatore fosse la mera rassicurazione dell'opinione pubblica, già messa in allarme a seguito della sentenza della Corte cost. n. 253 del 2019.

⁵³¹ Sul punto, si rimanda a GALLIANI D., *Il decreto legge 162/2022, il regime ostativo e l'ergastolo ostativo: i dubbi di costituzionalità non manifestamente infondati*, cit.

giudiziaria, rendere impossibile *de jure* qualsiasi beneficio o misura alternativa, effetto che si produce per via dell'adozione di un decreto ministeriale?»⁵³².

⁵³² *Ibid.*

CONCLUSIONI

Una premessa ricognitiva di quanto sin qui detto.

L'itinerario di ricerca sviluppato nel lavoro che in tal sede si conclude ha reso evidente come l'ergastolo continui a costituire uno dei punti di maggiore frizione tra il sistema penale e l'ordito costituzionale. Qui emergono, con particolare chiarezza, i conflitti tra il riconoscimento della dignità della persona condannata, la funzione della pena e la tutela della collettività. Tale frizione non deriva dalle sole circostanze contingenti o da un'imperfetta attuazione del dettato normativo, ma affonda le proprie radici nella natura stessa della pena perpetua, la quale, ponendosi come sanzione tendenzialmente priva di un termine finale, interroga direttamente la possibilità che l'ordinamento continui a riconoscere la capacità della persona di trasformarsi nel tempo.

Come si è visto, l'analisi storico-sistematica dell'ergastolo e il confronto con i principi costituzionali hanno mostrato che la pena perpetua non può essere concepita come misura meramente custodiale o di mera neutralizzazione. Il finalismo rieducativo della pena, sancito dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione quale elemento indefettibile della stessa, richiede che la sanzione si configuri come un processo aperto, dotato di una prospettiva evolutiva e di un possibile esito risocializzante. In tale prospettiva, se, in virtù di un necessario bilanciamento con esigenze di prevenzione generale e deterrenza, vuol riservarsi legittimamente spazio ad una pena perpetua che,

di per sé, parrebbe concettualmente inconciliabile con la finalità di reinserimento sociale, deve predisporre un meccanismo che consenta di verificarne la persistente idoneità rispetto alla trasformazione effettiva della persona: è qui che si colloca la riducibilità come condizione strutturale di legittimazione della pena perpetua. Quest'ultima, allora, sopravvive oggi nell'ordinamento solo in virtù di un processo di negazione del proprio nucleo identitario. L'ergastolo continua, infatti, ad esistere non perché il sistema ne accetti la natura, ma perché la svuota dall'interno: la sua perpetuità è tollerata soltanto a condizione che, nella fase esecutiva, essa possa essere spezzata. È questo il dato concettuale decisivo che emerge dal primo capitolo della trattazione: l'ordinamento accetta astrattamente una pena che concretamente non può che disconoscere.

La Corte costituzionale, con un arco interpretativo che attraversa più decenni, ha condotto un'opera di progressiva erosione del carattere di perpetuità dell'ergastolo, subordinandone la legittimità alla presenza di un meccanismo di revisione che consenta, almeno in linea teorica, il superamento della perpetuità. La ragione della ritenuta compatibilità dell'art. 22 c.p. con l'art. 27, terzo comma, Cost. non risiede nella previsione edittale della pena, ma nella possibilità, affidata alla liberazione condizionale, che la pena medesima possa interrompersi prima della morte del detenuto.

Da questa impostazione discende una conclusione che segna l'intero ulteriore svilupparsi argomentativo del lavoro: la pena perpetua è costituzionalmente ammissibile solo se non è destinata a compiersi e, quindi, se nega sé stessa. La perpetuità, in altri termini, è un attributo che la Costituzione tollera nella comminatoria, ma non nella realtà della sua esecuzione.

La prospettiva convenzionale rafforza ulteriormente questa conclusione. La Corte Edu, in un percorso giurisprudenziale che culmina nelle pronunce passate in rassegna nel secondo capitolo, ha affermato con chiarezza che una pena perpetua è compatibile con l'art. 3 CEDU soltanto se il detenuto dispone di una prospettiva realistica di liberazione e se il meccanismo di revisione è effettivo, prevedibile e accessibile.

La distinzione tra riducibilità *de iure* e riducibilità *de facto* rappresenta il cardine del paradigma convenzionale: la mera previsione astratta di un meccanismo di revisione non soddisfa il parametro di umanità della pena. Ne deriva che il sistema può mantenere la pena perpetua soltanto nella misura in cui garantisce, nella pratica, una possibilità non remota di accedere alla liberazione condizionale.

È a partire da questo dato concettuale che assume un rilievo decisivo il cuore e la giustificazione stessa del presente lavoro di ricerca, incentrato sul canone della riducibilità e sull'indagine statistica volta ad accertarne l'attuazione *de facto*. Se, infatti, la legittimità dell'ergastolo si regge sulla possibilità della sua riduzione, la misurazione empirica della frequenza con cui tale riduzione si verifica costituisce il punto cruciale per stabilire se la pena perpetua sia oggi compatibile con la Costituzione e con la CEDU. La questione non è più, dunque, puramente teorica, ma eminentemente fattuale: la verifica della riducibilità concreta dell'ergastolo rappresenta il banco di prova della sua legittimità.

L'analisi dei dati ha mostrato un quadro profondamente critico. La metodologia adottata — resa necessaria dalla mancata disponibilità del numero delle istanze di liberazione condizionale presentate per anno — ha permesso di stimare, attraverso l'impiego di indicatori *proxy* derivanti da dati

certi e aggregati del DAP, la platea degli ergastolani “comuni” che, nell’anno considerato, avevano maturato il requisito temporale dei ventisei anni di pena scontata. Le variabili impiegate, relative alla distribuzione per età, ai flussi annuali degli ingressi e alla distinzione fra ostatici e non ostatici, hanno consentito una ricostruzione ragionevolmente attendibile della popolazione eleggibile per l’ottenimento del beneficio. Il risultato di questa analisi non pare lasciare molto spazio ad equivoci: a fronte di una platea stimata fra 240 e 300 ergastolani “comuni” astrattamente idonei a richiedere la liberazione condizionale, nell’anno 2024, i provvedimenti di concessione del beneficio sono stati appena 7.

Questo dato, considerato nella sua nuda evidenza statistica, è già di per sé sufficiente a smentire l’idea che l’ergastolo, nel nostro ordinamento, non sia mai concretamente un “fine pena: mai”. Tale diffuso pregiudizio, a ben vedere, non trova alcun riscontro pratico nel dato della realtà dei Tribunali di sorveglianza.

Un tasso di concessione della liberazione condizionale inferiore al 3% contraddice la premessa dogmatica su cui il sistema fonda la legittimità della pena perpetua. Ma il dato diventa ancora più eloquente se messo in relazione con il numero dei decessi in carcere nello stesso anno: 14 ergastolani sono morti durante la detenzione, più del doppio di quanti siano stati ammessi alla liberazione condizionale. Il sistema attuale produce, dunque, un effetto paradossale: la pena perpetua esita statisticamente molto più spesso nella morte del condannato che non, invece, nella fuoriuscita dal carcere per effetto della riducibilità dell’ergastolo e la verifica giudiziaria dell’avvenuta trasformazione della persona. E ciò, lo si ricorda, si spiega anche in considerazione del fatto che gli ergastolani, per la maggior parte, sono ostatici.

La ricaduta di questo dato sulla tenuta costituzionale dell'ergastolo è immediata. Se la liberazione condizionale non opera come istituto fisiologico della pena, ma come evento eccezionale, l'ergastolo torna a essere, nei fatti, una pena perpetua in senso proprio. E se la perpetuità si realizza materialmente, non essendo compensata da una reale possibilità di superamento, viene meno il presupposto teorico su cui la Corte costituzionale ha fondato per decenni la compatibilità dell'istituto con l'art. 27 Cost. La prassi smentisce la teoria: la riducibilità, che dovrebbe essere condizione strutturale della pena, si rivela un artificio formalistico. La distanza tra riducibilità *de iure* e riducibilità *de facto* e, di conseguenza, tra ciò che l'ordinamento afferma a livello normativo e ciò che effettivamente accade nella quotidiana realtà del "fine pena: mai" impone di considerare la perdita di legittimazione della pena perpetua, non essendo consentito al finalismo rieducativo di tradursi in processo effettivo.

La comparazione con il sistema spagnolo e l'analisi criminologica dell'esperienza britannica hanno ulteriormente confermato che la detenzione di lungo periodo può non essere in sé incompatibile con la finalità rieducativa, purché essa sia accompagnata da un trattamento progressivo, capace di sostenere un percorso identitario, relazionale e progettuale. Al contrario, la detenzione senza prospettiva di reinserimento produce adattamenti che non coincidono con la trasformazione, ma con la sopravvivenza psicologica, talora con forme di anestetizzazione emotiva o di progressivo annichilimento della soggettività. È qui che la teoria della pena incontra la fenomenologia della sua esperienza: la rieducazione non è un risultato spontaneo del tempo detentivo, ma una direzione resa possibile o negata dalle strutture responsabili dell'esecuzione, le quali devono garantire la possibilità di un percorso finalizzato alla fuoriuscita dal carcere.

L'analisi procede, nel terzo capitolo, soffermandosi sull'ergastolo ostativo, che disvela il punto di rottura di quella che, nel caso della pena perpetua "comune", poteva definirsi mera tensione con i principi fondamentali in materia di pena. La necessità di una riflessione approfondita sul tema è resa evidente da un ulteriore dato di realtà: il 68% degli ergastolani è sottoposto al regime di cui all'art. 4-bis ord. penit. L'ergastolo "comune", allora, che la Corte costituzionale e la CEDU assumono come punto di riferimento per costruire il meccanismo della riducibilità, quale strumento di legittimazione della pena perpetua, riguarda una minoranza dei condannati. La maggioranza vive, invece, sottoposta ad un regime giuridico e penitenziario profondamente diverso, caratterizzato da filtri probatori rigidissimi, condizioni detentive che ostacolano il trattamento e una presunzione sostanziale di pericolosità difficilmente superabile.

La disciplina fino a tempi recenti vigente subordinava l'accesso ai benefici penitenziari, tra cui la liberazione condizionale, alla collaborazione con la giustizia, trasformando la riducibilità in una evenienza subordinata a un presupposto esterno all'evoluzione personale del condannato. La riforma introdotta dalla l. n. 199 del 2022, all'esito del dialogo tra le Corti, prima, e tra Consulta e legislatore, dopo, pur segnando una discontinuità rilevante, non sembra tuttavia aver modificato la struttura sostanziale del problema: l'accesso ai benefici per i non collaboranti è ora teoricamente possibile per altra via, ma condizionato a un onere probatorio estremamente gravoso, tale da rendere ancora oggi la liberazione un esito raro e residuale. La riforma del 2022, che avrebbe dovuto rendere il sistema conforme alla giurisprudenza nazionale e convenzionale, non realizza questa funzione. Pur eliminando formalmente la presunzione assoluta di pericolosità legata alla mancata collaborazione, essa costruisce un meccanismo probatorio che rende la liberazione condizionale

quasi irraggiungibile per i non collaboranti: la prova della rottura dei legami con la criminalità organizzata deve essere totale, attuale e proiettata nel futuro, e deve essere valutata alla luce dei pareri delle procure e degli organi investigativi, che spesso si fondano su elementi statici radicati nel passato. In questo contesto, il detenuto è chiamato a dimostrare un fatto che, nella pratica, non è in grado di dimostrare; e ciò avviene in condizioni detentive che, soprattutto per chi è sottoposto al 41-bis, rendono impossibile la costruzione di percorsi trattamentali valorizzabili dalla magistratura.

Si delinea così un quadro in cui l'ergastolo ostativo non offre alcuna prospettiva reale di riduzione della pena. La riforma del 2022 non incide sul cuore della disciplina: piuttosto, la irrigidisce, trasformando una presunzione assoluta caduta sotto la censura della Corte costituzionale in un insieme di criteri probatori che producono, nella prassi, un effetto simile. Il non collaborante continua a essere considerato, nella grande maggioranza dei casi, un soggetto la cui pericolosità è presunta e la cui eventuale evoluzione personale è irrilevante o non valutabile. Il canone della riducibilità, soffocato da tale regime, continua a non operare come elemento fisiologico della pena, ma come eccezione che conferma una regola di sostanziale chiusura. Chi è condannato all'ergastolo e non intravede alcuna possibilità concreta di liberazione tende a sviluppare strategie di sopravvivenza che riducono drasticamente la possibilità di mutamento: la pena, in queste condizioni, non solo non rieduca, ma tende ad annientare progressivamente la capacità progettuale del soggetto. Il sistema, dunque, non solo non consente la riduzione della pena, ma impedisce anche la creazione delle condizioni psicologiche e relazionali che renderebbero tale riduzione possibile.

Riflessioni conclusive.

Di fronte a un quadro così complesso, se possono formularsi delle riflessioni conclusive, queste non possono che assumere un taglio radicalmente critico, ma propositivo.

Quanto al primo profilo, su cui ci si è soffermati nel primo capitolo, appare evidente come l'ergastolo, quale retaggio di una concezione vetero-testamentaria della pena, si ponga in radicale contrasto con il principio della rieducazione del condannato⁵³³. È proprio nel confronto con il finalismo rieducativo, che deve guidare e che solo può legittimare l'infrazione della pena, che l'ergastolo perde ogni possibilità di essere coerentemente difeso⁵³⁴.

L'ineluttabile perpetuità della detenzione a cui può esser condannato chi sia stato ritenuto responsabile della commissione di determinati, pur gravissimi, fatti è innegabilmente incompatibile con l'ideale della rieducazione finalizzata alla risocializzazione dell'individuo, poiché concettualmente tra loro inconciliabili⁵³⁵. Si tratta di un contrasto di principio che non pare potersi ragionevolmente e coerentemente sanare nemmeno ove tale pena sia concepita come solo tendenzialmente perpetua⁵³⁶. Il nodo non attiene ad un mero

⁵³³ Così, E. DOLCINI, *Abolire l'ergastolo: è davvero un'utopia?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2025. Approda alla medesima prospettazione di insanabile incompatibilità tra pena perpetua e articolo 27, terzo comma, Cost. G. FIANDACA, *Cari prof. di diritto penale, è ora di protestare contro il delitto di femminicidio*, in *Sistema penale*, 14 marzo 2025.

⁵³⁴ Cfr. S. MOCCIA, *L'ergastolo e le sue varianti*, in *Penale Diritto e procedura*, 4 dicembre 2021.

⁵³⁵ Cfr. E. DOLCINI, *Abolire l'ergastolo: è davvero un'utopia?*, cit.

⁵³⁶ *Ibid.*

problema di umanità della sanzione penale, bensì ad una questione di legalità costituzionale. Se il modello punitivo disegnato dalla Costituzione richiede di considerare la pena detentiva come l'inizio di un percorso orientato al reinserimento sociale – e non come l'esito definitivo di un meccanismo afflittivo – appare difficile comprendere come si possa ritenere costituzionalmente legittima una sanzione che, per sua stessa previsione normativa, è strutturalmente perpetua, imponendo al giudice di condannare ad una detenzione a vita e, quindi, *per se eliminativa*⁵³⁷.

La pena perpetua, intesa come sanzione *usque ad mortem*, entra in rotta di collisione con il volto costituzionale della pena concepita nel nostro Stato garantistico-liberale. Questo, invero, fonda la legittimazione del punire sulla finalità – indispensabile e non eludibile – della rieducazione del reo, che si realizza mediante la proiezione dello stesso fuori dalle mura penitenziarie, essendo preordinata a ricostituire la pacifica relazione tra l'individuo e la società tradita dalla commissione del reato. Ne consegue che l'esclusione dal consorzio sociale può essere legittimata solo se limitata ad un lasso temporale definito e strettamente funzionale e connesso con la progressiva ricostruzione del reinserimento⁵³⁸.

Allora, si potrebbe tornare a sostenere l'idea, già avanzata quale proposta della Commissione Pisapia, di una pena temporanea sostitutiva di quella perpetua, con cornice edittale dai venti ai trent'anni. Ma se la prospettiva di un'emancipazione dall'idea della intrinseca esemplarità di una

⁵³⁷ Così, A. PUGIOTTO, *Una quaestio sulla pena dell'ergastolo*, cit.

⁵³⁸ *Ibid.*

pena a vita, che lascia illimitato il potere punitivo dello Stato⁵³⁹, pare ancora troppo lontana e politicamente irrealizzabile⁵⁴⁰, perché possa mantenersene la cittadinanza all'interno del nostro sistema costituzionale, è imprescindibile volgere lo sguardo alla riducibilità che necessariamente deve consentirne la limitazione, quantomeno nei fatti⁵⁴¹.

⁵³⁹ Sul punto, si rimanda a D. GALLIANI, *Una introduzione alle forme e criticità della pena perpetua*, cit.

⁵⁴⁰ Anche se, ormai, non sono poche le autorevoli voci che ritengono inevitabile considerare la prospettiva abolizionistica come l'unica percorribile. Ad esempio, in DE VITO R., *La liberazione condizionale nel diritto vivente giurisprudenziale*, cit., l'autore scrive «non è azzardato (anzi, è doveroso sul piano politico) immaginare che, prima o poi, sarà il legislatore a doversi far carico del conflitto tra ergastolo e dignità umana, con rimodulazione di tutto il catalogo delle pene detentive che sappia puntare su efficacia e tempestività delle stesse più che su durata e incapacitazione [...]. Un sistema di pene brevi e tempestive non lede la dignità e tutela i beni protetti dall'incriminazione in modo assai più efficiente. Da questo discorso non può rimanere fuori il libello apicale della pressione punitiva, l'ergastolo. Al contrario, è forse proprio da questa pena che occorre muovere per riconsiderare tutte le comminatorie edittali. Anche perché la dignità umana non è un fine al quale le pene devono tendere. O è rispettata e garantita, e le pene, a partire da quella detentiva, sono legittime; o è violata, e allora la reazione punitiva sarà comunque illecita. La tutela del profilo umanitario ha un corrispettivo anche a livello di utilità sociale, sul piano di una logica esterna alla doverosità normativa. Il carattere eccessivo – sotto il profilo della qualità, perché sovraffollato, e sotto il profilo della quantità, perché irrogato a vita –, non soltanto non rieduca, ma non previene il crimine. Al contrario, lo rafforza».

⁵⁴¹ Così, FASSONE E., *L'ergastolo e il diritto alla speranza*, in *Questione Giustizia*, 2020, in cui l'autore sottolinea che «si può accettare che il nostro ordinamento continui a includere l'ergastolo tra le pene irrogabili, ma esso *deve* prevedere una "via d'uscita" dopo un tempo ragionevole e senza indulgere a pretese diverse da quelle afferenti il percorso rieducativo eventualmente compiuto».

L'ergastolo, nella sua configurazione attuale, si regge su un presupposto — la riducibilità — che non trova realizzazione nella prassi, rendendo sistematica la perpetuità. La liberazione condizionale, che dovrebbe essere istituto cardine nel percorso evolutivo del condannato all'ergastolo, è invece eccezione. La distanza tra teoria e prassi è così profonda da minacciare la tenuta complessiva del sistema.

È necessario, dunque, che la risoluzione delle criticità si fondi su basi coerenti. Se non pare ancora esser praticabile la via dell'abolizione della pena perpetua, allora si deve lavorare sulla riducibilità, eliminando la suddetta distanza fra quanto astrattamente richiesto dai principi convenzionali e costituzionali e quanto nella pratica realizzato. La liberazione condizionale deve divenire un istituto funzionale e funzionante, fondato su criteri predeterminati e chiari, che non lascino spazio ad incertezze interpretative⁵⁴², ma che consentano di valutare con precisione, attraverso un riesame periodico obbligatorio e sottratto alla logica del beneficio eccezionale, lo stato di avanzamento del percorso rieducativo del condannato.

Si rivela essenziale la previsione dell'obbligo di verifiche periodiche — come pure accade in Spagna per l'istituto della *prisión permanente revisable* analizzato — per vigilare sull'evoluzione della personalità del condannato sottoposto a trattamento e valorizzare gli eventuali miglioramenti, che dovessero rendere necessario consentire il ritorno in libertà per il constatato venir meno dei presupposti della restrizione. In particolare, ciò che si propone è di introdurre, per l'ergastolo “comune”, una prima revisione dopo un “periodo di sicurezza” pari a quindici anni, trascorso il quale si rende obbligatoria una rivalutazione dei presupposti che hanno giustificato

⁵⁴² Cfr. DE VITO R., *La liberazione condizionale nel diritto vivente giurisprudenziale*, cit.

l'inflizione della pena perpetua. Il termine indicato (quindici anni di pena scontata) è orientativo, ma comunque fondato sulle acquisizioni conoscitive degli esperti in medicina e psicologia penitenziaria, che a quel lasso di tempo fanno riferimento come «limite di guardia per prevenire il rischio di un irreversibile consolidamento dei danni psico-fisici provocati da una prolungata carcerazione»⁵⁴³. Dopo tale prima profonda revisione dei presupposti giustificativi della pena perpetua, devono essere cicliche e avvenire d'ufficio le verifiche sul mantenimento dei presupposti medesimi, con cadenza ipotizzabile come biennale (sul modello spagnolo), sì da intercettare gli eventuali cambiamenti e miglioramenti nella personalità del detenuto, in conformità con un principio di proporzionalità *in itinere*, in base al quale i presupposti della pena possono venir meno anche prima del raggiungimento delle soglie temporali predefinite, così rendendo necessariamente non eccessivo il tempo che intercorre tra le verifiche stesse.

Deve poi dedicarsi una riflessione, in questa *pars construens*, all'eliminazione di quell'incertezza di cui è foriera la formula che, nel testo dell'articolo 176 c.p., richiama il "sicuro ravvedimento" del condannato. Quest'ultimo si basa su una concezione di fondo attinente più al foro interiore del condannato che ad indici di pericolosità sociale estrinseci e, pertanto, più precisamente valutabili. Pertanto, all'indagine introspettiva sul "ravvedimento", che più si presta ad essere impropriamente assimilato ad un pentimento quale chiave di legittimazione della liberazione, deve sostituirsi la verificabilità giuridica del percorso rieducativo. È l'assenza di pericolosità sociale attuale a dover essere fulcro della decisione, che deve potersi fondare su indici quali: la partecipazione continuativa ai programmi trattamentali, le

⁵⁴³ FIANDACA G., *Al posto degli ergastoli*, cit.

eventuali iniziative attinenti alle condotte riparative, la stabilità familiare e sociale in contesti non criminali, l'adesione alle attività educative o lavorative o, ancora, terapeutiche. La sicurezza del ravvedimento dovrebbe essere dedotta dal comportamento tenuto dal condannato durante il tempo dell'esecuzione. Al fine di dare nuovo rilievo al trattamento penitenziario quale elemento principale di prova dell'avvenuto ravvedimento, potrebbe valorizzarsi la proposta che si era fatta in sede di lavori preparatori della riforma penitenziaria di cui alla legge delega n. 103 del 2017, intenzionata a sostituire il "sicuro ravvedimento" con la formula del "compiuto processo rieducativo", da valutarsi, appunto, sulla base dei risultati del trattamento medesimo⁵⁴⁴.

Ma come si è già rilevato, la gran parte degli interessati si trova a fronteggiare gli ancor più gravi problemi posti dalla disciplina dell'ergastolo ostativo, che, lo si ribadisce, malgrado le indicazioni della Corte costituzionale, non hanno trovato soddisfacente risoluzione nella novella recentemente intervenuta sul punto. Quest'ultima, come anticipato, ha in fin dei conti mancato di realizzare quello che avrebbe dovuto essere, nelle intenzioni dichiarate, un meccanismo fondato su una presunzione relativa di pericolosità sociale, poiché, di fatto, tale presunzione continua a presentare tratti fortemente rigidi, potendosi forse definire più propriamente "semi-assoluta". La configurazione del quadro normativo come modificato dalla recente riforma emerge con particolare evidenza nelle sue criticità se si considerano alcune scelte puntuali compiute dal legislatore⁵⁴⁵. Si pensi, anzitutto, alla previsione di requisiti di ammissibilità dell'istanza particolarmente gravosi;

⁵⁴⁴ Cfr. DE VITO R., *La liberazione condizionale nel diritto vivente giurisprudenziale*, cit.

⁵⁴⁵ Sul punto, si rimanda a quanto argomentato *supra*, cap. III.

alla mancata rimozione dell'area di indeterminatezza che connota il contenuto di tali condizioni così stringenti; alla deroga al principio dello scioglimento del cumulo delle pene; alla sostanziale soppressione delle figure della collaborazione impossibile, irrilevante o inesigibile; all'innalzamento a trent'anni della soglia minima di pena da espiare, per i condannati all'ergastolo per reati ostativi non collaboranti, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale; alla violazione dei principi-cardine di individualizzazione e progressione del trattamento, attraverso l'imposizione di criteri uniformi per l'accesso all'intero sistema dei benefici penitenziari; al crescente aggravio degli oneri istruttori posti a carico del giudice di sorveglianza; nonché all'introduzione di un obbligo motivazionale ulteriormente rafforzato.

La considerazione per quanto così succintamente riportato, fa maturare la necessità che la disciplina dell'ostatività sia oggetto di un ripensamento che la riguardi nel suo nucleo essenziale, superando l'attuale assetto probatorio sbilanciato e introducendo modelli di valutazione della pericolosità fondati non su elementi statici, ma su un'osservazione dinamica del percorso del detenuto.

Come per l'ergastolo "comune", deve, anzitutto, predisporci un meccanismo di revisione periodica dei presupposti che motivano la pena inflitta. Questo può differenziarsi da quello già descritto per i condannati "non ostativi", in considerazione della peculiare connotazione dei delitti di cui all'articolo 4-bis ord. penit. di più elevato allarme sociale, con una soglia temporale per il primo "periodo di sicurezza" innalzata a vent'anni di pena da scontare per poter accedere alla prima revisione (salvo mantenere il termine biennale di revisioni periodiche successive).

A ciò si aggiunga comunque la necessità di provare, per il giudice che vigili sulla persistenza dei presupposti per la detenzione, l'eventuale pericolosità sociale del condannato e la persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata, oltre al "compiuto processo rieducativo" di cui già si è detto, evitando che un presupposto come la collaborazione con la giustizia possa giocare un ruolo dirimente nella concessione della liberazione condizionale del condannato. Come suggeriva la proposta della Commissione Palazzo, si potrebbero a tal fine valorizzare, ad esempio, comportamenti che, pur non collaborativi, siano tali da dimostrare un distacco del condannato medesimo dalle associazioni criminali (vuoi come dissociazione esplicita, prese di posizione pubbliche, adesione a modelli di legalità, vuoi con la dimostrazione di interesse per le vittime dei reati o del radicamento del nucleo familiare in diverso contesto territoriale). Così come pure l'impegno profuso per l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato e, quindi, il concreto interesse dimostrato per attività di risarcimento o, più in generale, riparatorie in favore delle vittime del reato. Elemento, quest'ultimo, da valutare non tanto nella sua dimensione oggettiva di effettiva e completa reintegrazione patrimoniale, quanto piuttosto sotto il profilo soggettivo, da intendere come «concreta manifestazione del sincero proposito di fare tutto il possibile per sanare le conseguenze del delitto»⁵⁴⁶.

Il trattamento penitenziario, nella sua graduale apertura verso spazi sempre maggiori di libertà, deve essere reso accessibile a tutti, senza che vi siano gravosissimi oneri probatori ad impedire di fatto o comunque pesantemente ostacolarne l'ottenimento per categorie di detenuti catalogati sulla base del titolo di reato. E ciò poiché nessun sistema dotato di coerenza

⁵⁴⁶ Cass. Pen., Sez. I, 9 maggio 2012, n. 26890.

interna può richiedere la prova della trasformazione della personalità del condannato e al tempo stesso impedire che essa possa concretamente verificarsi per il tramite dei suoi ordinari strumenti.

Ciò cui deve aspirarsi è, in conclusione, un mutamento di prospettiva, che sia volto ad invertire l'attuale paradigma che vede il detenuto onerato della dimostrazione della sussistenza dei presupposti per essere liberato, facendo sì che sia invece l'ordinamento a dover dare periodicamente dimostrazione della persistenza dei presupposti per il mantenimento dello stesso in stato di detenzione. La liberazione condizionale, secondo tale rinnovata visione, diverrebbe esito fisiologico del processo penale, mentre la detenzione che continua a protarsi diverrebbe decisione eccezionale e supportata da precise scelte motivate da elementi attuali e specifici.

Solo così «l'ergastolo, insomma, illuminato dalla speranza di un recupero della libertà dopo un termine ragionevole [...] cessa di essere un abisso di solitudine e di disperazione»⁵⁴⁷.

In assenza di un ripensamento della disciplina di questo tipo, l'ergastolo continuerà a essere un istituto incompatibile con i principi fondamentali del sistema: un istituto che vive di una finzione, fondato sulla retorica della riducibilità, ma privo della sua effettività; un istituto che suscita aspettative che non è in grado di soddisfare e che, così configurato, rischia di scontrarsi inevitabilmente con i principi di dignità, umanità e rieducazione che la Costituzione e la CEDU considerano irrinunciabili.

La legittimità teorica dell'ergastolo è ormai disancorata dalla sua effettività. Se il sistema non saprà colmare questa distanza, non sarà l'ergastolo

⁵⁴⁷ FASSONE E., *L'ergastolo e il diritto alla speranza*, cit.

a perdere significato, ma il sistema penale stesso a perdere la propria coerenza interna. L'ordinamento penale, infatti, conserva il proprio senso e la propria liberale legittimazione solo finché continua a riconoscere nella persona, anche nella persona che ha commesso il reato più grave, la capacità di divenire altro rispetto al proprio passato.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

ACCONCI E., *Ordinamento penitenziario e criminalità organizzata al vaglio della Corte costituzionale*, in *Cassazione penale*, 1994.

ALAPONT J.L., *La revisión de la prisión permanente: análisis de sus requisitos*, in *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminológica*, 2024.

ALBERTI G., *Per la Corte costituzionale è illegittimo il divieto di cottura dei cibi imposto ai detenuti al 41-bis*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2018.

ANASTASIA S., *Essenza, legittimità e utilità della pena fino alla morte. In margine a due importanti pronunciamenti giurisdizionali sull'ergastolo ostativo*, in Grieco S. – Scalera S., *Verso il superamento dell'ergastolo ostativo? Atti del Convegno Cassino, Casa circondariale*, 2020.

APPLETON C., *Life after Life Imprisonment*, in *Oxford University Press*, 2010.

ARANDA JURADO M., *La prisión permanente revisable en España (2015-2025). Balance crítico de su aplicación práctica, desafíos constitucionales y perspectivas de reforma*, in *Cuadernos de Res Publica en derecho y criminología*, 2025.

ASCHIERI A., *Ergastolo*, in *Il Digesto Italiano*, Utet, Torino, 1895.

AVERDARDI A., *La Costituzione "dimenticata". La funzione rieducativa della pena*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2021.

BAER G., *Il carcere duro in Italia fra illegittimità costituzionale e necessità investigative*, in *Paginauno n. 28*, 2012.

BAILO F., *L'ergastolo ostativo al vaglio della Corte costituzionale: un dialogo possibile con la Corte Edu?*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Per sempre dietro le sbarre? L'ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti*, 2019.

BALSAMO A., *La Corte europea, l'ergastolo e il "diritto alla speranza"*, in *Cassazione penale*, 2013.

BARATTA A., *Criminologia liberale e ideologia della difesa sociale*, in *La questione criminale*, 1975.

BARONI M., *L'ergastolo ostativo come occasione (da non perdere) per la Corte*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Il fine e la fine della pena. Sull'ergastolo ostativo alla liberazione condizionale*, in *Atti del seminario Ferrara*, 2020.

BARTOLI R., *Tipologia e misura delle pene nella giurisprudenza costituzionale*, in *Diritto costituzionale*, 2, 2025, pp. 93 e ss.

BECCARIA C., *Dei delitti e delle pene*, a cura di F. Venturi, Mondadori, 2003.

BELLINI G. – PROCOPIO F., *L'ergastolo ostativo al vaglio della Consulta. Se non ora, quando?*, in *Giurisprudenza penale*, 2021.

BERGALLI R., *Presentación. Emergencia: una cultura específica*, en Serrano Piedecabras J.R., *Emergencia y crisis del Estado social. Análisis de la excepcionalidad penal y motivos de su perpetuación*, Promociones y Publicaciones Universitarias, Barcelona, 1988.

BERNARDI S., *Dalla Consulta un'ulteriore affermazione dei principi di flessibilità e progressività nell'esecuzione della pena detentiva: definitivamente smantellata la disciplina dell'art. 58-quater, co. 4 ord. penit.*, in *Sistema penale*, 2019.

BERNARDI S., *Per la Consulta la presunzione di pericolosità dei condannati per reati ostativi che non collaborano con la giustizia è legittima solo se relativa: cade la preclusione assoluta all'accesso ai permessi premio ex art. 4-bis comma 1 ord. pen.*, in *Sistema penale*, 2020.

BERNARDI S., *Il "regime ostativo" ex art. 4-bis ord. pen. dopo la conversione del d.l. 162/2022: il testo risultante dalla versione approvata dal Senato il 13 dicembre 2022*, in *Sistema penale*, 2022.

BERNARDONI P., *Ancora in tema di ergastolo e art. 3 CEDU: la Corte di Strasburgo pone un limite al margine di apprezzamento degli Stati?*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2016.

- BERNARDONI P., *I molteplici volti della compassione: la Grande Camera della Corte di Strasburgo accetta le spiegazioni dei giudici inglesi in materia di ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2017.
- BERTACCINI D., *Fondamenti di critica della pena e del penitenziario*, Bononia University Press, 2021.
- BERTOTTI G., *Riflessioni e analisi in tema di tutela della salute mentale in carcere: la sentenza Murray c. Olanda*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2017, 3.
- BETTIOL G., *Sulle massime pene: morte ed ergastolo*, in *Rivista italiana di diritto penale*, 1956.
- BIANCHI M., *Poena sine fine. Sulla legittimità etica e costituzionale dell'ergastolo*, in *Cassazione penale*, 2015.
- BIONDI F., *Il 4-bis all'esame della Corte costituzionale: le questioni sul tappeto e le possibili soluzioni*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Per sempre dietro le sbarre? L'ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti*, 2019.
- BORTOLATO M., *Il futuro rientro nella società non può essere negato a chi non collabora, ma la strada è ancora lunga. Brevi riflessioni sulla sentenza n. 253/2019*, in *Diritto penale e processo*, 2020.
- BRANDARIZ GARCÍA J.A., *Notas sobre el régimen penitenciario para penados considerados extremadamente peligrosos: departamentos especiales y FIES-1 (CD)*, in *Estudios penales y criminológicos*, Universidad de Santiago de Compostela, 2002.

BRICOLA F., *Teoria generale del reato*, in F. Bricola, *Scritti di diritto penale*, vol. I, tomo I, 1997, pp. 539 e ss.

BRUCALE M., *Spes, ultima dea*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Per sempre dietro le sbarre? L'ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti*, 2019.

BRUCALE M., *Liberazione condizionale agli ergastolani ostativi. L'art. 4 bis torna alla Consulta*, in *Penale diritto e procedura*, 2020.

BUENO ARÚS F., *Las prisiones desde la guerra civil hasta nuestros días: evolución, situación actual y reformas necesarias*, en *Historia* 16, 1978.

CALAMANDREI P., *Sulla nozione di «manifesta infondatezza»*, in *Rivista di diritto processuale*, 1956, parte II, pp. 164-174.

CAMERLENGO Q., *Un approccio psicologico agli automatismi legislativi: il caso dell'ergastolo ostativo alla liberazione condizionale*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Il fine e la fine della pena. Sull'ergastolo ostativo alla liberazione condizionale*, in *Atti del seminario Ferrara*, 2020.

CANEPA M. – MERLO S., *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, 2010.

CARACENI L. – CESARI C., *sub art. 4 bis o.p.*, in (a cura di) F. Della Casa, G. Giostra, *Ordinamento penitenziario commentato*, Wolters Kluwer, 2019.

CARCANO A., *Automatismi: tra ragionevolezza e individualizzazione della pena*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2021.

CARNELUTTI F., *La pena dell'ergastolo è costituzionale?*, in *Rivista di diritto processuale*, 1956.

CARNEVALE S., *Diritto al giudice e habeas corpus penitenziario: l'insostenibilità delle presunzioni assolute sui percorsi individuali*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Per sempre dietro le sbarre? L'ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti*, in *Forum di Quaderni costituzionale Rassegna*, 2019.

CARNEVALE S., *Il rapporto incrinato tra legge e giudice nelle presunzioni assolute in materia di libertà*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Il fine e la fine della pena. Sull'ergastolo ostativo alla liberazione condizionale*, in *Atti del seminario Ferrara*, 2020.

CARRARA F., *Contro la pena di morte*, Ipsoa, Milano, 2001.

CENTONZE A., *Il dialogo tra le Corti e la tutela integrata della dignità dei detenuti: l'ergastolo ostativo e il caso "Viola contro Italia"*, in *Il diritto vivente*, 2023.

CERVELLÓ DONDERIS V., *Revisión de la legalidad penitenciaria en la regulación del régimen cerrado y los FIES. La ley penal*, 2010.

CERVELLÓ DONDERIS V., *Derecho penitenciario*, tercera edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.

CERVELLÓ DONDERIS V., *La prisión perpetua y de larga duración, Regimen Juridico de la prisión permanente revisable. Actualizado con la L.O. 1/2015 de 30 de marzo*, Tirant Lo Blanch, 2015.

CESARIS L., *Il sicuro ravvedimento e i comportamenti solidaristici*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2014.

CESARIS L., *I detenuti sottoposti al "carcere duro" tornano a respirare: la Corte costituzionale fa cadere la limitazione delle "ore d'aria"*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2025.

CIUFFOLETTI S., *Spunti per una lettura dialogica dell'ergastolo ostativo in Italia*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Il fine e la fine della pena. Sull'ergastolo ostativo alla liberazione condizionale*, in *Atti del seminario Ferrara*, 2020.

COCCO G., *Ergastolo "liberale" versus filantropismo "anticomunitario". Cenni sul diritto della comunità politica di desistere alla criminalità tirannica*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2022.

COHEN S. – TAYLOR L., *Psychological survival: The experience of long-term imprisonment*, Penguin, 1972.

COLELLA A., *La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU)*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2011.

- CORLEONE F., *Un sistema premiale impraticabile*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Il fine e la fine della pena. Sull'ergastolo ostativo alla liberazione condizionale*, in *Atti del seminario Ferrara*, 2020.
- CORRAL MARAVER N., *Las penas largas de prisión en España. Evolución histórica y político-criminal*, Dykinson, 2015.
- CORSO P.M., *Riforma e controriforma in tema di liberazione condizionale*, in *Il Foro Italiano*, 1975.
- CORVI P., *Trattamento penitenziario e criminalità organizzata*, Cedam, 2010.
- CORVI P., *Ergastolo ostativo: la risposta del legislatore alla Consulta*, in *Processo penale e giustizia*, 2023.
- CREMONESI L., *La Consulta "stoppa" la rieducazione. Impedito all'ergastolano qualsiasi percorso riabilitativo*, in *Diritto e giustizia*, 2003.
- CREWE B. – HULLEY S. – WRIGHT S., *Swimming with the Tide: Adapting to Long-term imprisonment*, in *Justice Quarterly*, 2017.
- CREWE B., *'Sedative Coping', Contextual Maturity and Institutionalization Among Prisoners Serving Life Sentences in England and Wales*, in *The British Journal of Criminology*, 2024.
- DALL'ORA A., *L'ergastolo e la Costituzione*, in *Rivista italiana di diritto penale*, 1956.

D'AMICO M. – BISSARO S., *Il “commiato” dell’ergastolo ostativo? La parola spetta ora alla Corte costituzionale*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Il fine e la fine della pena. Sull’ergastolo ostativo alla liberazione condizionale*, in *Atti del seminario Ferrara*, 2020.

DANUSSO C., *Patibolo ed ergastolo dall’Italia liberale al fascismo*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2017.

DANUSSO C., *Ergastolo e Costituzione: il dibattito del 1956*, in *Historia et ius*, 2018.

DE CESARE I., *Il possibile dialogo tra Corte costituzionale e Corte Edu sulla (il)legittimità dell’ergastolo ostativo*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Per sempre dietro le sbarre? L’ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti*, 2019.

DE CESARE I., *La presunzione assoluta di pericolosità sociale (di nuovo) alla prova della Corte costituzionale*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Il fine e la fine della pena. Sull’ergastolo ostativo alla liberazione condizionale*, in *Atti del seminario Ferrara*, 2020.

DEL COCO R., *La sicurezza e la disciplina penitenziaria*, in (a cura di) Corso P., *Manuale della esecuzione penitenziaria*, Monduzzi editoriale, 2019.

DELLA BELLA A., *Il “carcere duro” tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali. Presente e futuro del regime detentivo speciale ex art. 41 bis o.p.*, Giuffrè, 2016.

DELLA BELLA A., *Riforma Orlando: la delega in materia di ordinamento penitenziario*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2017.

DELLA BELLA A., *La Cassazione dopo la sentenza 253 della Corte costituzionale: il destino della collaborazione impossibile e lo standard probatorio richiesto per il superamento della presunzione assoluta di pericolosità*, in *Sistema penale*, 2020.

DELLA BELLA A., *Esecuzione della pena: una perenne riforma, non solo legislativa*, in *Diritto costituzionale*, 2, 2025, pp. 119 e ss.

DELLA BELLA A., *Art. 22 – Ergastolo*, in Dolcini E. – Gatta G.L. (a cura di), *Codice penale commentato*, Wolters Kluwer, 2025.

DELLA CASA F., *Legislazione dell'emergenza*, in (a cura di) Grevi V. – Cesaris L., *L'ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza: 1986-93*, Cedam, 1994.

DELLA CASA F., *Interpretabile secundum Constitutionem la normativa che ha dimezzato il controllo giurisdizionale sulla detenzione speciale*, in *Giur. It.*, 2010.

DELLA CASA F. – GIOSTRA G., *Manuale di diritto penitenziario*, Giappichelli, 2023.

DELVECCHIO F., *Presunzioni legali e rieducazione del condannato*, Giappichelli, 2020.

DE SIMONE F., *La "funzione ostativa" della rieducazione*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiottio A. – Veronesi G., *Il fine e la fine della pena. Sull'ergastolo ostativo alla liberazione condizionale*, in *Atti del seminario Ferrara*, 2020.

DE SIMONE F., *L'ergastolo ostativo, una lenta uscita di scena*, in *Archivio penale*, 2020.

DE VERO G., *L'ambigua connotazione nemicale della criminalità di stampo mafioso*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2020.

DE VITO R., *Mancata collaborazione e permessi premio: cade il muro della presunzione assoluta*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2020.

DE VITO R., *La liberazione condizionale nel diritto vivente giurisprudenziale*, in Anastasia S.-Corleone F.- Pugiotta A. (a cura di), *Contro gli ergastoli*, 2021.

DE VITO R., *Finisce davvero il "fine pena mai"? Riflessioni e interrogativi sul decreto-legge che riscrive il 4-bis*, in *Questione giustizia*, 2022.

DÍAZ GÓMEZ A., *Los Sistemas Especiales de Cumplimiento*, in *Ratio legis*, 2015.

DI CARO F., *Ergastolo "ostativo": la "presunta" legittimità costituzionale del "fine pena mai" tra spinte riformatrici nazionali e sovranazionali*, in *Giurisprudenza penale web*, 2017.

DÍEZ RIPOLLÉS J.L., *El nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana*, in *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 2004.

DI GENNARO G., *La gestazione della riforma penitenziaria*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2005.

DI SOMMA E., *La riforma penitenziaria del 1975 e l'architettura organizzativa dell'amministrazione penitenziaria*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2005.

DI TOMASSI M., *Carcere e risocializzazione nella più recente giurisprudenza di legittimità*, in *Cassazione penale*, 2020.

DODARO G., *L'onere di collaborazione con la giustizia per l'accesso ai permessi premio ex art. 4-bis, comma 1, ord. penit. di fronte alla Costituzione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2020.

DOLCINI E., *La "questione penitenziaria", nella prospettiva del penalista: un provvisorio bilancio*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2015.

DOLCINI E., *L'ergastolo ostativo non tende alla rieducazione del condannato*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2017.

DOLCINI E., *Dalla Corte costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di rieducazione del condannato)*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2018.

DOLCINI E., *Il principio della rieducazione del condannato: ieri, oggi, domani*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2018.

DOLCINI E., *La pena detentiva perpetua nell'ordinamento italiano. Appunti e riflessioni*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2018.

DOLCINI E., *La riforma penitenziaria Orlando: cautamente, nella giusta direzione*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2018.

DOLCINI E., *Collaborazione impossibile e ergastolo ostativo*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotta A. – Veronesi G., *Per sempre dietro le sbarre? L'ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti*, 2019.

DOLCINI E., *Dalla Corte Edu una nuova condanna per l'Italia: l'ergastolo ostativo contraddice il principio di umanità della pena*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2019.

DOLCINI E., *Il sistema sanzionatorio penale tra minacce di involuzione e l'antidoto offerto dalla Carta costituzionale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2019.

DOLCINI E., *Pena e Costituzione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2019.

DOLCINI E., *Ergastolo ostativo, liberazione condizionale, diritto alla speranza*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotta A. – Veronesi G., *Il fine e la fine della pena. Sull'ergastolo ostativo alla liberazione condizionale*, in *Atti del seminario Ferrara*, 2020.

DOLCINI E., *Fine pena: 31/12/9999. Il punto sulla questione ergastolo*, in *Sistema penale*, 2021.

DOLCINI E., *La pena nell'ordinamento italiano, tra repressione e prevenzione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2021.

DOLCINI E., *L'ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2021: eufonie, dissonanze, prospettive inquietanti*, in *Sistema penale*, 2021.

DOLCINI E., *Quale riforma per il 4-bis ord. penit.? Brevi note a margine del testo unificato all'esame del Parlamento*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2021.

DOLCINI E., *L'ergastolo ostativo riformato in articulo mortis*, in *Sistema penale*, 2022.

DOLCINI E., *L'inferno del carcere*, in *Diritto di difesa*, 2023.

DOLCINI E., *Le funzioni della pena nel pensiero di Bricola*, in *Sistema penale*, 2024.

DOLCINI E., *Patologie del sistema sanzionatorio penale e principio della rieducazione del condannato*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2024.

DOLCINI E., *Abolire l'ergastolo: è davvero un'utopia?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2025.

DONINI M., *Pena agita e pena subita. Il modello del delitto riparato*, scritto dedicato agli *Studi in onore di Lucio Monaco*, in *Questione giustizia*, 2020.

DONINI M., *Punire e non punire. Un pendolo storico divenuto sistema*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2023.

DONNARUMMA M.R., *La funzione rieducativa della pena e l'ergastolo "ostativo"*, in *Giurisprudenza penale web*, 2020.

EUSEBI L., *La pena in crisi*, *Morcelliana*, 1990.

EUSEBI L., *L'ergastolo «ostativo». Traendo spunto dalla lettura del libro di Carmelo Musumeci, Gli uomini ombra, Il Segno dei Gabrielli Editori 2010*, in *Criminalia*, 2010.

EUSEBI L., *Ergastolano “non collaborante” ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1, ord. penit. e benefici penitenziari: l’unica ipotesi di detenzione ininterrotta, immutabile e senza prospettabilità di una fine?*, in *Cassazione penale*, 2012.

EUSEBI L., *Pena e perdono*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2019.

FASSONE E., *La pena detentiva in Italia dall’800 alla riforma penitenziaria*, Il Mulino, 1980.

FASSONE E., *L'ergastolo e il diritto alla speranza*, in *Questione Giustizia*, 2020.

FAVERO O., *Quel che possiamo fare perché il “diritto alla speranza” trovi concrete applicazioni in carcere*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Per sempre dietro le sbarre? L'ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti*, 2019.

FERRAJOLI L., *Ergastolo e diritti fondamentali*, in *Dei delitti e delle pene*, 2, 1992.

FIANDACA G., *Commento all’art. 27 comma 3° della Costituzione*, in *Commentario della Costituzione (art. 27-28)*, G. Branca-A. Pizzorusso (a cura di), Bologna-Roma, 1991, 236 e ss.

FIANDACA G., *Al posto degli ergastoli*, in Anastasia S.-Corleone F.- Pugiotto A. (a cura di), *Contro gli ergastoli*, 2021.

FIANDACA G. – MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, 2024.

FIANDACA G., *Cari prof. di diritto penale, è ora di protestare contro il delitto di femminicidio*, in *Sistema penale*, 14 marzo 2025.

FILOCAMO G., *Nuovo art. 4 bis ord. penit.: il Protocollo operativo della DNAA e i risvolti applicativi del “regime probatorio rafforzato” per i condannati non collaboranti*, in *Sistema penale*, 2023.

FILOCAMO G., *Modifiche alla normativa penitenziaria e regime detentivo dei condannati per reati ostativi: nota a margine di un’interessante sentenza della Cassazione*, in *Sistema penale*, 2025.

FIORELLI G., *Il “doppio binario” in executivis, tra nuove tendenze e residue incertezze*, in *L’indice penale*, 2019.

FIORELLI P., (Voce) *Ergastolo*, in *Enciclopedia del diritto*, XV, Giuffrè, 1966.

FIorentin F., *La Consulta svela le contraddizioni del “doppio binario penitenziario” e delle preclusioni incompatibili con il principio di rieducazione del condannato*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2018.

FIorentin F., *Il passo coraggioso che ancora resta da compiere*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Per sempre dietro le sbarre? L’ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti*, 2019.

FIorentin F., *Il caso Viola n. 2. L'ergastolo ostativo e la tutela della dignità umana*, in (a cura di) Dolcini E. – Fiorentin F. – Galliani D. – Magi R. – Pugiotto A., *Il diritto alla speranza davanti alle Corti. Ergastolo ostativo e articolo 41-bis*, Giappichelli, 2020.

FIorentin F., *Il destino degli automatismi preclusivi tra definitivo tramonto e rivitalizzazione ope legis*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2025.

FIORIO C., *Il “doppio binario” penitenziario*, in *Archivio penale*, 2018.

FIORIO C., *Corte costituzionale a “due velocità” e prospettive de iure condendo*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Il fine e la fine della pena. Sull'ergastolo ostativo alla liberazione condizionale*, in *Atti del seminario Ferrara*, 2020.

FLANAGAN T.J., *Dealing with long-term confinement: Adaptive strategies and perspectives among long-term prisoners*, in *Criminal justice and Behavior*, 1981.

FLICK G.M., *Ergastolo: perché ho cambiato idea*, in *AIC*, 2015.

FLICK G.M., *Ergastolo ostativo: contraddizioni e acrobazie*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2017.

FURNO E., *La Corte costituzionale e l'ergastolo ostativo: finale di partita?*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2022.

GALLIANI D., *Il diritto di sperare. La pena dell'ergastolo dinanzi alla Corte di Strasburgo*, in *Costituzionalismo.it*, 2013, 3.

GALLIANI D. – PUGIOTTO A., *Eppure qualcosa si muove: verso il superamento dell'ostatività ai benefici penitenziari?*, in *AIC*, 2017.

GALLIANI D., *Ponti, non muri. In attesa di Strasburgo, qualche ulteriore riflessione sull'ergastolo ostativo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2018.

GALLIANI D., *“La forza della democrazia è non avere paura”*. *L'ergastolo ostativo e Viola v. Italia n. 2 della Corte di Strasburgo*, in *Giustizia insieme*, 2019.

GALLIANI D. – PUGIOTTO A., *L'ergastolo ostativo non supera l'esame a Strasburgo (a proposito della sentenza Viola v. Italia n. 2)*, in *Osservatorio AIC*, 2019.

GALLIANI D., *Ora tocca ai giudici costituzionali. Il viaggio dell'ergastolo ostativo al capolinea?*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Per sempre dietro le sbarre? L'ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti*, 2019.

GALLIANI D., *Riflettere, insieme, sull'ergastolo ostativo*, in *Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata*, 2019.

GALLIANI D., *Un dialogo (immaginario) tra un ergastolano ostativo e un giudice costituzionale*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Il fine e la fine della pena. Sull'ergastolo ostativo alla liberazione condizionale*, in *Atti del seminario Ferrara*, 2020.

GALLIANI D., *Il decreto legge 162/2022, il regime ostativo e l'ergastolo ostativo: i dubbi di costituzionalità non manifestamente infondati*, in *Sistema penale*, 2022.

GALLIANI D., *Dalla polifunzionalità alla proporzionalità. La Corte costituzionale e gli scopi della pena*, in *Sistema penale*, 2023.

GALLIANI D., *Una introduzione alle forme e criticità della pena perpetua*, in Danusso C. – Dolcini E. – Galliani D. – Palazzo F. – Pugiotto A. – Ruotolo M., *Ergastolo e diritto alla speranza. Forme e criticità del “fine pena mai”*, Giappichelli Editore, Torino, 2024.

GALLO E., *Significato della pena dell'ergastolo. Aspetti costituzionali*, in *Dei delitti e delle pene*, 1992.

GALVÁN V., *Michel Foucault y las cárceles durante la transición política española*, en *Revista Internacional de Filosofía*, 2009.

GARCÍA PÉREZ O., *La legitimidad de la prisión permanente revisable a la vista del estándar europeo y nacional*, in *Estudios Penales y Criminológicos*, 2018

GARLATI L., *Per una storia del processo penale: le Pratiche criminali*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 2016.

GARLATI L., *Sepolti vivi. Il carcere al tempo delle Pratiche criminali: riti antichi per funzioni nuove*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2017.

GATTA G.L., *Riforma Orlando: la delega in materia di misure di sicurezza personali. Verso un ridimensionamento del sistema del doppio binario*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2017.

GEMMA G., *Pena dell'ergastolo per i minori: davvero incostituzionale?*, in *Giur. Cost.*, 1994.

GIANFILIPPI F., *Dopo la sentenza n. 253/2019 della Corte costituzionale: oneri di allegazione e istanze di permesso premio dell'ergastolano non collaborante*, in *Sistema penale*, 2021.

GIANFILIPPI F., *Il D.L. 162/2022 e il nuovo 4-bis: un percorso ad ostacoli per il condannato e per l'interprete*, in *Giustizia insieme*, 2022.

GIOSTRA G., *Verso un'incostituzionalità prudentemente bilanciata? Spunti per una discussione*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Il fine e la fine della pena. Sull'ergastolo ostativo alla liberazione condizionale*, in *Atti del seminario Ferrara*, 2020.

GÓMEZ GARRIDO C., *Prisión permanente revisable: constitucionalidad declarada, inconstitucionalidad manifiesta*, in *RJUAM*, 2023.

GONNELLA P., *Nessuno può essere obbligato ad auto-accusarsi*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Il fine e la fine della pena. Sull'ergastolo ostativo alla liberazione condizionale*, in *Atti del seminario Ferrara*, 2020.

GONZÁLES COLLANTES T., *Los ficheros de internos de especial seguimiento: un ejemplo de la penetración de la cultura de emergia y la excepcionalidad en el ámbito penitenciario*, in *Revista pensamiento penal*, 2014.

GREVI V. – COMUCCI P. (a cura di), *L'ordinamento penitenziario dopo la riforma (L. 10 ottobre 1986, n. 663)*, Cedam, 1988.

GREVI V., *Nuovo codice di procedura penale e processi di criminalità organizzata: un primo bilancio*, in (a cura di) GREVI V., *Processo penale e criminalità organizzata*, Laterza, 1993.

GREVI V., *Legge Gozzini, innovazioni sul regime penitenziario degli ergastolani*, in (a cura di) GREVI V., *L'ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza*, Cedam, 1994.

GREVI V. – DELLA CASA F. – GIOSTRA G., *Art. 1*, in F. Della Casa–G. Giostra (a cura di), *Ordinamento penitenziario commentato*, Cedam, 2019.

GRIECO S., *Liberazione condizionale e regime ostativo: perché non si può più tornare indietro*, in (a cura di) BRUNELLI G. – PUGIOTTO A. – VERONESI G., *Il fine e la fine della pena. Sull'ergastolo ostativo alla liberazione condizionale*, in *Atti del seminario Ferrara*, 2020.

GUAZZALOCA B., *Differenziazione esecutiva e legislazione di emergenza in materia penitenziaria*, in *Delitti e pene*, 1992.

HARRIS D.J. – O' BOYLE M. – WARBRICK C., *Law of the European Convention on Human Rights*, Oxford, 2009.

HULLEY S. – CREWE B. – WRIGHT S., *Re-examining the problems of long-term imprisonment*, in *British Journal of Criminology*, 2016.

IADEVITO M., *L'ergastolo ostativo nella sua attuale formulazione: le maggiori e persistenti criticità rispetto ad un'idea di pena come integrazione sociale*, in *Penale Diritto e Procedura*, 2024.

JOHNSON R. – DOBRZANSKA A., *Mature coping among life-sentenced inmates: An exploratory study of adjustment dynamics*, in *Corrections Compendium*, 2005.

JOVANE E., *Sezioni unite penali; ordinanza 16 giugno 1956; Pres. Eula P.P., Est. Foschini, P.M. Bernieri (concl. conf.); ric. Tondi (Avv, Ambrosini, Carnelutti, Persico)*, in *Il Foro Italiano*, 1956.

KALICA E., *La pena di morte viva. Ergastolo, 41 bis e diritto penale del nemico*, Ij, 2019.

KANT I., *Fondazione della metafisica dei costumi*, Laterza, 1997.

LAURO A., *Liberazione condizionale, libertà vigilata e "caccia agli automatismi": la scelta del legislatore è fatta salva*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2023.

LEGGIERO A., *Una necessità di politica criminale o un'anacronistica, crudele ed abnorme punizione di Stato?*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Per sempre dietro le sbarre? L'ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti*, 2019.

LEGGIERO A., *Ancora una quaestio in tema di ergastolo: un'ingravescente idiosincrasia verso l'ostatività?*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Il fine e la fine della pena. Sull'ergastolo ostativo alla liberazione condizionale*, in *Atti del seminario Ferrara*, 2020.

LO GIUDICE M., *Limiti e condizioni di accesso ai benefici penitenziari per i detenuti appartenenti alla criminalità organizzata*, in (a cura di) Romano M. – Tinebra G., *Il diritto penale della criminalità organizzata*, Giuffrè, 2013.

LONATI S., *Verso il tramonto dell'ostatività penitenziaria: un'attesa lunga trent'anni*, in *Archivio penale*, 2022.

MANCA V., *Concessione della liberazione condizionale e ravvedimento del detenuto. Il caso Musumeci*, in *Giurisprudenza penale web*, 2018.

MANCA V., *La declinazione della tutela dei diritti fondamentali dei detenuti nel dialogo tra Corti: da Viola c. Italia all'attesa della Corte costituzionale*, in *Archivio penale*, 2019.

MANCA V., *Regime ostativo ai benefici penitenziari. Evoluzione del "doppio binario" e prassi applicative*, Giuffrè, 2020.

MANCA V., *Liberazione condizionale e libertà vigilata: illegittimità dell'automatismo sanzionatorio, tra esigenze di proporzionalità, reinserimento sociale e superamento delle presunzioni assolute*, in *Giurisprudenza penale*, 2022.

MANES V., *L'estensione dell'art. 4-bis ord. pen. ai delitti contro la P.A.: profili di illegittimità costituzionale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2019.

MANNA A., *Sull'illegittimità delle pene accessorie fisse. L'art. 2641 del codice civile*, in *Giur. Cost.*, 1980, pp. 910 e ss.

MANNA A., *Ergastolo, ergastolo ostativo, CEDU e Costituzione: cronaca di un dialogo mai interrotto, ma pieno di asperità*, in *Archivio penale*, 3, 2021.

MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano*, III, Utet, 1950.

MAPELLI CAFFARENA B., *El Nuevo Reglamento Penitenciario: ¿una herramienta reinsertora?*, en *Panóptico*, 1997.

MAPELLI CAFFARENA B., *Contenido y límites de la privación de libertad (Sobre la constitucionalidad de las sanciones de aislamiento)*, in *Revista del Poder Judicial*, 1998.

MARANDOLA A., *sub art. 4 bis o.p.*, in (a cura di) Fiorentin F., Siracusano F., *L'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari*, Giuffrè, 2019.

MARCOLINI S., *L'ergastolo nell'esecuzione penale contemporanea*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2017.

MARGARA A., *L'ergastolo tra illegittimità e adeguamento costituzionale*, in Anastasia S.-Corleone F. (a cura di), *Contro l'ergastolo. Il carcere a vita, la rieducazione e la dignità della persona*, Ediesse, 2009, pp. 36 e ss.

MARIETTI S., «L'ergastolo in Italia non esiste». *I numeri di un pregiudizio*, in Anastasia S.-Corleone F.-Pugiotto A. (a cura di), *Contro gli ergastoli*, 2021, pp. 93 ss.

MARINUCCI G. – DOLCINI E. – GATTA G.L., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, 2024.

- MARTÍ O., *La COPEL: historia de una lucha silenciada*, en *El Viejo Topo*, 1977.
- MARTÍN ARAGÓN M., *De nuevo sobre la prisión permanente revisable española: el contexto de su nacimiento, la sentencia del Tribunal Constitucional que la avala y el pretendido proyecto de reforma*, in *Derecho PUCP*, 2023.
- MARTUFI A., *Rieducazione, diritto alla speranza e prospettive della liberazione condizionale dopo la “fine” dell’ergastolo ostativo*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Il fine e la fine della pena. Sull’ergastolo ostativo alla liberazione condizionale*, in *Atti del seminario Ferrara*, 2020.
- MASTRAPASQUA S., *La riforma del regime ostativo ex art. 4-bis ord. penit.: prime applicazioni, implicazioni e prospettive*, in *Sistema penale*, 2024.
- MAURI D., *Nessuna speranza senza collaborazione per i condannati all’ergastolo ostativo? Un primo commento a Viola c. Italia*, in *SIDIBlog*, 2019.
- MAURI D., *“Scacco” all’ergastolo ostativo: brevi note a margine della pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Viola c. Italia (n. 2) e del suo impatto sull’ordinamento italiano penale contemporanea*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2019.
- MELELLA M., *Ergastolo ed ergastolo ostativo: tra rieducazione e negazione*, in *Cammino diritto*, 2019.
- MENGHINI A., *La Consulta apre una breccia nell’art. 4 bis o.p. Nota a Corte cost. n. 253/2019*, in *AIC – Osservatorio costituzionale*, 2020.

MENGHINI A., *Carcere e Costituzione. Garanzie, principio rieducativo e tutela dei diritti dei detenuti*, Università degli Studi di Trento, 2022.

MENGHINI A., *La rieducazione nella fase esecutiva: percorsi giurisprudenziali e realtà carceraria*, in (a cura di) Menghini A. – Mattevi E., *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale*, Atti del Convegno (21-22 gennaio 2022), Università di Trento, 2022.

MENGHINI A., *L'esecuzione della pena in carcere tra teoria e prassi*, in (a cura di) Bondi A. – Marra G. – Palavera R., *Diritto penale tra teoria e prassi*, Incontri e percorsi, Università degli studi di Urbino, 2024.

MENGOZZI M., *Il dialogo tra le Corti sull'ergastolo ostativo: un'opportunità per il giudice delle leggi*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Per sempre dietro le sbarre? L'ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti*, 2019.

MENGOZZI M., *I possibili altri passi lungo la via tracciata dalla sentenza n. 253/2019*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Il fine e la fine della pena. Sull'ergastolo ostativo alla liberazione condizionale*, in *Atti del seminario Ferrara*, 2020.

MENGOZZI M., *Un passo avanti e uno indietro: la Consulta sull'ergastolo ostativo opta per il rinvio con monito*, in *Diritti comparati*, 2021.

MENGOZZI M., *Il rinvio del rinvio con monito sull'ergastolo ostativo. Altro tempo in cui continua ad applicarsi una pena incostituzionale*, in *Studium iuris*, 2022.

- MENTASTI G., *Sulla natura della libertà vigilata applicata al condannato ammesso alla liberazione condizionale: brevi note a margine della sentenza n. 66/2023 della Corte costituzionale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2023.
- MEREU I., *Note sulle origini della pena dell'ergastolo*, in *Dei delitti e delle pene*, II, 1992.
- MERLINO M., *Esiste ancora l'ergastolo ostativo?*, in *Questione giustizia*, 2023.
- METRANGOLO S., *"Lasciate ogni speranza, voi ch'intrate": l'ergastolo ostativo e la sua problematica compatibilità con i principi costituzionali*, in *Archivio penale*, 2023.
- MIGLIAZZA C., *Ergastolo ostativo: profili di incostituzionalità tra giurisprudenza costituzionale e Corte Edu*, in *Cammino diritto*, 2023.
- MOCCIA S., *L'ergastolo e le sue varianti*, in *Penale Diritto e procedura*, 4 dicembre 2021.
- MONACO C., *L'ergastolo ostativo nel dialogo fra le Corti. Aspettando il giudice delle leggi*, in *Archivio penale*, 2021.
- MONACO L., *Prospettive dell'idea dello "scopo" nella teoria della pena*, Jovene, Napoli, 1984.
- MORI M. – ALBERTA V., *Prime osservazioni sulla sentenza Marcello Viola c. Italia (n. 2) in materia di ergastolo ostativo*, in *Giurisprudenza penale web*, 2019.

MORO F., *L'art. 4-bis o.p. riformato dal d.l. 162/2022, conv., con modifiche, dalla l. 199/2022: un passo avanti e due indietro*, in *Sistema penale*, 2023.

MORRONE A., *Liberazione condizionale e limiti post dall'art. 4-bis ord. penit.*, in *Diritto penale e processo*, 2014.

MOTTESE E., *L'ergastolo nella prassi normativa e giurisprudenziale internazionale*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotta A. – Veronesi G., *Il fine e la fine della pena. Sull'ergastolo ostativo alla liberazione condizionale*, in *Atti del seminario Ferrara*, 2020.

MURRO O., *Per il condannato ammesso alla liberazione condizionale la libertà vigilata è una misura alternativa alla detenzione*, in *Penale diritto e procedura*, 2023.

MUSUMECI C. – PUGIOTTO A., *Gli ergastolani senza scampo. Fenomenologia e criticità costituzionali dell'ergastolo ostativo*, Editoriale Scientifica, 2016.

NICOLÒ G., *L'ergastolo "ostativo" al vaglio della Corte costituzionale*, in *Archivio penale*, 2021.

NISTAL BURÓN J., *Clasificación de los internos: especial referencia a los FIES*, in De León Villalba F.J. (Coord.), *Derecho y prisiones de hoy*, Universidad Castilla La Mancha, 2003.

NUZZO R., *L'ergastolo ostativo: prospettive di riforma e recenti orientamenti della giurisprudenza europea*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2015.

PACE L., *L'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario tra presunzioni di pericolosità e «governo dell'insicurezza sociale»*, in *Costituzionalismo.it*, 2015.

PADOVANI T., *Ordine e sicurezza negli istituti penitenziari: un'evasione dalla legalità*, in (a cura di) Grevi V., *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Zanichelli, 1981.

PADOVANI T., *Il regime di sorveglianza particolare: ordine e sicurezza negli istituti penitenziari all'approdo della legalità*, in (a cura di) Grevi V., *L'ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza*, Cedam, 1994.

PALAZZO F., *La riforma penitenziaria del 1986: contenuto, scopi e prospettive di un ulteriore provvedimento di decarcerazione*, in *Pol. Dir.*, 1988.

PALAZZO F., *Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e principi fondamentali*, in *Questione giustizia*, 2006.

PALAZZO F., *Presente, futuro e futuribile della pena carceraria*, in (a cura di) Paliero C.E. – Viganò F. – Basile F. – Gatta G.L., *La pena ancora: tra attualità e tradizione. Studi in onore di E. Dolcini*, Giuffrè, 2018.

PALAZZO F., *L'ergastolo ostativo nel fuoco della quaestio legitimitatis*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Per sempre dietro le sbarre? L'ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti*, 2019.

PALAZZO F., *Ergastolo e giudizio abbreviato: un test esemplare sul controllo di costituzionalità in materia penale, oggi*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2021.

PALAZZO F., *La rieducazione: un bilancio sommario*, in E. Mattevi-A. Menghini (a cura di), *La rieducazione oggi dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale*, 2022, Università degli Studi di Trento.

PALIERO C.E., *L'esecuzione della pena nello specchio della Corte costituzionale: conferme e aspettative*, in (a cura di) G. Vassalli, *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, Edizioni scientifiche italiane, 2006, pp. 147-174.

PATRONE I., *Ergastolo ostativo: una decisione obbligata?*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Il fine e la fine della pena. Sull'ergastolo ostativo alla liberazione condizionale*, in *Atti del seminario Ferrara*, 2020.

PAVARINI M., *Lo scambio penitenziario. Manifesto e latente nella flessibilità della pena in fase esecutiva*, Edizioni Martina, 1996.

PECORELLA C. – TRAPANI M., *L'art. 4-bis comma 1 o.p. alla prova dei fatti: il deficit di razionalità empirica e teleologica*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Per sempre dietro le sbarre? L'ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti*, 2019.

PEDIO T., *Ergastolo. B) Diritto penale*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XV, Giuffrè, Milano, 1966.

PELISSERO M., *Ergastolo e preclusioni: la fragilità di un automatismo dimenticato e la forza espansiva della funzione rieducativa*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2018.

PELISSERO M., *Verso il superamento dell'ergastolo ostativo: gli effetti della sentenza Viola c. Italia sulla disciplina delle preclusioni in materia di benefici penitenziari*, in *SIDIBlog*, 2019.

PEROTTI R., *L'ergastolo è ancora una pena perpetua?*, in *ADIR – L'altro diritto*, 2006.

PERRONE G., *Osservazione e trattamento rieducativo: qual è la vera causa della recidiva?*, in *Giurisprudenza penale Web*, 2019, 3.

PICARO G., *La Corte E.D.U. dichiara l'ergastolo ostativo incompatibile con l'art. 3 della Convenzione. Brevi riflessioni a margine della sentenza "Viola"*, in *Archivio penale*, 2019.

PISANI M., *La pena dell'ergastolo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2016, 2.

POLIMENI V., *Il suicidio in carcere. Analisi criminologica e prospettive politico-criminali*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 2019.

POLIMENI V., *Considerazioni a margine della sentenza Corte cost., 11 aprile 2023, n. 66: una battuta d'arresto nell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale sul superamento degli automatismi sanzionatori?*, in *Archivio penale*, 2023.

PUERTO SOLAR CALVO M., *Revisando la prisión permanente revisable. ¿De verdad que es constitucional?*, in *ADPCP*, 2022.

PUGIOTTO A., *Una quaestio sulla pena dell'ergastolo*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2013.

PUGIOTTO A., *Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi)*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2014.

PUGIOTTO A., *Come e perché eccepire l'incostituzionalità dell'ergastolo ostativo*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2016.

PUGIOTTO A., *Nuove (incostituzionali) asimmetrie tra ergastolo e pene temporanee: il rebus dei rimedi ex art. 35-ter ord. penit. per inumana detenzione*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2016.

PUGIOTTO A., *Il "blocco di costituzionalità" nel sindacato della pena in fase esecutiva*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2018.

PUGIOTTO A., *Dopo la sentenza (di accoglimento) che verrà*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Il fine e la fine della pena. Sull'ergastolo ostativo alla liberazione condizionale*, in *Atti del seminario Ferrara*, 2020.

PUGIOTTO A., *Due decisioni radicali della Corte costituzionale in tema di ostatività penitenziaria: le sentt. nn. 253 e 263 del 2019*, in (a cura di) Dolcini E. – Fiorentin F. – Galliani D. – Magi R. – Pugiotto A., *Il diritto alla speranza davanti alle Corti. Ergastolo ostativo e articolo 41-bis*, Giappichelli, 2020.

PUGIOTTO A., *La sent. n. 253/2019 della Corte costituzionale: una breccia nel muro dell'ostatività penitenziaria*, in (a cura di) Dolcini E. – Fiorentin F. – Galliani D. – Magi R. – Pugiotto A., *Il diritto alla speranza davanti alle Corti. Ergastolo ostativo e articolo 41-bis*, Giappichelli, 2020.

PUGIOTTO A., *Le nuove norme integrative della Corte costituzionale allo stato nascente*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2020.

PUGIOTTO A., *La versione della Consulta. Gli ergastoli nella giurisprudenza costituzionale*, in Anastasia S.-Corleone F.- Pugiotta A. (a cura di), *Contro gli ergastoli*, 2021, pp. 29 ss.

PUGIOTTO A., *Leggere altrimenti l'ord. n. 97 del 2021 in tema di ergastolo ostativo alla liberazione condizionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2021.

PUGIOTTO A., *C'è silenzio e silenzio. La "non collaborazione" nel regime ostativo penitenziario in trasformazione*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2022.

PUGIOTTO A., *Da tecnica a tattica decisoria. L'incostituzionalità dell'ergastolo ostativo differita per la seconda volta*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2022.

PUGIOTTO A., *Ergastolo ostativo, la Consulta rinvia a novembre la decisione*, in *Il riformista*, 2022.

PULITANÒ D., *Sulla pena. Fra teoria, principi e politica*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2016.

PULITANÒ D., *La misura delle pene, fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali*, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2017.

PULITANÒ D., *Minacciare e punire*, in (a cura di) Paliero C.E. – Viganò F. – Basile F. – Gatta G.L., *Studi in onore di Emilio Dolcini*, Giuffrè, 2018.

PULITANÒ D., *Problemi dell'ostatività sanzionatoria. Rilevanza del tempo e diritti della persona*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Per sempre dietro le sbarre? L'ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti*, 2019.

PULITANÒ D., *Problemi del penale e scenari di crisi*, in *Diritto di difesa*, 2020.

PULITO L., *L'ostatività riveduta e (forse) corretta: la recente riforma dell'art. 4-bis ord. penit.*, in *Cassazione penale*, 2024.

QUINTERO OLIVARES G., *Las penas y su ejecución y determinación en la reforma de 2015*, in *Comentario a la reforma penal de 2015*, Thomson Reuters Aranzadi, 2015.

RANALLI D., *L'ergastolo nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Tra astratto "diritto alla speranza" e concreto accesso alla liberazione condizionale*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2015.

RANDAZZO B., *La versione di Strasburgo. Gli ergastoli nella giurisprudenza della Corte Edu*, in Anastasia S.-Corleone F.- Pugiotto A. (a cura di), *Contro gli ergastoli*, 2021, pp. 65 ss.

RASCH W., *The effects of indeterminate detention*, in *International Journal of Law and Psychiatry*, 1981.

RICCI A., *Nel labirinto dell'art. 4-bis o.p.: guida pratica per il "condannato ostativo" all'accesso a permessi premio e misure alternative alla detenzione dopo le sentenze costituzionali n. 253/2019 e 32/2020 (e in attesa di ulteriori sviluppi)*, in *Giurisprudenza penale*, 2020.

RICCI A., *Riflessioni sull'interesse del condannato per delitto ostativo e non collaborante all'accertamento di impossibilità o inesigibilità di utile collaborazione con la giustizia ex art. 4-bis, comma 1-bis, o.p. a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019*, in *Giurisprudenza penale*, 2020.

RICCI A., *Osservazioni a prima lettura agli artt. 1-3 del decreto-legge n. 162 del 31.10.2022, in tema di «divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia»*, in *Giurisprudenza penale web*, 2022.

RÍOS CORBACHO J.M., *El primer grado penitenciario y los internos FIES*, in *Revista General de Derecho Penal*, 2012.

RÍOS MARTÍN J.C., *Los Ficheros de Internos de Especial Seguimiento (FIES). Análisis de la normativa reguladora, fundamentos de su ilegalidad y exclusión del ordenamiento jurídico*, in *Cuadernos de derecho penitenciario*, 2004.

RÍOS MARTÍN J.C., *Manual de ejecución penitenciaria. Defenderse de la cárcel*, cuarta edición, Colex, 2007.

RISICATO L., *La pena perpetua tra crisi della finalità rieducativa e tradimento del senso di umanità*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2015.

RISICATO L., *L'incostituzionalità riluttante dell'ergastolo ostativo: alcune note a margine di Corte cost., ordinanza n. 97/2021*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2021.

RIVERA BEIRAS I., *La cárcel en el sistema penal. Un análisis estructural*, Editorial M.J Bosch, 1995.

RIVERA BEIRAS I., *La cárcel y el sistema penal (en España y en Europa)*, in *Sistema Penal y Problemas Sociales*, Tirant lo Blanch, 2003.

RIVERA BEIRAS I. – ARANDA OCAÑA M., *Il carcere in Spagna al tempo della crisi*, in (a cura di) Fondazione Giovanni Michelucci, *Il carcere al tempo della crisi*, Edizioni Fondazione Giovanni Michelucci, 2013.

ROMBI N., *Dopo il caso "Viola" nuove prospettive per un superamento dell'ergastolo ostativo*, in *Diritto penale e processo*, 2020.

ROMERO PÉREZ J.E., *El principio de legalidad*, in *Revista de ciencias jurídicas*, n. 51, 1984.

ROMICE S., *La collaborazione impossibile. Note sui margini di superamento dei divieti di cui all'art. 4-bis O.P.*, in *Giurisprudenza penale web*, 2018.

RONCO M., *Il significato retributivo-rieducativo della pena*, in *Diritto penale e processo*, 2005.

RUARO M., *La "sopravvivenza" della collaborazione impossibile nel quadro dei sistemi di superamento dell'ostatività: una statuizione valida anche pro futuro*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2022.

RUARO M., *Non è irragionevole un regime probatorio differenziato (e più favorevole) per l'accesso ai permessi premio da parte dei condannati per reati ostativi in caso di accertamento della collaborazione impossibile*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2022.

RUOTOLO M., *Reati ostativi e permessi premio. Le conseguenze della sent. n. 253 del 2019 della Corte costituzionale*, in *Sistema penale*, 2019.

RUOTOLO M., *L'ergastolo ostativo è costituzionale?*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Il fine e la fine della pena. Sull'ergastolo ostativo alla liberazione condizionale*, in *Atti del seminario Ferrara*, 2020.

RUOTOLO M., *Riflessioni sul possibile "seguito" dell'ord. n. 97 del 2021 della Corte costituzionale*, in *Sistema penale*, 2022.

SAMMARCO A., *La collaborazione con la giustizia nella legge penitenziaria*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1994.

SÁNCHEZ BENÍTEZ C., *Sobre el fenómeno intensivo de la exclusión jurídica de los enemigos. Especial referencia a la prisión permanente revisable española*, in *Revista Crítica Penal y Poder*, 2018.

SÁNCHEZ MARTÍNEZ C., *Aspectos procesales de la prisión permanente revisable. Una aproximación al acceso al tercer grado, permisos de salida, revisión y remisión definitiva*, in *Anales de Derecho de la Universidad de Murcia*, 2016.

SANTANGELO A., *Ergastolo ostativo e liberazione condizionale: in attesa di una sentenza "ambivalente"*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Il fine e la fine della pena. Sull'ergastolo ostativo alla liberazione condizionale*, in *Atti del seminario Ferrara*, 2020.

SANTANGELO A., *Superare le ostatività*, in *Diritto di difesa*, 2023.

SANTINI S., *La dignità umana quale barriera invalicabile: la Corte di Strasburgo "respinge" la disciplina italiana dell'ergastolo ostativo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2019.

SANTORO E., *L'eliminazione apparente dell'ergastolo ostativo: un commento a prima lettura del decreto-legge n. 162 del 2022*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2022.

SAPIA O., *L'ergastolo ostativo tra diritto e ragion di Stato*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Il fine e la fine della pena. Sull'ergastolo ostativo alla liberazione condizionale*, in *Atti del seminario Ferrara*, 2020.

SAPSFORD R.J., *Life-sentence prisoners: Psychological changes during sentence*, in *British Journal of Criminology*, 1978.

SIRACUSA L., *Il decreto legge n. 162/2022 e la riforma del regime ostativo di cui all'art. 4 bis ord. penit.*, in *Discrimen*, 2022.

SIRACUSANO F., *Punire e rieducare tra individualizzazione e differenziazione trattamentale: un difficile equilibrio da ricondurre entro i binari della legalità costituzionale*, in *Archivio penale*, 2021, pp. 10 e ss.

SIRACUSANO F., *Un ulteriore rinvio “aspettando Godot”: l’intollerabile sopravvivenza dell’ergastolo ostativo*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2022.

SOMMA E., *Palingenesi, razionalizzazione e “sperimentazione” nella novella penitenziaria del 1986*, in *Legislazione penale*, 1987.

SPRICIGO B., *La “riflessione critica sul reato” e l’automatismo ostativo dell’art. 4-bis O.P.*, in *Criminalia*, 2014.

SYLOS LABINI E., *Il cielo si tinge di Viola: verso il tramonto dell’ergastolo ostativo?*, in *Archivio penale*, 2019.

SYLOS LABINI E., *Cala il sipario sull’ergastolo ostativo? Brevi riflessioni su una pena non conforme ai canoni costituzionali*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Il fine e la fine della pena. Sull’ergastolo ostativo alla liberazione condizionale*, in *Atti del seminario Ferrara*, 2020.

TALINI S., *La valorizzazione dei termini “pena” al plurale e condannato al “singolare” anche in materia di ergastolo (a margine di Corte cost., sent. n. 149 del 2018)*, in *Consulta online*, 2018.

TERZI M., *La comminatoria edittale di una pena perpetua al vaglio del principio costituzionale del teologismo rieducativo*, in *Quaderni costituzionali*, 2017.

TRAVAGLIA CICIRELLO T., *La funzione rieducativa della pena, le rigidità dell'ergastolo e l'opera correttiva della giurisprudenza costituzionale*, in *Diritto penale e processo*, 2019.

UBIALI M.C., *Ergastolo ostativo e preclusione all'accesso ai permessi premio: la Cassazione solleva questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2019.

VENTUROLI M., *Modelli di individualizzazione della pena*, Giappichelli, 2020.

VENTUROLI M., *Natura e confini dell'individualizzazione della pena nel giudizio di cognizione*, in *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale*, Atti del Convegno, Università degli Studi di Trento, 2022, pp. 80 e ss.

VERONESI P., *Se la pena è davvero "a oltranza": i (seri) dubbi di costituzionalità sull'ergastolo e le preclusioni ostative*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Per sempre dietro le sbarre? L'ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti*, 2019.

VERONESI P., *"Un passo dopo l'altro", è in arrivo il knock-down per la disciplina dell'ergastolo ostativo?*, in (a cura di) Brunelli G. – Pugiotto A. – Veronesi G., *Il fine e la fine della pena. Sull'ergastolo ostativo alla liberazione condizionale*, in *Atti del seminario Ferrara*, 2020.

VIGANÒ F., *Ergastolo senza speranza di liberazione condizionale e art. 3 CEDU: (poche) luci e (molte) ombre in due recenti sentenze della Corte di Strasburgo*, in *AIC – Osservatorio costituzionale*, 2012.

VIGANÒ F., *La proporzionalità della pena*, Giappichelli, 2021.

VIGANÒ F., *La pena come “contraccambio”? Qualche riflessione su fondamenti e scopi della pena nella prospettiva del diritto costituzionale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2025.

VIGGIANI F., *Viola n. 2: la mancata collaborazione quale automatismo legislativo, lesivo della dignità dell’ergastolano ostativo’*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2019.

ZAGREBELSKY V., *La pena detentiva «fino alla fine» e la Convenzione europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali*, in Brunelli G.-Pugiotto A.-Veronesi P., *Per sempre dietro le sbarre? L’ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti*, Atti del Seminario, Ferrara, 2019, pp. 15 ss.

ZAPICO BARBEITO M. – RODRÍGUEZ MORO L., *La Circular FIES diez años después: el paradigma de la nueva cultura de la incapacitación*, in *Política criminal y reformas penales*, Tirant lo Blanch, 2007.